

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 774

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

20/04/2025 - 07:45

Indice

| | |
|---|-----|
| 1. DDL S. 774 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 774. | 4 |
| 1.2.2. Testo approvato 774 (Bozza provvisoria) | 41 |
| 1.2.3. Testo 774. | 52 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 191 |
| 1.3.1. Sedute | 192 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 193 |
| 1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) | 194 |
| 1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (ant.) del 27/06/2023 | 195 |
| 1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.) del 27/06/2023 | 203 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 284 |
| 1.4.1. Sedute | 285 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 286 |
| 1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) | 287 |
| 1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023 | 288 |
| 1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) | 303 |
| 1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 92 (pom.) del 27/06/2023 | 304 |
| 1.4.2.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) | 311 |
| 1.4.2.3.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 46 (pom.) del 27/06/2023 | 312 |
| 1.4.2.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) | 315 |
| 1.4.2.4.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023 | 316 |
| 1.4.2.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 321 |
| 1.4.2.5.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 86 (pom.) del 27/06/2023 | 322 |
| 1.4.2.6. Comitato per la legislazione | 333 |
| 1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 17 (pom.) del 27/06/2023 | 334 |
| 1.5. Trattazione in Assemblea | 345 |
| 1.5.1. Sedute | 346 |
| 1.5.2. Resoconti stenografici | 347 |

| | |
|--|-----|
| 1.5.2.1. Seduta n. 82 del 28/06/2023 | 348 |
|--|-----|

1. DDL S. 774 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 774

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 774

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** dal **Ministro della salute (SCHILLACI)** dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** dal **Ministro della cultura (SANGIULIANO)** e dal **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)**

(V. Stampato Camera n. 1151)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 giugno 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2023, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 6, dopo le parole: « 30 aprile 1970, n. 639 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera f), capoverso 9, primo periodo, le parole: « e possono essere rinnovati » sono sostituite dalle seguenti: « ; l'incarico può essere rinnovato »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Il commissario » è inserita la seguente: « straordinario » e dopo le parole: « di imparzialità e garanzia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, dopo le parole: « Con la nomina del » è inserita la seguente: « rispettivo »;
al comma 4, la parola: « rispettivo » è sostituita dalla seguente: « proprio »;
al comma 5, dopo le parole: « 30 aprile 1970, n. 639 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Alle fondazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Per le fondazioni » e dopo le parole: « si applica » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui al presente comma »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "n. 39 del 25 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "n. 223 del 25 maggio 2022" ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « entro sessanta giorni dalla data » sono sostituite dalle seguenti: « il sessantesimo giorno successivo alla data »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "secondo".

5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e le parole: "850 assistiti" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 assistiti" ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

*« Art. 3-bis. - (Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici) - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment*) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.*

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023".

Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS) - 1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati "Istituti", dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164 ».

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 135 dell'11 giugno 1999 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "15-*quater*" è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 15-*quater* del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024" »;

al comma 3, le parole: « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

3-*ter*. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-*quater*. All'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "750.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro".

3-*quinquies*. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023.

3-*sexies*. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei

redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-*sexies* si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-*sexies*.

3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-*sexies*, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-decies. Il contributo di cui al comma 3-*novies* è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-*novies*, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-*novies*. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.

3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-*novies* e 3-*decies*, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis.* - *(Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)*-1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2 annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore

complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere in via telematica alla società Soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.

Art. 4-ter. - (Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53) - 1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Art. 4-quater. - (Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) - 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera *a)* del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 5.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non

inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-quinquies. - (Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) - 1.

All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 4-sexies. - (Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione) -

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 30 settembre 2023 ».

All'articolo 5:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « possono essere destinate » sono sostituite dalle seguenti: « , può essere destinata »;

al secondo periodo, le parole: « ai sensi all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « con le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti » e la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

alla lettera b), le parole: « 2026." » sono sostituite dalle seguenti: « 2026" »;

al comma 4, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 6:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198".

2-ter. Al fine di garantire il rispetto dei termini per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio 128 della missione 1, componente 1, misura 1.4.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*22-bis.* Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera *b*), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni".

2-quater. All'articolo 24-*bis*, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

2-quinquies. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei componenti del Comitato medesimo è prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

2-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"*10-bis.* Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, può essere destinata dall'autorità competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal capo III del presente decreto" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-*bis.* - (*Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento*

energetico e sviluppo territoriale sostenibile) - 1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 15 agosto 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 settembre 2023;
- c) il termine di cui al sesto periodo è prorogato al 15 gennaio 2024.

Art. 6-ter. - (Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche) - 1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "venti giorni prima dell'avvio dell'operazione" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni prima della data di esportazione";
- b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Art. 6-quater. - (Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva) - 1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto," sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno".

Art. 6-quinquies. - (Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) - 1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Termini in materia di università) - 1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.

2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.

4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 7-ter. - (Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari) - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « ricorran » è sostituita dalla seguente: « ricorron »;

alla lettera b), le parole: « sul territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio » e le parole: « della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 269 del 17 novembre 2016 ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. - (Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca) - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

Art. 8-ter. - (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale) - 1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».

All'articolo 10:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « commi 2 e 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « del citato » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del medesimo articolo 8 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori ».

Alla rubrica del capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di enti territoriali e di

attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

All'articolo 11:

al comma 4, primo periodo, le parole: « su un proprio conto corrente postale dedicato » sono sostituite dalle seguenti: « mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo »;

alla rubrica, la parola: « sovrapprezzo » è sostituita dalla seguente: « sovrapprezzo ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (*Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale*) - 1.

L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità commerciali è vietata.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, può autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma può prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione ».

Nel capo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (*Disposizioni in materia di enti territoriali*) - 1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42,

comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Art. 12-ter. - (*Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato ».

All'articolo 13:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « presente decreto » sono inserite le seguenti: « ,ad eccezione dell'articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-novies, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108
del 10 maggio 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti in materia di
amministrazione di enti pubblici, di
termini legislativi e di iniziative di
solidarietà sociale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma,
della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, recante « Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza », e, in particolare,
l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, recante « Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel
settore musicale in fondazioni di diritto
privato », e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n.

159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante « Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale »;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante « Proroga e definizione di termini », e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante « Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi », e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria »;

Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante « Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO,

delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico; Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della cultura e del Ministro per lo sport e i giovani;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI
PUBBLICI

Articolo 1.

(Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Articolo 1.

(Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici)

1. *Identico:*

- a) al comma 2, la lettera *a-bis*) è abrogata; a) *identica*;
- b) al comma 3, dopo le parole: « con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono aggiunte le seguenti: « , tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia »; b) *identica*;
- c) il comma 3-*bis* è abrogato; c) *identica*;
- d) al comma 5, dopo le parole: « il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; » sono aggiunte le seguenti: « propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale; » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. »; d) *identica*;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. »; e) *identico*:
« 6. Il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. »;
- f) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché »; f) *identico*:
« 9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento; **l'incarico può essere rinnovato** una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché

dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. ».

2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, è nominato, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.

4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina

siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. ».

2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, è nominato, entro venti giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario **straordinario** è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia, e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del **rispettivo** commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. *Identico.*

4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal **proprio** insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.

del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.

5. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è abrogato.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età. ».

2. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. ».

3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: « di 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle

5. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: « **Per le** fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica **ai soggetti di cui al presente comma** al raggiungimento del settantesimo anno di età. ».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. All'articolo 7, comma 7-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « n. 39 del 25 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 223 del 25 maggio 2022 ».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. *Identico.*

disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario ».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. ».

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre

2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, **il sessantesimo giorno successivo alla** data di entrata in vigore del presente decreto.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

2023 ».

6. All'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « secondo ».

5-ter. All'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « 850 assistiti » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 assistiti ».

6. *Identico.*

Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici)

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment*) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-*ter*, commi 1, lettera *b*), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 ».

Articolo 3-*ter*.

(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati « Istituti », dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 232, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 » e le parole: «

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia fiscale)

1. *Identico.*

rispettivamente il 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente il 31 ottobre »;

b) al comma 233, le parole: « 1° agosto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2023 »;

c) ai commi 235 e 237, le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

d) al comma 241, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

e) al comma 243, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-*bis*, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135.

3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-*bis*, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999.

2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « 15-quater » è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024 ».

3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione **del presente decreto** e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.

vigore della legge di conversione della presente disposizione e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.

3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 750.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro ».

3-quinquies. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023.

3-sexies. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies.

3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti

di aggiornamento di cui al comma 3-*novies*. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.

3-*undecies*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*novies* e 3-*decies*, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)

1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere in via telematica alla società Soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.

Articolo 4-*ter*.

(Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della

legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Articolo 4-quater.

(Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.

I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:
a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la

materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel

corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-quinquies.

(Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo. 4-sexies.

(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 30 settembre 2023.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 possono essere destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

3. All'articolo 90, comma 12, della legge

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Identico.

2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, può essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

3. Identico:

27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per i mutui relativi » sono sostituite con le seguenti: « per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi »;

b) dopo le parole: « finalità sportive » sono aggiunte le seguenti: « b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026. ».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 6.

(Termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 33-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole « di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di trentasei mesi ».

a) le parole: « per i mutui relativi » sono sostituite **dalle** seguenti: « per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi **compresi** garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi »;

b) dopo le parole: « finalità sportive » sono aggiunte le seguenti: « b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026 ».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 6.

(Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

2-ter. Al fine di garantire il rispetto dei termini per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio 128 della missione 1, componente 1, misura 1.4.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è

aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 22-bis. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni ».
2-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
2-quinquies. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei componenti del Comitato medesimo è prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
2-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di

cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, può essere destinata dall'autorità competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal capo III del presente decreto ».

Articolo 6-bis.

(Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 15 agosto 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 settembre 2023;
- c) il termine di cui al sesto periodo è prorogato al 15 gennaio 2024.

Articolo 6-ter.

(Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: « venti giorni prima dell'avvio dell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni prima della data di esportazione »;
- b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

Articolo 6-quater.

(Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: « entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, » sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di

riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno ».

Articolo 6-quinquies.

Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Articolo 7.

(Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)

Articolo 7.

(Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)

1. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge

1. Identico.

29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « non oltre il 31 maggio 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano ».

Articolo 7-bis.

(Termini in materia di università)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.

2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.

4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 7-ter.

(Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Articolo 8.

(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

Articolo 8.

(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico:

a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) all'articolo 10, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: « per garantire la piena osservanza » fino alle parole « per l'ottenimento del brevetto » sono sostituite dalle seguenti: « per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269. ».

Articolo 9.

(« *Giorno del ricordo* » in memoria delle

1. *Identico*:

a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque **ricorrono**, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) all'articolo 10, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: « per garantire la piena osservanza » fino alle parole « per l'ottenimento del brevetto » sono sostituite dalle seguenti: « per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa **nel** territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 **del** 17 novembre 2016 ».

Articolo 8-bis.

(Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque **ricorrono**, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

Articolo 8-ter.

(Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale)

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 9.

(« *Giorno del ricordo* » in memoria delle vittime delle

vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: « entro il termine di venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di trenta anni ».

Articolo 10.
(Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche)

1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3, è differito al 31 agosto 2023.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Articolo 11.

(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.
2. L'emissione è in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica,

foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

Identico.

Articolo 10.

(Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche)

1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3 **del medesimo articolo 8**, è differito al 31 agosto 2023.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE NONCHÉ DI ENTI TERRITORIALI E DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 11.

(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.

4. La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, su un proprio conto corrente postale dedicato ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.

3. *Identico.*

4. La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, **mediante trasferimento** su un conto corrente postale **aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo** ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.

Articolo 11-bis.

(Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale)

1. L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità commerciali è vietata.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, può autorizzare

l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di versamento all'entrata del

bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma può prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione.

Articolo 12.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria)

(Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria)

1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: « della » è sostituita dalle seguenti: « adottati dalla » e le parole: « di cui all'articolo 32 » sono soppresse.

Identico.

Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-*septies*, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi

dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Articolo 12-*ter*.

(Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Dall'attuazione del presente decreto, **ad eccezione dell'articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-novies**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Articolo 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2023.

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Schillaci, *Ministro della salute*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Sangiuliano, *Ministro della cultura*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo approvato 774 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 774

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 giugno 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2023, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 6, dopo le parole: « 30 aprile 1970, n. 639 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera f), capoverso 9, primo periodo, le parole: « e possono essere rinnovati » sono sostituite dalle seguenti: « ; l'incarico può essere rinnovato »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Il commissario » è inserita la seguente: « straordinario » e dopo le parole: « di imparzialità e garanzia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, dopo le parole: « Con la nomina del » è inserita la seguente: « rispettivo »;

al comma 4, la parola: « rispettivo » è sostituita dalla seguente: « proprio »;

al comma 5, dopo le parole: « 30 aprile 1970, n. 639 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Alle fondazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Per le fondazioni » e dopo le parole: « si applica » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui al presente comma »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "n. 39 del 25 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "n. 223 del 25 maggio 2022" ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « entro sessanta giorni dalla data » sono sostituite dalle seguenti: « il sessantesimo giorno successivo alla data »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "secondo".

5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e le parole: "850 assistiti" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 assistiti" ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

*« Art. 3-bis. - (Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici) - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment*) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.*

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023".

Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS) - 1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati "Istituti", dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, con rapporti di lavoro

flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164 ».

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 135 dell'11 giugno 1999 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "15-*quater*" è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 15-*quater* del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024" »;

al comma 3, le parole: « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

3-*ter*. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-*quater*. All'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "750.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro".

3-*quinquies*. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023.

3-*sexies*. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore

aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-septies. Le disposizioni di cui al comma *3-sexies* si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma *3-sexies*.

3-octies. Agli oneri derivanti dal comma *3-sexies*, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-decies. Il contributo di cui al comma *3-novies* è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma *3-novies*, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma *3-novies*. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.

3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi *3-novies* e *3-decies*, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - *(Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)*-1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2 annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore

complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere in via telematica alla società Soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.

Art. 4-ter. - (Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53) - 1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Art. 4-quater. - (Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) - 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera *a)* del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 5.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-quinquies. - (Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) - 1.

All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 4-sexies. - (Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione) -

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 30 settembre 2023 ».

All'articolo 5:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « possono essere destinate » sono sostituite dalle seguenti: « , può essere destinata »;

al secondo periodo, le parole: « ai sensi all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « con le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti » e la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

alla lettera b), le parole: « 2026." » sono sostituite dalle seguenti: « 2026" »;

al comma 4, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 6:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198".

2-ter. Al fine di garantire il rispetto dei termini per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio 128 della missione 1, componente 1, misura 1.4.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"22-bis. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni".

2-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

2-quinquies. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei componenti del Comitato medesimo è prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

2-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, può essere destinata dall'autorità competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal capo III del presente decreto" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (*Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*) - 1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 15 agosto 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 settembre 2023;
- c) il termine di cui al sesto periodo è prorogato al 15 gennaio 2024.

Art. 6-ter. - (*Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche*) - 1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "venti giorni prima dell'avvio dell'operazione" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni prima della data di esportazione";
- b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Art. 6-quater. - (*Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva*) - 1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto," sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno".

Art. 6-quinquies. - (*Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione*) - 1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Termini in materia di università) - 1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.

2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della citata legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.

4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 7-ter. - (Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari) - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « ricorranò » è sostituita dalla seguente: « ricorrono »;

alla lettera b), le parole: « sul territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio » e le parole: « della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 269 del 17 novembre 2016 ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. - (Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca) - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

Art. 8-ter. - (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale) - 1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».

All'articolo 10:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « commi 2 e 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « del citato » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del medesimo articolo 8 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori ».

Alla rubrica del capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

All'articolo 11:

al comma 4, primo periodo, le parole: « su un proprio conto corrente postale dedicato » sono sostituite dalle seguenti: « mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo »;

alla rubrica, la parola: « sovrapprezzo » è sostituita dalla seguente: « sovrapprezzo ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (*Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale*) - 1.

L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità commerciali è vietata.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, può autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma può prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione ».

Nel capo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (*Disposizioni in materia di enti territoriali*) - 1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è

commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Art. 12-ter. - (Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato ».

All'articolo 13:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « presente decreto » sono inserite le seguenti: « ,ad eccezione dell'articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-novies, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

1.2.3. Testo 774

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
28 giugno 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (774)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere l'articolo.

1.2

PATUANELLI, TURCO, MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

1.3

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

— 2 —

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le lettere a) e c) sono soppresse.

1.5

CATALDI, MAIORINO, TURCO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera e);*
 - b) sopprimere i commi 4 e 5.*
-

1.6

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il direttore generale, in deroga a quanto disposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il direttore generale può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»»

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:*

«e) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

"6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. "»

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e), capoverso 6), dopo le parole: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali", aggiungere: "previo parere delle commissioni parlamentari competenti".

1.9

MAIORINO, CATALDI, TURCO

Al comma 1, lettera e), capoverso "6", dopo le parole: "comprovata competenza e professionalità" inserire le seguenti: ", con specifica esperienza gestionale,".

1.10

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, la lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: «obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal consiglio di indirizzo e vigilanza».

1.11

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, TURCO

Al comma 1, lettera e), capoverso "6", dopo le parole: "obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione" inserire le seguenti: ", nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".

1.12

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il direttore generale dura in carica per un periodo di cinque anni rinnovabile.»

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del Direttore generale».

1.13

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.14

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera f), capoverso "9", sostituire le parole: "di insediamento" con le seguenti: "dell'atto di nomina".

1.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.16

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.17

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "è nominato", inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,";

b) sopprimere le seguenti parole: ", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

1.18

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" aggiungere, in fine, le seguenti: "previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".

1.19

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Gli emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario trovano compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.20

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, sostituire le parole: "dall'insediamento" con le seguenti: "dall'atto di nomina".

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede

di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

tra le misure confluite nel provvedimento in titolo, l'articolo 12-ter, che reca la soppressione dell'autorizzazione della Commissione europea cui erano subordinate le misure inerenti all'*housing* universitario, previste dal PNRR, che, nel 2026, dovrebbero procurare, come si evince dal sito del ministero competente, nuovi alloggi per coprire «oltre 100.000 posti»;

il numero di alloggi utile a coprire le richieste degli studenti risulterebbe stimato in (almeno) 130.000; risulta, altresì, che la riduzione dei costi per gli alloggi, derivante dall'impianto normativo vigente, si attesterebbe, a procedure ultimate, dunque, nel 2026, tra il 10 e il 15 per cento;

ma, segnatamente, preme ai firmatari sottolineare lo stato attuale di emergenza, a causa della assoluta carenza in cui versano gli alloggi per gli studenti universitari fuori sede - la cui capienza non raggiunge il 10 per cento delle richieste degli aventi diritto - oggetto di vive proteste, in particolare in quelle zone del territorio nazionale in cui la carenza si coniuga a valori proibitivi del mercato delle locazioni;

preme, infine, segnalare il cosiddetto «*bonus* assunzioni *under 36*», che il Parlamento italiano, in sede di legge di bilancio per l'anno 2023, ha prorogato per l'anno in corso;

si tratta della proroga dello sgravio del 100 per cento di contributi fiscali di cui le aziende potrebbero godere per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'assunzione o trasformazione incentivata; l'esonero spetterebbe, invece, per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

al pari della disciplina dell'*housing* universitario, l'applicabilità del bonus è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che, ad og-

gi, a metà dell'anno di riferimento, non risulta ancora pervenuta, rendendo impossibile applicare l'agevolazione per le nuove assunzioni di giovani o per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023;
al fine di sostenere tempestivamente le giovani generazioni in ordine a quanto esposto,

impegna il Governo:

al fine di sostenere il diritto allo studio, compromesso dalla penuria di alloggi universitari e, in molte zone del territorio nazionale, coniugato alla estrema onerosità delle locazioni, a prevedere, nelle more dell'attuazione della Riforma 1.7 del PNRR, l'erogazione di un contributo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede, iscritti ad università pubbliche, che tenga delle situazioni economiche dei singoli studenti o dei nuclei familiari, delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni delle zone in cui sono ubicate le rispettive università;

ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, utile a sbloccare l'applicabilità del cosiddetto «bonus assunzioni *under 36*» per l'anno in corso.

G1.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

con il provvedimento in esame si è voluto azzerare i vertici dei due principali enti di *welfare* del Paese, quali INPS e INAIL, giustificando la misura con non meglio specificate esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti. Profili che, poi, nell'articolo 1 non trovano alcun riscontro;

per quanto concerne la figura del direttore generale di detti enti, va rilevato che la novella in questione, all'articolo 1, comma 1, lettera e), dispone che tra le funzioni ad esso assegnate vi sia «la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione»;

tuttavia, va sottolineato come in altra parte della disciplina dei due enti (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 479/94) si prevede che gli obiettivi strategici pluriennali sono determinati dal consiglio di indirizzo e vigilanza, e che quest'ultimo può acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

tale soluzione normativa appare foriera di non auspicabili sovrapposizioni di funzioni che potrebbero portare a uno stallo gestionale, esattamente contraddicendo l'enunciata finalità di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché siano delineati i termini delle funzioni di indirizzo degli organi degli enti previdenziali in questione, in ogni caso chiarendo e confermando la preminenza della funzione di programmazione e indirizzo strategico in capo al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

EMENDAMENTI

1.0.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'articolo 50 è abrogato.»

1.0.2

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi da 1-bis a 1-quater sono abrogati.»

1.0.3

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.»»

1.0.4

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.»

Art. 2

2.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere l'articolo.

2.2

PIRONDINI, CATALDI, MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

2.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

2.5

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 3.

2.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, le parole: "dal 1 giugno 2023", sono sostituite da: "dal 31 dicembre 2023"

2.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, le parole: "dal 1 giugno 2023", sono sostituite da: "dal 1 giugno 2023"

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza);

la nuova disposizione introdotta dal comma 2 del medesimo articolo 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa «in ogni caso» dalla carica al compimento del settantesimo anno di età;

infine il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il set-

tantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

a tal proposito, si ricorda che la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all'esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

al riguardo, la Corte ha infatti argomentato che «una cessazione automatica *ex lege* generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedurali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità», inoltre «ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione *ante tempus* di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati»;

in ogni caso non si ravvedono ragioni urgenti per una norma del genere all'interno di un decreto-legge che incide sugli equilibri delle fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni culturali italiane più prestigiose al mondo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di rivedere il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2, e in particolar modo del comma 3, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, valutando l'opportunità di rinviare ad uno strumento legislativo più opportuno che consenta un approfondito dibattito parlamentare su una materia così importante.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e dopo le parole: «dal comma 1-bis del pre-

sente articolo» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti»."

3.2

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e, al medesimo articolo, il comma 1-ter è abrogato".

3.3

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e all'articolo 3, i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati".

3.4

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e l'ultimo periodo è soppresso".

3.5

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: «in coerenza con» con le seguenti: «fermo restando».

3.6

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «può essere modificata» aggiungere le seguenti: «per gli anni successivi al 2023».

3.7

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «può essere modificata» aggiungere le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

3.8

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.9

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare al servizio sanitario della regione Calabria le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, al pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvede lo Stato, dopo che sia stata completata la ricognizione del debito complessivo degli enti medesimi. Sono annullate le azioni esecutive, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale."

3.10

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 2 viene trasmessa dal Ministro della salute alle Camere». "

3.11

CATALDI, MAIORINO

Sopprimere il comma 2.

3.12

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare".

3.13

CATALDI, MAIORINO

Sopprimere il comma 3.

3.14

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 34 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel

territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»."

3.15

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 52, comma 8.»."

3.16

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.»"

3.17

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.»

3.18

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.»

3.19

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di consentire il pieno recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 500 milioni per l'anno 2023.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 6-bis.»

3.20

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.

6-ter. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-bis l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.21

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura entro il 31 dicembre 2024.»

3.22

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata per il recupero delle liste di attesa e non spese dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini ivi previsti sono riassegnate, per gli anni 2023 e 2024 agli stessi enti territoriali con le medesime percentuali previste dalla Tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima legge.»

3.23

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario;

per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la proroga sia condizionata alla previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti.

G3.2

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sani-

tario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Commissario *ad acta* ogni 6 mesi e al termine della proroga renda la relazione sullo stato di attuazione del risanamento programmato anche al Parlamento.

G3.3

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed

operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale che rischia di aggravare la gestione sanitaria della regione ove lo *spoil system* stesso, peraltro, non sia motivato da ragioni effettive di inefficienza;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivalutare la decadenza automatica dei Commissari straordinari, ove non confermati, contemplandola eventualmente solo previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.

G3.4

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo una tantum, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19;

considerato che:

la disposizione all'esame chiaramente intende avvantaggiare la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

ad erogare il contributo indicato in premessa solo ed esclusivamente alle strutture sanitarie private accreditate che abbiano i requisiti richiesti dalla norma e che quindi abbiano effettivamente sospeso le attività ordinarie ovvero, in caso di mancanza del requisito, alle strutture pubbliche al fine di ridurre le liste di attesa.

G3.5

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *à tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione

dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti,

impegna il Governo:

a concedere il contributo *una tantum* a condizione che sia stato attivato un efficace sistema di valutazione e monitoraggio delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione dell'accreditamento, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

G3.6

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno ricevere, pertanto, un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

a concedere il contributo *una tantum* di cui in premessa a patto che sia fatta una puntuale verifica sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.

G3.7

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di Bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno, dunque, ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

a prevedere che il contributo *una tantum* di cui in premessa sia condizionato alla pubblicazione sul sito istituzionale della regione dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli effettuato sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali.

G3.8

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

ogni parlamentare, quale rappresentante della Nazione (articolo 67 della Costituzione) ha il diritto di poter svolgere il proprio mandato non solo all'interno del Parlamento, ma anche al suo esterno. Anzi, tra attività extraparlamentare ed attività parlamentare s'innescano un circolo virtuoso perché la prima costituisce, ad un tempo, antecedente e conseguenza della seconda. È dall'attività nel territorio, dal contatto con il vissuto quotidiano infatti, che il parlamentare trae informazioni, esigenze, interessi che sarà compito suo e della sua parte politica mediare e rappresentare nella successiva attività svolta all'interno delle Camere (attività che, a sua volta, è attraverso il parlamentare comunicata, discussa e, se del caso, criticata all'esterno). Pertanto, «l'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata a proiettarsi al di fuori dalle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 321/2000, 3.1 cons. dir.);

così i parlamentari possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari (articolo 67 della legge n. 354 del 1975) e le strutture militari (articolo 301 del decreto legislativo n. 66 del 2010): l'accesso parlamentare in tali strutture rientra tra le «attività di ispezione» connesse alla loro funzione e all'esercizio del relativo mandato, anche dalle Aule del Parlamento. Tali attività ispettive sono infatti espressamente incluse dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 tra quelle per le quali il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede, amministrativa compresa;

una simile impostazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, pur come noto attenta a circoscrivere la insindacabilità dei parlamentari all'attività esterna alle Camere legata a quella interna da un nesso funzionale sostanziale (sentenze n. 10-11/2000), ha ammesso che la prerogativa che consente al parlamentare di accedere ad un isti-

tuto di pena «rientra tra "le attività di ispezione" cui l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 riferisce l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a norma del quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"» (Corte costituzionale, sentenza 388/2007);

proprio la potenzialità insita nello svolgimento del libero mandato parlamentare impone che esso non sia preventivamente ingabbiato in ipotesi specifiche, destinate inevitabilmente ad essere superate quando la realtà sociale e politica impone con prepotenza nuove e imprevedibili frontiere da esplorare, come la fattispecie ricompresa dal citato articolo 7-*bis* dimostra,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a riconoscere l'esercizio del mandato parlamentare attraverso lo svolgimento di funzioni ispettive che garantiscano l'accesso senza preavviso, fermo restando il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura, anche nelle strutture e negli enti sanitari e sociosanitari privati accreditati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

EMENDAMENTI

3.0.1

SIRONI, CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Proroga di termini in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.083.678 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

3.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.»

3.0.3

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Termini in materia di lavoro)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».»

3.0.4

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.»

3.0.5

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al terzo periodo concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»»

3.0.6

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».»

3.0.7

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23

dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere

proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.»

3.0.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga dei termini in materia di economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'art. 185 bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal

Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.»

3.0.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga dei termini per avvio lavori comuni fino a 1000 abitanti)

1. Per l'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.»

3.0.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»»

Art. 3-bis

3-bis.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 1.

3-bis.2

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "31 dicembre".*

3-bis.3

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è".

3-bis.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,".

3-bis.5

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,".

3-bis.6

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: ", limitatamente agli importi del ripiano che siano superiori a 3 milioni di euro,".

Art. 4

4.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 1.

4.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1. All'articolo 37, comma 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023», conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,» e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»; dopo il comma 5-*bis* del medesimo articolo, aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

4.4

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da Regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cen-

to delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale e demaniale».

4.5

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate."

4.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate».

4.7

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2023.

3.2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

4.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-*ter* sopprimere le parole "Fino al 31 dicembre 2023,".»

4.9

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 agosto 2023.»

4.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*, *d-sexies* e *d-octies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023."

4.11

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'ultimo periodo del comma *8-bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».»

4.12

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio 2023 per l'ondata di maltempo che a partire dal 1° maggio 2023 ha colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per gli interventi effettuati nelle medesime province, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»

4.13

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025.»»

4.14

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023.»»

4.15

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:

"117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023".».

4.16

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d*-quinqüies), *d*-sexies) e *d*-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.»

4.17

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-*bis* del presente articolo non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stes-

se, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il *made in Italy*, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni".».

4.18

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.»

4.19

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.»

4.20

MAIORINO, CATALDI

Sostituire i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti:

"3-bis. La misura dell'indennizzo del 30 per cento stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 45 per cento. A tal fine l'indennizzo aggiuntivo è determinato sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 dello stesso articolo in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. In caso di variazione del codice IBAN già fornito, l'avente diritto all'indennizzo comunica con modalità telematica per il tramite «Portale FIR», a pena di decadenza entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN ai fini dell'accredito dell'indennizzo aggiuntivo. Entro il 31 ottobre 2023 i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda entro i termini di legge, possono integrarla, anche ove già definita, al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, onde accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della predetta legge.

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro»."

4.21

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere il comma 3-quinquies.

4.22

DI GIROLAMO, TURCO, CATALDI, MAIORINO

Al comma 3-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "20 luglio" con le seguenti: "30 settembre";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "30 ottobre".

4.23

MAIORINO, CATALDI, TURCO

Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "30 settembre".

4.24

CATALDI, MAIORINO

Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio 2023" con le seguenti: "21 agosto 2023".

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga con riferimento a termini in materia fiscale;

in particolare, per i versamenti collegati al modello redditi 2023 è stata prevista la proroga della scadenza del 30 giugno, concedendo la possibilità di provvedere al pagamento entro il 21 luglio senza maggiorazione ovvero entro 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

considerato che:

la proroga delle scadenze fiscali è una problematica che si ripete annualmente in conseguenza del ritardo che si accumula nella pubblicazione dei modelli di dichiarazione e delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta di riferimento;

in condizioni ordinarie, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa ovvero entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti (quest'anno 31 luglio 2023), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

in passato la questione è stata efficacemente risolta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il differimento dei termini oltre la scadenza del 31 luglio;

nell'anno 2022 il termine di versamento è stato rispettivamente fissato al 20 luglio e al 21 di agosto con la maggiorazione (0,4 per cento);

nell'anno 2019, il termine di versamento è stato addirittura rinviato al 30 settembre e al 30 ottobre;

ritenuto che:

la dilatazione dei tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione rende opportuna la previsione, a regime, di un termine di versamento che vada oltre il 31 luglio;

sebbene siano ormai ampiamente prevedibili e inevitabili, è necessario garantire in anticipo agli operatori e ai contribuenti la certezza dei termini di versamento evitando proroghe *last minute*, che rischiano soltanto di indurre in errore i contribuenti,

impegna il Governo:

a rivedere il termine di versamento annuale fissato al 30 giugno nei casi di cui in premessa, introducendo un termine di versamento in linea con i tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione, garantendo certezza agli operatori e ai contribuenti nella programmazione degli adempimenti fiscali;

a valutare gli effetti della disposizione con riferimento alle scadenze dell'anno 2023 e a prevedere, con il primo provvedimento utile, l'ulteriore proroga del termine di scadenza al fine di concedere agli operatori e ai contribuenti un congruo termine per l'adempimento degli obblighi di versamento, in armonia con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

G4.2

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge in oggetto, introdotti dalla Camera, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

EMENDAMENTI

4.0.1

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024»;

b) al comma 10:

1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «entro il 16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.2

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Proroga dei termini in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2023 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 39-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».»

4.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è

di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.»

Art. 4-ter

4-ter.1

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e si perfeziona" fino alla fine del comma.

Art. 4-quater

4-quater.1

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «in tre fasi» con le seguenti: «in due fasi»;

2) sopprimere la lettera a);

3) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) discussione di questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a cinque materie di cui: una materia scelta preventivamente dal candidato, tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; tre materie scelte preventivamente dal candidato, tra diritto costituzionale, diritto tributario, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto commercia-

le, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto dei consumatori, diritto d'autore, diritto dell'ambiente e ordinamento giudiziario e penitenziario.».

b) *al comma 6 sopprimere le parole:* «per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e»;

c) *al comma 7 sostituire le parole:* «105 punti» *con le seguenti:* «98 punti».

4-quater.2

LOPREIATO, CATALDI, MAIORINO

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «scelta preventivamente dal candidato» *inserire le seguenti:* «, purché diversa dalla materia già scelta per la prova scritta,».

4-quater.3

LOPREIATO, CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis) Le disposizioni relative ai corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non si applicano ai candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023.».

Art. 4-sexies

4-sexies.1

TURCO, CATALDI, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "30 settembre 2023" *con le seguenti:* "30 giugno 2024. A tal fine, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 30 giugno 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

ORDINE DEL GIORNO

G4-sexies.1

TURCO, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le

«disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

l'articolo 4-*sexies* - introdotto in sede referente, in forza di un emendamento, approvato con riformulazione, presentato anche dal Gruppo M5S - proroga dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno in corso i termini per l'utilizzo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani *under* 36, nuclei monogenitoriali con minori, giovani coppie, con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro; si prevede la garanzia statale fino all'80 per cento del capitale per i mutui accesi dai soggetti indicati con un tasso agevolato e per immobili del valore d'acquisto non superiore a 250.000 euro;

la misura necessiterebbe di essere accompagnata da un incremento delle risorse ad essa destinata, onde assicurarne l'effettività e la copertura della garanzia statale per tutte le domande eventualmente presentate, anche alla luce anche del fatto che per l'anno in corso sono state stanziare risorse pari a 430 mln di euro - 62 mln di euro in meno rispetto all'anno 2022 e, *pro quota*, rispetto ai 6 mesi di vigenza dell'anno 2021 -; sarebbe opportuno, altresì, prevedere un'ulteriore estensione della proroga, al fine, almeno, di allinearla alla vigenza delle agevolazioni disposte nell'anno 2021 con il decreto-legge cosiddetto «sostegni-*bis*», con le quali è stato escluso il pagamento dei tributi - imposte di registro e delle cosiddette «ipocatastali» sugli immobili acquistati dai predetti soggetti e alle predette condizioni,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, a prorogare la misura di cui all'articolo 4-*sexies* esposta in premessa per tutto l'anno in corso e a dotarla di congrue risorse finanziarie.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

5.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

5.3

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.0.1

DI GIROLAMO, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione di misure del PNRR)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'as-

sunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2 Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali, per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Proroga termini in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».»

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento"»

6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"»

6.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"»

6.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

6.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. Al decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge 5 agosto 2022, n.108, all'articolo 8, comma 9, primo periodo le parole "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024"».

6.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024"».

6.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2.1. All'articolo 9, comma 5, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "esercizio finanziario 2023" sono sostituite da "esercizio finanziario 2024"».

6.8

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell'articolo 47, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

6.9

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

«2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento».»

6.10

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento»."

6.11

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

«2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».»

6.12

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

6.13

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2-septies, aggiungere i seguenti:

«2-octies. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

2-novies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.14

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

«2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta

realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

6.15

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»."

6.16

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

«2-octies. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 30 settembre 2024».

6.17

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

«2-octies. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2024 per tutti

i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC.»

6.18

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-octies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-novies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-decies. All'onere derivante dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante di-

sposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS ed INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

tra le disposizioni di cui al provvedimento in titolo, l'articolo 6, che reca, al comma 2-*bis*, l'adeguamento del codice degli appalti - segnatamente, l'articolo 108 «Contratti, lavori, servizi e forniture - alle misure inerenti alla promozione della parità di genere, prevedendo l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere»;

la parità di genere costituisce obiettivo trasversale misurabile del PNRR,

impegna il Governo:

a monitorare, dando conto delle risultanze sul sito istituzionale dell'amministrazione competente, l'applicazione della disposizione esposta in premessa;

in ordine alla parità generazionale, anch'essa obiettivo trasversale misurabile del PNRR, cui sono ascritti specifici target da raggiungere entro l'anno 2026, a monitorare, altresì, l'applicazione dell'articolo 47, del decreto-legge n. 77 del 2021, con le quali sono state adottate misure di incremento occupazionale e specifici criteri premiali a sostegno della parità generazionale e di genere nonché dell'inclusione delle persone con disabilità, in occasione di bandi, avvisi e inviti pubblici connessi ad opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC.

G6.2

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

l'articolo 6, comma 2-*bis* del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, prevede una modifica all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di criteri di valutazione delle offerte da inserire nei documenti di gara;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 57 del medesimo Codice dei contratti pubblici, diversamente dalla disciplina del previgente Codice relativa all'inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), specifica che tali criteri debbano essere definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

nel sistema di valutazione delle offerte, i CAM dovrebbero costituire una voce inderogabile, prevista per gli affidamenti di qualunque importo, seppur in modo differenziato per tipologia e valore dell'appalto, anche al fine

di garantire il rispetto del principio del *favor participationis*, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

la Misura M2C1 (Riforma 1.3) del PNRR prevede che «il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle procedure di gara»;

il cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC), adottato con decreto ministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, prevede un programma annuale di adozione di decreti CAM sulla base di una espressa previsione finalizzata al «Supporto agli strumenti normativi esistenti» sui Criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito degli appalti pubblici verdi,

impegna il Governo:

ad adottare, con sollecitudine, iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la piena ed effettiva convergenza tra le misure volte a dare attuazione alle disposizioni del PNRR e la conformità delle procedure di affidamento di appalti e concessioni ai criteri ambientali minimi (CAM) al fine di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita.

G6.3

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da mettere a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-*bis*, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023;

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati e eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziarie legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a superare il termine dell'accertamento dell'avanzamento dei lavori previsto a giugno 2023 al fine di permettere agli IACP, comunque denominati di poter beneficiare del Superbonus al 110 per cento per tutto il periodo pianificato.

G6.4

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premessi che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da mettere a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano partico-

larmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023,

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati ed eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziarie legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di fine lavori almeno al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati con il Superbonus 110 per cento sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati.

G6.5

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere le famiglie contro l'attuale aumento del costo della vita;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) sta perseguendo un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, il mercato dei mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni nel corso del 2023 risente di una crescita dei tassi ad una velocità senza precedenti negli ultimi 15 anni; in valori assoluti, a marzo 2023 il livello del tasso medio praticato ha raggiunto per la prima volta da maggio 2012 il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente;

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui sono più elevate e sono in aumento le difficoltà di accesso ai mutui per le famiglie;

si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, evidenziano il calo dei mutui sulle abitazioni a partire dal terzo trimestre 2022, segnando un -7,4 per cento rispetto al precedente anno;

nel primo trimestre del 2023, l'andamento del tasso di riferimento e le preoccupazioni relative alla solvibilità dei mutuatari hanno determinato una contrazione dei flussi finanziati pari al -36 per cento per i mutui per l'acquisto dell'abitazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in generale

le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento;

si registra una forte crescita delle domande di accesso al Fondo Gasparini per la sospensione dei mutui a causa della crescita dei tassi d'interesse,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a recare sostegno alle famiglie, intervenendo su una maggiore selettività degli strumenti di agevolazione come il Fondo prima casa, destinandolo esclusivamente a finalità sociali per sostenere le categorie che hanno maggiormente bisogno di un supporto per l'acquisto della prima casa.

EMENDAMENTI

6.0.1

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta

la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e contro-garanti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.»

6.0.2

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

- al comma 2, le parole: «, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

- dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024.»;

b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile».»

6.0.3

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»»

6.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettrica)

1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.90, e successive

modificazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

b) sostituire le parole da: «2022», fino alla fine del comma, con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Proroga di termini in materia di eco-bonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".»

6.0.8

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e,

laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.»

6.0.9

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

*(Proroga termini in materia di approv-
vigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».»

6.0.10

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.»

Art. 7

7.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.2

SIRONI, CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia,".

7.3

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-quinqüies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

b) alla lettera *d*-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

c) alla lettera *d*-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

7.4

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

b) alla lettera *d*-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

c) alla lettera *d*-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

7.5

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024.

1-ter. Eventuali termini per l'avvio degli interventi di cui all'1-bis sono differiti al 10 settembre 2024.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «interventi relativi» aggiungere le seguenti: «ad edifici scolastici.»

7.6

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 4 aprile 2022, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «ad asili nido e scuole dell'infanzia» con le seguenti: «al Piano nazionale di ripresa e resilienza;»

7.7

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure di semplificazione in materia di edilizia.»

7.0.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Proroga fondo locazione abitativa per studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro» e le parole: «una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.2

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *b*) è soppressa.»

7.0.3

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione del rendiconto 2022 e 2023».

7.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Mantenimento delle risorse non utilizzate in materia di potenziamento dei servizi sociali comunali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità nel perimetro dei fondi destinati al raggiungimento dei rispettivi obiettivi di servizio)

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.";

b. alla lettera d-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali."

c. alla lettera d-*octies* sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;"»

7.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga termini per finalità sociali)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo solo in esito all'avvenuta comunicazione"»

7.0.6

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1.

(Estensione del sistema di finanziamento per la realizzazione di campus e alloggi per studenti degli ITS Academy)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi» sono aggiunte le seguenti: «, alloggi per studenti e *campus*».»

Art. 7-bis

7-bis.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 3.

Art. 8

8.1

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo" con le seguenti: "Fino al 30 novembre 2023".

8.0.1

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1.

(Disposizioni in materia di adempimenti ed autorizzazioni ambientali)

1. In considerazione degli straordinari eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna, ai soggetti ed alle imprese con sede legale o unità locali o unità operative ubicate nel territorio regionale si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

c) fino al 31 ottobre 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.»

8.0.2

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1.

(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario *full time* previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una "indennità mensile di partecipazione" nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.»»

8.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».»

Art. 9

9.0.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «, 2021 e 2023».»

Art. 10

10.0.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

10.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede)

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per l'emergenza abitativa universitaria", con la dotazione di 700 milioni di euro e alla copertura degli oneri si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»; e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per

la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».

c) dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: "5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università sono definite annualmente le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo.»

10.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

3. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse residue del fondo di cui all'art. 1 comma 1041 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, a favore dei contributi di cui all'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dei contributi di cui all'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, questi ultimi da riferirsi ai soli veicoli esclusivamente elettrici.»

10.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure urgenti per le persone anziane Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 11

11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.", sono sostituite dalle seguenti: "all'emergenza l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023".

ORDINI DEL GIORNO

G11.1

TURCO, CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'incremento dei prezzi dell'energia, il forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse stanno colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

espressione di tale sofferenza è la crescente difficoltà di famiglie e imprese di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti e di accedere a nuovi finanziamenti;

secondo le stime del Consiglio nazionale del notariato, le richieste di mutui sono in calo di oltre il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022;

lo scorso 15 giugno la Bce ha annunciato l'ennesimo rialzo del costo del denaro di ulteriori 25 punti base;

il nuovo aumento graverà ancora di più sulla già precaria situazione economica delle famiglie e delle imprese;

per chi ha un mutuo medio a tasso variabile l'aumento dei tassi potrebbe tradursi in un rincaro della rata di quasi il 60 per cento rispetto all'inizio dello scorso anno; i mutui a tasso fisso hanno già subito il raddoppio della quota interessi a parità di condizioni rispetto ai mutui contratti lo scorso anno;

ritenuto che:

la Banca centrale europea ha ribadito l'intenzione di proseguire con la stretta monetaria fino a quando il valore dell'inflazione non sarà ritornato alla soglia del 2 per cento;

in base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti della BCE si attendono il raggiungimento di tale obiettivo soltanto a partire dal 2025;

nei prossimi mesi, dunque, si prevedono ulteriori incrementi dei tassi di interesse e, di conseguenza, ulteriori aumenti del costo del denaro;

gli istituti di credito sono gli unici a beneficiare della stretta monetaria con il conseguimento di profitti record grazie al miglioramento del margine di interesse, peraltro non compensato da politiche di favore nei confronti della clientela;

ad oggi non risultano ancora assunte iniziative finalizzate a contrastare gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse che rischiano di generare una nuova piaga sociale,

impegna il Governo:

a rafforzare le misure di solidarietà sociale di cui al provvedimento in esame adottando, con urgenza, misure di contenimento degli effetti conseguenti al forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse, a partire dalle famiglie e dalle piccole imprese maggiormente esposte all'incremento delle rate e del costo del denaro.

G11.2

DI GIROLAMO, TURCO, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante di-

sposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'aumento dell'inflazione sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

l'impatto negativo è particolarmente avvertito nel settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo con l'aumento dei canoni da parte dei proprietari sia in conseguenza degli adeguamenti dei contratti in essere sia per i maggiori costi di gestione degli immobili;

la capacità di far fronte al pagamento degli affitti da parte delle famiglie, soprattutto a basso reddito, si è ridotta significativamente;

in un *report* pubblicato il 15 giugno 2022 da Istat, la povertà assoluta si conferma più diffusa tra le famiglie in affitto: le oltre 889 mila famiglie povere in affitto nel 2021 sono il 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta del 18,5 per cento, contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà;

il disagio abitativo rappresenta un fenomeno sociale in costante crescita come conferma anche l'aumento degli sfratti per morosità, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno;

ritenuto che:

ad oggi le politiche abitative di sostegno diretto all'abitazione sono state perseguite attraverso due importanti strumenti ovvero il Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli;

l'indagine della Corte dei conti sulla gestione dei Fondi per il periodo 2014-2020 ha messo in rilievo le criticità sulla gestione delle risorse destinate alle politiche abitative di cui ai due fondi, con particolare riferimento all'andamento altalenante dei rifinanziamenti, ai ritardi nei riparti dei fondi in favore delle Regioni e degli enti locali nonché l'assenza di adeguate misure di monitoraggio;

i giudici contabili hanno tuttavia evidenziato l'inversione di tendenza avutasi in costanza dell'emergenza sanitaria durante la quale, oltre allo stanziamento di nuove risorse, l'allora Governo in carica ha impresso una forte accelerazione sulla gestione dei fondi attraverso la revisione del quadro regolatorio e delle procedure di erogazione nonché l'istituzione di un'apposita direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali nell'ambito del Ministero delle infrastrutture;

la Corte ha concluso l'indagine raccomandando la costruzione di un approccio all'utilizzo degli strumenti di sostegno maggiormente efficiente e

mirato al contrasto del disagio abitativo, «che da fenomeno strisciante, quale era negli anni passati, potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria emergenza abitativa»;

nonostante il monito della Corte, è di tutta evidenza che le risorse destinate al disagio abitativo hanno subito un drastico taglio nell'ultima legge di bilancio che, per la prima volta a distanza di anni, ha visto il mancato rifinanziamento dei due fondi,

impegna il Governo:

a definire una programmazione finanziaria idonea a garantire, in via strutturale, lo stanziamento di risorse adeguate al perseguimento di efficaci politiche abitative e di contrasto al disagio abitativo, favorendo altresì la partecipazione delle regioni e degli enti locali attraverso l'apporto di risorse aggiuntive dai propri bilanci;

a ripristinare con urgenza il pieno funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, completando il percorso di semplificazione e accelerazione della spesa avviato nell'anno 2019, tenendo altresì conto delle raccomandazioni elaborate dalla Corte dei conti nella relazione di cui in premessa.

EMENDAMENTI

11.0.1

TURCO, SIRONI, CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 11.1.

(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse - Bonus Mutui)

1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse - Bonus Mutui», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipu-

lato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera *b)*, la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

a) il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-*ter* di cui al presente decreto;

b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

7. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 11.2

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

11.0.2

SIRONI, TURCO, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

(Fondo di solidarietà a sostegno dei costi di alloggio per gli studenti fuori sede)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo fa-

miliare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

11.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuoriscuola e istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria e diritto all'abitazione per le giovani coppie viene istituito un apposito «Fondo», a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2, nonché le modalità di utilizzo del predetto fondo.

5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.»

11.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di

euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Misure urgenti per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.»

11.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione)

1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti fuori sede l'indicizzazione Istat per i contratti di locazione che la prevedano, come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n.392, è sospesa per l'anno 2023.»

Art. 11-bis

11-bis.0.1

LOREFICE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà).

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «1.850.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850.000 euro».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022, le parole: «stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di diciotto mensilità».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11-bis.0.2

LOREFICE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà).

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «1.850.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «5.850.000 euro».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022, le parole: «stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di euro 600 pro capite su base mensile per un massimo di ventiquattro mensilità».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11-bis.0.3

LOREFICE, CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

Art. 12

12.1

CATALDI, MAIORINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"1-*bis*. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis* A partire dal 1 gennaio 2023 è revocato il «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana».»

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «revoca Memorandum Italia Libia»

12.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.

4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente

alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.

5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.

6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet

istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.»

Conseguentemente il al Capo III, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "e di contrasto ai cambiamenti climatici"

12.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

Conseguentemente al Capo III, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "e di contrasto ai cambiamenti climatici".

Art. 12-bis

12-bis.1

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e".

12-bis.2

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l'elaborazione del bilancio d'esercizio."

12-bis.4

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.5

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

12-bis.6

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: "non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495,"

b) sostituire le parole da: "private accreditate" fino alla fine del comma con le seguenti: "pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato".

12-bis.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "non essendo" con le seguenti: "purché siano".

12-bis.8

CATALDI, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter.";

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-ter. L'Intesa di cui al comma 2-bis definisce:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

- la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

- l'elenco dei soggetti autorizzati;*
- gli esiti delle attività ispettive;*

b) un piano di controlli ove siano indicati:

- il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

- i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

- le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

- requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.

e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.»

12-bis.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente,

degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali."

12-bis.10

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni."

12-bis.11

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi."

12-bis.12

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

12-bis.13

CATALDI, MAIORINO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "nei nove esercizi successivi" con le seguenti: "negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale".

12-bis.14

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "nei nove esercizi successivi" con le seguenti: "nei tre esercizi successivi".

12-bis.15

CATALDI, MAIORINO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 2023", inserire le seguenti: "previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili,".

12-bis.16

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "del collegio dei revisori" inserire le seguenti: "nonché della sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.17

CATALDI, MAIORINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale."

12-bis.18

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

3-ter. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.

3-quater. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»

12-bis.19

LOREFICE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

12-bis.20

LOREFICE, CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.».

ORDINE DEL GIORNO

G12-bis.1

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

le disposizioni e le materie originarie del provvedimento in titolo si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte, al Capo III, le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

in ordine alle disposizioni urgenti di attuazione del PNRR, i firmatari colgono l'occasione per segnalare l'assoluta carenza, presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, di unità di specifico personale tecnico da reclutare al fine di adempiere ed attuare i progetti PNRR volti al superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

ci si riferisce, nello specifico, alle professionalità - ingegneri, mediatori culturali, ecc. - di cui hanno bisogno i Prefetti, anche nella fase preliminare e propedeutica del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari senza una dotazione di personale ad hoc, ma con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (Es. Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (FG), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta «pista di Borgo Mezzanone» a Foggia, destinataria di un finanziamento con risorse del PNRR di oltre 53 milioni di euro;

l'istituzione di un apposito fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attività preparatorie e le assunzioni a tempo determinato delle professionalità tecniche necessarie fin dalla fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR;

sotto altro profilo, si segnala in questa sede la necessità di misure volte, altresì, a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;

riguardo alle procedure contabili mediante le quali il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021 stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;

a livello di amministrazione comunale, si è rilevata la difficoltà per i sindaci di poter accedere alle anticipazioni di risorse per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR dei quali sono soggetti attuatori, in quanto l'anticipazione sembrerebbe riconosciuta dal Servizio Centrale PNRR - RGS/MEF solo a fronte di studi/progetti di fattibilità, che i comuni non sono in grado di predisporre a causa della carenza di adeguate professionalità interne,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare le iniziative, anche legislative volte all'istituzione di un fondo, allocato presso il Ministero dell'interno, per l'assunzione a tempo determinato del personale tecnico per gli adempimenti richiesti dai progetti PNRR

di superamento degli insediamenti illegali, a contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

ad adottare le misure, anche legislative, che consentano ai comuni di chiedere anticipazioni di risorse al Servizio Centrale PNRR - RGS/MEF per le spese da sostenere per la redazione di studi/progetti di fattibilità finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi dei progetti PNRR di cui i medesimi comuni sono soggetti attuatori.

EMENDAMENTI

Art. 12-ter

12-ter.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «privati» è soppressa."

12-ter.2

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata»."

12-ter.3

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli

stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.»."

12-ter.4

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, alinea, della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «, il Consiglio Nazionale degli Studenti»."

12-ter.5

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera d), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «25»."

12-ter.6

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera e), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici»."

12-ter.7

CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte

può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.»."

12-ter.8

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente.»."

12-ter.9

GUIDOLIN, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente Della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.»

ORDINI DEL GIORNO

G12-ter.1

SIRONI, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale",

premesso che:

la Circolare n.9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Servizio Generale per il PNRR Ufficio II, avente per oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", al capitolo 10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ, pagina 69, rileva che: "[.] per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a:

1) individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento (per esempio, "MXCY Investimento NNN");

2) riportare nella sezione "Attuazione Misure PNRR" per ognuna delle sotto-sezioni gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:

a) la tipologia (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto ministeriale, Decreto interministeriale, Avviso, Gara di appalto, etc.);

b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento;

c) la data di pubblicazione;

d) la data di entrata in vigore;

e) l'oggetto;

f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento) con il link ipertestuale al documento;

g) eventuali note informative;
3) aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione,

impegna il Governo:

- ad attuare tutte le iniziative utili affinché il Dipartimento che si occupa di PNRR realizzi o metta a disposizione, se già disponibile, una piattaforma di business intelligence (B.I.) rivolta anche ad ogni soggetto attuatore, in cui vengano caricati i progetti ed il loro stato di attuazione in forma accessibile anche da ogni cittadino, verificando la possibilità che i dati che alimentano la piattaforma di Business Intelligence siano acquisiti direttamente dall'attuale piattaforma di monitoraggio REGIS e dalla piattaforma utilizzata dal Dipartimento della Transizione Digitale per il monitoraggio dei progetti di specifica competenza;

- ad attivarsi affinché la piattaforma di B.I. sopramenzionata venga resa disponibile ad ogni soggetto attuatore con l'obbligo del suo utilizzo reso accessibile ad ogni cittadino, inserendola nell'area trasparenza - sezione PNRR.

G12-ter.2

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

con riferimento alle disposizioni relative agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, le diverse proroghe e deroghe introdotte con il provvedimento in esame pongono nuovamente l'attenzione sulla necessità di garantire un adeguato controllo da parte della Corte dei conti;

il tema è emerso in particolare con riferimento alle disposizioni sull'approvazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria che sono stati autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024;

l'esigenza del monitoraggio e del controllo in corso d'opera è ancora più avvertita con riguardo all'attuazione del PNRR, soprattutto in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 con le quali è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano;

ritenuto che:

il controllo della Corte dei conti rappresenta una garanzia per la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche nonché, quanto al PNRR, per l'attuazione stessa degli obiettivi del Piano;

il predetto controllo è da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti del quadro normativo indicato in premessa con riferimento alle disposizioni concernenti gli enti territoriali e l'attuazione del PNRR al fine di preservare, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, il pieno esercizio delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, tra cui anche il controllo concomitante sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

G12-ter.3

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR, e in particolare sui fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità - prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «*omnibus*», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso - lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR e sul PNC;

si è preso atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a soddisfare i criteri sanciti dal regolamento europeo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e a definire il controllo in itinere della gestione, anche contabile, e attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR, onde garantire la tempestiva segnalazione di irregolarità, ritardi o impedimenti, prevenirne e scongiurarne gli effetti pregiudizievo-

li conseguenti e assicurare il rispetto degli accordi in sede comunitaria con riguardo all'adozione e al «funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione».

G12-ter.4

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR e, in particolare, su quei fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità - prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «omnibus», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso - lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR (nonché sul PNC);

il controllo concomitante della Corte dei conti, di tipo collaborativo, è teso a stimolare la corretta azione amministrativa e ad assicurare la «buona spesa delle risorse, laddove da questa spesa dipenda la riuscita di interventi finalizzati alla crescita del Paese e alla produzione di una ricchezza futura», al fine di prevenire gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, i casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti, a fronte dell'enorme mole di fondi stanziati;

in ordine all'esuberanza con la quale è stata stigmatizzata dal Governo in carica l'attività di controllo svolta della Corte dei conti, ora soppressa, preme segnalare che la Corte dei conti europea è chiamata ad esaminare l'adeguatezza della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza operata dalla Commissione europea, verificando se il processo di valutazione e gli orientamenti forniti agli Stati membri siano stati gestiti con efficacia, se abbiano fatto in modo che i piani per la ripresa e la resilienza fossero pertinenti per conseguire gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e se fossero conformi alle condizioni definite nel regolamento istitutivo del dispositivo stesso;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita - come si evince anche dall'allarme lanciato dal procuratore generale della Corte dei Conti e dalla Procura dell'organismo omologo europeo: il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini - «quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali»;

si prende atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a rendere in corso d'opera un'accurata attività di trasparenza, controllo, valutazione dei rischi e prevenzione di frodi, appropriazioni indebite nonché conflitti di interesse in ordine alla gestione delle risorse inerenti agli investimenti e alle riforme del PNRR.

G12-ter.5

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure in materia di residenze universitarie, in particolare, abroga il comma 13 dell'articolo 1-*bis* (Nuovo *Housing* universitario) della Legge 14 novembre 2000, n. 338, sbloccando 660 milioni per la realizzazione di nuovi alloggi per studenti fuori sede;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del PNRR (1.7 missione 4 componente 1), che ha stanziato 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più;

la suddetta riforma è articolata in due fasi: un primo intervento, con cui, grazie ad uno stanziamento di 300 milioni di euro, sono stati creati 8.581 posti letto aggiuntivi, di cui 7.524 posti letto già assegnati a studenti universitari; un secondo intervento di lungo termine, avviato con il decreto-legge (cosiddetto «aiuti-*ter*») e proseguito con i due decreti attuativi del 27 dicembre 2022 e 29 dicembre 2022, con cui si è previsto l'ingresso degli operatori privati all'interno del mercato, per consentire di raggiungere i target previsti per il 2026;

nello specifico, la prima fase ha portato ad una revisione della legge n. 338 del 2000, «Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari», con la finalità di agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici (prevedendo una quota di cofinanziamento innalzata dal 50 al 75 per cento), e per semplificare, anche grazie alla

digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e ridurre, quindi, i tempi di realizzazione;

per quanto attiene alla seconda fase, invece, che intende favorire l'apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori privati, è intervenuto l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che ha disciplinato tali profili e istituito un apposito fondo, inserendo un nuovo articolo 1-*bis* all'interno della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato «Nuovo *housing* universitario». È proprio a tale fondo, d'importo pari a 660 milioni, che fa riferimento il provvedimento in esame;

considerato che:

la prima tranche di risorse, pari a 300 milioni, non ha di fatto generato un'apprezzabile riduzione dei costi dei posti letto per gli studenti, pertanto c'è il forte rischio che anche i 660 milioni per il nuovo *housing* universitario possano trasformarsi soltanto in un vantaggio per gli operatori privati senza produrre benefici effettivi per i nostri studenti;

secondo valutazioni degli stessi operatori, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, una percentuale che non risulta sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi,

impegna il Governo:

al fine di rispondere alle legittime aspettative degli studenti e cercare di risolvere una problematica che coinvolge migliaia di famiglie, ad attivarsi con urgenza, anche intervenendo sull'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338, per:

1) consentire anche alle società di capitali pubbliche e alle società miste pubblico-private di partecipare ai bandi per l'affidamento degli interventi per il nuovo *housing* universitario;

2) porre dei vincoli più stringenti alla destinazione d'uso degli immobili disponendo che quote maggiori di superfici siano destinate ad alloggi universitari, rispetto all'attuale 50 per cento;

3) prevedere maggiori penalità nel caso vi sia una riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero indicato in sede di proposta e nel caso di mutamento dei termini della destinazione d'uso dell'immobile;

4) dilatare il tempo di durata del vincolo di destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti, per salvaguardare l'investimento pubblico e garantire la disponibilità dei posti letto per un tempo maggiore;

5) prevedere un'aliquota minima pari ad almeno il 25 per cento di posti letto destinati al diritto allo studio;

6) prevedere un monitoraggio costante sulla realizzazione dei posti letto, garantendo l'aggiornamento e la pubblicità dei dati;

7) garantire riduzioni maggiori per i costi d'affitto dei posti letto rispetto all'attuale 15 per cento previsto.

G12-ter.6

DI GIROLAMO, CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento in esame reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto dei termini per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

nel rapporto della Commissione europea nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo - lo strumento Ue attraverso il quale TUE coordina le politiche fiscali di tutti gli Stati membri sulla base degli obiettivi comuni di bilancio (*deficit* e debito) che sono alla base dell'attuale Patto di stabilità - vengono fornite alcune raccomandazioni per il nostro Paese tra le quali risulta essere prioritaria la tempestiva finalizzazione del capitolo *RePowerEu* nell'ambito del PNRR al fine di avviarne velocemente l'attuazione;

considerato che:

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano, per realizzare entro il 2026 comunità energetiche rinnovabili, per un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro, in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da PER, nella Relazione al Parlamento sul PNRR viene esplicitato che il sostegno prevede contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che si è proceduto con la definizione dello schema di decreto, trasmesso alla Comunità europea in pre-notifica ai fini della verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente ed energia. Ciò stante, la perdurante assenza del decreto attuativo sugli incentivi nonché dei pertinenti bandi PNRR per le comunità energetiche e l'autoconsumo rappresentano un ostacolo verso quell'accelerazione che finora è mancata per il raggiungimento degli obiettivi;

in materia di impianti eolici e fotovoltaici galleggianti nonché di infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrifica-

zione delle zone e delle infrastrutture locali (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3), deve essere tenuta l'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo delle infrastrutture offshore per la produzione di energia entro il 2023. Inoltre deve essere pubblicato il decreto ministeriale per definire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura;

al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e, al contempo, rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR ha stanziato 1.098.992.050,96 euro per la costruzione di sistemi agrovoltaici e l'installazione di strumenti di misurazione dell'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture e rendere più competitivo il settore. A tutt'oggi, manca il decreto che indica i criteri e le modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione dei predetti impianti;

rispetto alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del Piano, per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città, sono stati sollevati aspetti critici rispetto alla capacità di spesa delle risorse stanziato dai bandi emanati, pari a 713 milioni di euro, che andrebbero resi quanto prima accessibili;

tenuto conto che:

il Governo ha concordato con la Commissione europea di poter inviare entro il 31 agosto una proposta di modifica del PNRR mentre attende ancora di conoscere se sia possibile impiegare le risorse non spese nell'ambito di altri programmi, tipo il *RePowerEU*, affidando la realizzazione di progetti alle grandi imprese nazionali del settore;

i progetti del PNRR devono essere realizzati entro agosto 2026. Ritardare ulteriormente la presentazione dei medesimi, seppur nel rispetto dei termini indicati, comporta ugualmente maggiori rischi per la realizzazione degli stessi,

impegna il Governo:

a procedere rapidamente alla presentazione del capitolo del *RePowerEU* nel rispetto della disciplina indicata dal regolamento europeo, garantendo il coinvolgimento del Parlamento per la definizione dei progetti e delle riforme;

ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare l'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea al fine di addivenire quanto prima alla definitiva adozione dei decreti attuativi disciplinanti le comunità energetiche rinnovabili nonché del decreto per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione degli impianti agrovoltaici, entrambi notificati alla Commissione europea, per la ve-

rifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia;

ad intervenire rapidamente per semplificare le procedure per l'assegnazione delle risorse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettriche e ad accelerare l'emanazione dei decreti per la realizzazione dell'infrastrutture *offshore* per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G12-ter.7

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

l'attuazione del PNRR e il rischio di ritardi nell'esecuzione hanno posto nuovamente l'attenzione sulla capacità di spesa della pubblica amministrazione e sulle criticità nella gestione dei progetti e delle risorse;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha infatti stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni in attuazione del PNRR non supera il 12 per cento della dotazione finanziaria complessiva (191,5 miliardi);

escludendo le misure che operano in via automatica (superbonus e incentivi 4.0), senza dunque il coinvolgimento preventivo della macchina amministrativa, l'attuazione del Piano scende addirittura al 6 per cento;

il Ministro Fitto ha recentemente dichiarato che all'esito di un monitoraggio condotto sulla programmazione europea 2014-2020, al fine di valutare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, è emerso che dopo nove anni la capacità di spesa che ufficialmente risulta dai dati della RGS è pari al 34 per cento delle risorse disponibili;

lo stesso Ministro ha manifestato in più occasioni la preoccupazione in merito alla capacità di gestione delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche;

ritenuto che:

i ritardi nell'erogazione delle risorse si riflettono sulla capacità delle imprese e dei cittadini di sostenere gli investimenti oggetto di incentivazione,

riducendone la competitività e vanificando gli stessi obiettivi delle politiche di incentivo;

è essenziale, come peraltro ribadito dai giudici contabili, avere un costante monitoraggio dell'andamento degli strumenti di sostegno e incentivazione, sia in ambito nazionale che a livello di risorse europee, con l'obiettivo di identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza un'azione generale di ricognizione delle risorse assegnate ai singoli Ministeri e destinate all'erogazione di incentivi e strumenti di sostegno agli investimenti, al fine di valutare la capacità di spesa e l'effettivo utilizzo delle risorse nonché i tempi di erogazione in favore dei beneficiari;

a prevedere la presentazione periodica alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di una relazione da parte dei singoli Ministeri sull'attuazione degli strumenti di sostegno e degli incentivi di rispettiva competenza, ivi inclusi quelli a carattere automatico, dando evidenza degli obiettivi raggiunti in termini di spesa effettivamente erogata e di investimenti sostenuti, anche rispetto all'ammontare delle risorse disponibili:

a prevedere la pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni competenti in merito all'effettivo impiego delle risorse e l'impatto degli strumenti di sostegno e agli incentivi di rispettiva competenza;

ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere potenziali ritardi e problemi di attuazione, anche attraverso la previsione dello spostamento delle risorse, nell'ambito delle competenze dell'amministrazione e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse, sugli strumenti a maggiore tiraggio finanziario.

G12-ter.8

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni necessarie per garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021 ; tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni nell'ambito delle missioni PNRR ammonta a 23 miliardi ovvero il 12 per cento della dotazione finanziaria di 191,5 miliardi;

come si legge nella relazione dei giudici contabili, la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del Piano (tra cui 2 riforme e 105 investimenti), deriva sostanzialmente dall'attuazione di due importanti strumenti di sostegno agli investimenti: i crediti d'imposta del piano Transizione 4.0, relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione, nonché agli incentivi Superbonus, Ecobonus e Sismabonus;

escludendo tali misure, la stessa Corte precisa che lo stato di attuazione del Piano non supera il 6 per cento;

ritenuto che:

la scorsa settimana si è svolta la missione in Italia dei tecnici di Bruxelles che supervisionano l'attuazione del PNRR;

l'oggetto della missione è stato la verifica dei 55 obiettivi collegati al pagamento della terza rata e quarta rata nonché, come riportato dalle fonti di stampa, la valutazione delle possibili modifiche alle missioni e obiettivi del Piano;

secondo quanto dichiarato dal commissario Unione europea all'Economia, Paolo Gentiloni, ci sarebbe una totale apertura a discutere pur evidenziando la ristrettezza dei tempi,

impegna il Governo:

ad attivarsi celermente con le istituzioni europee, attraverso una fattiva e costruttiva collaborazione, al fine di preservare l'entità delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del PNRR e il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché la relativa revisione, garantendo al riguardo la massima trasparenza e condivisione dell'andamento e degli esiti delle interlocuzioni.

G12-ter.9

MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-ter del provvedimento in esame ha introdotto una disposizione che abroga il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

tale intervento non appare tuttavia sufficiente a tutelare le fasce di reddito più fragili della popolazione, già particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, dall'aumento delle bollette per l'energia e dal caro prezzi, che devono affrontare anche l'aumento dei costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

G12-ter.10

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

A adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

G12-ter.11

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la mancanza di alloggi e strutture di accoglienza per studenti coinvolge anche il sistema dell'offerta formativa terziaria, fondamentali realtà presenti sul nostro territorio, impegnate nella valorizzazione e diffusione dei principali sistemi produttivi,

impegna il Governo

a prevedere tra le ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore la possibilità di finanziare la realizzazione di alloggi per studenti e campus.

G12-ter.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del

decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

a garantire che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, così come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, del Ministero dell'università e della ricerca, vengano utilizzate per il finanziamento anche di progetti delle università pubbliche per acquisire, costruire e ristrutturare, entro il 2026, studentati universitari pubblici.

G12-ter.13

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Pnrr - all'autorizzazione da parte della Commissione eu-

ropea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

negli ultimi anni, si è registrato un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti cosiddetti «idonei non beneficiari», ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 519) ha incrementato il Fondo di 70 milioni di euro annui dal 2021. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 556) ha incrementato il predetto fondo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ad oggi, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di 149,2 milioni di euro per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 milioni di euro per il 2022, con un incremento percentuale del 106,3 per cento a cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori stanziamenti della legge di bilancio 2023, al momento presenti sono per le annualità 2024 e 2025 e non stabilizzati;

fino al 2014/2015 il *gap* tra aventi diritto e borsisti era piuttosto ampio: in media quasi un quarto degli idonei non beneficiava di borsa. A partire dal 2017/2018 quasi il 98 per cento degli idonei è beneficiario di borsa, per effetto combinato dell'aumento delle risorse finanziarie e della revisione dei criteri di riparto del FIS avvenuta nel 2017. Nel nuovo meccanismo di riparto, infatti, è stabilita una corresponsabilità precisa di Stato e regioni nel finanziamento delle borse e impegni economici proporzionati all'entità del FIS ricevuto a carico delle regioni (non inferiore al 40 per cento);

nonostante tali previsioni, ancora nel 2020/2021 circa 3.000 studenti aventi diritto sono rimasti esclusi dal beneficio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a superare la condizione dei cosiddetti studenti idonei alla borsa ma non beneficiari, ovvero di coloro che, pur avendo, ai sensi della disciplina vigente, titolo alla borsa di studio, non ne possono usufruire in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziare.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (ant.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

79ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) illustra il decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Il testo, rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche ed integrazioni, si compone di 33 articoli.

Nell'ambito delle suddette modifiche e integrazioni, la Camera ha trasposto nel presente decreto gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023.

L'articolo 1, ai commi 1 e 5, reca un complesso di modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'INAIL e dell'INPS. Le novelle, con riferimento a ciascuno dei due enti, sopprimono la figura del vice presidente e modificano alcune norme, relative al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale; in particolare, le modifiche riformulano i requisiti soggettivi per le titolarità dei suddetti organi e riducono il limite temporale di durata del mandato del direttore generale. I commi da 2 a 4 prevedono: la nomina di un commissario straordinario per ciascuno dei due enti, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con contestuale decadenza del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica; l'adozione, da parte del commissario straordinario, delle modifiche regolamentari conseguenti alle suddette novelle e la successiva nomina del consiglio di amministrazione, con decadenza, contestuale all'insediamento di quest'ultimo, del direttore generale già in carica; la presentazione della proposta, da parte del consiglio di amministrazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della nomina del direttore generale.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 2 concernono il conferimento di incarichi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche, con riferimento al limite anagrafico e alla possibilità di conferimento a pensionati. Il comma 3-*bis*, inserito alla Camera, ricomprende anche la Commissione consultiva per la musica fra quelle per le quali viene anticipata di un anno - al 31 dicembre 2023 anziché al 31 dicembre 2024 - la scadenza dalla carica dei componenti.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico e operativo fornito dall'AgeNaS (Agenzia nazionale per il servizio sanitari regionali), la proroga operi limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile risultanti in servizio. Si prevede inoltre che i commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 3 stabilisce che ai sub-commissari delle Regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario. Il comma 4 conferma, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale e il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell'Unità. Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 1° ottobre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il comma 5-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, è volto a modificare la disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. La modifica concerne l'ampliamento dell'ambito dei soggetti interessati, in relazione all'anno del corso di formazione specialistica a cui i medesimi siano iscritti (a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, anziché dal terzo anno, come attualmente previsto). Il comma 5-*ter*, anch'esso aggiunto dalla Camera, modificando l'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2022, proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023) delle singole Regioni o Province autonome di elevare da 850 a 1.000 il numero massimo di assistiti in carico ai medici di medicina generale aventi anche - nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria - un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali. Il comma 6 proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il nuovo articolo 3-*bis*, prevede, al comma 1, la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispositivi medici, in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia, da adottare entro il 2026, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment* - HTA). Per l'adozione delle anzidette modifiche è prevista un'apposita procedura. Al comma 2, in riferimento al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018, si proroga al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della quota ridotta di contributo da parte dalle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciarvi.

L'articolo 3-*ter*, anch'esso introdotto durante l'esame alla Camera, dispone norme per la disciplina relativa all'assunzione a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018, per la finalità di un rafforzamento strutturale di tali Istituti.

L'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale. In particolare, il comma 1 riapre i termini per aderire alla cosiddetta rottamazione-*quater*, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per

aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023. Il comma 2 posticipa al periodo di imposta 2023 l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef. Il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023. Il nuovo comma 2-*bis* posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA. I nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quater* modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori. In particolare: viene elevato dal 30 al 40 per cento il *quantum* indennizzabile agli azionisti; viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR; viene conseguentemente integrata l'autorizzazione di spesa necessaria al proseguimento dell'attività di Consap a supporto della predetta Commissione. I commi da 3-*quinquies* a 3-*octies* - anch'essi introdotti alla Camera - apportano modifiche ai versamenti dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione di tale imposta sostitutiva ed è posticipato alla medesima data del 30 settembre 2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto. Si dispone che i predetti versamenti possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) in possesso di specifici requisiti che sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap. Per tali soggetti, i versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini di versamento così definiti si applicano, oltre ai soggetti ISA, anche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese: società di persone, società tassate per trasparenza e società a ristretta base proprietaria. È indicata infine la copertura finanziaria. I nuovi commi da 3-*novies* a 3-*undecies* incrementano - a specifiche condizioni - di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei comuni a ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accertamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dalla legge di stabilità 2016, individuandone altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria. L'articolo 4-*bis* - inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, così come i successivi articoli da 4-*ter* a 4-*sexies* - assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali, concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che deve essere presentata da parte degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Inoltre, fissa al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale - attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

L'articolo 4-*ter* è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito

positivo.

L'articolo 4-*quater* prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022).

L'articolo 4-*quinquies* proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L'articolo 4-*sexies* interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e di età.

L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (presidente, consiglio di amministrazione, comitato gestione fondi speciali, collegio dei sindaci e direttore generale). Al comma 2, prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di Giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Il comma 3 prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi - che muta denominazione - possa erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026. Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 6, al comma 1, differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno. Il comma 2 proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

Seguono una serie di commi introdotti alla Camera. Nello specifico, il comma 2-*bis* reca modifiche al codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possano essere autocertificati, ma debbano essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il comma 2-*ter* prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell'atto notificato e non solo l'avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l'atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste Spa, per effettuare la consegna della copia cartacea dell'atto. Nelle more dell'avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti. Il comma 2-*quater* proroga di un anno (vale a dire fino al 30 giugno 2024) il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione. Il comma 2-*quinquies* proroga l'incarico dei componenti del Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il comma 2-*sexies* reca la clausola di invarianza finanziaria relativa ai due commi precedenti. Il comma 2-*septies* proroga il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite a impianti per la produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza delle concessioni, una quota dei canoni potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti

dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti alle concessioni stesse.

L'articolo 6-*bis*, inserito dalla Camera, dispone che i Comuni beneficiari dei contributi per l'anno 2023, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019 siano tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno. Inoltre, i Comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre. Il nuovo articolo 6-*ter* interviene sulle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le esportazioni delle materie prime critiche. L'articolo porta da venti a sessanta giorni (prima dell'avvio dell'operazione) il termine entro il quale l'obbligo di notifica deve essere adempiuto. Contestualmente, proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026, l'operatività delle disposizioni che impongono l'obbligo in questione.

Il nuovo articolo 6-*quater* elimina il termine (scaduto il 29 maggio scorso) previsto per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva. In luogo di tale termine, viene previsto che le istanze d'indennizzo valutate ammissibili siano liquidate annualmente (a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per il corrispondente anno) se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il nuovo articolo 6-*quinquies* proroga alcuni termini in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

L'articolo 7, modificando l'articolo 24, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 152 del 2021, differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, rientranti nel PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

Il nuovo articolo 7-*bis*, al comma 1, istituisce la tornata 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che dovrebbe individuare i nuovi gruppi scientifico-disciplinari (GSD). Il comma 2 introduce l'espressa deroga alla previsione per cui per ciascun settore concorsuale deve essere istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia e stabilisce che le commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'ASN abbiano durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025. Per ragioni di coordinamento con quanto disposto dal precedente comma 2, il comma 4 abroga la disposizione (contenuta nell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022) secondo cui il procedimento di formazione delle nuove commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023. Il comma 3 esclude espressamente che ai commissari si applichi il divieto di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale.

L'articolo 7-*ter*, anch'esso introdotto alla Camera, è volto a consentire che, fino al 31 dicembre 2023, gli esami per l'abilitazione ad alcune professioni si svolgano secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, in deroga alle norme ordinarie.

L'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, sulla formazione degli

assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.

Il nuovo articolo 8-*bis* differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Il nuovo articolo 8-*ter* proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati. L'articolo 9 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge n. 92 del 2004, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, un'apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni - anziché venti, come attualmente previsto - dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

L'articolo 10, comma 1, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini attualmente previsti dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del d.P.R. n. 345 del 2001 per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti. Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera, prevede l'applicazione delle disposizioni di principio sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST) anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.

L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

Il nuovo articolo 11-*bis* vieta l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 12 prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

Il nuovo articolo 12-*bis*, al comma 1, autorizza gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria ad adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. Al comma 2, consente alle regioni e province autonome che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati, di riconoscere un contributo *una tantum* a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Il contributo non deve superare il 90

per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Nel caso in cui il volume delle attività assistenziali effettivamente svolte sia superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021. Al comma 3, si consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento.

L'articolo 12-*ter*, introdotto alla Camera, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

L'articolo 13 reca una generale clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 4, commi 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*sexies* e 3-*novies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

L'articolo 14, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Segnala, infine, che, a seguito di un intervento emendativo della Camera, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, facendo salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle due norme nel periodo di vigenza. Il contenuto di tali articoli è [riprodotto al comma 2-*bis* dell'articolo 6 \(in materia di promozione della parità di genere nei contratti pubblici\)](#), [all'articolo 12-*bis* \(in materia di finanza territoriale\)](#) e [all'articolo 12-*ter* \(in materia di housing universitario\) del decreto-legge](#). Per ulteriori approfondimenti rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione per l'affermarsi sempre più frequente di una prassi nei lavori parlamentari che impedisce l'esame dei decreti-legge più complessi, come è sicuramente quello in titolo, da parte di entrambi i rami del Parlamento. Basti pensare che il provvedimento appena incardinato in sede referente è calendarizzato in Assemblea alle ore 16,30. Auspica quindi che, al di là dei rispettivi schieramenti, sia possibile condividere iniziative politico-istituzionali per evitare che il bicameralismo sia conculcato oltre ogni limite ragionevole, nonché al fine di tutelare la dignità del Parlamento.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nel condividere le considerazioni del senatore Giorgis, chiede chiarimenti sulla decadenza del decreto.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il decreto decadrebbe il 9 luglio, tuttavia alcune norme, legate all'attuazione del PNRR, devono entrare in vigore entro il 30 giugno.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea l'estrema eterogeneità del provvedimento. Sarebbe forse stato più opportuno distinguere le misure relative al PNRR dalle altre, emanando decreti più omogenei per materia.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) evidenzia che non è allegata neanche una relazione in cui siano specificate le disposizioni collegate al PNRR.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, per eventuali approfondimenti, è disponibile un *dossier* predisposto dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati. In ogni caso, condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Giorgis per la tendenza che si sta affermando nell'attività legislativa.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI), intervenendo in replica, condivide le considerazioni formulate dal senatore Giorgis, ma ribadisce la particolare situazione contingente che richiede una rapida approvazione di alcune norme, tra cui quelle sui termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi agli asili nido, di cui all'articolo 7.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini

del giorno alle ore 14 di oggi, martedì 27 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

80ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDÀ e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il senatore **DELLA PORTA** (*FdI*) annuncia il ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore **DE PRIAMO** (*FdI*) tiene a precisare quanto fosse doveroso il breve rinvio dell'esame, richiesto dalla sua parte politica, per un approfondimento sul rischio di sovrapposizione dell'attività di una Commissione parlamentare d'inchiesta all'indagine in corso della procura di Roma e di quella vaticana. Il ritiro degli emendamenti dimostra, quindi, che non vi era alcuna volontà di insabbiare il disegno di legge. Peraltro, anche le audizioni hanno fornito elementi molto utili alla valutazione complessiva.

Il **PRESIDENTE** esprime il proprio convincimento sulla utilità delle audizioni svolte, per un approfondimento legato alle novità sopravvenute dopo l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei deputati e cioè l'avvio di un'indagine da parte del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano e la riapertura delle indagini da parte della procura di Roma.

Sottolinea che tale approfondimento ha richiesto un tempo tutto sommato limitato, che consente ora una votazione più consapevole.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 1 dell'Atto Senato 622 già adottato come testo base.

La senatrice **MALPEZZI** (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per le parole del Presidente. Pur essendo contraria allo svolgimento delle audizioni in una fase ormai avanzata dell'esame del provvedimento, è tuttavia positivo che l'approfondimento abbia consentito di dissipare i dubbi espressi da parte della maggioranza, per una conclusione dei lavori più serena e consapevole.

Sarà ora compito della Commissione parlamentare d'inchiesta, nel massimo rispetto della sensibilità

delle famiglie delle ragazze scomparse, rimettere ordine nella successione logica dei fatti e comprendere per quale motivo per un così lungo periodo di tempo - nel quale va dato atto alla stampa di avere tenuto alta l'attenzione dell'opinione pubblica - non sia stato possibile scoprire la verità. La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea l'utilità delle audizioni svolte per avere un quadro complessivo più chiaro sui compiti che avranno i componenti della istituenda Commissione, chiamati a lavorare con rapidità e parsimonia di esternazioni.

Esprime compiacimento per le recenti affermazioni dell'avvocato della famiglia Orlandi, che ha formulato espressioni di rispetto nei confronti della comunità cattolica. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo 1 e sul successivo conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per la conclusione positiva dell'*iter* legislativo di istituzione di una Commissione parlamentare che avrà il compito politico e istituzionale di fare in modo che emerga la verità, per quarant'anni cercata tra gli altri dal giornalista Andrea Purgatori e attesa da tutta l'opinione pubblica. Sarà di buon auspicio la collaborazione in atto tra il promotore di giustizia della Città del Vaticano e la procura di Roma, che ha già consentito di scoprire documenti incredibilmente sfuggiti finora agli inquirenti.

Rileva positivamente i segnali di distensione emersi in occasione del recente anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, comprese le parole toccanti dell'avvocato Sgrò, ed esprime l'auspicio che, finalmente, questa dolorosa vicenda umana, prima che politica, trovi soluzione. A nome del Gruppo, esprime pertanto voto favorevole sull'articolo 1 e sul successivo conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) esprime compiacimento per il ritiro degli emendamenti e la decisione della maggioranza di procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo, evitando al Parlamento il biasimo dell'opinione pubblica, davanti alla necessità di fare chiarezza su una drammatica vicenda umana.

Si dichiara altresì convinta che i componenti della Commissione di inchiesta sapranno tenere un comportamento irreprensibile per aiutare le inchieste in corso, in collaborazione con le autorità giudiziarie, per giungere finalmente alla verità.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) annuncia che Fratelli d'Italia voterà a favore su tutti gli articoli e sul conferimento del mandato al relatore, smentendo così le insinuazioni delle opposizioni sul presunto tentativo di insabbiare il provvedimento. In realtà, proprio per coscienza è stato ritenuto opportuno un rinvio di qualche settimana per svolgere alcune audizioni, che si sono rivelate effettivamente utili, e approfondire le implicazioni determinate dalle novità processuali.

A suo avviso, eventuali espressioni di biasimo verso il Parlamento dovrebbero riguardare i partiti che hanno governato nelle scorse legislature e non l'attuale maggioranza, che sta procedendo alla istituzione della Commissione d'inchiesta, con l'auspicio che finalmente si possa fare luce sulla scomparsa delle due ragazze, focalizzandosi sui fatti, nel rispetto delle rispettive famiglie. Esprime altresì soddisfazione per il clima di collaborazione e sinergia tra l'autorità giudiziaria della Città del Vaticano e la procura di Roma.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime soddisfazione per il ritiro degli emendamenti e per la decisione di procedere nell'approvazione del disegno di legge. A suo avviso, sarebbe stato un pessimo segnale per le famiglie un ulteriore rinvio, dopo l'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati.

Ritiene che l'istituzione della Commissione consenta al Parlamento di corrispondere a un obbligo di trasparenza nei confronti delle famiglie delle ragazze, sia dell'opinione pubblica, che non ha mai smesso di cercare la verità.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sugli articoli e sul mandato al relatore. Esprime soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che auspica sia utile nella ricerca della verità e non sia oggetto di strumentalizzazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1 dell'Atto Senato 622.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime la propria soddisfazione per l'orientamento unanime raggiunto in Commissione, che consente al Senato di dare una risposta positiva alla richiesta di favorire la ricerca di verità e giustizia.

Auspica che ora si proceda quanto prima alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, per il voto conclusivo.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore De Priamo a riferire favorevolmente all'Assemblea, sull'Atto Senato 622, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 501.

IN SEDE REFERENTE

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, che alla scadenza del termine fissato alle ore 14, sono stati presentati 202 emendamenti e 35 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto).

Considerati i tempi ristretti a disposizione e la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per l'odierna seduta, ritiene inevitabile prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente. Avverte quindi che riferirà in Assemblea sullo stato dei lavori in Commissione.

La Commissione prende atto.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) fa proprie le considerazioni critiche espresse sul progetto di autonomia differenziata del Governo da parte di organismi la cui terzietà e competenza è ampiamente riconosciuta, come l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d'Italia, che hanno rilevato il rischio di effetti distorsivi su settori importanti come la mobilità, la scuola, la previdenza. Sottolinea, in particolare, i dati della dispersione scolastica, che finisce per introdurre i ragazzi alla criminalità. Da un punto di vista politico, rileva che è proprio un Governo che considera identitari i temi dell'unità e sovranità nazionale a portare avanti un disegno di legge che rischia di parcellizzare il Paese, aumentando le differenze.

Assicura pertanto una ferma opposizione in Parlamento, anche in rappresentanza della contrarietà espressa dalle forze sociali e perfino da alcune Regioni amministrare dal centrodestra. Pur comprendendo che il provvedimento rappresenta un punto qualificante del programma e del patto di governo tra i partiti della maggioranza, sottolinea che sarebbe stato opportuno un confronto con le opposizioni, per individuare una convergenza. La maggioranza, invece, ha scelto di procedere in modo autoreferenziale, solo sulla base del consenso ottenuto alle elezioni, sull'autonomia differenziata, sulla mancata ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (MES), sul PNRR, nonché sulla nomina del commissario per l'alluvione in Romagna.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la collaborazione costruttiva con le opposizioni è ancora possibile sul testo in esame, grazie ai miglioramenti che si potrebbero apportare in sede emendativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) giudica positivamente il regionalismo differenziato ispirato ai principi liberali, soprattutto in un settore importante come la salute, che negli anni si è ampliato fino a ricomprendere la prevenzione. A suo avviso, in questo modo si ottiene anche una responsabilizzazione dei territori, che in tal modo acquistano capacità competitiva. È invece il centralismo statale che alimenta la cattiva gestione e gli squilibri territoriali. Del resto, già adesso, senza autonomia differenziata, vi sono notevoli disparità territoriali in Italia, come dimostra l'assegnazione dei fondi del PNRR destinati a colmare queste disuguaglianze nel quadro dei diritti sociali e civili. A tale riguardo, ritiene necessario prevedere ulteriori deleghe al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e superare la spesa storica, nonché prevedere un serio piano di investimenti, anche attraverso le risorse comunitarie, per consistenti investimenti infrastrutturali nelle Regioni del Sud, al fine di accrescerne la competitività.

In tema di beni culturali e paesaggistici, auspica cautela per trovare una mediazione rispetto a un approccio totalmente conservativo.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di autonomia differenziata avanzata dal Governo, perché non si tiene conto, ad esempio, delle disparità infrastrutturali tra le Regioni e della mancanza di una conseguente perequazione economica. Prima di differenziare i territori, bisognerebbe peraltro equiparare gli enti locali dal punto di vista dell'erogazione dei servizi; al contrario, molti comuni si trovano in stato di dissesto o pre-dissesto, per cui non sono in grado di essere competitivi. Si sofferma, quindi, sui profondi divari infrastrutturali tra regioni del Nord e quelle del Sud, che non trovano soluzione con il disegno di legge in esame.

Anche nel settore della salute, ritiene necessario intervenire per aiutare le Regioni più arretrate, soprattutto quelle del Mezzogiorno, che si trovano in condizioni disastrose, richiamando l'esperienza della situazione calabrese. Prima di attuare il Titolo V, che rischia di alimentare spinte autonomistiche, sarebbe quindi indispensabile finanziare i LEP, secondo principi di sussidiarietà e solidarietà.

In conclusione, il progetto di autonomia differenziata non solo non risolve i problemi esistenti, ma rischia di creare un ulteriore solco tra le Regioni, avviando processi irreversibili, soprattutto nei settori dell'istruzione e della sanità.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge sull'autonomia differenziata non possa neanche essere discusso con serietà e ponderazione, se prima non saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni, con un lavoro serio per individuare le necessarie coperture finanziarie, e garantire condizioni di equità tra gli enti territoriali, per una Italia unita e solidale.

Al contrario, si propone che le Regioni del Nord trattengano sul proprio territorio i residui fiscali, sottraendosi a criteri redistributivi. Al riguardo andrebbe ricordato che il criterio della spesa storica ha contribuito ad aumentare il debito pubblico, che è sostenuto da tutti i cittadini.

In conclusione, manifesta la netta contrarietà sul disegno di legge del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), dal momento che vi sono ancora soltanto quattro iscritti a parlare in discussione generale, propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 20,30 di oggi e riprendere la discussione nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta odierna delle ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e connessi (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web*

della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [774](#)

G/774/1/1

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale",

premesso che:

la Circolare n.9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Servizio Generale per il PNRR Ufficio II, avente per oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", al capitolo 10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ, pagina 69, rileva che: "[.] per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a:

1) individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento (per esempio, "MXCY Investimento NNN");

2) riportare nella sezione "Attuazione Misure PNRR" per ognuna delle sotto-sezioni gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:

a) la tipologia (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto ministeriale, Decreto interministeriale, Avviso, Gara di appalto, etc.);

b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento;

c) la data di pubblicazione;

d) la data di entrata in vigore;

e) l'oggetto;

f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento) con il link ipertestuale al documento;

g) eventuali note informative;

3) aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione, impegna il Governo:

- ad attuare tutte le iniziative utili affinché il Dipartimento che si occupa di PNRR realizzi o metta a disposizione, se già disponibile, una piattaforma di business intelligence (B.I.) rivolta anche ad ogni soggetto attuatore, in cui vengano caricati i progetti ed il loro stato di attuazione in forma accessibile anche da ogni cittadino, verificando la possibilità che i dati che alimentano la piattaforma di Business Intelligence siano acquisiti direttamente dall'attuale piattaforma di monitoraggio REGIS e dalla piattaforma utilizzata dal Dipartimento della Transizione Digitale per il monitoraggio dei progetti di specifica competenza;

- ad attivarsi affinché la piattaforma di B.I. sopramenzionata venga resa disponibile ad ogni

soggetto attuatore con l'obbligo del suo utilizzo reso accessibile ad ogni cittadino, inserendola nell'area trasparenza - sezione PNRR.

G/774/2/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza);

la nuova disposizione introdotta dal comma 2 del medesimo articolo 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa «in ogni caso» dalla carica al compimento del settantesimo anno di età;

infine il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

a tal proposito, si ricorda che la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all'esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

al riguardo, la Corte ha infatti argomentato che «una cessazione automatica *ex lege* generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedurali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità», inoltre «ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione *ante tempus* di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati»;

in ogni caso non si ravvedono ragioni urgenti per una norma del genere all'interno di un decreto-legge che incide sugli equilibri delle fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni culturali italiane più prestigiose al mondo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di rivedere il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2, e in particolar modo del comma 3, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, valutando l'opportunità di rinviare ad uno strumento legislativo più opportuno che consenta un approfondito dibattito parlamentare su una materia così importante.

G/774/3/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario;

per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la proroga sia condizionata alla previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti.

G/774/4/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Commissario *ad acta* ogni 6 mesi e al termine della proroga renda la relazione sullo stato di attuazione del risanamento programmato anche al Parlamento.

G/774/5/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti

misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale che rischia di aggravare la gestione sanitaria della regione ove lo *spoil system* stesso, peraltro, non sia motivato da ragioni effettive di inefficienza;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivalutare la decadenza automatica dei Commissari straordinari, ove non confermati, contemplandola eventualmente solo previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.

G/774/6/1

[Majorino, Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo una tantum, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame

di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19; considerato che:

la disposizione all'esame chiaramente intende avvantaggiare la sanità privata accreditata, impegna il Governo:

ad erogare il contributo indicato in premessa solo ed esclusivamente alle strutture sanitarie private accreditate che abbiano i requisiti richiesti dalla norma e che quindi abbiano effettivamente sospeso le attività ordinarie ovvero, in caso di mancanza del requisito, alle strutture pubbliche al fine di ridurre le liste di attesa.

G/774/7/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti,

impegna il Governo:

a concedere il contributo *una tantum* a condizione che sia stato attivato un efficace sistema di valutazione e monitoraggio delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione dell'accreditamento, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

G/774/8/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno ricevere, pertanto, un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

a concedere il contributo *una tantum* di cui in premessa a patto che sia fatta una puntuale verifica sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.

G/774/9/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori

rilevanti misure per la sanità;

con la legge di Bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno, dunque, ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

a prevedere che il contributo *una tantum* di cui in premessa sia condizionato alla pubblicazione sul sito istituzionale della regione dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli effettuato sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali.

G/774/10/1

[Majorino, Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

ogni parlamentare, quale rappresentante della Nazione (articolo 67 della Costituzione) ha il diritto di poter svolgere il proprio mandato non solo all'interno del Parlamento, ma anche al suo esterno. Anzi, tra attività extraparlamentare ed attività parlamentare s'innesta un circolo virtuoso perché la prima costituisce, ad un tempo, antecedente e conseguenza della seconda. È dall'attività nel territorio, dal contatto con il vissuto quotidiano infatti, che il parlamentare trae informazioni, esigenze, interessi che sarà compito suo e della sua parte politica mediare e rappresentare nella successiva attività svolta all'interno delle Camere (attività che, a sua volta, è attraverso il parlamentare comunicata, discussa e, se del caso, criticata all'esterno). Pertanto, «l'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata a proiettarsi al di fuori dalle aule

parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 321/2000, 3.1 cons. dir.);

così i parlamentari possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari (articolo 67 della legge n. 354 del 1975) e le strutture militari (articolo 301 del decreto legislativo n. 66 del 2010): l'accesso parlamentare in tali strutture rientra tra le «attività di ispezione» connesse alla loro funzione e all'esercizio del relativo mandato, anche dalle Aule del Parlamento. Tali attività ispettive sono infatti espressamente incluse dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 tra quelle per le quali il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede, amministrativa compresa;

una simile impostazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, pur come noto attenta a circoscrivere la insindacabilità dei parlamentari all'attività esterna alle Camere legata a quella interna da un nesso funzionale sostanziale (sentenze n. 10-11/2000), ha ammesso che la prerogativa che consente al parlamentare di accedere ad un istituto di pena «rientra tra "le attività di ispezione" cui l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 riferisce l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a norma del quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"» (Corte costituzionale, sentenza 388/2007);

proprio la potenzialità insita nello svolgimento del libero mandato parlamentare impone che esso non sia preventivamente ingabbiato in ipotesi specifiche, destinate inevitabilmente ad essere superate quando la realtà sociale e politica impone con prepotenza nuove e imprevedibili frontiere da esplorare, come la fattispecie ricompresa dal citato articolo 7-bis dimostra,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a riconoscere l'esercizio del mandato parlamentare attraverso lo svolgimento di funzioni ispettive che garantiscano l'accesso senza preavviso, fermo restando il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura, anche nelle strutture e negli enti sanitari e sociosanitari privati accreditati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

G/774/11/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga con riferimento a termini in materia fiscale;

in particolare, per i versamenti collegati al modello redditi 2023 è stata prevista la proroga della scadenza del 30 giugno, concedendo la possibilità di provvedere al pagamento entro il 21 luglio senza maggiorazione ovvero entro 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

considerato che:

la proroga delle scadenze fiscali è una problematica che si ripete annualmente in conseguenza del ritardo che si accumula nella pubblicazione dei modelli di dichiarazione e delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta di riferimento;

in condizioni ordinarie, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa ovvero entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti (quest'anno 31 luglio 2023), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

in passato la questione è stata efficacemente risolta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il differimento dei termini oltre la scadenza del 31 luglio;

nell'anno 2022 il termine di versamento è stato rispettivamente fissato al 20 luglio e al 21 di agosto con la maggiorazione (0,4 per cento);

nell'anno 2019, il termine di versamento è stato addirittura rinviato al 30 settembre e al 30 ottobre;

ritenuto che:

la dilatazione dei tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione rende opportuna la previsione, a regime, di un termine di versamento che vada oltre il 31 luglio;

sebbene siano ormai ampiamente prevedibili e inevitabili, è necessario garantire in anticipo agli operatori e ai contribuenti la certezza dei termini di versamento evitando proroghe *last minute*, che rischiano soltanto di indurre in errore i contribuenti,

impegna il Governo:

a rivedere il termine di versamento annuale fissato al 30 giugno nei casi di cui in premessa, introducendo un termine di versamento in linea con i tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione, garantendo certezza agli operatori e ai contribuenti nella programmazione degli adempimenti fiscali;

a valutare gli effetti della disposizione con riferimento alle scadenze dell'anno 2023 e a prevedere, con il primo provvedimento utile, l'ulteriore proroga del termine di scadenza al fine di concedere agli operatori e ai contribuenti un congruo termine per l'adempimento degli obblighi di versamento, in armonia con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

G/774/12/1

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

l'articolo 4-*sexies* - introdotto in sede referente, in forza di un emendamento, approvato con riformulazione, presentato anche dal Gruppo M5S - proroga dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno in corso i termini per l'utilizzo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani

under 36, nuclei monogenitoriali con minori, giovani coppie, con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro; si prevede la garanzia statale fino all'80 per cento del capitale per i mutui accessi dai soggetti indicati con un tasso agevolato e per immobili del valore d'acquisto non superiore a 250.000 euro;

la misura necessiterebbe di essere accompagnata da un incremento delle risorse ad essa destinata, onde assicurarne l'effettività e la copertura della garanzia statale per tutte le domande eventualmente presentate, anche alla luce anche del fatto che per l'anno in corso sono state stanziare risorse pari a 430 mln di euro - 62 mln di euro in meno rispetto all'anno 2022 e, *pro quota*, rispetto ai 6 mesi di vigenza dell'anno 2021 -; sarebbe opportuno, altresì, prevedere un'ulteriore estensione della proroga, al fine, almeno, di allinearla alla vigenza delle agevolazioni disposte nell'anno 2021 con il decreto-legge cosiddetto «sostegni-*bis*», con le quali è stato escluso il pagamento dei tributi - imposte di registro e delle cosiddette «ipocatastali» sugli immobili acquistati dai predetti soggetti e alle predette condizioni,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, a prorogare la misura di cui all'articolo 4-*sexies* esposta in premessa per tutto l'anno in corso e a dotarla di congrue risorse finanziarie.

G/774/13/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS ed INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

tra le disposizioni di cui al provvedimento in titolo, l'articolo 6, che reca, al comma 2-*bis*, l'adeguamento del codice degli appalti - segnatamente, l'articolo 108 «Contratti, lavori, servizi e forniture - alle misure inerenti alla promozione della parità di genere, prevedendo l'inserimento nei

bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere»;

la parità di genere costituisce obiettivo trasversale misurabile del PNRR,
impegna il Governo:

a monitorare, dando conto delle risultanze sul sito istituzionale dell'amministrazione competente, l'applicazione della disposizione esposta in premessa;

in ordine alla parità generazionale, anch'essa obiettivo trasversale misurabile del PNRR, cui sono ascritti specifici target da raggiungere entro l'anno 2026, a monitorare, altresì, l'applicazione dell'articolo 47, del decreto-legge n. 77 del 2021, con le quali sono state adottate misure di incremento occupazionale e specifici criteri premiali a sostegno della parità generazionale e di genere nonché dell'inclusione delle persone con disabilità, in occasione di bandi, avvisi e inviti pubblici connessi ad opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC.

G/774/14/1

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

l'articolo 6, comma 2-*bis* del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, prevede una modifica all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di criteri di valutazione delle offerte da inserire nei documenti di gara;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 57 del medesimo Codice dei contratti pubblici, diversamente dalla disciplina del previgente Codice relativa all'inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), specifica che tali criteri debbano essere definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

nel sistema di valutazione delle offerte, i CAM dovrebbero costituire una voce inderogabile, prevista per gli affidamenti di qualunque importo, seppur in modo differenziato per tipologia e valore dell'appalto, anche al fine di garantire il rispetto del principio del *favor participationis*, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

la Misura M2C1 (Riforma 1.3) del PNRR prevede che «il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle procedure di gara»;

il cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC), adottato con decreto ministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, prevede un programma annuale di adozione di decreti CAM sulla base di una espressa previsione finalizzata al «Supporto agli strumenti normativi esistenti» sui Criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito degli appalti pubblici verdi,

impegna il Governo:

ad adottare, con sollecitudine, iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la piena ed effettiva convergenza tra le misure volte a dare attuazione alle disposizioni del PNRR e la conformità delle procedure di affidamento di appalti e concessioni ai criteri ambientali minimi (CAM) al fine di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita.

G/774/15/1

[Turco](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'incremento dei prezzi dell'energia, il forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse stanno colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

espressione di tale sofferenza è la crescente difficoltà di famiglie e imprese di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti e di accedere a nuovi finanziamenti;

secondo le stime del Consiglio nazionale del notariato, le richieste di mutui sono in calo di oltre il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022;

lo scorso 15 giugno la Bce ha annunciato l'ennesimo rialzo del costo del denaro di ulteriori 25 punti base;

il nuovo aumento graverà ancora di più sulla già precaria situazione economica delle famiglie e delle imprese;

per chi ha un mutuo medio a tasso variabile l'aumento dei tassi potrebbe tradursi in un rincaro della rata di quasi il 60 per cento rispetto all'inizio dello scorso anno; i mutui a tasso fisso hanno già subito il raddoppio della quota interessi a parità di condizioni rispetto ai mutui contratti lo scorso anno;

ritenuto che:

la Banca centrale europea ha ribadito l'intenzione di proseguire con la stretta monetaria fino a quando il valore dell'inflazione non sarà ritornato alla soglia del 2 per cento;

in base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti della BCE si attendono il raggiungimento di tale obiettivo soltanto a partire dal 2025;

nei prossimi mesi, dunque, si prevedono ulteriori incrementi dei tassi di interesse e, di conseguenza, ulteriori aumenti del costo del denaro;

gli istituti di credito sono gli unici a beneficiare della stretta monetaria con il conseguimento di profitti record grazie al miglioramento del margine di interesse, peraltro non compensato da politiche di favore nei confronti della clientela;

ad oggi non risultano ancora assunte iniziative finalizzate a contrastare gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse che rischiano di generare una nuova piaga sociale,

impegna il Governo:

a rafforzare le misure di solidarietà sociale di cui al provvedimento in esame adottando, con urgenza, misure di contenimento degli effetti conseguenti al forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse, a partire dalle famiglie e dalle piccole imprese maggiormente esposte all'incremento delle rate e del costo del denaro.

G/774/16/1

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'aumento dell'inflazione sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

l'impatto negativo è particolarmente avvertito nel settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo con l'aumento dei canoni da parte dei proprietari sia in conseguenza degli adeguamenti dei contratti in essere sia per i maggiori costi di gestione degli immobili;

la capacità di far fronte al pagamento degli affitti da parte delle famiglie, soprattutto a basso reddito, si è ridotta significativamente;

in un *report* pubblicato il 15 giugno 2022 da Istat, la povertà assoluta si conferma più diffusa tra le famiglie in affitto: le oltre 889 mila famiglie povere in affitto nel 2021 sono il 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta del 18,5 per cento, contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà;

il disagio abitativo rappresenta un fenomeno sociale in costante crescita come conferma anche l'aumento degli sfratti per morosità, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno;

ritenuto che:

ad oggi le politiche abitative di sostegno diretto all'abitazione sono state perseguite attraverso due importanti strumenti ovvero il Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli;

l'indagine della Corte dei conti sulla gestione dei Fondi per il periodo 2014-2020 ha messo in rilievo le criticità sulla gestione delle risorse destinate alle politiche abitative di cui ai due fondi, con particolare riferimento all'andamento altalenante dei rifinanziamenti, ai ritardi nei riparti dei fondi in favore delle Regioni e degli enti locali nonché l'assenza di adeguate misure di monitoraggio;

i giudici contabili hanno tuttavia evidenziato l'inversione di tendenza avutasi in costanza dell'emergenza sanitaria durante la quale, oltre allo stanziamento di nuove risorse, l'allora Governo in carica ha impresso una forte accelerazione sulla gestione dei fondi attraverso la revisione del quadro regolatorio e delle procedure di erogazione nonché l'istituzione di un'apposita direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali nell'ambito del Ministero delle infrastrutture;

la Corte ha concluso l'indagine raccomandando la costruzione di un approccio all'utilizzo degli strumenti di sostegno maggiormente efficiente e mirato al contrasto del disagio abitativo, «che da fenomeno strisciante, quale era negli anni passati, potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria emergenza abitativa»;

nonostante il monito della Corte, è di tutta evidenza che le risorse destinate al disagio abitativo hanno subito un drastico taglio nell'ultima legge di bilancio che, per la prima volta a distanza di anni, ha visto il mancato rifinanziamento dei due fondi,

impegna il Governo:

a definire una programmazione finanziaria idonea a garantire, in via strutturale, lo stanziamento di risorse adeguate al perseguimento di efficaci politiche abitative e di contrasto al disagio abitativo, favorendo altresì la partecipazione delle regioni e degli enti locali attraverso l'apporto di risorse aggiuntive dai propri bilanci;

a ripristinare con urgenza il pieno funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, completando il percorso di semplificazione e accelerazione della spesa avviato nell'anno 2019, tenendo altresì conto delle raccomandazioni elaborate dalla Corte dei conti nella relazione di cui in premessa.

G/774/17/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

con riferimento alle disposizioni relative agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, le diverse proroghe e deroghe introdotte con il provvedimento in esame pongono nuovamente l'attenzione sulla necessità di garantire un adeguato controllo da parte della Corte dei conti;

il tema è emerso in particolare con riferimento alle disposizioni sull'approvazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria che sono stati autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024;

l'esigenza del monitoraggio e del controllo in corso d'opera è ancora più avvertita con riguardo all'attuazione del PNRR, soprattutto in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 con le quali è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano;

ritenuto che:

il controllo della Corte dei conti rappresenta una garanzia per la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche nonché, quanto al PNRR, per l'attuazione stessa degli obiettivi del Piano;

il predetto controllo è da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurare gli effetti pregiudizievoli,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti del quadro normativo indicato in premessa con riferimento alle disposizioni concernenti gli enti territoriali e l'attuazione del PNRR al fine di preservare, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, il pieno esercizio delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, tra cui anche il controllo concomitante sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

G/774/18/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n.

57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

tra le misure confluite nel provvedimento in titolo, l'articolo 12-ter, che reca la soppressione dell'autorizzazione della Commissione europea cui erano subordinate le misure inerenti all'*housing* universitario, previste dal PNRR, che, nel 2026, dovrebbero procurare, come si evince dal sito del ministero competente, nuovi alloggi per coprire «oltre 100.000 posti»;

il numero di alloggi utile a coprire le richieste degli studenti risulterebbe stimato in (almeno) 130.000; risulta, altresì, che la riduzione dei costi per gli alloggi, derivante dall'impianto normativo vigente, si attesterebbe, a procedure ultimate, dunque, nel 2026, tra il 10 e il 15 per cento;

ma, segnatamente, preme ai firmatari sottolineare lo stato attuale di emergenza, a causa della assoluta carenza in cui versano gli alloggi per gli studenti universitari fuori sede - la cui capienza non raggiunge il 10 per cento delle richieste degli aventi diritto - oggetto di vive proteste, in particolare in quelle zone del territorio nazionale in cui la carenza si coniuga a valori proibitivi del mercato delle locazioni;

preme, infine, segnalare il cosiddetto «*bonus* assunzioni *under 36*», che il Parlamento italiano, in sede di legge di bilancio per l'anno 2023, ha prorogato per l'anno in corso;

si tratta della proroga dello sgravio del 100 per cento di contributi fiscali di cui le aziende potrebbero godere per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'assunzione o trasformazione incentivata; l'esonero spetterebbe, invece, per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

al pari della disciplina dell'*housing* universitario, l'applicabilità del bonus è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che, ad oggi, a metà dell'anno di riferimento, non risulta ancora pervenuta, rendendo impossibile applicare l'agevolazione per le nuove assunzioni di giovani o per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023;

al fine di sostenere tempestivamente le giovani generazioni in ordine a quanto esposto, impegna il Governo:

al fine di sostenere il diritto allo studio, compromesso dalla penuria di alloggi universitari e, in molte zone del territorio nazionale, coniugato alla estrema onerosità delle locazioni, a prevedere, nelle more dell'attuazione della Riforma 1.7 del PNRR, l'erogazione di un contributo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede, iscritti ad università pubbliche, che tenga delle situazioni economiche dei singoli studenti o dei nuclei familiari, delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni delle zone in cui sono ubicate le rispettive università;

ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, utile a sbloccare l'applicabilità del cosiddetto «*bonus* assunzioni *under 36*» per l'anno in corso.

G/774/19/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive,

funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR, e in particolare sui fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità - prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «*omnibus*», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso - lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR e sul PNC;

si è preso atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a soddisfare i criteri sanciti dal regolamento europeo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e a definire il controllo in itinere della gestione, anche contabile, e attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR, onde garantire la tempestiva segnalazione di irregolarità, ritardi o impedimenti, prevenirne e scongiurarne gli effetti pregiudizievoli conseguenti e assicurare il rispetto degli accordi in sede comunitaria con riguardo all'adozione e al «funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione».

G/774/20/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti

pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR e, in particolare, su quei fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità - prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «omnibus», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso - lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR (nonché sul PNC);

il controllo concomitante della Corte dei conti, di tipo collaborativo, è teso a stimolare la corretta azione amministrativa e ad assicurare la «buona spesa delle risorse, laddove da questa spesa dipenda la riuscita di interventi finalizzati alla crescita del Paese e alla produzione di una ricchezza futura», al fine di prevenire gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, i casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti, a fronte dell'enorme mole di fondi stanziati;

in ordine all'esuberanza con la quale è stata stigmatizzata dal Governo in carica l'attività di controllo svolta della Corte dei conti, ora soppressa, preme segnalare che la Corte dei conti europea è chiamata ad esaminare l'adeguatezza della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza operata dalla Commissione europea, verificando se il processo di valutazione e gli orientamenti forniti agli Stati membri siano stati gestiti con efficacia, se abbiano fatto in modo che i piani per la ripresa e la

resilienza fossero pertinenti per conseguire gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e se fossero conformi alle condizioni definite nel regolamento istitutivo del dispositivo stesso;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita - come si evince anche dall'allarme lanciato dal procuratore generale della Corte dei Conti e dalla Procura dell'organismo omologo europeo: il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini - «quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali»;

si prende atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a rendere in corso d'opera un'accurata attività di trasparenza, controllo, valutazione dei rischi e prevenzione di frodi, appropriazioni indebite nonché conflitti di interesse in ordine alla gestione delle risorse inerenti agli investimenti e alle riforme del PNRR.

G/774/21/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame reca misure in materia di residenze universitarie, in particolare, abroga il comma 13 dell'articolo 1-bis (Nuovo *Housing* universitario) della Legge 14 novembre 2000, n. 338, sbloccando 660 milioni per la realizzazione di nuovi alloggi per studenti fuori sede;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del PNRR (1.7 missione 4 componente 1), che ha stanziato 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più;

la suddetta riforma è articolata in due fasi: un primo intervento, con cui, grazie ad uno stanziamento di 300 milioni di euro, sono stati creati 8.581 posti letto aggiuntivi, di cui 7.524 posti letto già assegnati a studenti universitari; un secondo intervento di lungo termine, avviato con il decreto-legge (cosiddetto «aiuti-ter») e proseguito con i due decreti attuativi del 27 dicembre 2022 e 29 dicembre 2022, con cui si è previsto l'ingresso degli operatori privati all'interno del mercato, per consentire di raggiungere i target previsti per il 2026;

nello specifico, la prima fase ha portato ad una revisione della legge n. 338 del 2000, «Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari», con la finalità di agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici (prevedendo una quota di cofinanziamento innalzata dal 50 al 75 per cento), e per semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e ridurre, quindi, i tempi di realizzazione;

per quanto attiene alla seconda fase, invece, che intende favorire l'apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori privati, è intervenuto l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che ha disciplinato tali profili e istituito un apposito fondo, inserendo un nuovo articolo 1-bis all'interno della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato «Nuovo *housing* universitario». È proprio a tale fondo, d'importo pari a 660 milioni, che fa riferimento il provvedimento in esame;

considerato che:

la prima tranche di risorse, pari a 300 milioni, non ha di fatto generato un'apprezzabile riduzione dei costi dei posti letto per gli studenti, pertanto c'è il forte rischio che anche i 660 milioni per il nuovo *housing* universitario possano trasformarsi soltanto in un vantaggio per gli operatori privati senza produrre benefici effettivi per i nostri studenti;

secondo valutazioni degli stessi operatori, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, una percentuale che non risulta sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi,

impegna il Governo:

al fine di rispondere alle legittime aspettative degli studenti e cercare di risolvere una problematica che coinvolge migliaia di famiglie, ad attivarsi con urgenza, anche intervenendo sull'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338, per:

1) consentire anche alle società di capitali pubbliche e alle società miste pubblico-private di partecipare ai bandi per l'affidamento degli interventi per il nuovo *housing* universitario;

2) porre dei vincoli più stringenti alla destinazione d'uso degli immobili disponendo che quote maggiori di superfici siano destinate ad alloggi universitari, rispetto all'attuale 50 per cento;

3) prevedere maggiori penalità nel caso vi sia una riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero indicato in sede di proposta e nel caso di mutamento dei termini della destinazione d'uso dell'immobile;

4) dilatare il tempo di durata del vincolo di destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti, per salvaguardare l'investimento pubblico e garantire la disponibilità dei posti letto per un tempo maggiore;

5) prevedere un'aliquota minima pari ad almeno il 25 per cento di posti letto destinati al diritto allo studio;

6) prevedere un monitoraggio costante sulla realizzazione dei posti letto, garantendo l'aggiornamento e la pubblicità dei dati;

7) garantire riduzioni maggiori per i costi d'affitto dei posti letto rispetto all'attuale 15 per cento previsto.

G/774/22/1

[Di Girolamo](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento in esame reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto dei termini per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

nel rapporto della Commissione europea nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo - lo strumento Ue attraverso il quale TUE coordina le politiche fiscali di tutti gli Stati membri sulla base degli obiettivi comuni di bilancio (*deficit* e debito) che sono alla base dell'attuale Patto di stabilità - vengono fornite alcune raccomandazioni per il nostro Paese tra le quali risulta essere prioritaria la tempestiva finalizzazione del capitolo *RePowerEu* nell'ambito del PNRR al fine di avviarne velocemente l'attuazione;

considerato che:

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano, per realizzare entro il 2026 comunità energetiche rinnovabili, per un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro, in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire

l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da PER, nella Relazione al Parlamento sul PNRR viene esplicitato che il sostegno prevede contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che si è proceduto con la definizione dello schema di decreto, trasmesso alla Comunità europea in pre-notifica ai fini della verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente ed energia. Ciò stante, la perdurante assenza del decreto attuativo sugli incentivi nonché dei pertinenti bandi PNRR per le comunità energetiche e l'autoconsumo rappresentano un ostacolo verso quell'accelerazione che finora è mancata per il raggiungimento degli obiettivi;

in materia di impianti eolici e fotovoltaici galleggianti nonché di infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3), deve essere tenuta l'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo delle infrastrutture offshore per la produzione di energia entro il 2023. Inoltre deve essere pubblicato il decreto ministeriale per definire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura;

al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e, al contempo, rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR ha stanziato 1.098.992.050,96 euro per la costruzione di sistemi agro-voltaici e l'installazione di strumenti di misurazione dell'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture e rendere più competitivo il settore. A tutt'oggi, manca il decreto che indica i criteri e le modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione dei predetti impianti;

rispetto alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del Piano, per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città, sono stati sollevati aspetti critici rispetto alla capacità di spesa delle risorse stanziati dai bandi emanati, pari a 713 milioni di euro, che andrebbero resi quanto prima accessibili;

tenuto conto che:

il Governo ha concordato con la Commissione europea di poter inviare entro il 31 agosto una proposta di modifica del PNRR mentre attende ancora di conoscere se sia possibile impiegare le risorse non spese nell'ambito di altri programmi, tipo il *RePowerEU*, affidando la realizzazione di progetti alle grandi imprese nazionali del settore;

i progetti del PNRR devono essere realizzati entro agosto 2026. Ritardare ulteriormente la presentazione dei medesimi, seppur nel rispetto dei termini indicati, comporta ugualmente maggiori rischi per la realizzazione degli stessi,

impegna il Governo:

a procedere rapidamente alla presentazione del capitolo del *RePowerEU* nel rispetto della disciplina indicata dal regolamento europeo, garantendo il coinvolgimento del Parlamento per la definizione dei progetti e delle riforme;

ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare l'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea al fine di addivenire quanto prima alla definitiva adozione dei decreti attuativi disciplinanti le comunità energetiche rinnovabili nonché del decreto per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione degli impianti agro-voltaici, entrambi notificati alla Commissione europea, per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia;

ad intervenire rapidamente per semplificare le procedure per l'assegnazione delle risorse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettriche e ad accelerare l'emanazione dei decreti per la realizzazione dell'infrastrutture *offshore* per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G/774/23/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

le disposizioni e le materie originarie del provvedimento in titolo si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte, al Capo III, le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

in ordine alle disposizioni urgenti di attuazione del PNRR, i firmatari colgono l'occasione per segnalare l'assoluta carenza, presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, di unità di specifico personale tecnico da reclutare al fine di adempiere ed attuare i progetti PNRR volti al superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

ci si riferisce, nello specifico, alle professionalità - ingegneri, mediatori culturali, ecc. - di cui hanno bisogno i Prefetti, anche nella fase preliminare e propedeutica del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari senza una dotazione di personale ad hoc, ma con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (Es. Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (FG), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta «pista di Borgo Mezzanone» a Foggia, destinataria di un finanziamento con risorse del PNRR di oltre 53 milioni di euro;

l'istituzione di un apposito fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attività preparatorie e le assunzioni a tempo determinato delle professionalità tecniche necessarie fin dalla fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR;

sotto altro profilo, si segnala in questa sede la necessità di misure volte, altresì, a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;

riguardo alle procedure contabili mediante le quali il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021 stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;

a livello di amministrazione comunale, si è rilevata la difficoltà per i sindaci di poter accedere alle anticipazioni di risorse per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR dei quali sono soggetti attuatori, in quanto l'anticipazione sembrerebbe riconosciuta dal Servizio Centrale PNRR - RGS/MEF solo a fronte di studi/progetti di fattibilità, che i comuni non sono in grado di predisporre a causa della carenza di adeguate professionalità interne,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare le iniziative, anche legislative volte all'istituzione di un fondo, allocato presso il Ministero dell'interno, per l'assunzione a tempo determinato del personale tecnico per gli adempimenti richiesti dai progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, a contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

ad adottare le misure, anche legislative, che consentano ai comuni di chiedere anticipazioni di risorse al Servizio Centrale PNRR - RGS/MEF per le spese da sostenere per la redazione di studi/progetti di fattibilità finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi dei progetti PNRR di cui i medesimi comuni sono soggetti attuatori.

G/774/24/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessò che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

l'attuazione del PNRR e il rischio di ritardi nell'esecuzione hanno posto nuovamente l'attenzione sulla capacità di spesa della pubblica amministrazione e sulle criticità nella gestione dei progetti e delle risorse;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha infatti stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni in attuazione del PNRR non supera il 12 per cento della dotazione finanziaria complessiva (191,5 miliardi);

escludendo le misure che operano in via automatica (superbonus e incentivi 4.0), senza dunque il coinvolgimento preventivo della macchina amministrativa, l'attuazione del Piano scende addirittura al 6 per cento;

il Ministro Fitto ha recentemente dichiarato che all'esito di un monitoraggio condotto sulla programmazione europea 2014-2020, al fine di valutare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, è emerso che dopo nove anni la capacità di spesa che ufficialmente risulta dai dati della RGS è pari al 34 per cento delle risorse disponibili;

lo stesso Ministro ha manifestato in più occasioni la preoccupazione in merito alla capacità di gestione delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche;

ritenuto che:

i ritardi nell'erogazione delle risorse si riflettono sulla capacità delle imprese e dei cittadini di sostenere gli investimenti oggetto di incentivazione, riducendone la competitività e vanificando gli stessi obiettivi delle politiche di incentivo;

è essenziale, come peraltro ribadito dai giudici contabili, avere un costante monitoraggio dell'andamento degli strumenti di sostegno e incentivazione, sia in ambito nazionale che a livello di risorse europee, con l'obiettivo di identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza un'azione generale di ricognizione delle risorse assegnate ai singoli Ministeri e destinate all'erogazione di incentivi e strumenti di sostegno agli investimenti, al fine di valutare la capacità di spesa e l'effettivo utilizzo delle risorse nonché i tempi di erogazione in favore dei beneficiari;

a prevedere la presentazione periodica alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di una relazione da parte dei singoli Ministeri sull'attuazione degli strumenti di sostegno e degli incentivi di rispettiva competenza, ivi inclusi quelli a carattere automatico, dando evidenza degli obiettivi raggiunti in termini di spesa effettivamente erogata e di investimenti sostenuti, anche rispetto all'ammontare delle risorse disponibili:

a prevedere la pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni competenti in merito all'effettivo impiego delle risorse e l'impatto degli strumenti di sostegno e agli incentivi di rispettiva competenza;

ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere potenziali ritardi e problemi di attuazione, anche attraverso la previsione dello spostamento delle risorse, nell'ambito delle competenze dell'amministrazione e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse, sugli strumenti a maggiore tiraggio finanziario.

G/774/25/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni necessarie per garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021 ; tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni nell'ambito delle missioni PNRR ammonta a 23 miliardi ovvero il 12 per cento della dotazione finanziaria di 191,5 miliardi;

come si legge nella relazione dei giudici contabili, la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del Piano (tra cui 2 riforme e 105 investimenti), deriva sostanzialmente dall'attuazione di due importanti strumenti di sostegno agli investimenti: i crediti d'imposta del piano Transizione 4.0, relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione, nonché agli incentivi Superbonus, Ecobonus e Sismabonus;

escludendo tali misure, la stessa Corte precisa che lo stato di attuazione del Piano non supera il 6 per cento;

ritenuto che:

la scorsa settimana si è svolta la missione in Italia dei tecnici di Bruxelles che supervisionano l'attuazione del PNRR;

l'oggetto della missione è stato la verifica dei 55 obiettivi collegati al pagamento della terza rata e quarta rata nonché, come riportato dalle fonti di stampa, la valutazione delle possibili modifiche alle missioni e obiettivi del Piano;

secondo quanto dichiarato dal commissario Unione europea all'Economia, Paolo Gentiloni, ci

sarebbe una totale apertura a discutere pur evidenziando la ristrettezza dei tempi,

impegna il Governo:

ad attivarsi celermente con le istituzioni europee, attraverso una fattiva e costruttiva collaborazione, al fine di preservare l'entità delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del PNRR e il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché la relativa revisione, garantendo al riguardo la massima trasparenza e condivisione dell'andamento e degli esiti delle interlocuzioni.

G/774/26/1

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge in oggetto, introdotti dalla Camera, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

G/774/27/1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-*ter* del provvedimento in esame ha introdotto una disposizione che abroga il comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

tale intervento non appare tuttavia sufficiente a tutelare le fasce di reddito più fragili della popolazione, già particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, dall'aumento delle bollette per l'energia e dal caro prezzi, che devono affrontare anche l'aumento dei costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

G/774/28/1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Il Senato,

premessi che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023;

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati e eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziarie legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a superare il termine dell'accertamento dell'avanzamento dei lavori previsto a giugno 2023 al fine di permettere agli IACP, comunque denominati di poter beneficiare del Superbonus al 110 per cento per tutto il periodo pianificato.

G/774/29/1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Il Senato,

premessi che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023,

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati

ed eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziarie legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di fine lavori almeno al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati con il Superbonus 110 per cento sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati.

G/774/30/1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvencono misure adeguate volte a sostenere le famiglie contro l'attuale aumento del costo della vita;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) sta perseguendo un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, il mercato dei mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni nel corso del 2023 risente di una crescita dei tassi ad una velocità senza precedenti negli ultimi 15 anni; in valori assoluti, a marzo 2023 il livello del tasso medio praticato ha raggiunto per la prima volta da maggio 2012 il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente;

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui sono più elevate e sono in aumento le difficoltà di accesso ai mutui per le famiglie;

si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, evidenziano il calo dei mutui sulle abitazioni a partire dal terzo trimestre 2022, segnando un -7,4 per cento rispetto al precedente anno;

nel primo trimestre del 2023, l'andamento del tasso di riferimento e le preoccupazioni relative alla solvibilità dei mutuatari hanno determinato una contrazione dei flussi finanziati pari al -36 per cento per i mutui per l'acquisto dell'abitazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in generale le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento;

si registra una forte crescita delle domande di accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui a causa della crescita dei tassi d'interesse,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a recare sostegno alle famiglie, intervenendo su una maggiore selettività degli strumenti di agevolazione come il Fondo prima casa, destinandolo esclusivamente a finalità sociali per sostenere le categorie che hanno maggiormente bisogno di un supporto per l'acquisto della prima casa.

G/774/31/1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

con il provvedimento in esame si è voluto azzerare i vertici dei due principali enti di *welfare* del Paese, quali INPS e INAIL, giustificando la misura con non meglio specificate esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti. Profili che, poi, nell'articolo 1 non trovano alcun riscontro;

per quanto concerne la figura del direttore generale di detti enti, va rilevato che la novella in

questione, all'articolo 1, comma 1, lettera e), dispone che tra le funzioni ad esso assegnate vi sia «la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione»;

tuttavia, va sottolineato come in altra parte della disciplina dei due enti (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 479/94) si prevede che gli obiettivi strategici pluriennali sono determinati dal consiglio di indirizzo e vigilanza, e che quest'ultimo può acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

tale soluzione normativa appare foriera di non auspicabili sovrapposizioni di funzioni che potrebbero portare a uno stallo gestionale, esattamente contraddicendo l'enunciata finalità di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché siano delineati i termini delle funzioni di indirizzo degli organi degli enti previdenziali in questione, in ogni caso chiarendo e confermando la preminenza della funzione di programmazione e indirizzo strategico in capo al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

G/774/32/1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

A adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

G/774/33/1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la mancanza di alloggi e strutture di accoglienza per studenti coinvolge anche il sistema dell'offerta formativa terziaria, fondamentali realtà presenti sul nostro territorio, impegnate nella valorizzazione e diffusione dei principali sistemi produttivi,

impegna il Governo

a prevedere tra le ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore la possibilità di finanziare la realizzazione di alloggi per studenti e campus.

G/774/34/1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

a garantire che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR,

così come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, del Ministero dell'università e della ricerca, vengano utilizzate per il finanziamento anche di progetti delle università pubbliche per acquisire, costruire e ristrutturare, entro il 2026, studentati universitari pubblici.

G/774/35/1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-*ter*, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Pnrr - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

negli ultimi anni, si è registrato un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti cosiddetti «idonei non beneficiari», ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 519) ha incrementato il Fondo di 70 milioni di euro annui dal 2021. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 556) ha incrementato il predetto fondo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ad oggi, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di 149,2 milioni di euro per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 milioni di euro per il 2022, con un incremento percentuale del 106,3 per cento a cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori stanziamenti della legge di bilancio 2023, al momento presenti sono per le annualità 2024 e 2025 e non stabilizzati;

fino al 2014/2015 il *gap* tra aventi diritto e borsisti era piuttosto ampio: in media quasi un quarto degli idonei non beneficiava di borsa. A partire dal 2017/2018 quasi il 98 per cento degli idonei è beneficiario di borsa, per effetto combinato dell'aumento delle risorse finanziarie e della revisione dei criteri di riparto del FIS avvenuta nel 2017. Nel nuovo meccanismo di riparto, infatti, è stabilita una corresponsabilità precisa di Stato e regioni nel finanziamento delle borse e impegni economici proporzionati all'entità del FIS ricevuto a carico delle regioni (non inferiore al 40 per cento);

nonostante tali previsioni, ancora nel 2020/2021 circa 3.000 studenti aventi diritto sono rimasti esclusi dal beneficio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a superare la condizione dei cosiddetti studenti idonei alla borsa ma non beneficiari, ovvero di coloro che, pur avendo, ai sensi della disciplina vigente, titolo alla borsa di studio, non ne possono usufruire in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziare.

Art. 1

1.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)
Sopprimerlo.

1.2

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)
Sopprimere l'articolo.

1.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)
Al comma 1, le lettere a) e c) sono soppresse.

1.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Turco](#)
Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera e);*
- b) sopprimere i commi 4 e 5.*

1.6

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il direttore generale, in deroga a quanto disposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il direttore generale può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

- a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:*
- "e) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo

8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. "

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

1.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 6), dopo le parole: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali", aggiungere: "previo parere delle commissioni parlamentari competenti".

1.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso "6", dopo le parole: "comprovata competenza e professionalità" inserire le seguenti: ", con specifica esperienza gestionale,".

1.10

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, la lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: in coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal consiglio di indirizzo e vigilanza.

1.11

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso "6", dopo le parole: "obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione" inserire le seguenti: ", nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".

1.12

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il direttore generale dura in carica per un periodo di cinque anni rinnovabile.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: ad eccezione del Direttore generale.

1.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso "9", sostituire le parole: "di insediamento" con le seguenti: "dell'atto di nomina".

1.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 2 e 3

1.16

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.17

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "è nominato", inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,";*

b) *sopprimere le seguenti parole: ", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".*

1.18

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" aggiungere, in fine, le seguenti: "previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".

1.19

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Gli emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario trovano compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "dall'insediamento" con le seguenti: "dall'atto di nomina".

1.0.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'articolo 50 è abrogato.

1.0.2

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi da 1-bis a 1-quater sono abrogati.

1.0.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».

1.0.4

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2

2.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimerlo.

2.2

[Pirondini](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

L'articolo 2 è soppresso.

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo 2, il comma 2 è soppresso.

2.5

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 3.

2.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, le parole: "dal 1 giugno 2023", sono sostituite da: "dal 31 dicembre 2023"

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, le parole: "dal 1 giugno 2023", sono sostituite da: "dal 1 giugno 2023"

Art. 3

3.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e dopo le parole: «dal comma 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti»."

3.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le

seguenti: "e, al medesimo articolo, il comma 1-ter è abrogato".

3.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e all'articolo 3, i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati".

3.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e l'ultimo periodo è soppresso".

3.5

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con con le seguenti: fermo restando.

3.6

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: per gli anni successivi al 2023.

3.7

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare al servizio sanitario della regione Calabria le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, al pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvede lo Stato, dopo che sia stata completata la ricognizione del debito complessivo degli enti medesimi. Sono annullate le azioni esecutive, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale."

3.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 2 viene trasmessa dal Ministro della salute alle Camere». "

3.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere il comma 2.

3.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare".

3.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere il comma 3.

3.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 34 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»"

3.15

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 52, comma 8»."

3.16

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.»"

3.17

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.

3.18

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.

3.19

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di consentire il pieno recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 500 milioni per l'anno 2023.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 6-bis.

3.20

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.

6-ter. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-bis l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.21

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura entro il 31 dicembre 2024.

3.22

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata per il recupero delle liste di attesa e non spese dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini ivi previsti sono riassegnate, per gli anni 2023 e 2024 agli stessi enti territoriali con le medesime percentuali previste dalla Tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima legge.

3.23

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

3.0.1

[Sironi](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3.1.

(Proroga di termini in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.083.678 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente

"Articolo 3.1

"Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette"

Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici".

3.0.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Termini in materia di lavoro)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

3.0.4

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3.0.5

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al terzo periodo concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»

3.0.6

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».

3.0.7

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

- a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;
- b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.

3.0.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3.1

(Proroga dei termini in materia di economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'art. 185 bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

3.0.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Articolo 3.1

(Proroga dei termini per avvio lavori comuni fino a 1000 abitanti)

Per l'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024."

3.0.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3.1

"Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette"

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."

Art. 3-bis

3-bis.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

ART. 3- bis.

Sopprimere il comma 1.

3-bis.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è";
- b) al comma 2, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "31 dicembre".

3-bis.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è".

3-bis.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,".

3-bis.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,".

3-bis.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: ", limitatamente agli importi del ripiano che siano superiori a 3 milioni di euro,".

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. All'articolo 37, comma 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023», conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,» e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»; dopo il comma 5-*bis* del medesimo articolo, aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

4.4

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da Regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia fiscale e demaniale.

4.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate."

4.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate».

4.7

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2023.

3.2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

4.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-*ter* sopprimere le parole "Fino al 31 dicembre 2023,".

4.9

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 agosto 2023.

4.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*, d-*sexies* e d-*octies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023."

4.11

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'ultimo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

4.12

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio 2023 per l'ondata di maltempo che a partire dal 1° maggio 2023 ha colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per gli interventi effettuati nelle medesime province, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

4.13

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4.14

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».

4.15

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:
«117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio

oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023».

4.16

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

4.17

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

«7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-*bis* del presente articolo non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il *made in Italy*, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni».

4.18

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

4.19

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.

4.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti:

"3-bis. La misura dell'indennizzo del 30 per cento stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 45 per cento. A tal fine l'indennizzo aggiuntivo è determinato sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 dello stesso articolo in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. In caso di variazione del codice IBAN già fornito, l'avente diritto all'indennizzo comunica con modalità telematica per il tramite «Portale FIR», a pena di decadenza entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN ai fini dell'accredito dell'indennizzo aggiuntivo. Entro il 31 ottobre 2023 i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda entro i termini di legge, possono integrarla, anche ove già definita, al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, onde accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della predetta legge.

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro»."

4.21

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 3-quinquies.

4.22

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: "20 luglio" con le seguenti: "30 settembre";
- b) al secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "30 ottobre".

4.23

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#)

Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "30 settembre".

4.24

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio 2023" con le seguenti: "21 agosto 2023".

4.0.1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024»;

b) al comma 10:

1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «entro il 16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.2

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire e il seguente:

"Art. 4.1.

(Proroga dei termini in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2023 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 39-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»."

4.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 4.1

(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria".

Art. 4-ter

4-ter.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e si perfeziona" fino alla fine del comma.

Art. 4-quater

4-quater.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «in tre fasi» con le seguenti: «in due fasi»;*
- 2) *sopprimere la lettera a);*

3) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) discussione di questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a cinque materie di cui: una materia scelta preventivamente dal candidato, tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; tre materie scelte preventivamente dal candidato, tra diritto costituzionale, diritto tributario, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto dei consumatori, diritto d'autore, diritto dell'ambiente e ordinamento giudiziario e penitenziario.».*

b) al comma 6 sopprimere le parole: «per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e»;

c) al comma 7 sostituire le parole: «105 punti» con le seguenti: «98 punti».

4-quater.2

[Lopreiato](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «scelta preventivamente dal candidato» inserire le seguenti: «, purché diversa dalla materia già scelta per la prova scritta.».

4-quater.3

[Lopreiato](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis) Le disposizioni relative ai corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non si applicano ai candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023.».

Art. 4-sexies

4-sexies.1

[Turco](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "30 settembre 2023" con le seguenti: "30 giugno 2024. A tal fine, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 30 giugno 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 5

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1

5.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2

5.3

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b)

5.0.1

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione di misure del PNRR)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusion e coesione, C2, Investimento 2.2 Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali, per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga termini in materia di società a partecipazione pubblica)

All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2.1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento"

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.1 - All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"

6.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.bis - All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"

6.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

6.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2.1. Al decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge 5 agosto 2022, n.108, all'articolo 8, comma 9, primo periodo le parole "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024"».

6.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024"».

6.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 9, comma 5, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "esercizio finanziario 2023" sono sostituite da "esercizio finanziario 2024"».

6.8

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell'articolo 47, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

6.9

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento».

6.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento»."

6.11

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

6.12

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

6.13

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere i seguenti:

2-octies. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

2-novies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.14

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

6.15

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»."

6.16

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

2-octies. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 30 settembre 2024».

6.17

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

2-octies. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC.

6.18

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-octies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-novies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-decies. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.0.1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle

procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e contro-garanti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

6.0.2

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6:

al comma 2, le parole: «, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024.»;

b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile».

6.0.3

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6.1

(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettrica)

1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.90, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6.1

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6.1

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

b) sostituire le parole da: «2022», fino alla fine del comma, con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

6.0.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 6.1

(Proroga di termini in materia di eco-bonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

6.0.8

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di

cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.

6.0.9

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga termini in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;
- b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6.0.10

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.

Art. 7

7.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Sironi](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia,".

7.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-*quinqies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

b) alla lettera *d*-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

c) alla lettera *d*-*octies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

7.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

b) alla lettera *d*-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

c) alla lettera *d*-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;»."

7.5

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024.

1-ter. Eventuali termini per l'avvio degli interventi di cui all'1-bis sono differiti al 10 settembre 2024.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: interventi relativi aggiungere le seguenti: ad edifici scolastici,.

7.6

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 4 aprile 2022, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: ad asili nido e scuole dell'infanzia con le seguenti: al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

7.7

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di semplificazione in materia di edilizia.

7.0.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Proroga fondo locazione abitativa per studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro» e le parole: «una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.0.2

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *b*) è soppressa.

7.0.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1,

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione del rendiconto 2022 e 2023».

7.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 7.1

(Mantenimento delle risorse non utilizzate in materia di potenziamento dei servizi sociali comunali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità nel perimetro dei fondi destinati al raggiungimento dei rispettivi obiettivi di servizio)

All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.";

b. alla lettera d-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali."

c. alla lettera d-*octies* sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;"

7.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7.1

(Proroga termini per finalità sociali)

All'art. 13, comma 5, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo solo in esito all'avvenuta comunicazione"

7.0.6

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Estensione del sistema di finanziamento per la realizzazione di campus e alloggi per studenti degli ITS Academy)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi» sono aggiunte le seguenti: «, alloggi per studenti e *campus*».

Art. 7-bis

7-bis.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 8

8.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo" con le seguenti: "Fino al 30 novembre 2023".

8.0.1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni in materia di adempimenti ed autorizzazioni ambientali)

1. In considerazione degli straordinari eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna, ai soggetti ed alle imprese con sede legale o unità locali o unità operative ubicate nel territorio regionale si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

c) fino al 31 ottobre 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.

8.0.2

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario *full time* previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una "indennità

mensile di partecipazione" nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.».

8.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Articolo 8.1

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «?I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza?».

Art. 9

9.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

"1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «, 2021 e 2023»."

Art. 10

10.0.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

10.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 10-bis

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede)

Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per l'emergenza abitativa universitaria", con la dotazione di 700 milioni di euro e alla copertura degli oneri si provvede ai sensi del comma 2.

All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».

c) c) dopo il comma 5-*bis*, aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

d) d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università sono definite annualmente le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo."

10.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Articolo 10 bis

(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

3. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse residue del fondo di cui all'art. 1 comma 1041 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, a favore dei contributi di cui all'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dei contributi di cui all'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, questi ultimi da riferirsi ai soli veicoli esclusivamente elettrici.

10.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 10-*bis*

(Misure urgenti per le persone anziane Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

11.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.", sono sostituite dalle seguenti: "all'emergenza l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023".

11.0.1

[Turco](#), [Sironi](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 11.1.

(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse - Bonus Mutui)

1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse - Bonus Mutui», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera b), la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

a) il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-ter di cui al presente decreto;

b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura

tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

7. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

Art. 11.2

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

11.0.2

[Sironi](#), [Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11.1.

(Fondo di solidarietà a sostegno dei costi di alloggio per gli studenti fuori sede)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

11.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede e istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria e diritto all'abitazione per le giovani coppie viene istituito un apposito «Fondo», a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.
2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2, nonché le modalità di utilizzo del predetto fondo.
5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

11.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190."

11.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Misure urgenti per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

11.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Articolo 11.1

(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione)

1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti fuorisede l'indicizzazione Istat per i contratti di locazione che la prevedano, come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n.392, è sospesa per l'anno 2023.

Art. 11-bis

11-bis.0.1

[Lorefice](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà).

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «1.850.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850.000 euro».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022, le parole: «stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di diciotto mensilità».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11-bis.0.2

[Lorefice](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(*Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà*).

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «1.850.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «5.850.000 euro».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022, le parole: «stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di euro 600 pro capite su base mensile per un massimo di ventiquattro mensilità».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11-bis.0.3

[Lorefice](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(*Disposizioni in materia di aree di crisi complessa*)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

Art. 12

12.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis A partire dal 1 gennaio 2023 è revocato il «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana».

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "e revoca Memorandum Italia Libia)

12.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Articolo 12.1

(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.

4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.

5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.

6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la

protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

Conseguentemente il al Capo III, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "e di contrasto ai cambiamenti climatici"

12.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12.1

(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura

di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

Conseguentemente il al Capo III, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "e di contrasto ai cambiamenti climatici".

Art. 12-bis

12-bis.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e".

12-bis.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l'elaborazione del bilancio d'esercizio."

12-bis.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 2.

12-bis.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: "non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495,"

b) sostituire le parole da: "private accreditate" fino alla fine del comma con le seguenti: "pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato".

12-bis.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "non essendo" con le seguenti: "purché siano".

12-bis.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter.";

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-ter. L'Intesa di cui al comma 2-bis definisce:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

l'elenco dei soggetti autorizzati;

gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.

e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti."

12-bis.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo a tantum di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali."

12-bis.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni."

12-bis.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi."

12-bis.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 3.

12-bis.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "nei nove esercizi successivi" con le seguenti: "negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale".

12-bis.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "nei nove esercizi successivi" con le seguenti: "nei tre esercizi successivi".

12-bis.15

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 2023", inserire le seguenti: "previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili,".

12-bis.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "del collegio dei revisori" inserire le seguenti: "nonché della sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.17

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale."

12-bis.18

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione

dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

3-ter. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.

3-quater. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

12-bis.19

[Lorefice](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

12-bis.20

[Lorefice](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.».

Art. 12-ter

12-ter.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «privati» è soppressa."

12-ter.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata»."

12-ter.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo,

il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.»"

12-ter.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, alinea, della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «, il Consiglio Nazionale degli Studenti»."

12-ter.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera d), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «25»."

12-ter.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera e), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici»."

12-ter.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.»"

12-ter.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente.»"

12-ter.9

[Guidolin](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente Della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53,

ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie. L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato. Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis). Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante

disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori diretti, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocrazia degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia). Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la

disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernente l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10

per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma *6-ter* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

- l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non

autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto

europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4ª Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina

delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il

ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-bis del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale - occorre ricordare - punisce, con la reclusione

da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti "nel medesimo contesto cronologico" e che "il verificabile trauma psichico" possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti "verticali" tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie descritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea "il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma".

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, [ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura](#). Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 ("minima importanza"), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo

quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 693

Art. 1

1.301/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 92 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, comma 3, andrebbe confermato che dalle cessazioni anticipate dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche non derivi alcun onere a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 3-ter, in materia di personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che le risorse, quantificate nel limite di 74 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, per le assunzioni a tempo indeterminato, siano effettivamente disponibili e a carattere permanente, atteso che gli oneri di personale sono spese di natura certa.

Relativamente all'articolo 4, commi 3-*quater* (in tema di procedure relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori) e 3-*undecies* (sull'incremento del contributo in favore dei comuni per riduzione del gettito derivante da agevolazioni catastali), andrebbe confermata la piena disponibilità delle risorse impiegate a copertura dei rispettivi oneri.

Con riferimento all'articolo 4-*quater*, recante la proroga della disciplina speciale per l'esame di Stato da avvocato, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare la clausola di invarianza di cui al comma 11.

Riguardo all'articolo 4-*sexies*, che proroga le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, andrebbe confermato che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 6, comma 2-*ter*, recante adempimenti a carico del gestore della Piattaforma notifiche digitali, andrebbe chiarito se gli oneri di stampa, imbustamento e recapito siano modulabili nell'ambito del tetto di spesa ivi previsto a copertura. Andrebbe inoltre chiarito se, a regime, i suddetti costi possano essere posti a carico dei destinatari.

Sul successivo comma 2-*septies*, andrebbe confermata la compatibilità della proroga delle concessioni della risorsa geotermica con la normativa europea. Riguardo invece alla destinazione di una quota dei canoni alla copertura degli oneri derivanti dalle attività inerenti alle concessioni, andrebbe confermato che ciò non comporti alcun onere a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 6-*quinquies*, che amplia l'ambito applicativo della proroga degli strumenti di acquisto da centrale di committenza, andrebbe confermata la compatibilità della disposizione con la disciplina europea degli affidamenti pubblici.

Riguardo all'articolo 10, comma 1-*bis*, che estende le misure previste per le lingue dei segni anche a quelle relative alle minoranze linguistiche, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, debitamente verificata.

Per ulteriori osservazioni, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 62.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) dà conto dei singoli punti rilevati nella relazione illustrativa e delle relative risposte e chiarimenti forniti nella relazione tecnica di passaggio dal Governo, alla luce di tutto quanto risulta chiarito in tale relazione tecnica, rilevando come quest'ultima, positivamente verificata, risulti rispondere a tutti i quesiti posti sul testo del decreto.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia la particolare rilevanza del decreto-legge all'esame, assai delicato e che verte su una serie di materie particolarmente complesse. Sottolinea come è pervenuta ora alla Commissione la relazione tecnica di passaggio tra i due rami del Parlamento, che risulta particolarmente articolata e rispetto alla quale occorrono tempi congrui per analizzarne i contenuti. Ricorda, in relazione ai contenuti, il provvedimento di commissariamento di diversi enti recati dal decreto-legge in esame, soffermandosi su alcuni profili di merito che saranno oggetto di esame nella Commissione in sede referente; sottolinea tuttavia come, ai fini dell'analisi dei profili finanziari da parte della Commissione bilancio, occorra garantire un congruo tempo di esame, soprattutto per poter analizzare la relazione tecnica depositata dal Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) riprendendo l'intervento del senatore Manca, evidenzia come vi siano molteplici profili di criticità in ordine ai temi trattati dal provvedimento. Pur risultando ben condivisibile la stabilizzazione operata per i ricercatori degli enti di ricerca, evidenzia come alcuni aspetti risultino meritevoli di approfondimento sul piano dei costi e degli aspetti finanziari.

Richiamando il tema dell'estensione delle assunzioni dei medici specializzandi a partire dal secondo anno dei corsi di specializzazione, formula osservazioni critiche evidenziando come la scelta operata dal provvedimento risulti preoccupante poiché a discapito del valore della formazione. Andrebbe invece operata una trasformazione del contratto di formazione di tali medici specializzandi in una diversa fattispecie di contratto di formazione e lavoro, essendo tali soggetti di fatto lavoratori, con turnazioni e carichi di lavoro. Si sofferma poi sul profilo del commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, formulando osservazioni critiche in quanto, a fronte di tale commissariamento, il presidente dell'INPS risulta tuttavia in regime di *prorogatio*, poiché non si è stati in grado di nominare un sostituto. Dal complessivo quadro di criticità all'esame, emerge la necessità di un maggiore tempo di analisi dei profili finanziari, che dovrebbe essere garantito alla Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) formula osservazioni critiche circa i tempi di esame del provvedimento, la cui relazione tecnica risulta presentata oggi formalmente dal Governo alla Commissione, occorrendo il necessario tempo per esaminarla. Evidenzia come il provvedimento sia stato motivato su una asserita urgenza che non risulta trovare tuttavia fondamento nella realtà; risulta poi particolarmente critico che taluni profili trattati dal provvedimento siano ora ritenuti non onerosi, mentre tematiche analoghe, oggetto di emendamenti parlamentari di recente presentati, sono state diversamente valutate nel senso dell'onerosità, con una valutazione non lineare da parte del Governo. Si sofferma poi sui profili inerenti il commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, evidenziando al contempo come si registri un regime di *prorogatio* dei vertici, tema di rilevanza politica, che pone all'attenzione della Commissione. Richiama quindi alla necessità di una maggiore chiarezza e di un quadro più preciso sui tempi e sulle modalità di esame dei provvedimenti di urgenza, risultando altrimenti una compressione dell'esame stesso, che rischia di determinare una prevaricazione delle prerogative del Parlamento, chiamato a deliberare con consapevolezza.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) evidenzia come sul provvedimento in esame sia stata fornita una esaustiva relazione tecnica peraltro esaminata puntualmente dalla relatrice rispetto ai rilievi posti. Evidenzia peraltro la non linearità della posizione delle forze di opposizione che da un lato accolgono con favore

i provvedimenti di stabilizzazione, mentre dall'altro pongono dubbi sui profili inerenti l'analisi finanziaria del provvedimento. Dopo aver ricordato come il provvedimento sia calendarizzato in Assemblea, chiede di poter procedere alla votazione del parere sul testo all'esame.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per evidenziare la rilevanza del provvedimento, il cui esame si inquadra in una prassi ormai assai invalsa di esame con modifiche da parte di una sola Camera del Parlamento, occorrendo nella fase attuale una riflessione sul recupero di un più pieno quadro dell'esame parlamentare bicamerale, nella cornice costituzionale relativa al procedimento di conversione dei decreti-legge. Ricordando infine come il decreto-legge sia prossimo alla scadenza del termine di conversione, insiste quindi per la votazione del parere sul provvedimento stesso.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), dopo aver ricordato come sia stata appena ricevuta dalla Commissione la relazione tecnica di passaggio, pur nel quadro di un bicameralismo alternato ormai con ampi precedenti, ricorda come ci siano temi specifici nel provvedimento in esame che risultano meritevoli di un necessario approfondimento, nei tempi dovuti, tra cui ricorda la questione della proroga delle Commissioni in seno all'AIFA, già posta in passato dalla senatrice Lorenzin, e su cui ora il Governo appare assumere decisioni diverse rispetto al passato, che necessitano un approfondimento sul piano dell'analisi finanziaria. Anche in materia di scelte della maggioranza relative all'INPS e all'Inail, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento in ordine alla normativa adottata. Conclude quindi sottolineando come in caso di forzatura dei tempi con un voto nella stessa giornata odierna, risulterebbe emergere in via chiara come alla Commissione bilancio non sia stato dato di esaminare compiutamente e puntualmente i profili su cui è invece chiamato a decidere.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-Psd'Az*), dopo fornito la propria disponibilità ad esaminare puntualmente i punti che dovessero essere rimasti eventualmente poco chiari, evidenzia come la relazione tecnica di passaggio fornisca tutte le risposte ai rilievi sollevati rispetto al provvedimento. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica aggiornata di passaggio, positivamente verificata.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sulla totale disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge all'esame, quale elemento che rende particolarmente critico il procedere sul provvedimento medesimo. Se da un lato talune scelte, tra cui cita le norme sulle stabilizzazioni e alcuni provvedimenti di proroga, possono risultare condivisibili in via trasversale, vi sono poi specifiche disposizioni, tra cui cita quelle inerenti la RAI e la questione delle nomine negli enti pubblici, rispetto alle quali risulta assai difficile procedere ad un voto sul testo, che pone tante criticità. Evidenzia in particolare come alcune disposizioni particolarmente critiche recate dal provvedimento non possano non avere voci di costo. Conclude quindi sottolineando l'importanza di garantire l'omogeneità dei testi normati all'esame, su cui risulta altrimenti ardua l'espressione di un parere per di più in tempi assai stringenti.

La sottosegretaria SAVINO, nell'evidenziare l'analisi puntuale svolta dalla relatrice circa i punti del provvedimento in rilievo, esprime l'avviso conforme del Governo al parere non ostativo proposto dalla relatrice, di cui chiede la votazione.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, formulando osservazione fortemente critiche al fatto che si voglia utilizzare il voto affrettato della Commissione bilancio, senza che questa abbia potuto esaminare nel dettaglio i profili involti. Risulta doveroso riconoscere un congruo tempo, qui del tutto mancato, profilo rispetto al quale ricorda come in più occasione sia stata rinviata l'espressione del parere della Commissione bilancio pur a fronte di discussioni già in corso in Aula su decreti-legge in conversione. Preannuncia quindi che, qualora si decidesse di forzare i tempi con una votazione già nella seduta odierna, la propria parte politica non parteciperà al voto, risultando tale forzatura sui tempi ledere il rispetto delle prerogative stesse della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, criticando fortemente la mancata garanzia di un congruo esame, nei tempi necessari, dei profili finanziari del provvedimento, preannunciando che la propria parte politica non parteciperà al voto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle considerazioni svolte dai senatori Manca e Castellone, preannuncia, altresì, la propria non partecipazione al voto.

Il PRESIDENTE interviene per ricordare come nel corso della scorsa legislatura, laddove si registrava una diversa compagine di forze di maggioranza, si è proceduto in una pluralità di occasioni ad una votazione in tempi rapidi, ricordando altresì che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il parere sui provvedimenti in base alla calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea del Senato. Evidenzia quindi come il problema dei tempi per l'esame vada posto nella sede della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Pur esprimendo rammarico per l'approccio emerso da parte delle forze di opposizione di non partecipazione al voto, alla luce della calendarizzazione del provvedimento, propone quindi di procedere alla votazione della proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per precisare come il punto critico non sia la calendarizzazione dei provvedimenti da parte della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari bensì la necessità di disporre di tempi più ampi presso la Commissione bilancio al fine di esaminare con più ampio anticipo i contenuti dei provvedimenti e delle relative relazioni tecniche, al fine di poter operare ogni opportuno approfondimento, soprattutto dinanzi a provvedimenti di tale complessità. Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto ad evidenziare come vi sia la più ampia disponibilità da parte della presidenza ad anticipare i lavori della Commissione, potendo tale tema essere oggetto anche di un apposito Ufficio di presidenza per la futura programmazione dei lavori, si procede alla votazione. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente. Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(344 e 538-A) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo unificato, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'esame ad

eccezione della proposta 1.301, su cui il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI), alla luce del parere fornito dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.301, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi" con le seguenti: "modalità di destinazione e gestione dei proventi".

Sui restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 2, in tema di agevolazioni per l'imposta di registro sulla prima casa, ai fini della valutazione della prudenzialità della stima delle minori entrate proposta nella relazione tecnica, il Governo dovrebbe chiarire se il valore delle transazioni preso a riferimento si riferisce al valore sul quale è stata calcolata l'imposta di registro o al valore di compravendita indicato nell'atto di acquisto. Andrebbero inoltre forniti ulteriori elementi di dettaglio con riferimento alla determinazione della percentuale del 58 per cento, quale quota di acquisti di prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni, considerato che la pubblicazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate indica una percentuale media di circa il 64 per cento per l'anno 2022 e per il I trimestre 2023. Analogamente, il Governo dovrebbe fornire delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per stimare nel 20 per cento la quota delle transizioni riconducibili ai requisiti previsti dalla disposizione in questione. Va altresì osservato che la norma vige a decorrere dal 14 giugno 2023 mentre la relazione tecnica, al fine di determinare l'onere per l'anno 2023, effettua una quantificazione a decorrere dal 1° luglio 2023: al riguardo, è opportuna una rassicurazione sulla prudenzialità della stima.

Gli articoli 7 e 8 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rispettivamente, un fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, al fine di individuare le aree prioritarie, e un fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi. Al riguardo, pur essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti, posto che si tratta di obblighi europei, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni ed elementi di supporto alle quantificazioni degli oneri, per verificare l'adeguatezza degli stanziamenti.

Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se la compatibilità di tali interventi con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi determini a sua volta una componente d'oneri.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione, ed è corredato di una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse che potranno essere utilizzate dalle regioni e dai ministeri interessati, indicate nella relazione tecnica, sono disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non pregiudicano le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 11, recante riconoscimento del servizio pre-ruolo agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), considerando che la relazione tecnica si limita a riferire una differenza in termini di oneri rispetto alla norma vigente pari a 8.887 euro per i docenti, richiede un'integrazione recante adeguati elementi di riscontro dimostrativi della congruità di tale differenziale per ciascun profilo professionale, e anche per il personale non docente, in relazione all'intero orizzonte 2024-2033, fornendo elementi informativi in

merito ai periodi di anzianità pre-ruolo maturate.

Considerato inoltre l'andamento costante degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire se a tali ricostruzioni della carriera possano accompagnarsi anche effetti onerosi derivanti da una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale.

Per quanto concerne gli oneri pensionistici, ricorda che la relazione tecnica afferma che gli incrementi retributivi sia in termini di retribuzione corrente che di arretrati saranno sottoposti a contribuzione previdenziale, e che quindi tali aumenti non comporteranno sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Su tale punto appare necessario acquisire dal Governo assicurazioni sia in termini di quantum, sia in termini di eventuali effetti di anticipo di tali prestazioni pensionistiche. Considerato altresì che in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il prospetto riepilogativo espone anche gli effetti riflessi, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

In relazione all'articolo 12, recante disposizioni per il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle spese di funzionamento, il Governo dovrebbe confermare la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea.

Con riferimento agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire i quadri di computo degli effetti considerati, fornendo l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito al comma 6, che ridefinisce il limite massimo di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco in ragione annua a 10,6 milioni di euro a decorrere dal 2023, riducendolo di quasi la metà, rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio dalla legislazione vigente, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla sostenibilità di tale rideterminazione.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca disposizioni per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale della scuola, sia docente che ATA, considerato che tali disposizioni non rivestono efficacia retroattiva ma operano solo a decorrere dal 2023/2024, il Governo dovrebbe chiarire se vi siano ulteriori oneri per gli immessi in ruolo anteriormente che non abbiano ancora ottenuto pronuncia giudiziale di ricostruzione di carriera per intero.

Considerato inoltre l'andamento costante degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire se a tali ricostruzioni della carriera possano accompagnarsi anche effetti onerosi derivanti da una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale.

Per quanto concerne la stima decennale degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire quali ipotesi demografiche e di flussi migratori siano state assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché fornire assicurazioni in merito all'assenza di oneri, sia in termini di quantum, sia in termini di eventuali effetti di anticipo, in relazione alle prestazioni pensionistiche.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato che il prospetto riepilogativo dà conto anche degli effetti riflessi, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 15 dispone l'estensione della carta del docente del valore di 500 euro annui anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire le ragioni per le quali lo stanziamento a legislazione vigente non è dimensionato sull'organico di fatto, effettivamente in servizio, come indicato della relazione tecnica pari a circa 709 unità, ma è dimensionato sull'organico di diritto che la relazione tecnica sembra indicare in circa 771 mila docenti. Il Governo dovrebbe fornire inoltre chiarimenti in merito alla piena adeguatezza della limitata efficacia temporale dell'estensione della Carta ai docenti con contratto di supplenza annuale, che la norma in esame dispone per il solo 2023, rispetto agli orientamenti espressi nella pronuncia di infrazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'articolo 26, che reca la clausola di copertura, con riferimento alle lettere c) e d) del comma 1, appare opportuno acquisire dal Governo conferma in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa vigente.

In merito al comma 3, recante la clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni diverse da quelle indicate al comma 1, per le quali è disposto che alle attività previste le Amministrazioni interessate provvederanno avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, appare opportuno ribadire nuovamente che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedono simili clausole, le stesse debbano accompagnarsi a una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano realmente idonei a comprovarne la piena sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 61.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per evidenziare alcuni profili centrali nell'esame di natura finanziaria del decreto-legge così detto "salva infrazioni". Evidenzia come il provvedimento corrisponda a quattordici procedure e casi di precontenzioso nonché ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, occorrendo valutare come i provvedimenti adottati nel decreto-legge debbano essere valutati tenendo conto del fatto che a tali procedure di contenzioso l'Italia riconnette ingenti esborsi finanziari. Rispetto ai profili di natura finanziaria su cui si sofferma tradizionalmente la Commissione, evidenzia quindi l'importanza di considerare in via centrale il tema del risparmio di oneri connesso al superamento del contenzioso europeo e al conseguente mancato esborso delle sanzioni per le infrazioni europee. Chiede al riguardo al Governo elementi specifici su tale aspetto.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire ulteriori elementi sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.4.2.3.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 46 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

46ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra i profili di interesse per la 8ª Commissione del provvedimento in titolo, segnalando, in primo luogo, l'articolo 4-sexies, che interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e di età.

Nell'ambito dell'articolo 5, recante disposizioni urgenti in materia di sport, il comma 2 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026 per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

L'articolo 6 reca termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità dei finanziamenti per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno.

Il comma 2 proroga di ulteriori 12 mesi (e quindi fino al 27 luglio 2024) il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di *segway*, *hoverboard*, *monowheel* e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

Il comma 2-bis reca modifiche al codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il comma 2-ter prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma

notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell'atto notificato e non solo l'avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l'atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste S.p.a., per effettuare la consegna della copia cartacea dell'atto. Nelle more dell'avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti.

Il comma 2-*quater* proroga di un anno (vale a dire fino al 30 giugno 2024) il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione.

Il comma 2-*quinqües* proroga l'incarico dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 2-*sexies* reca la clausola di invarianza finanziaria relativa ai due commi precedenti.

Il comma 2-*septies* proroga il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza delle concessioni, una quota dei canoni potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività inerenti alle concessioni stesse.

L'articolo 6-*bis* dispone che i comuni beneficiari dei contributi per l'anno 2023 per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019 sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 agosto, anziché entro il 15 maggio. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno. Inoltre, i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre.

L'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico, in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Viene infine stabilito che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del citato regolamento, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emissione del suddetto decreto ministeriale n. 206 del 2016.

L'articolo 8-*ter* proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

L'articolo 11-*bis* vieta l'uso a fini commerciali delle immagini dei francobolli senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese del *made in Italy*.

Considerato che il provvedimento è già all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea e che la Commissione dovrà dunque quanto prima fornire il parere alla Commissione affari costituzionali, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede un chiarimento sulla portata dell'intervento di cui all'articolo 5, comma 3, in materia di funzionamento del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), relatore, premesso che la disposizione in esame sembra attenerne maggiormente alla materia dello sport piuttosto che a quelle di competenza della 8ª Commissione, fornisce il chiarimento richiesto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori senatori iscritti in discussione generale.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) formula una proposta di parere favorevole. Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023
48ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) illustra il decreto-legge n. 51 del 2023, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9ª Commissione.

Rileva in particolare che l'articolo 4-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Sottolinea poi che l'articolo 6-*ter*, approvato dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale - con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche - introduce l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo. La norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle materie critiche alle quali si applica detto obbligo, qualificando come tali, in ogni caso, i rottami ferrosi. Essa dispone inoltre che tale obbligo venga adempiuto almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione. La notifica è trasmessa al Dicastero delle imprese e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il medesimo articolo, prosegue il Relatore, porta da venti a sessanta giorni il termine di notifica suddetto e proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva.

Evidenzia altresì che l'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11-*bis*, anch'esso introdotto alla Camera dei

deputati, vieta l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, segnalando che la proposta di parere del relatore e gli eventuali pareri alternativi saranno illustrati e votati nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la discussione generale.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) chiede di posticipare la votazione del parere alla seduta di domani.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, terminato il ciclo di audizioni, la Commissione deve adottare il testo a base della discussione. Propone pertanto di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 413.

Domanda poi l'orientamento della relatrice circa la fissazione di un termine ravvicinato o meno per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Dopo un intervento della relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) circa la possibilità di fissare detto termine anche a metà luglio, la Commissione conviene di adottare il disegno di legge n. 413 quale testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, riferiti al testo base, alle ore 12 di giovedì 13 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno, nella quale era stata aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [DE CARLO](#) informa che è in corso l'istruttoria con il Governo sulle proposte emendative presentate con l'obiettivo di trovare ampie convergenze tra tutte le forze politiche.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) domanda quale sarà l'organizzazione dei lavori sul provvedimento in titolo la settimana prossima, dedicata ai lavori delle Commissioni, tenuto conto che potrebbero essere avviate le votazioni.

Ad una richiesta del senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) risponde il presidente [DE CARLO](#), segnalando che la Commissione potrebbe essere convocata nelle giornate di martedì 4 luglio, dalle ore 14, e mercoledì 5 in mattinata, fermo restando che la programmazione dei lavori sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) illustra la proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse. Le materie prime critiche, come per esempio magnesio, cobalto, litio, costituiscono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio e della difesa e il settore della sanità. Per molte di queste, l'Unione europea dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, che sono spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi, sia nella fase dell'estrazione sia in quella della trasformazione. In particolare, alcune sostanze sono raffinate in buona parte, e altre esclusivamente, in Cina. Questo comporta rischi geopolitici per l'Europa e al contempo comporta notevoli rischi ambientali, sociali e di *governance* per i fornitori.

Gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile. Per questo motivo, la proposta in esame si prefigge diversi obiettivi: rafforzare le diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche; migliorare la capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico, assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente, attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'armonizzazione delle normative nazionali in materia di mercato interno. Introducendo misure coordinate volte a ridurre in modo strutturale la possibilità di perturbazioni dell'approvvigionamento, tra cui misure volte a rafforzare l'approvvigionamento interno e a monitorare il rischio e la preparazione al rischio, la proposta contribuirà a garantire il corretto funzionamento del mercato unico.

La proposta di regolamento è coerente con la strategia del *Green Deal* europeo e con la normativa europea sul clima, e mira a far sì che l'Unione acquisisca le capacità necessarie per il conseguimento degli obiettivi riguardanti la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie di produzione strategiche, come i semiconduttori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. La presente proposta è incentrata sullo sviluppo delle capacità di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione europea, mentre la comunicazione COM (2023) 165 che la accompagna illustra la strategia di fondo per garantire l'approvvigionamento del settore delle materie prime critiche, che comprende misure di carattere non normativo volte a diversificare gli approvvigionamenti esterni provenienti da paesi terzi e a promuovere la ricerca, l'innovazione e le competenze.

La proposta di regolamento si compone di 47 articoli, suddivisi in dieci capi.

In particolare, il capo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi della proposta, nel raggiungimento, entro

il 2030, delle soglie di capacità dell'Unione di approvvigionamento, pari al: 10 per cento di capacità estrattiva rispetto al consumo annuo; 40 per cento di trasformazione rispetto al consumo annuo; e 15 per cento di riciclaggio rispetto al consumo annuo. Stabilisce anche i parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi descritti e le definizioni dei termini utilizzati nella proposta, tra cui quelle di "materie prime" "materie prime critiche" e materie prime strategiche".

Il capo II (articoli 3 e 4) rinvia agli allegati I e II dove sono elencate le materie prime strategiche, definite tali in base alla loro importanza strategica, alla crescita prevista della loro domanda e alla difficoltà di aumentarne la produzione, e le materie prime critiche, che comprendono tutte quelle strategiche e altre individuate in base alla loro importanza economica e al rischio di approvvigionamento, che dovranno essere riesaminati almeno ogni quattro anni.

Il capo III (articoli 5-18) stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche dell'UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici. Lo *status* di "progetto strategico" è assegnato dalla Commissione europea, su richiesta del promotore del progetto, consultando il nuovo Comitato europeo per le materie prime critiche. I progetti beneficeranno, in particolare, della riduzione degli oneri amministrativi, della semplificazione e della riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio), di priorità nella trattazione di eventuali contenziosi da parte di organi giurisdizionali, nonché di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento. Gli Stati membri dovranno istituire un'autorità nazionale (articolo 8) responsabile per la facilitazione e il coordinamento delle procedure relative ai progetti relativi alle materie prime critiche.

Il capo IV (articoli 19-24) elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento. Dovrà essere eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime critiche (articolo 19). Vengono altresì previsti obblighi a carico delle imprese di grandi dimensioni che realizzano tecnologie strategiche utilizzando materie prime critiche sul proprio territorio (articolo 23). Le tecnologie strategiche comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i *chip* avanzati. Esse dovranno effettuare ogni due anni un *audit* della propria catena di approvvigionamento per mappare le dipendenze da singoli Paesi terzi. La Commissione europea dovrà, infine, istituire e gestire un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime critiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata (articolo 24).

Il capo V (articoli 25-32) contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre l'impronta ambientale di tali materie. Ciascuno Stato membro dovrà adottare e attuare programmi nazionali contenenti tra l'altro misure sulla circolarità, finalizzate in particolare a: migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di materie prime e garantire il loro inserimento in sistemi adeguati di riciclaggio; promuoverne il riuso; promuovere l'uso di materie critiche secondarie negli appalti pubblici; sostenere la ricerca e innovazione in tecnologie di riciclo.

Il capo VI (articolo 33) prevede un quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i Paesi terzi in relazione a materie prime critiche.

Il capo VII (articoli 34 e 35) istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della Commissione. Il Comitato fornirà consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del regolamento. Vigilerà sul mercato, indenterà i rischi di strozzature, promuoverà i progetti strategici e discuterà periodicamente, con le strutture responsabili dell'attuazione

del *Global Gateway*, l'attuazione dei partenariati strategici con Paesi terzi.

I capi VIII (articoli 36 e 37) e IX (articoli 38-41) contengono disposizioni procedurali per l'adozione di atti delegati e di atti di esecuzione da parte della Commissione europea e le modifiche di coordinamento apportate ad altri regolamenti.

Il capo X (articoli 42-47) contiene disposizioni relative al monitoraggio sui progressi compiuti e alla trasmissione delle relative informazioni, nonché sulle sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento.

Infine, riferisce che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale si sottolinea la particolare urgenza del progetto, in quanto la perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE, soprattutto in riferimento alle transizioni verde e digitale e alle applicazioni nel settore spazio e difesa. Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento, secondo il Governo, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Evidenzia che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha istituito il Tavolo Nazionale Materie Prime Critiche, con l'obiettivo di: rafforzare il coordinamento inter-istituzionale sul tema, anche in sede europea; potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di circolarità; contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche; elaborare una strategia nazionale per l'approvvigionamento delle materie prime critiche al fine di garantire l'accrescimento della resilienza del sistema produttivo nazionale.

L'Italia ritiene opportuno che la proposta di regolamento debba considerare alcuni aspetti: estendere la lista delle materie prime critiche anche a materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera di base; chiarire che i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale; incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive; sostenere fortemente la ricerca su materie prime sostitutive, ad esempio rispetto alle terre rare, che in questo momento sono all'origine di una forte dipendenza strategica dell'Unione dalla Cina; stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE per l'attuazione del Regolamento; promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche; approfondire il meccanismo sullo *stress test* proposto sulle materie prime strategiche.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, informa che già in sede di Ufficio di Presidenza era stata prospettata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.

Propone pertanto di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione a lunedì 3 luglio.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'interesse dell'Esecutivo in merito ai provvedimenti in titolo, prefigura la possibilità di svolgere l'audizione del ministro Urso entro metà luglio, secondo modalità che saranno discusse in Ufficio di Presidenza. Segnala infine che la 4a Commissione ha già avviato l'*iter* della proposta di regolamento in esame il 7 giugno, avendo il termine per esprimere il parere sul rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, fissato al 3 luglio. Qualora anche la 4a Commissione intendesse svolgere audizioni, si potrebbe valutare di svolgere una fase istruttoria congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 86 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023**

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riguardo agli articoli del decreto-legge n. 51 di più stretto interesse della Commissione, il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) segnala in primo luogo l'articolo 1, commi 1 e 5 in quanto recante modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'INAIL e dell'INPS. In tale ambito i commi da 2 a 4 riguardano la gestione commissariale degli istituti.

I commi da 1 a 3 del successivo articolo 2 concernono il conferimento di incarichi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 3 interviene sulle misure già previste a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, nonché in materia di retribuzione dei sub-commissari delle regioni in disavanzo e di soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

Inoltre, il comma 5 dispone l'ulteriore proroga, della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del Farmaco.

Il successivo comma 5-bis è volto a modificare la disciplina che consente ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario.

Il comma 5-ter proroga la facoltà delle singole regioni o province autonome di elevare il numero massimo di assistiti dei medici di medicina generale aventi anche un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali.

Il successivo comma 6 proroga la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.

Il controllo della spesa per dispositivi medici è oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, mentre l'articolo successivo reca norme concernenti l'assunzione a tempo indeterminato, presso istituti

di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e istituti zooprofilattici sperimentali, di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria già reclutato a tempo determinato.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 6 sopprime la possibilità che, nell'ambito delle procedure relative ai contratti pubblici di appalto, il possesso della certificazione della parità di genere sia indicato mediante autocertificazione.

L'articolo 7 dispone una proroga per interventi relativi a edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

L'articolo 7-*ter* proroga la possibilità di applicazione di disposizioni di deroga alle norme vigenti sull'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 10 prevede l'applicazione delle disposizioni sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile anche alle corrispondenti delle minoranze linguistiche riconosciute.

L'articolo 11 prevede la possibilità che le carte-valori postali siano comprensive di una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica.

L'articolo 12-*bis*, comma 1, autorizza gli enti del servizio sanitario della regione Calabria ad adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi entro il 31 dicembre 2024.

Il successivo comma 2 consente a regioni e province autonome di riconoscere un contributo *una tantum* a determinate strutture private accreditate, a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

In conclusione, presenta una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala che l'articolo 1 del disegno di legge in titolo ne individua le finalità, consistenti nella definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117 della Costituzione.

I successivi articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente l'*iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché i relativi costi e fabbisogni *standard*.

L'articolo 4 stabilisce che il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione per la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni oggetto di conferimento. Inoltre, l'articolo 6 prevede che le funzioni trasferite possano essere attribuite dalla Regione agli enti locali, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Le disposizioni recate dall'articolo 7 riguardano la durata e la modifica delle intese, nonché la cessazione della loro efficacia. È inoltre normato il monitoraggio degli obiettivi dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria con riguardo all'attuazione del disegno di legge in esame e di ciascuna intesa che da esso derivi, disponendo che il finanziamento dei LEP, sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard*, è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio.

L'articolo 9 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

Infine, l'articolo 10 reca disposizioni transitorie e finali.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) richiama l'attenzione sulla valenza dell'esplicito riferimento al concetto di asimmetria caratterizzante il disegno di legge in esame. Tale elemento è infatti qualificativo di un progetto inconciliabile con l'idea di armonizzazione fra le diverse parti del territorio che ha ispirato le scelte dei costituenti.

Sussistono inoltre seri dubbi in merito alla reale possibilità di finanziamento dei LEP. L'esito prevedibile è dunque a suo avviso un'ulteriore accentuazione delle asimmetrie già presenti.

A giudizio del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) il provvedimento in titolo comporta seri rischi di spaccature all'interno del Paese, oltretutto in base a un disegno che privilegia le entità regionali, spesso di natura artificiosa rispetto alle più radicate comunità locali. Il progetto in esame contraddice inoltre tutti i migliori processi riformatori che hanno segnato i decenni trascorsi, basati sul principio di universalità della tutela dei diritti. Un'ulteriore contraddizione è poi rappresentata dal contestuale disegno di centralizzazione istituzionale riguardante la forma di governo, sostenuto dall'attuale maggioranza.

La stessa attuazione effettiva del disegno di legge n. 615 risulterà incompatibile con il principio di invarianza dei costi, per cui sono prevedibili nuove conflittualità e un'accentuazione delle diversità fra territori.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) esprime forte preoccupazione riguardo la garanzia dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del disegno di differenziazione fra gli ordinamenti regionali. L'attuazione dell'autonomia regionale differenziata appare peraltro stridere con l'impostazione centralista alla base del recente decreto-legge n. 48, relativamente all'avviamento al lavoro dei percettori dell'assegno di inclusione.

Il complesso delle misure proposte è inoltre inadeguato rispetto alla natura globale delle maggiori sfide poste dalla realtà contemporanea. Nel caso specifico della tutela del diritto alla salute, il principio di invarianza della spesa implica il pericolo di un generale livellamento verso il basso della qualità dei servizi. Desti inoltre preoccupazione l'introduzione di un sistema di raccordo tra le regioni e il Governo, ai fini dell'attuazione dell'autonomia differenziata, che sostanzialmente pone il Parlamento ai margini.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che l'autonomia differenziata in ambito sanitario comporti l'abbandono del principio di solidarietà e permetta la diffusione e il consolidamento di discriminazioni. In particolare, vengono poste le basi per la creazione di sistemi sanitari diversi e fortemente diversificati sul piano delle prestazioni erogate, nonché di un abbassamento generale dei livelli delle prestazioni. Risulterebbero così accentuate le diversità già esistenti. Conclusivamente segnala l'esigenza di un chiarimento sugli scopi della riforma in esame, soprattutto da parte della principale forza della maggioranza.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) pone in evidenza, ai fini di un giudizio corretto sul disegno di legge n. 615, la questione della tracciabilità degli impieghi e degli esiti. Tale elemento è infatti necessario ai fini dell'impiego migliore delle risorse destinate al servizio sanitario e dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza. L'aumento delle risorse da assegnare alla sanità presuppone infatti, in modo particolare, un effettivo contrasto agli sprechi. Siffatta forma di intervento è per sua natura efficace se attuata a livello locale e il disegno di legge in esame è funzionale a questa impostazione, che necessariamente comporta il superamento dei metodi finora sperimentati.

La richiamata esigenza di una gestione realmente razionale delle risorse postula inoltre la contestuale valorizzazione dell'apporto della sanità integrativa e del principio di appropriatezza delle prestazioni. Il complessivo processo di riforma risulta peraltro coerente con le altre priorità già individuate dalla Commissione, quali gli interventi sulla medicina territoriale, a partire dal parere espresso sul Documento di economia e finanza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) suggerisce una riflessione preliminare in merito agli esiti anche deludenti delle forme di autonomia proprie delle regioni a statuto speciale, come nel

caso dell'esperienza siciliana. Il disegno di legge in esame risulta inoltre, sotto diversi aspetti, confliggente con la Costituzione, risultando così possibile prevedere numerosi interventi della Corte costituzionale.

Inoltre, il provvedimento reca disposizioni tali da dare luogo a un aumento delle sperequazioni territoriali e a un complessivo peggioramento dei servizi sanitari, specie in conseguenza dell'invarianza della spesa, con rischi di ulteriore spopolamento delle aree penalizzate e di sovraccarico delle strutture nelle realtà dove sono garantiti attualmente i migliori livelli delle prestazioni.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) sostiene il carattere antistorico della proposta legislativa in esame, estranea alla natura globale delle maggiori emergenze attuali. Il regionalismo asimmetrico non è peraltro una risposta adeguata alle necessità in ambiti strategici, quale la ricerca e l'innovazione. Il principio dell'invarianza delle risorse risulta poi del tutto incongruo rispetto alle reali esigenze del sistema sanitario, nell'ambito stesso di un processo di accentuazione delle autonomie regionali.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) rammenta gli esiti negativi della riforma del Titolo V della Costituzione rispetto al settore sanitario, che verrebbero necessariamente aggravati dall'attuazione dell'autonomia differenziata. Risulterebbe altresì sbagliato promuovere la competizione tra sanità pubblica e sanità privata, la quale penalizzerebbe la prima, peraltro posta a rischio dal progressivo definanziamento prospettato dal Governo. L'ulteriore contrazione delle risorse per la sanità è tale infatti da porre a rischio la stessa tenuta e il funzionamento del servizio sanitario nazionale.

Presenta quindi uno schema di parere contrario sul disegno di legge in esame (pubblicato in allegato), la cui impostazione di fondo è comune a tutte le analoghe proposte presentate dal suo Gruppo nelle diverse Commissioni.

Nessun altro chiedendo la parola, il relatore [ZULLO](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) esprime stupore per la proposta del relatore, del tutto priva di osservazioni concernenti l'ambito di competenza della Commissione, a fronte di un disegno di legge che comporta seri pericoli per la sussistenza del servizio sanitario pubblico e universale, e tenuto conto che l'insufficienza delle risorse pone già in dubbio la possibilità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, osservando che non sono state sufficientemente comprese le opportunità offerte dal disegno di legge in esame riguardo al tema fondamentale della tracciabilità degli impieghi e degli esiti, presupposto necessario a un impiego adeguato e razionale delle risorse.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere del relatore. Lo schema di parere presentato dalla senatrice Zambito è di conseguenza precluso.

[\(755\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il relatore [SATTA](#) (FdI), il quale formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

[\(349\)](#) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Sugli aspetti di competenza riferisce il senatore [RUSSO](#) (FdI), il quale segnala in primo luogo le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, disposte dall'articolo 1. Con riguardo alla giustizia minorile, queste concernono l'istituto dell'irrelevanza del fatto. Inoltre, si prevede che l'esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione comporti l'estinzione del

reato. Tale percorso è basato su un programma rieducativo che prevede, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o altre attività a beneficio della comunità.

Il successivo articolo 2 estende l'applicazione della procedura dell'ammonizione del questore a tutti i delitti commessi da minorenni di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, per i quali sia prevista una pena nel massimo non inferiore a cinque anni.

L'articolo 3 prevede un'ulteriore fattispecie del reato di istigazione a delinquere, effettuata attraverso strumenti informatici o telematici e riguardante la commissione di atti di violenza compiuti da tre o più minori, mentre l'articolo 4 è volto alla tutela delle vittime dei reati commessi, da tre o più minori, per via telematica.

Infine, l'articolo 5 modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell'andamento dei lavori e dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già prevista al termine della seduta della Commissione non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) sollecita una riflessione in merito all'avvio della trattazione dei disegni di legge in materia di fine vita, assegnati alle Commissioni 2a e 10a riunite.

Prende atto della richiesta il presidente [ZAFFINI](#).

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN E CAMUSSO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 10ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità - sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi - attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

una simile lettura dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, comporta il grande rischio - consentendo il trasferimento delle funzioni sulla base di una legge quadro ordinaria - di scardinare, sostanzialmente "decostituzionalizzandolo", il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, comma 3, è una legge costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del sen. Giorgis, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

premessi inoltre che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa - come delineato dal disegno di legge in discussione - sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di

emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo "schema" dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante. Successivamente a tale momento, il Parlamento riceverà unicamente il disegno di legge di approvazione dell'intesa, nonché l'intesa ad esso allegata, senza possibilità di effettuare alcuna verifica sul rispetto degli indirizzi espressi nella prima fase;

non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia - con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali - a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza; considerato che:

in primis, nel rispondere al quesito posto da alcuni Gruppi di opposizione in merito alla quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha affermato che si tratta di "un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP, a valle di una serie di altre attività a esso propedeutiche e se si posseggono i dati granulari. (...) Una quantificazione di questo tipo è tra i compiti assegnati alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita con la legge di bilancio per il 2023, e alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS). Si tratta di un lavoro complesso e impegnativo, la cui rilevanza ai fini della buona riuscita del processo sembra meritare un'attenzione particolare, anche qualora dovesse richiedere più tempo dei sei mesi previsti dal disegno di legge. (...) La prima difficoltà risiede nel fatto che la denominazione delle materie rilevanti per l'autonomia differenziata non consente di individuare con precisione quali funzioni attualmente svolte dallo Stato possano essere oggetto di potenziali richieste di gestione autonoma da parte delle Regioni."

considerato inoltre che:

altrettante perplessità - quasi unanimi - sono state espresse in merito al procedimento di determinazione dei LEP, per il quale vige una riserva di legge, che tuttavia, non dovrebbe limitarsi a disciplinare il procedimento di determinazione dei LEP, ma dovrebbe anche indicare i criteri che dovrebbero portare alla loro determinazione;

a proposito dei LEP, l'Ufficio parlamentare di bilancio, in sede di audizione, ha osservato che "la determinazione dei LEP relativamente alle funzioni oggi svolte dallo Stato avrà una valenza e degli esiti molto differenti da quelli che si verificherebbero qualora i LEP fossero definiti anche sulle funzioni già oggi svolte dagli Enti territoriali. I livelli dei servizi di questi ultimi sono infatti caratterizzati da una forte eterogeneità che riflette non solo la differenziazione dei bisogni sul territorio ma anche profonde disparità nelle dotazioni finanziarie derivanti dal sovrapporsi nel corso del tempo di interventi di finanziamento non coordinati. La determinazione dei LEP in questo caso farebbe con ogni probabilità emergere significative discrepanze fra i fabbisogni *standard* e la spesa storica, che andrebbero colmate da interventi perequativi.";

ed ancora, secondo l'UPB, "l'articolo 7 del disegno di legge contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle RAD e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale. Data la rilevanza costituzionale della garanzia dei LEP, le verifiche andrebbero più opportunamente previste nell'ambito di una procedura periodica e simmetrica che copra sia i servizi resi dalle RAD sia quelli forniti dallo Stato. Al monitoraggio periodico e con regole uniformi fra le RAD andrebbe poi collegata l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza, in analogia a quanto previsto in campo sanitario con riferimento ai LEA.";

Confindustria, in sede di audizione, ha affermato che si ritiene "opportuna, altresì, una definizione dei LEP non circoscritta alle materie concretamente "trasferite", bensì riferibile all'intero perimetro delle materie "trasferibili" alle Regioni (insieme alle risorse necessarie a finanziarli); infatti, la prima ipotesi

determinerebbe un rischio per gli obiettivi di perequazione, poiché è necessario disporre di quante più informazioni possibili circa l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato. Questa soluzione si rende necessaria anche in virtù della condizionalità (prevista dallo stesso disegno di legge) tra la definizione dei LEP e il preliminare stanziamento, con legge, delle risorse necessarie a finanziarli, pena il mancato trasferimento delle relative funzioni. Solo una ricognizione del fabbisogno finanziario complessivo, dunque, sarà in grado di assicurare una gestione ordinata di questi aspetti. Sono due i rischi da evitare e cioè che: i) le Regioni si trovino a dover assicurare prestazioni essenziali con risorse insufficienti; ii) il riconoscimento ad alcune Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (con le relative risorse) pregiudichi la possibilità di attribuire alle altre Regioni le risorse necessarie a garantire i LEP di loro competenza.";

ancora prima dello svolgimento delle audizioni, secondo quanto riportato nel dossier del Servizio di bilancio del Senato "Uno specifico chiarimento andrebbe, in particolare, fornito relativamente alle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, dovranno conciliare questa condizione con quella di trasferire alle Regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni. Analogo chiarimento di sostenibilità della misura andrebbe fornito non solo al momento della transizione delle funzioni, ma anche nel corso degli anni successivi, specificando quali saranno gli strumenti da approntare al fine di evitare interventi a carico del bilancio statale,";

ed ancora, in sede di audizione, l'UPB ha evidenziato come il disegno di legge "non specifica i criteri relativi all'evoluzione delle risorse a disposizione delle RAD nel tempo al fine del rispetto dei principi costituzionali e di quelli contenuti nel disegno di legge stesso. (...) La necessità di un raccordo fra finanziamento e fabbisogni è evidente nel caso di materie in cui siano stati fissati dei LEP. Non vi è motivo per ritenere, anzi tutt'altro, che una volta fissata un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale il gettito seguirà un andamento simile ai fabbisogni. (...) L'autonomia differenziata potrebbe infatti evolvere verso configurazioni molto diverse fra loro a seconda della numerosità delle Regioni interessate e dell'ampiezza ed eterogeneità delle funzioni richieste. Non si può quindi escludere uno scenario fortemente frammentato con un significativo numero di Regioni che acquisiscono funzioni differenti, con una diversa composizione relativamente ai LEP e con un diverso peso finanziario." bisognerebbe evitare che il processo di differenziazione aggravi progressivamente le disuguaglianze, rischio che sussiste sicuramente per le funzioni non LEP che possono essere trasferite a risorse invariate, e dunque sulla base del criterio della spesa storica;

le risposte dell'UPB ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari sono estremamente chiare nella loro oggettività;

riguardo al finanziamento dei LEP, l'UPB ha affermato che "(...) va osservato che per le funzioni gestite dallo Stato su cui saranno fissati i LEP, l'allocazione delle risorse dovrebbe già seguire, in linea di principio, criteri uniformi sul territorio, ma questo non richiede necessariamente che sia eguagliata la spesa *pro-capite* per abitante. (...) Tuttavia, in assenza di una determinazione formale dei LEP, l'uniformità potrebbe non essere estesa a tutti gli aspetti della prestazione o comunque la qualità del servizio potrebbe restare difforme sul territorio. Si pensi, ad esempio, al tempo pieno nelle scuole primarie, la cui offerta non è attualmente considerata come un servizio da assicurare uniformemente su tutto il territorio, ma piuttosto come un costo da coprire laddove storicamente presente. (...) Per quantificare l'entità del finanziamento dei LEP su materie di competenza statale è necessario calcolare il fabbisogno *standard* associato a essi e, di conseguenza, bisognerebbe conoscere, oltre alle materie o ambiti di materie a essi riferibili, anche gli specifici LEP, la cui determinazione è stata affidata dalla legge di bilancio per il 2023 a una apposita Cabina di regia, che non ha ancora terminato il proprio compito. Tra l'altro, si ricorda che in passato i LEP sono stati definiti in alcuni casi in termini di prestazioni da erogare (ad esempio, una certa disponibilità di posti in asili nido), in altri in termini di

input (ad esempio, la presenza di un certo numero di assistenti sociali in relazione alla popolazione nell'Ambito territoriale sociale) e spesso si è soltanto delineato un percorso di avvicinamento ai LEP (legge n. 42 del 2009, volta all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), solo talvolta specificando preventivamente il punto di arrivo finale.";

considerato che:

il disegno di legge in esame indica, come esclusivo metodo di finanziamento delle funzioni trasferite, la compartecipazione ai tributi erariali maturati sul territorio, senza tuttavia dettare alcun criterio in ordine alla determinazione della soglia di tale compartecipazione né - come opportunamente rilevato nel documento depositato dall'UPB in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione - alcun meccanismo di rideterminazione della soglia di compartecipazione in relazione a eventuali variazioni dei fabbisogni regionali nel tempo. Simili profili di rigidità potrebbero comportare - nel tempo - l'eventualità di *surplus* anche assai significativi tra entrate derivanti dalla compartecipazione e fabbisogno effettivo: da una simulazione effettuata da Svimez e riferita in sede di audizione risulta che "se l'autonomia fosse stata concessa nel 2017, si sarebbe generato un *surplus* a favore delle tre regioni pari a circa 5,7 miliardi nell'ipotesi di compartecipazione IRPEF e di oltre 9 miliardi nel caso di compartecipazione Iva e IRPEF". Come opportunamente rilevato dall'UPB, il *surplus* favorevole comporterebbe - in caso di trattenimento delle risorse sul territorio, per di più senza vincolo di destinazione (ipotesi configurabile alla luce del testo del disegno di legge) - una perdita netta di entrate per lo Stato, cui non potrebbe ovviarsi se non attraverso il reperimento delle risorse mancanti attraverso tagli di spesa;

sulla capienza del gettito, l'UPB, in sede di risposta ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari, ha affermato come "(...) La verifica della capienza del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni trasferibili presuppone la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione rientrante nelle materie o ambiti di materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata che, come accennato in precedenza, richiede, sul piano politico, l'individuazione del perimetro delle materie e delle funzioni trasferibili alle Regioni e la definizione degli eventuali relativi LEP e, sul fronte tecnico, la scelta e lo sviluppo delle necessarie metodologie.";

a proposito della dinamica dei fabbisogni e delle compartecipazioni l'UPB ha affermato che "va ricordato che, al fine del finanziamento delle materie trasferite, il disegno di legge dispone - come già accennato - che questo avvenga attraverso attribuzione alle RAD di compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Le aliquote di compartecipazione sarebbero determinate dalle singole Intese tra Stato e Regione in base alla quantificazione delle risorse (non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali) prodotta dalla Commissione paritetica Stato-Regione, a sua volta costituita dall'Intesa. Pertanto, in base al disegno di legge, sembrerebbe che la valutazione delle risorse venga effettuata successivamente alla definizione dell'Intesa. Non è chiaro invece che ruolo avrebbero la valutazione preliminare del Ministro dell'Economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia sull'atto di iniziativa della Regione, rivolta, secondo il disegno di legge, anche all'individuazione delle risorse finanziarie da assegnare (in assenza della quale peraltro il negoziato dopo 30 giorni potrebbe comunque procedere) e le relazioni tecniche sullo schema di Intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione e su quello definitivo. (...) Va considerato che il fabbisogno *standard*, anche in assenza di provvedimenti normativi che influiscano sui LEP, non rappresenta un ammontare immutabile nel tempo, dipendendo da fattori relativi al numero di beneficiari e/o di prestazioni da garantire (ad esempio, l'evoluzione demografica, la variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie in relazione a eventuali criteri selettivi basati sui mezzi, le scelte dei cittadini, ecc.), nonché dal costo dell'erogazione, anch'esso variabile nel tempo. Anche le risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP potrebbero variare nel tempo, ad esempio per mutamenti nella domanda di servizi. Anche il gettito, una volta individuata l'aliquota di compartecipazione, non resta immutato sul territorio, ma evolve, data la struttura dell'imposta 18, con le basi imponibili e con la capacità di riscossione.";

considerato che:

riguardo le problematiche relative al coordinamento tra livelli di governo nella programmazione di

bilancio, l'UPB ha evidenziato come "L'introduzione di forme di autonomia differenziata influirebbe sulla programmazione di bilancio sotto diversi aspetti. Innanzitutto, si potrebbe generare un deciso aumento della complessità delle relazioni tra livelli di governo che inciderebbe sul loro coordinamento in maniera tanto più rilevante quanto maggiore sarà l'ammontare delle risorse coinvolte nel processo. Inoltre, qualora le RAD assumessero il controllo su quote significative della spesa pubblica e del gettito dei tributi, potrebbe in generale risultare indebolita la capacità del governo centrale di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti che si manifestassero, come accaduto negli ultimi anni, a livello sia nazionale sia sovranazionale. A obiettivi dati, risulterebbe infatti ridotta la possibilità di reperire immediatamente risorse sia dal lato della spesa (essendo una parte di essa decentrata alle RAD), sia dal lato delle entrate (dato che parte degli incassi sarebbe veicolata automaticamente, via compartecipazione, alle RAD)";

e ancora, "a fronte di aliquote di compartecipazione al gettito stabilite al momento dell'attribuzione delle ulteriori forme di autonomia e mantenute fisse nel tempo, le entrate devolute alle RAD con basi imponibili più dinamiche potrebbero con il passare degli anni risultare superiori alle spese relative alle funzioni trasferite. Tali risorse in eccesso rimarrebbero nel territorio e sarebbero sottratte al governo centrale con due ordini di conseguenze. (...) In primo luogo, ne deriverebbero: 1) minori risorse per finanziare funzioni non trasferibili di particolare rilevanza quali, ad esempio, la previdenza sociale, anche alla luce delle pressioni che saranno generate dal progressivo invecchiamento della popolazione; 2) una minore capacità del governo centrale di attuare politiche di stabilizzazione del ciclo e di redistribuzione del reddito. (...) In secondo luogo, diverrebbe più complesso assicurare il controllo della spesa primaria netta finanziata da risorse nazionali che, in base alle nuove regole proposte dalla Commissione europea nell'ambito della riforma della *governance* della UE, rappresenterà l'unico indicatore che verrà utilizzato dalla Commissione europea per valutare il rispetto degli obiettivi programmati nell'ambito di un sentiero di consolidamento dei conti pubblici nel medio periodo."; si tratta di affermazioni che evidenziano criticità molto importanti che, se non superate, comporterebbero le gravi conseguenze descritte dall'UPB che, peraltro, offre anche soluzioni per ovviare alle suddette criticità nel corso dell'esame del disegno di legge;

rilevato che:

un ulteriore rilevante ordine di critiche attiene alla mancata fissazione di qualunque limite e criterio in relazione alla scelta delle funzioni da trasferire, quasi che - nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, le Regioni abbiano il diritto potestativo di chiedere e di ottenere maggiore autonomia - potenzialmente - su tutte le funzioni ivi previste;

deve in ogni caso osservarsi che il terzo comma dell'articolo 116 parla di ulteriori forme e condizioni di autonomia "concernenti le materie" menzionate nel medesimo comma: oggetto del trasferimento sono allora singole funzioni, e non materie o blocchi di materie;

una devoluzione per blocchi di materie si tradurrebbe in una deroga legislativa all'articolo 117, secondo comma, con conseguente violazione dell'articolo 138 della Costituzione;

inoltre, secondo l'UPB, "il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero Paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione.";

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di

differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale" senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei Comuni;

in particolare, secondo l'UPB, ci sarebbero riflessi della differenziazione sulla perequazione provinciale e comunale poiché "se le risorse attribuite alle RAD per la perequazione seguissero regole diverse si determinerebbe un impatto sulle risorse degli Enti locali di tutte le altre Regioni. Se, ad esempio, le risorse fossero determinate al momento del trasferimento della funzione e poi congelate all'interno di una compartecipazione ad aliquota fissa, negli anni successivi gli Enti locali delle altre Regioni vedrebbero modificati i propri trasferimenti per due ordini di ragioni. Il primo è che si modificherebbe l'ammontare complessivo di risorse perequate, perché verrebbe a mancare la variazione che spetterebbe agli Enti locali della RAD. Il secondo è che anche a parità di risorse complessive si modificherebbe la distribuzione fra i singoli Enti: la perequazione dipende infatti dalla distanza relativa dei fabbisogni e delle capacità fiscali di ogni Ente rispetto alla media; se questa cambia, perché gli Enti delle RAD non vengono più considerati nel calcolo, cambieranno anche le distanze e i relativi trasferimenti.";

con particolare riferimento alle materie riguardanti la 10ª Commissione,

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata - così come concepito dal disegno di legge in esame - avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso - come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia - dall'attuale attuazione del Titolo V;

già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una "parcellizzazione selvaggia" che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la "salute diseguale": secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste - già da decenni - a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha "dirottato" in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord;

secondo l'UPB "La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro";

a ciò si aggiunge l'esistenza di un differenziale di spesa sanitaria *pro capite* pari a circa il 25 per cento tra Regioni del Sud e Regioni del Nord;

dai dati riguardanti gli adempimenti finalizzati al mantenimento dei LEA, relativi al decennio 2010-2019, emerge che nelle prime dieci posizioni non c'è nessuna Regione del Sud e solo due del Centro (Umbria e Marche), a conferma che il monitoraggio annuale dei LEA e l'utilizzo da parte dello Stato di strumenti quali Piani di rientro e commissariamenti rende evidente come esistono e persistono inaccettabili disequaglianze tra i ventuno sistemi sanitari regionali, che compromette l'equità di accesso ai servizi e alimenta un'imponente mobilità sanitaria dalle Regioni meridionali a quelle settentrionali;

riguardo il tema del lavoro, secondo l'UPB "l'autonomia differenziata può riguardare, tra le altre, materie come il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, le professioni, le reti di trasporto, la previdenza complementare e integrativa, il credito a carattere regionale. La proliferazione di normative differenziate a livello sub nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo per le imprese e per gli individui con effetti negativi sull'attività economica. In particolare, la frammentazione delle normative e la diversificazione delle politiche potrebbe avere effetti distorsivi sulla localizzazione e sulla scelta degli investimenti delle imprese - aggravando gli esistenti divari territoriali o

potenzialmente creandone di nuovi - e comporterebbe difficoltà e ulteriori aumenti dei costi di adempimento per le imprese che operano su scala multi-regionale. Potrebbero risultare alterati i profili di concorrenzialità e competitività delle imprese. Normative differenziate a livello regionale potrebbero essere di ostacolo anche ai lavoratori, alla loro formazione e mobilità, al riconoscimento di specifiche professionalità, con potenziali effetti sugli equilibri del mercato del lavoro.";

secondo i sindacati, inoltre, la procedura per la definizione dei LEP non prevede alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e non stanziava le risorse aggiuntive necessarie alla loro attuazione;

tutto ciò premesso,
esprime parere contrario.

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 17 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

17^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Parere alla 1a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 7, del Regolamento sul testo unificato. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo unificato)

Il relatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra la proposta di parere sul testo unificato, pubblicata in allegato. Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il relatore **CATALDI** (M5S), illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di

iniziative di solidarietà sociale

(Parere alla 1a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza, a salvaguardia delle prerogative delle Camere e della funzione parlamentare, che nella programmazione dei lavori siano assicurati tempi idonei a consentire, anche in seconda lettura, un esame approfondito dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE**

NN. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 E 556

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge in esame, risultante dalla congiunzione dei disegni di legge nn. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556 di iniziativa parlamentare, disciplina le funzioni fondamentali, gli organi di governo e il sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e delega il Governo a determinare i relativi collegi plurinominali e a disciplinare le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riferimento all'abrogazione della disciplina dell'elezione di secondo grado per gli organi provinciali e metropolitani, alla reintroduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del presidente e dei consiglieri della provincia e alla previsione dell'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitani, l'intervento normativo rafforza i diritti elettorali dei cittadini al fine di conseguire una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali; le misure in materia di elettorato attivo e passivo mirano a favorire una maggiore partecipazione, da cui potrebbero discendere un rafforzamento della responsabilità degli amministratori verso gli elettori e una maggiore legittimazione democratica dell'azione pubblica;

con riferimento alla delega per la disciplina delle funzioni e del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 12, è opportuno definire un sistema di monitoraggio della sua attuazione, prevedendo, decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la presentazione da parte del Governo di una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 2, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere provinciale che sia nominato assessore provinciale e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere provinciale si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 7, che reca la disciplina elettorale per il consiglio provinciale;

all'articolo 3, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere metropolitano che sia nominato assessore metropolitano e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere metropolitano si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 9, che reca la disciplina elettorale per il consiglio metropolitano;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 2, comma 2, nono periodo, riproduce la formulazione dell'articolo 45, comma 2, ultimo

periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che disciplina il caso di sospensione a seguito di condanne non definitive o di applicazione non definitiva di misure di prevenzione, cui può seguire la decadenza nel caso in cui queste diventino definitive. Nella formulazione del testo unificato, la sospensione per nomina ad assessore non comporta una successiva decadenza, per cui sarebbe opportuno esplicitare le cause di decadenza e la procedura per la surrogazione;

l'articolo 2, comma 6, secondo periodo, fa riferimento esplicito alla decadenza del presidente della provincia, nel cui caso si prevede l'applicazione delle disposizioni del TUEL, mentre il primo periodo, più genericamente fa salve «le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente». Laddove la disposizione intenda disciplinare la decadenza dei consiglieri provinciali, appare necessario un coordinamento con l'ultimo periodo del comma 2; inoltre, la disposizione risulta in contrasto con l'articolo 3, comma 9, relativo alla città metropolitana, che invece fa esplicitamente riferimento, in entrambi i periodi, al solo sindaco metropolitano e non ai consiglieri. Poiché le due disposizioni sono chiaramente correlate, andrebbero rese più omogenee, applicandole entrambe ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani oppure estendendole entrambe, esplicitamente, anche ai relativi consiglieri;

in base all'articolo 2, comma 7, la mozione di sfiducia deve essere «sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati». L'espressione riproduce l'articolo 52, comma 2, del TUEL, che a sua volta ricalcava la formulazione dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale, tuttavia, nella sua versione originaria, faceva riferimento alla «maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia»; venendo meno tale specificazione, la parola "assegnati" diventa di difficile interpretazione. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all'articolo 3, comma 10; l'articolo 3, comma 9, primo periodo, fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente per il presidente della provincia, duplicando la disposizione già contenuta all'articolo 2, comma 6, primo periodo. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità esclusivamente al sindaco metropolitano, senza fare riferimento ai consiglieri metropolitani, diversamente da quanto accade al comma 6 dell'articolo 2, di analogo tenore, che non si limita al presidente della provincia e dunque sembrerebbe implicitamente applicarsi anche ai consiglieri provinciali. Se l'intendimento è di applicare la disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità anche ai consiglieri metropolitani, occorre riformulare in tal senso l'articolo 3, comma 9, prevedendo correlativamente, all'articolo 2, comma 6, un'estensione esplicita della disciplina ai consiglieri provinciali;

l'articolo 6, comma 8, secondo periodo, stabilisce che «Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno». Tale previsione, non contemplando il

caso disciplinato dal comma 7 (impedimento e sostituzione di uno dei candidati ammessi al ballottaggio), che può sopravvenire dopo la scadenza del termine, impedirebbe al candidato subentrante di accedere agli apparentamenti; per evitare questo problema, si può fissare il termine rispetto al turno di ballottaggio anziché rispetto al primo turno. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 8, comma 8;

[l'articolo 7, comma 2, dispone l'osservanza, «in quanto compatibile con la presente legge», tra gli altri, del secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, che stabilisce che «Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia». Tale previsione risulta in contrasto con il comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale «I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi» e il riferimento normativo dovrebbe essere più correttamente rivolto al comma 1. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 2;](#)

l'articolo 7, comma 9, richiama le disposizioni di cui al comma 10; è però il comma 11 a stabilire

l'assegnazione di un eventuale premio di maggioranza ai gruppi collegati al presidente eletto e a determinare quindi un'applicazione differenziata della procedura di assegnazione dei seggi, ai sensi del combinato disposto dei commi 12 e 9. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 9;

l'articolo 11 prevede una disciplina transitoria per il caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi della nuova normativa «abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo» adottato in attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 10 del testo unificato; tuttavia, è sempre necessario individuare una data certa per l'applicazione delle norme, preferendo la data di entrata in vigore degli atti, anziché date quali quella di emanazione, più difficilmente conoscibili;

l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, prevede, per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la previa «intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; tuttavia, l'articolo 3 disciplina l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, mentre per la Conferenza unificata il riferimento va fatto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 13, comma 1;

l'articolo 12, comma 4, secondo periodo, dispone che: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi». Tale previsione non ricorre mai nell'ordinamento vigente, mentre è comune nelle disposizioni di delegazione legislativa la previsione di segno contrario, secondo cui «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»;

l'articolo 14 reca abrogazioni di specifici commi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, seguiti dalla cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata «nonché [sono abrogate] le disposizioni incompatibili con la presente legge». Tale formulazione è ripetitiva del principio generale di abrogazione implicita *ex* articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile e rischia di generare equivoci;

l'articolo 15, comma 2, reca una formulazione imprecisa, che contrasta implicitamente con l'abrogazione disposta dall'articolo 14;

il titolo del disegno di legge nel testo unificato fa riferimento a «altre disposizioni relative agli Enti Locali»; tuttavia tali disposizioni non si rinvencono all'interno del testo; inoltre, il titolo non reca alcun riferimento alle deleghe legislative contenute negli articoli 10 e 12, sebbene la prassi ne preveda l'indicazione anche quando le deleghe costituiscono una parte importante, ancorché non prevalente, del disegno di legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la modifica della seguente disposizione:

all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato,

segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»;

all'articolo 3, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al

candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

[all'articolo 2, comma 7, sopprimere la parola: « assegnati»;](#)

all'articolo 3:

- al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge»;

- al comma 10, sopprimere la parola: «assegnati»;

all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio»;

all'articolo 7:

- al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo»;

[- al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11»;](#)

all'articolo 8, comma 8, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio»;

all'articolo 9:

- al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo»;

- al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11»;

all'articolo 11, sostituire le parole: «prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10» con le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10»;

all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 12, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»;

all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 14, sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge»;

all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7

aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge»;

sostituire il titolo con il seguente: «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti»;

invita, inoltre, la Commissione di merito:

- a esplicitare, in relazione all'articolo 2, comma 2, nono periodo, gli eventi che determinano la decadenza e la procedura per la surrogazione;

- a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di decadenza di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri;

- a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

alla data del 1° giugno, le procedure di infrazione a carico dell'Italia si attestano a 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive. Sotto il profilo della gravità, 69 infrazioni sono allo stadio di precontenzioso (art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - "TFUE"), mentre sono 13 i casi per i quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la sussistenza di un inadempimento dell'Italia agli obblighi sanciti dall'ordinamento europeo (art. 260 TFUE);

le disposizioni contenute nel decreto-legge mirano ad agevolare l'archiviazione di otto procedure d'infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l'ordinamento nazionale a vari atti normativi dell'Unione europea. Tra le infrazioni che il provvedimento intende sanare spiccano una messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE e due casi di sentenze *ex* articolo 258 del TFUE;

secondo la Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea riferita al primo semestre 2022, presentata alle Camere il 15 marzo 2023 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Doc. LXXIII, n. 1), con riferimento alle sei procedure d'infrazione per le quali l'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie, sono stati corrisposti al bilancio dell'Unione 877.981.586,26 euro;

nella Relazione gli importi corrisposti dall'Italia a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sono quantificati al 31 dicembre 2021. Non essendo stata ancora archiviata nessuna delle infrazioni allo stadio di sentenza *ex* articolo 260 del TFUE, le somme versate dall'Italia a titolo di sanzione risultano, per il protrarsi delle penalità di mora conteggiate su base semestrale, maggiori rispetto a quelle indicate nella sopra citata Relazione; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di ridurre il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, superiore alla media degli altri Stati

membri dell'Unione europea comparabili, anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, e nell'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le rubriche di ciascun articolo fanno riferimento rispettivamente alla procedura di infrazione o di pre-infrazione in relazione alla quale si interviene legislativamente, senza utilizzare una struttura uniforme. Ad esempio, nelle rubriche degli articoli 1, 5, 22 e 25, relative a casi EU Pilot, sono utilizzate ben tre strutture diverse (anno/numero/SIGLA, (anno) numero-sigla e numero/anno/SIGLA), mentre nelle rubriche dei numerosi articoli relativi a procedure di infrazione, queste sono talora precedute da «n.» e talora prive di tale indicazione;

l'utilizzo della tecnica della novellazione appare talvolta impreciso, sia relativamente all'individuazione precisa degli inserimenti sia per l'indicazione eccessivamente stringata delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), produce il seguente testo: «nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto dalla Sezione III,», ma la sezione III è relativa solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre l'articolo 96-bis.2 si trova nella sezione V; la novella quindi interrompe un'espressione del testo originario («banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III,») che andrebbe mantenuta unitaria; all'articolo 4, la procedura di infrazione citata in rubrica risulta essere stata archiviata dalla Commissione europea il 15 febbraio. Inoltre, la rubrica indica una materia («sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale») più ampia rispetto al contenuto dell'articolo, relativo al solo diritto a comunicare con terzi, non correlata al titolo della direttiva («relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari»);

all'articolo 5, comma 1, la novella spezza l'espressione «pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti» che, in numerose occorrenze, è trattata nell'ordinamento come un concetto unitario, per cui si ritiene più opportuno inserire il riferimento alla pensione anticipata come un istituto a sé stante;

l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede l'applicazione delle «disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115», che dettavano la procedura da seguire in caso di scostamenti della spesa rispetto alle previsioni finanziarie, facendo tuttavia riferimento al testo della legge di contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) nella versione previgente alle modifiche apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, che è intervenuta proprio, tra le altre cose, sulla procedura relativa agli scostamenti. Le citate disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115, risultano quindi in contrasto con la disciplina vigente, incluso il riferimento all'abrogato articolo 11 della citata legge n. 196 del 2009; all'articolo 5 appare, pertanto, opportuno sostituire il secondo periodo del comma 2 con un riferimento diretto alla vigente disciplina recata dall'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009;

all'articolo 8, comma 1, ricorre l'espressione «concentrazione del [di] radon *indoor*» e in rubrica «riduzione del radon *indoor*», utilizzando una parola inglese che può essere agevolmente sostituita riprendendo la terminologia utilizzata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, cui si riferisce la procedura di infrazione, che parla sempre di «radon in ambienti chiusi»;

all'articolo 10, comma 5, il riferimento all'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 è incompleto, poiché il suddetto decreto legislativo reca due allegati X, uno alla parte seconda e uno alla parte quinta. Ritiene che il riferimento da integrare debba essere rivolto a quest'ultimo; sempre all'articolo 10, comma 5, si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di incentivare l'impiego del materiale vegetale naturale «per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti». Oltre a trattarsi di una esemplificazione, che andrebbe sempre evitata in quanto fonte di ambiguità interpretativa, l'espressione «produzione di [...] prodotti» può essere perfezionata; l'articolo 11, commi 1 e 2, stabilisce l'applicazione rispettivamente al personale docente e al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM di disposizioni introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge, fatta eccezione per la specifica previsione relativa alla decorrenza dell'immissione in ruolo. Tale specifica disapplicazione è tuttavia formulata in maniera impropria con la seguente espressione: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"», rendendo difficoltosa l'interpretazione della norma;

l'articolo 11, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, non appare corretto il riferimento al «riconoscimento di cui al presente capo». Nello specifico, si novella l'articolo 489 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che è collocato nella sezione IV, «Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera», del capo III, «Diritti e doveri», del titolo I della parte III del detto testo unico; il riferimento dovrebbe quindi essere più correttamente rivolto alla «presente sezione». Si ritiene inoltre opportuno specificare i contenuti del generico riconoscimento citato nella novella, traendoli dalla rubrica della sezione;

l'articolo 14, comma 2, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

l'articolo 23, comma 1, reca una lunga serie di novelle al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. In termini generali, rileva un utilizzo non sempre preciso della tecnica della novellazione, che oscilla tra indicazioni eccessivamente generiche (come alla lettera *a*), il cui alinea fa riferimento agli articoli da 1 a 24, mentre le modifiche sono da apportare soltanto, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 per i numeri 1) e 2) e agli articoli 2 e 19 per il numero 3)) e interventi talmente puntuali da risultare di scarsa leggibilità (come al numero 3) della lettera *a*), alla lettera *c*) e al numero 3) della lettera *t*), dove ci si limita a sostituire un «numero» quando ciò che realmente si sostituisce è il riferimento a una partizione di una direttiva europea, allegato o articolo rispettivamente). Riscontra, poi, anche alcune inesattezze rispetto alle quali ritiene opportuno un intervento puntuale; innanzitutto, la novella recata dal numero 1) della lettera *r*) introduce l'importatore in un elenco che includeva, nel testo previgente, l'esportatore, l'intermediario e il fornitore di assistenza tecnica; tuttavia la lettera *n*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 221 del 2017, come sostituita dal numero 3) della lettera *b*) del comma qui esaminato, introduce la definizione di «operatore» ricomprendente appunto le quattro figure (esportatore, importatore, intermediario e prestatore di assistenza tecnica) sopra elencate; d'altronde in altre novelle la soluzione adottata è stata proprio quella di sostituire l'elencazione con il semplice riferimento all'operatore (si veda ad esempio il numero 2) della lettera *i*));

alla lettera *aa*) sono abrogati cinque commi di altrettanti articoli (articoli 10, 11, 12, 19 e 20), tutti puntualmente novellati per altro verso, rispettivamente, alle lettere *i*), *l*), *m*), *t*) e *u*). Tale procedura appare imprecisa e disorganica;

la lettera *bb*) novella le premesse del decreto legislativo, inserendo nell'elenco dei «Visto» quelli relativi ai due regolamenti (UE) 2021/821 e 2019/125, alla cui entrata in vigore, successiva all'emanazione del decreto n. 221 del 2017, è dovuto l'intervento normativo del decreto-legge. Tale

intervento si presenta come del tutto irrituale, in quanto interviene su una parte del decreto legislativo, le premesse, che non ha alcun carattere normativo ma solo procedurale, e che quindi non potrebbe essere modificato con un atto normativo successivo alla sua emanazione. La lettera *bb)* dovrebbe quindi essere soppressa. Ove tuttavia si ritenesse necessario dare comunque evidenza al fatto che l'intervento normativo recepisce quanto previsto dai due citati regolamenti, tale obiettivo potrebbe essere conseguito con l'introduzione di un apposito riferimento nell'alinea del comma 1;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, il preambolo del decreto-legge richiama l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che prevede l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Al riguardo, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 gli strumenti per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione sono, di norma, la legge europea e la legge di delegazione europea; in caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo, raccomanda il rispetto del criterio di uniformità nella redazione delle rubriche degli articoli; raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» con le seguenti: «previsto dalla Sezione III» e le parole: «o verso la quale» con le seguenti: «, o della banca per la quale»;

all'articolo 5:

- *al comma 1, sostituire le parole: «dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," con le seguenti: «dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata"»;*
- *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;*

all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, sostituire la parola: «indoor», ovunque ricorre, con le seguenti: «in ambienti chiusi»;

all'articolo 10:

- *al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X» inserire le seguenti: «alla parte quinta»;*
- *al comma 5, sostituire le parole: «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» con le seguenti: «, per la produzione di materiali, per la realizzazione di altri prodotti e per altre finalità»;*

all'articolo 11:

- *ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"» con le seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024»;*
- *all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

all'articolo 14:

- *al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «riconoscimento di cui al presente capo» con le seguenti: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*
 - all'articolo 23:*
 - *al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),»;*
 - *al comma 1, lettera r), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"»;*
 - *al comma 1, sopprimere la lettera aa).*
- Conseguentemente, al medesimo comma:*
- alla lettera i) aggiungere, in fine, il seguente numero: «4-bis) il comma 8 è abrogato»;*
 - alla lettera l) aggiungere, in fine, il seguente numero: «3-bis) il comma 8 è abrogato»;*
 - alla lettera m), sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «al comma 1» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il comma 6 è abrogato»;*
 - alla lettera t), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) il comma 3 è abrogato»;*
 - alla lettera u) aggiungere, in fine, il seguente numero: «3-bis) il comma 4 è abrogato»;*
- con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, raccomanda il rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.*

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 774

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 5 sono state trasmesse dal Governo in data 1° giugno 2023. L'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3, comma 5, del medesimo disegno di legge è stata trasmessa dal Governo in data 5 giugno 2023; l'ATN e l'AIR riferite agli articoli 1, 7, 9, 10 e 12 del testo originario del decreto-legge non sono state presentate; l'ATN e l'AIR andrebbero inoltre integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati; sotto il profilo della qualità della legislazione: *con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,* alcune [disposizioni del decreto-legge](#), all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale, non risultano sempre coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza; *con riguardo all'omogeneità di contenuto,* all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge la finalità unitaria del provvedimento non appare sempre rispettata; la necessità di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica sono solo alcuni degli obiettivi perseguiti, che

spaziano dalle fondazioni lirico-sinfoniche, all'Agenzia italiana del Farmaco, alle criptoattività, passando per le vittime delle foibe, il villaggio olimpico Milano-Cortina e le emissioni filateliche. Detta complessiva disomogeneità si riflette sul parametro della matrice razionalmente unitaria del provvedimento, che, a partire dalla sentenza n. 22 del 2012 (quale diretto corollario della sentenza n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008), viene ritenuto dalla Corte costituzionale indispensabile per assicurare il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente,

la finalità relativa alla proroga di termini legislativi non è limitata ai settori specificati in preambolo coinvolgendo anche lo sport (articolo 5), le infrastrutture e trasporti (articolo 6), i termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 7), termini relativi al giorno del ricordo in memoria delle Foibe (articolo 9), le minoranze linguistiche (articolo 10) e il regime di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 12), nonché agli ambiti introdotti con le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'integrazione del titolo del capo III con il riferimento agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, a seguito dell'inserimento degli articoli 12-bis e 12-ter, richiederebbe analoga integrazione del titolo del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione si richiama la necessità di assicurare il rispetto del vincolo di omogeneità anche nella fase di conversione dei decreti-legge.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 82 del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

82a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 774, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori della Commissione.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, purtroppo devo informarla e, con lei, devo informare l'Assemblea, che la Commissione che presiedo non è stata nelle condizioni di terminare l'esame del provvedimento. Anzi, se mi consente, vorrei sottolineare che non abbiamo nemmeno avuto la

possibilità di iniziare l'esame del provvedimento, visti i tempi ristrettissimi a nostra disposizione. A nome di tutta la Commissione, mi corre l'obbligo di auspicare che in futuro non si ripeta di nuovo questa situazione, che non mette la Commissione, e quindi il Parlamento, nelle condizioni di svolgere appieno il proprio ruolo e la propria funzione, per la quale abbiamo il mandato popolare.

PRESIDENTE. La Presidenza condivide il suo auspicio e l'invito al Governo, affinché le Commissioni possano lavorare sempre meglio e con i tempi necessari.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 774, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (Az-IV-RE). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, le parole del presidente Balboni mi consentono ancora di più di evidenziare, anche a nome del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, ancora una volta, l'umiliazione di questo ramo del Parlamento rispetto all'ennesimo provvedimento che arriva dalla Camera dei deputati, senza che lo si possa valutare in alcun modo, proprio perché le Commissioni non hanno avuto il tempo di esaminare questo ennesimo decreto-legge. Si tratta dunque di un ulteriore schiaffo alla democrazia e al Parlamento, che voglio sottolineare anche questa mattina (*Applausi*).

Fin dal primo giorno della legislatura abbiamo avuto una linea molto chiara, per un'opposizione attenta, in alcuni casi anche molto severa, ma sempre costruttiva, tenendo sempre una linea di confronto con il Governo. Quindi, ancora una volta, oggi appare davvero umiliante doversi confrontare con un testo che non abbiamo potuto esaminare in alcun modo. Ci viene chiesto l'ennesimo voto di fiducia, ancora una volta, su un decreto-legge che tutto ha, tranne i criteri di omogeneità e di urgenza. Si tratta di un decreto *omnibus*, che proprio perché non ha alcun profilo di omogeneità, visto che dentro c'è di tutto (come dirò tra poco), è in palese contrasto con l'articolo 77 della Costituzione.

E, ancora di più, io chiedo al Governo e alla maggioranza come si possa continuare a lavorare così.

Se andiamo ad esaminare rapidamente gli articoli, un po' per titoli e un po' leggendo velocemente i commenti dei colleghi della Camera, notiamo che all'interno del provvedimento si parla dell'INPS, dell'INAIL, della RAI, del commissariamento della Calabria, delle unità delle campagne vaccinali, della sanità, dell'istituto di credito sportivo, del PNRR, delle minoranze linguistiche (e potremmo continuare così), in palese violazione del dettato dell'articolo 77 della nostra Costituzione. Non ci sono - come dicevo - i criteri di urgenza e neanche ci sono dei criteri di valutazione solidaristica rispetto alle istanze e alle richieste dei cittadini italiani.

Sappiamo che le urgenze sono altre, a cominciare dalla sanità e dal MES. Il 30 giugno è arrivato e vorremmo capire qual è la linea di questo Governo sul MES. (*Applausi*). La presidente Meloni ci deve venire a spiegare se si arriverà realmente a una ratifica. Abbiamo sentito che il ministro Giorgetti ha cambiato idea e questo è bene; ma vorremmo capire cosa intende fare la Presidente del Consiglio. Il MES è un atto importante di stabilità e di certezza, che andrebbe a migliorare certamente le tante urgenze che servono al Paese, come le liste d'attesa (due anni per le mammografie) e la carenza di medici e di infermieri. Queste sono le urgenze, questi sono i problemi di cui si dovrebbero occupare il Governo e il Parlamento.

L'altro tema urgente è quello del PNRR. Anche in questo caso ci sono dei ritardi inauditi, come il disastro del superbonus per le casse dello Stato. Ieri è emersa un'altra, ennesima truffa a Venezia, per 9 milioni e mezzo di euro; questo è successo nella città di Venezia, solo per ricordare l'ultimo episodio. Penso inoltre ai crediti d'imposta: dopo otto mesi ci sono 33 miliardi di crediti incagliati e ancora non si trova una soluzione.

Noi continuiamo ad essere un'opposizione costruttiva e attenta; ci piace dialogare e confrontarci con il Governo, ma abbiamo messo in piedi degli emendamenti importanti (penso alle colleghe e ai colleghi della Camera dei deputati), che ovviamente sono stati sonoramente bocciati. Penso anche a tutta la questione espressa dalla collega Bonetti sugli asili nido e sulle strutture per l'infanzia. E potrei continuare così.

Ancora una volta sottoponete il voto di fiducia al Governo. Eppure lo stesso Presidente della Repubblica è intervenuto più volte, anche a fine maggio (poco meno di un mese fa). Ha convocato i Presidenti di Camera e Senato, richiamando l'attività legislativa di questo Governo e di questa Aula. Ancora una volta il Presidente chiedeva in maniera esplicita quale omogeneità ci fosse in questi decreti e quali fossero i criteri di urgenza.

Io però posso ricordarvi - perché, ahimè, i numeri sono importanti - che il nostro sistema parlamentare si sta trasformando in un monocameralismo imperfetto. Dico imperfetto perché non è previsto nella nostra Costituzione, ma di fatto sta avvenendo, anche con il provvedimento al nostro esame, questo record di voti di fiducia. Questo Governo ha il record del 50 per cento dei provvedimenti su cui ha chiesto la fiducia. Ricordo le percentuali degli ultimi Governi: Monti il 50 per cento, Draghi il 37 per cento e poi via via gli altri Governi. Questo Governo, dopo soli otto mesi, ha già raggiunto il record dei decreti su cui ha posto la fiducia.

Non posso che concludere dicendo, ancora una volta, che dovete rispondere delle urgenze, delle richieste e delle istanze espresse dai cittadini italiani. Noi vogliamo che il Governo ci venga a parlare di sanità, di PNRR, di infrastrutture, non andando soltanto alle inaugurazioni o ai tagli dei nastri, e che la stessa Presidente del Consiglio ci venga a riferire sul MES e sulla sua eventuale ratifica.

È evidente che, con la questione di fiducia, il nostro voto sarà contrario a questo provvedimento, un decreto *omnibus* che contiene di tutto e di più. Chiediamo al Governo, riprendendo le parole del presidente Balboni a cui mi associo anche come Gruppo, di avere la possibilità di lavorare in maniera serena e rispettosa del Parlamento, prima di tutto facendo il nostro lavoro e il nostro dovere nelle Commissioni competenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il provvedimento in esame è un decreto *omnibus* all'interno del quale sono contenute norme eterogenee.

Nel mio intervento mi limiterò a sottolineare alcuni aspetti che riguardano i temi che seguo maggiormente nella mia attività parlamentare. In particolare, sul tema della giustizia, ci sono alcune norme che vorrei sottolineare positivamente in quanto necessarie. In primo luogo, vi è la proroga dei termini per le notifiche via PEC previste per gli atti giudiziari della riforma Cartabia, che è assolutamente necessaria. Ci stiamo rendendo conto che le riforme ambiziose della scorsa legislatura necessitano di interventi strutturali all'interno degli uffici giudiziari e quindi questa proroga è assolutamente doverosa. Così come annoto con assoluto favore il ritorno, dopo il Covid, della prova scritta agli esami da avvocato. Viene lasciato da parte l'orale rafforzato, che era uno strumento straordinario che è stato applicato nelle ultime sessioni di esame. Certamente, l'intervento normativo che stiamo discutendo riguarda la prossima sessione di esami, perché per quanto riguarda l'esame da avvocato bisogna fare anche una riforma più profonda, puntando soprattutto a risolvere due questioni: la necessità di una maggiore omogeneità di giudizio tra le commissioni di esame e la riduzione dei tempi.

La parte più rilevante del mio intervento intendo dedicarla ad un altro tema che mi sta molto a cuore, che viene approfondito e risolto con questo decreto-legge: sto parlando del fondo indennizzo risparmiatori. Credo, Presidente, che quello di oggi sia un giorno da cerchiare in blu sul calendario per i risparmiatori truffati dalle banche: mi riferisco in particolare all'articolo 4, commi 3-*bis* e *quater*, del provvedimento in esame. Questo intervento va sottolineato in modo assolutamente adeguato, perché lo ritengo straordinario perché è a favore degli azionisti delle banche poste in risoluzione qualche anno fa, in particolare la Banca popolare di Vicenza, Veneto Banca, Carichieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria ed altre banche di credito cooperativo di minori dimensioni.

Aggiungo una breve annotazione per ricordare come quelle banche, che furono poste in liquidazione coatta amministrativa, hanno pagato certamente la *mala gestio* degli amministratori, evidenziata poi in diverse condanne penali dai tribunali, ma certamente quei *crack* non furono dovuti soltanto alla *mala gestio* degli amministratori, ma anche a carenze e manchevolezze degli organi di controllo e vigilanza. Proprio tali manchevolezze hanno giustificato l'intervento legislativo di ristoro a favore di azionisti e

obbligazionisti, previsto dalla legge di bilancio del 2019.

Per far fronte a questi indennizzi si è attinto alle risorse provenienti dai fondi dormienti che - è giusto ricordarlo - furono messi a disposizione del bilancio dello Stato attraverso la legge n. 266 del 2005, con l'allora ministro Tremonti e quando era presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

L'intervento di cui parlavo poc'anzi prevede che l'aumento dell'indennizzo per gli azionisti salga dal 30 al 40 per cento del costo di acquisto. Si tratta di un ammontare davvero ingente, per certi versi straordinario: a spanne sono circa 340 milioni - ripeto, 340 milioni, non un piatto di lenticchie - che vengono distribuiti nelle Province del nostro Paese colpite dai *crac* bancari. Ribadisco che è un importo molto significativo, un incremento percentuale del 33 per cento rispetto a quello che i truffati dalle banche hanno già percepito. Faccio un esempio semplice: se un'azionista ha ricevuto finora 1.000 euro, ora ne riceverà altri 333; e così tutti con la medesima proporzione.

Questo lo considero anche un successo personale, poiché l'aumento dell'indennizzo era stato l'impegno forse più solenne che avevo assunto nei confronti dei miei concittadini nella scorsa campagna elettorale, facendone tra l'altro oggetto di *spot* elettorali e interventi mediatici. L'aumento dell'indennizzo era stato anche oggetto di un ordine del giorno a mia prima firma, che l'intera Assemblea del Senato aveva condiviso nella seduta del 15 febbraio scorso. È quindi con mia grande personale soddisfazione che vedo quell'impegno tradursi oggi in legge.

Tra l'altro, è una legge molto efficace che si applicherà in tempi assai ristretti: entro il 31 luglio bisognerà indicare per i risparmiatori un nuovo IBAN, nel caso in cui avessero cambiato quello originario sul quale avevano ricevuto il primo bonifico, e seguiranno in tempi assai ristretti i bonifici del secondo indennizzo.

Sento di rivolgere un ringraziamento, non rituale ma vero e sentito, al ministro Giorgetti che, dopo una prima iniziale cautela per timore di rilievi da parte degli organi europei, ha accettato sul tema un confronto sereno e di merito, a conclusione del quale, gettato il cuore oltre l'ostacolo, ha dato semaforo verde a questo così significativo incremento dell'indennizzo. Questa giornata deve essere quindi di soddisfazione, di festa e di tributo alla politica, alla buona politica che si manifesta nella concretezza; non alla politica delle chiacchiere, ma dei risultati concreti che migliorano la vita delle persone. Dai nostri calcoli saranno circa 120.000 i risparmiatori che beneficeranno dell'incremento dell'indennizzo.

In questo contesto vanno anche segnalate alcune criticità che permangono, che non vanno però enfatizzate e sulle quali la politica, a mio giudizio, dovrà dare comunque delle risposte. Sul tappeto rimane qualche migliaio di domande: secondo i miei calcoli, a fronte delle 138.000 accolte, dovrebbero essere circa 6.000 quelle che invece sono state respinte e che sono in uno stato di contenzioso. Le motivazioni dei rigetti sono le più disparate e vanno dagli errori formali (magari sono state indicate cento azioni, mentre in realtà erano mille e il sistema telematico ad oggi non consente correzioni), alle difficoltà di provare le violazioni massive, alle domande prive di requisiti per l'accesso al regime forfettario che potrebbero essere valutate con quello ordinario, ad errori commessi da chi ha compilato le domande. Si tenga comunque conto che il fondo resta più che capiente, perché, anche al netto dell'incremento di indennizzo che oggi stiamo discutendo, restano a disposizione circa 150 milioni (è una cifra per difetto).

Ciò premesso, attese le difficoltà interpretative, molti risparmiatori paiono essere decaduti dalle impugnazioni di questi rigetti. A mio giudizio - e mi rivolgo al Governo - si dovrà trovare un modo per consentire di poter ridiscutere le loro posizioni, permettendo a coloro che ne hanno i requisiti, e che hanno quindi commesso degli errori più o meno colpevoli ma comunque hanno i requisiti, di accedere al fondo che, come abbiamo già sottolineato, resta più che capiente. Qualche idea in proposito ce l'abbiamo e sarà nostra cura presentarla al Governo in altri provvedimenti prossimamente all'esame del Senato.

Sono sicuro che le nostre proposte, come quella riguardante l'aumento dell'indennizzo, saranno adeguatamente vagliate dal Governo. Quindi, concludendo il mio intervento, non posso che riconfermare, a nome dell'intero Gruppo Forza Italia, la grande soddisfazione per l'approvazione dell'aumento dell'indennizzo a favore dei truffati dalle banche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, colleghi, siamo in uno Stato democratico. E in uno Stato democratico il potere va esercitato nel rispetto della popolazione e soprattutto nel rispetto delle persone. Ma come possiamo parlare di rispetto delle persone quando due figure apicali di enti come l'INPS e l'INAIL vengono cancellate dai loro ruoli con un colpo di penna? (*Applausi*).

Come possiamo parlare di democrazia, quando viene utilizzato uno strumento, quello del commissariamento degli enti pubblici, in maniera strumentale, quando non ce ne sono le condizioni e soltanto per anticipare quella che era una scadenza naturale degli incarichi? Normalmente, lo strumento del commissariamento viene utilizzato se ci sono problemi di mafia, gravi crisi economiche dell'ente. Ma dov'è tutto questo? Chiediamocelo. Cosa ha fatto l'INPS per giustificare un attacco così forte, *ad personam*?

Ha erogato, durante la pandemia, sessanta miliardi di euro ai cittadini. Ha chiuso l'ultimo bilancio con due miliardi di utile. Ha raggiunto, addirittura, il 75 per cento degli obiettivi del PNRR. Capite che si tratta di un atteggiamento che vuole semplicemente mostrare forza, colpire, celebrare il proprio potere. (*Applausi*).

È una questione di metodo. Osservando questa modalità di operare del Governo, a me viene in mente quella identificazione del potere con una parte della società che vuole, desidera e si fa coinvolgere dall'idea dell'uomo forte, dall'illusione dell'uomo forte. Ma il vero *leader* non è l'uomo che si impone e che non si interessa dei problemi degli altri: il vero *leader* è l'uomo che sa governare. È l'uomo che si sa confrontare, che sa piegarsi al rigore logico del ragionamento, che sa risolvere i problemi degli italiani, che si sa rendere conto che i problemi degli italiani, oggi, sono altri, che gli italiani hanno difficoltà a fare la spesa, che devono fronteggiare l'inflazione, che non possono pagare le bollette.

L'uomo forte sa ascoltare, sa mettersi in discussione. Essenzialmente, si sa piegare al rigore logico del ragionamento e, soprattutto, sa trovare quelle soluzioni che devono essere democratiche e che devono rappresentare una orchestrazione delle differenze, anche nel rispetto di chi siede dall'altra parte, all'opposizione. Probabilmente, c'è una sorta di patto implicito, tra il Governo che vuole fare la voce grossa e chi ama farsi governare in questo modo. Il patto è che le glorie vanno condivise, ma per tutto il resto bisogna trovare un nemico e questo nemico va calpestato, così come vanno smantellate tutte le cose che ha fatto questo nemico. Quello che sta facendo questo Governo non è altro che fare un lavoro di smantellamento: e non parlo soltanto delle nomine, ma anche di quello che si sta facendo per il superbonus, con il reddito di cittadinanza: un lavoro per mettere fine a tutto ciò che ha fatto il vostro avversario.

Almeno lasciate in pace due enti che hanno una funzione sociale importante. L'INAIL e l'INPS sono due enti che rappresentano un impegno dello Stato nei confronti dei cittadini. E se colpiamo questi due enti noi stiamo mettendo in discussione questo impegno.

Vorrei fare ancora un'altra considerazione, colleghi, sempre su questo *modus operandi*. Il presidente Balboni, prima, ha evidenziato come sia stato difficile poter affrontare una discussione in Commissione.

Il provvedimento è arrivato ieri, oggi è già all'esame dell'Assemblea, quindi non abbiamo avuto il tempo materiale per affrontare una discussione democratica. Siamo ancora una volta alle prese con un tema che non mi stancherò mai di riproporre, ovvero quello dell'abuso costante della decretazione d'urgenza. (*Applausi*). Ormai non ascolterete più, ma quello che chiedo, signor Presidente, soprattutto ai colleghi della maggioranza, è se mi sanno dire, se tutto diventa urgente, cosa è da intendersi come ordinario. State relegando al ruolo dell'eccezione il lavoro ordinario dei parlamentari, ovvero l'esame dei disegni di legge. (*Applausi*). Avete reso urgenti persino i provvedimenti sui *rave party*, creando una sorta di allarme sociale, come se ci fosse un proliferare di *rave party* a cui non si riuscisse a far fronte, come se non avessimo una normativa capace di intervenire in casi come quelli. Abbiamo perso tempo per i *rave party* e poi non avete tempo per occuparvi del PNRR e ci state facendo perdere i fondi che faticosamente il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto dall'Europa. (*Applausi*).

Anche su altri temi politici mi sembra che il metodo sia questo, ossia quello dell'uso della forza. Come avete affrontato gli altri temi politici? Avete affrontato le politiche dell'immigrazione? No, non avete fatto politiche sull'immigrazione, avete fatto politiche contro gli immigrati, non avete fatto

pianificazione, ma soltanto provvedimenti bandiera, provvedimenti ideologici, come avete dimostrato con il decreto Cutro, che non ha risolto i problemi dell'immigrazione. Con la stessa modalità avete bloccato una misura di sviluppo che stava funzionando come quella del superbonus. Colleghi, fate una riflessione: state mettendo in difficoltà le imprese, quella misura creava occupazione, dunque andava stabilizzata, la potevate cambiare, ma non renderla completamente inefficace.

Per non parlare di un altro tema, collegato da questo sottile filo rosso che percorre la vostra politica: state modificando l'assetto costituzionale con il progetto dell'autonomia differenziata, con la quale, per come la state proponendo, state rischiando di condannare alla povertà intere Regioni italiane sulle quali non sono stati mai fatti investimenti infrastrutturali, Regioni sulle quali non è mai stato fatto alcun lavoro politico per metterle nelle condizioni di andare avanti e di creare sviluppo.

Proviamo a prendere lezioni dall'Europa. Non vi dico di ascoltare quello che vi sto dicendo, ma di guardare a quello che fanno gli altri Paesi, come la Germania, che quando è caduto il muro di Berlino ha fatto investimenti per evitare di mantenere quelle divergenze economiche tra due parti del Paese, oppure come la Spagna, che ha investito nelle infrastrutture, nella formazione, ha favorito investimenti esteri nelle aree economiche in maggiore difficoltà o come il Portogallo, che ha lanciato incentivi per chi investe nelle aree interne, perché ha capito che bisogna creare sviluppo e cercare di rimuovere le divergenze.

Voi state andando nella direzione opposta. Le politiche di coesione europee vanno in direzione diametralmente opposta a quella in cui sta andando questo Governo. Chiediamoci, quindi, quali sono i meriti di questo Governo: il merito di alzare la voce, di accontentare quella parte della popolazione che vuole l'uomo forte, ma alzare la voce non risolve i problemi degli italiani, non li aiuterà a pagare le bollette a fine mese, non aiuterà quelle aree di crisi che ci sono in Italia, dove ci sono disoccupazione e povertà, dove bisogna fare sviluppo, aree che state abbandonando. Vi invito, colleghi, a fare una riflessione, perché nella politica non è importante solo alzare la voce, ma occuparsi dei problemi della gente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

[TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ascoltare le opposizioni su determinati temi mette in luce come tante cose non sono state comprese e come si utilizzano degli strumenti propri delle opposizioni in continuo contrasto con quello che il Governo sta cercando di fare, cercando anche di imprimere nelle persone quella fiducia che di fatto sta facendo crescere l'Italia più di altri Paesi europei.

Ho appena sentito l'ultima critica appena formulata sulla questione dell'autonomia differenziata. Vorrei ricordare che i fondi di coesione non vengono utilizzati e lasciatevi dire da una donna che viene da una terra dell'autonomia che autonomia significa responsabilità e significa governare il proprio territorio e farlo crescere. (*Applausi*). Questo è quello che vogliamo, non solo per le Province e le Regioni autonome, ma per tutta l'Italia, che non deve correre a due velocità, ma correre veloce tutta. Questo è il tema dell'autonomia.

Rispetto invece a chi dice che noi agiamo con la forza, ricordo qualcuno che da un balcone diceva di aver sconfitto la povertà, lasciando le persone alla ricerca del lavoro, senza mettere in atto politiche attive per il lavoro. Noi stiamo quindi correggendo gli errori che in questi anni hanno indebolito l'Italia. (*Applausi*).

Il provvedimento in esame, di fatto, è un decreto-legge *omnibus* in cui si toccano svariati temi e che cerca di velocizzare e di dare risposte concrete: ci sono proroghe di termini che servono per mettere a terra le risorse, dando più tempo alle amministrazioni per portare a termine progetti del PNRR e utilizzare risorse che diversamente andrebbero perse. È questo forse il motivo del ricorso alla decretazione d'urgenza: arrivare a non far scadere i termini.

Entrando nel merito del decreto-legge n. 51 del 2023, vorrei sottolineare il lavoro fatto alla Camera dei deputati dai relatori e dalla Commissione bilancio, che ringrazio, per aver migliorato il testo. Un nostro emendamento dà ai responsabili del servizio finanziario dei Comuni la possibilità di rettificare i documenti allegati al bilancio 2022 e di adeguarli alla perdita di gettito connessa alla pandemia da Covid, riducendo i tempi burocratici e le lungaggini. È prorogata al 31 luglio la scadenza delle

certificazioni di raggiungimento degli obiettivi riferiti ai servizi sociali, asili nido e trasporto pubblico scolastico per studenti con disabilità; viene prorogato al 15 agosto l'avvio degli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche e mi sembra che questo vada incontro agli enti pubblici, cercando di dare risposte ai cittadini, che vedono l'impegno di questo Governo e credo che le elezioni in Molise abbiano dato all'Esecutivo quella fiducia che avevamo chiesto il 25 settembre 2022. *(Applausi)*.

Grazie a un intervento del Governo, le Regioni che presentano un disavanzo *pro capite* superiore a 1.500 euro al 31 dicembre 2021 potranno ripianarlo in quote costanti nei nove esercizi successivi a decorrere dal 2023. Siamo intervenuti sul fondo di garanzia per la prima casa (anche in questo caso pensiamo ai giovani) estendendo la sua operatività fino al 30 settembre; questo per i titolari di alloggi popolari di età inferiore a trentasei anni e ISEE inferiore a 30.000 euro, quindi per le fasce più deboli, affinché possano avere più tempo per ottenere garanzie statali all'80 per cento sul mutuo richiesto.

Abbiamo anche proposto modifiche sul meccanismo del *payback*, che, lo ricordo, sui dispositivi medici - ne sto parlando in tutti i miei interventi - è stata una misura inserita nel 2015 dall'allora Governo Renzi, che di fatto sta danneggiando quell'importantissimo tessuto economico e di ricerca del nostro territorio. Spetta quindi a noi trovare soluzioni per azioni che sono state messe in campo non tenendo in considerazione le esigenze e i fiori all'occhiello del nostro Paese. Intanto, viene prorogato fino al 31 luglio il pagamento da parte delle aziende fornitrici, mentre si cerca di modificare questo sistema, dando tempo fino al 2026, così da fare in modo che le aziende produttrici e la ricerca rimangano in Italia e che i nostri pazienti - perché alla fine parliamo della produzione di salvavita - non debbano trovarsi a doversi rivolgere a forniture che arrivano dalla Cina o dai Paesi esteri.

C'è stata l'introduzione del versamento di una quota del prezzo d'acquisto al Fondo sanitario nazionale, un segnale forte che stiamo dando con convinzione al settore, così come stiamo facendo anche per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCSS) e per gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), che potranno assumere a tempo indeterminato il personale per la ricerca sanitaria e le attività di supporto connesse, reclutato a tempo determinato, a condizione che abbia maturato al 30 giugno 2023, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio consecutivi, anche non continuativi, negli ultimi otto e che non abbia ottenuto due valutazioni negative dall'istituto che vuole procedere alla stabilizzazione. Anche in questo caso, si vogliono stabilizzare dei ricercatori. Con riguardo a questo punto, su cui le opposizioni hanno avanzato richieste cui il Governo ha dato una risposta, sono stati messi in campo 74 milioni per fare tale operazione e credo che vada riconosciuta al Governo la volontà di continuare a rimpinguare il sistema sanitario e la ricerca.

È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per aderire alla rottamazione-*quater* dal 30 aprile al 30 giugno; slitta la scadenza per il pagamento della rata al 31 ottobre, mentre viene rinviata anche la scadenza fiscale con un meccanismo in due tempi, per cui si prevede un rinvio fino al 20 luglio senza alcuna maggiorazione, poi dal 21 al 31 luglio si potrà versare il dovuto con l'aggiunta di uno 0,40 per cento. Sono state fatte deroghe dei termini per quanto riguarda la materia fiscale.

Si sono previste misure per una maggiore inclusione e voglio ringraziare il ministro Locatelli perché con un emendamento si sono voluti introdurre il riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua italiana dei segni (LIS) e la lingua italiana dei segni tattile (LIST) anche per le minoranze linguistiche e credo che questo sia importante. Sono una donna appartenente a una minoranza linguistica, sono ladina, e ritengo che sia un passaggio fondamentale cercare di favorire la comprensione della lingua madre anche per le persone con problemi auditivi e appartenenti a minoranze linguistiche. Tutto questo dimostra da parte del Governo la sensibilità verso un'Italia che è diversa orograficamente, oltre che per storia e cultura, ma unita dalla voglia di inclusione e di valorizzazione di tutte le peculiarità del territorio.

Prima di concludere, vorrei aggiungere che con questo decreto è stato dato il via libera a 660 milioni di euro per gli alloggi universitari: sappiamo che è un tema molto importante, perché i nostri ragazzi che vanno a studiare nelle altre città hanno difficoltà a reperirne; ritengo pertanto che questo significhi anche dimostrare la volontà di investire nella crescita culturale dei nostri ragazzi.

Concludo, signor Presidente, dicendo che la Lega continua a lavorare, cercando di dare le risposte urgenti. Sicuramente, com'è stato evidenziato prima, avremmo voluto anche noi lavorare sul decreto-legge in esame, ma, come dicevo, i tempi sono stati ristretti, quindi ringrazio nuovamente la 5a Commissione e i relatori del provvedimento per il lavoro svolto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, desidero ringraziare sinceramente il presidente Balboni, che ha dimostrato, come spesso accade, onestà intellettuale nel riconoscere i limiti a cui l'Assemblea e la nostra istituzione sono state sottoposte. Stiamo discutendo qualcosa - ringrazio anche la senatrice Testor per onestà intellettuale - di cui non abbiamo discusso nelle Commissioni e ci stiamo riferendo a ciò che i nostri colleghi hanno fatto altrove, alla Camera dei deputati. Quindi, signor Presidente, quella di oggi è una discussione la cui fine è nota, come nel celebre romanzo di Hall. Sappiamo come finirà: voterete la fiducia.

Questa discussione è diventata un rito, rispetto al quale, però, non possiamo non denunciare due cose. La prima è che siete diventati adulti e mi riferisco in particolare al Gruppo Fratelli d'Italia, la forza di maggioranza. Avete superato i *record*, nei vostri mesi, sia nella decretazione d'urgenza, sia nell'uso della questione di fiducia. Complimenti! (*Applausi*). Naturalmente, quando ve lo ricordiamo, vi affrettate a dire che però anche nei Governi precedenti era stato fatto così. State però dimostrando un afflato e una capacità aggiuntiva, perché li avete superati: siete diventati il *mainstream* del *mainstream*. Complimenti! (*Applausi*).

Ricordo alcune immagini che troviamo su YouTube della presidente Meloni, quando, con la veemenza che la caratterizza - io non sono capace di tanto ardore - si lanciava contro l'allora Presidente del Consiglio, per dire che il Parlamento veniva umiliato, perché si utilizzava la parola «urgenza» in pandemia, quando tutta quell'urgenza non c'era. Ciò rimarrà negli archivi storici della politica, per dire, citando una famosa canzone: «Come si cambia, per non morire». (*Applausi*).

In particolare, il decreto-legge al nostro esame, rispetto a tutti gli altri, non soltanto ci ha impedito, addirittura, la discussione nelle Commissioni, ma dimostra veramente l'incapacità del Governo. Attenzione: è fatto per l'85 per cento di proroghe, per un'altra parte significativa di commissariamenti ingiustificati - su cui tornerò tra poco - di importanti istituzioni, che devono mantenere la propria autonomia e, per il resto, esso contiene proroghe a vostri provvedimenti (*Applausi*).

Consentitemi di citarne uno, in particolare. Avete cambiato nello scorso decreto-legge l'impostazione sull'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), tema che è stato prorogato cinque volte, e noi vi dicemmo allora, sia in Commissione bilancio, sia in Assemblea (ricordo la senatrice Lorenzin sul punto), che era una riforma complessa, che era immotivato trattarla in quel provvedimento e che sarebbe stato opportuno discuterne. Oggi ce lo ritroviamo riprorogato, ma da voi. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 10,25)

(Segue NICITA). Ormai siete non solo il Governo dei decreti d'urgenza e delle questioni di fiducia, ma anche quello che non riesce ad avere un respiro, al punto da mettere termini che non riesce a rispettare. Siete già abbastanza invecchiati da dovervi correggere in un periodo di tempo molto breve. (*Applausi*). Io apprezzo - lo dico anche alla Presidente, per il tramite del presidente La Russa - che dalle notizie di stampa nel Consiglio dei ministri di ieri sia stata individuata un'ulteriore misura di sostegno alle famiglie per il pagamento delle bollette. Peccato che questa previsione la facemmo già a proposito del decreto-legge aiuti-*quater*, dicendo di non mettere quelle misure sui pezzettini di *flat tax* per pochi italiani, ma di aggiungerne di ulteriori, perché sarebbero aumentati il problema delle bollette e i tassi di interesse. Facciamolo prima. Queste iniziative, questo decreto e queste proroghe hanno quindi un carattere di urgenza che deriva da quella che voi state creando (*Applausi*), non da una che di per sé esiste: l'urgenza di dover già correggere i vostri provvedimenti. Siete diventati *mainstream* e in questo avete superato anche chi vi ha preceduto.

Vorrei però dire una cosa. Nella mia frustrazione di senatore della Commissione bilancio che voleva presentare emendamenti a questo decreto, parlando con i funzionari del servizio legislativo ho saputo di non dovermi preoccupare, perché sta arrivando il decreto PA2: neanche il tempo cioè di finire questo, che ne arriva un altro. Dobbiamo allora mettere insieme il concetto di urgenza con quello di

incompletezza dell'attività amministrativa, che deriva dal fatto che, al di là dell'urgenza di alcune questioni, quando si fanno riforme, questo Parlamento - come ci ha insegnato tante volte nei suoi interventi in Aula la presidente Meloni, quando era all'opposizione - è fatto per discutere, per fare proposte e per produrre leggi. E questo lo deve fare - come più volte ha detto il comitato legislativo - analizzando quella che si chiama *evidence-based policy*, cioè l'impatto delle politiche esistenti, un'analisi degli obiettivi e come ci arriviamo.

Allora, vedete, non ho nulla in contrario all'idea che magari l'INPS e l'INAIL possano essere ridisegnate come *governance*, ma prima vorrei capire perché, quali sono gli obiettivi, come ci arriviamo e quali sono i tempi congrui. Commissariare così, *d'emblée*, due o tre enti con un decreto, semplicemente rivela una cosa: l'occupazione del potere (*Applausi*). Questa sì che è urgente. L'occupazione del potere vostro è di un'urgenza enorme: INPS, INAIL, RAI, la stessa AIFA (con la modifica che è stata fatta). Cosa c'è dietro questa urgenza? C'è quanto di più *mainstream* possibile: l'occupazione del potere e poi, una volta che abbiamo occupato determinate caselle, cerchiamo di capire cosa fare.

C'è un problema però, che riguarda l'INPS, l'INAIL e la RAI: si chiama Stato di diritto. Devo ricordarvi che il regolamento del PNRR contiene una norma che è stata applicata alla Polonia e all'Ungheria, che si sono visti sospesi i finanziamenti del PNRR. Quando si viola lo Stato di diritto, la Commissione europea, come strumento sanzionatorio, può bloccare i fondi del PNRR. E si viola la *rule of law* (lo Stato di diritto) quando si minano l'indipendenza e l'autonomia di istituzioni che per legge devono averle e non possono essere commissariate dal Governo, soprattutto senza un disegno di carattere generale e di tipo sistemico.

Per concludere, allora, siamo in un momento particolare, nel quale l'Europa ci guarda, ci chiede cosa faremo del PNRR, cerca di capire cosa succede sul MES, che è semplicemente uno strumento di ratifica, che possiamo utilizzare o no, ma soprattutto cerca di capire se, in questi anni così importanti, riusciamo a determinare una svolta che tutti ci auguriamo, perché è importante per il nostro Paese o - se vuole, Presidente - per la nostra Nazione. Ed è importante nella misura in cui riusciamo a incanalare una politica economica fatta di obiettivi e di strumenti chiari, per cui sappiamo cosa accadrà fra tre mesi e non stiamo a rincorrere i decreti di urgenza che di urgenza hanno semplicemente gli aspetti di errore e di controllo del potere.

Ho iniziato dicendo che la fine è nota: è nota perché oggi siamo costretti a mettere la fiducia senza poter discutere nel merito un provvedimento. Proprio perché la fine è nota, però, vorrei concludere ricordando una frase del «Giulio Cesare» di Shakespeare, che recita «Se fosse dato all'uomo di conoscere la fine di questo giorno che incombe!», aggiungendo poi «Ma basta che il giorno trascorra e la sua fine è nota». Ecco, io la applico a quello che fino ad oggi questo Governo ci ha dimostrato: basta che il tempo trascorra, che la fine di questi provvedimenti ci è già nota. (*Applausi*).

Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 (ore 10,30)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni. (*Applausi*).

[MELONI](#), *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente del Senato, onorevoli colleghi, sono qui per consegnare il testo delle comunicazioni che ho reso alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo previsto per domani e dopodomani e del dibattito che ci sarà oggi pomeriggio qui.

Mi fermo qui. Voglio solamente ringraziare il collega Nicita per avermi salutata, facendomi notare immediatamente quanto fossi invecchiata. Collega, faccio degli sforzi per cercare di nascondere. Sto scherzando, ma nel dibattito pomeridiano sarò contenta di rispondere a un paio di cose che ho sentito nel suo intervento.

Grazie a tutti e ci vediamo più tardi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ringrazio lei, signor Presidente del Consiglio. Io non la trovo invecchiata.

Prendo atto della consegna del testo delle comunicazioni che ha reso alla Camera dei deputati.

Comunico che il documento da lei consegnato sarà stampato e pubblicato nella sua interezza

nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, avrà luogo nel pomeriggio di oggi a partire dalle ore 15,30.

Colleghi, vi invito a rimanere in Aula dopo l'ultimo intervento in discussione generale sul disegno di legge n. 774 che la senatrice Spinelli sta per svolgere, perché vi anticipo che avremo il piacere di ricordare il genetliaco dell'emerito presidente Napolitano, che ricorre domani. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 774 (ore 10,33)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spinelli. Ne ha facoltà.

SPINELLI (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore in data odierna di rivolgermi ai componenti di quest'Assemblea per relazionare in ordine alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 51, con il quale vengono introdotte misure urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Mi soffermerò solo su alcuni punti importanti del provvedimento. L'articolo 1, ai commi 1 e 5, introduce un complesso di modifiche rilevanti per gli istituti INAIL ed INPS: viene eliminata la figura del vice presidente per ciascuno dei due enti e per la titolarità degli organi del Presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale vi sono nuovi requisiti soggettivi, con limiti temporali di durata del mandato del direttore generale. È prevista l'eventuale figura del commissario per entrambi gli istituti, ai commi 2 e 4, per ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'articolo 3 interviene sul sistema sanitario della Regione Calabria. I commi 1 e 2 prevedono l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del servizio sanitario della Regione Calabria. Si prevede inoltre che i commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 3, comma 3, stabilisce che ai subcommissari delle Regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definitivo a livello regionale per i direttori generali degli enti e del servizio sanitario.

L'articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie pari a 100 euro, previste per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid.

L'articolo 3-*ter* dispone norme per la disciplina relativa all'assunzione a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali, di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018, per finalità di rafforzamento strutturale degli istituti.

L'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale. Il comma 1 riapre i termini per aderire alla rottamazione-*quater*, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per aderire è posticipato al 30 giugno 2023.

L'articolo 4, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, incrementa di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e dunque di tassazione degli immobili ad uso produttivo e a destinazione speciale disposta dalla legge di stabilità 2016, individuando altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 4-*ter* è volto a sospendere fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo per gli avvocati di effettuare con specifiche modalità le notificazioni degli atti nei procedimenti civili, nel caso in cui quella telematica non sia possibile o non abbia esito positivo.

L'articolo 4-*quater* prevede la proroga della disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della professione forense per la sessione 2023.

L'articolo 4-*quinquies* introduce la proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroalimentari colpite dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L'articolo 4-*sexies* proroga i termini in materia di agevolazione per l'acquisto della casa di abitazione.

L'articolo 5, comma 2, prevede un finanziamento di 39 milioni di euro, per il periodo 2024-2026, per

la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

L'articolo 6-*bis* prevede la proroga dei termini dei contributi ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

L'articolo 6-*quater* prevede la proroga dei termini per l'accesso al fondo per l'utilizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva.

L'articolo 7 differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, dev'essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e ai centri polifunzionali per i servizi della famiglia (risorse previste nel PNRR, missione 4).

L'articolo 7-*ter* è volto a consentire che fino al 31 dicembre 2023 gli esami per l'abilitazione ad alcune professioni si svolgano secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, in deroga alle norme ordinarie (professioni agrotecniche, agrotecnico laureato, geometra, geometra laureato, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato).

L'articolo 9 riguarda il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

L'articolo 9 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le domande volte ad ottenere da parte dei congiunti degli infoibati un'apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni - anziché venti, come attualmente previsto - dall'entrata in vigore della medesima legge.

In conclusione, signor Presidente, per il suo tramite vorrei condividere con i miei colleghi, soprattutto di minoranza, una semplice riflessione: ho svolto un'analisi dei vari articoli, proprio per dimostrare che anch'essi avrebbero potuto utilizzare il tempo a disposizione per approfondire l'utilità del contenuto di questo provvedimento. Ho fatto il sindaco per due mandati, quindi ho l'impostazione, ma anche la *forma mentis* dell'amministratore pubblico, che entra sempre nel merito dei provvedimenti, perché il fine ultimo, quando si fa politica, è dare risposte ai cittadini.

Questo è un provvedimento che, per il rispetto delle tematiche e dei tempi, necessita dell'approvazione oggi, come ha sottolineato il presidente Balboni. Sono anch'io in 1^a Commissione e ritengo che un passaggio istituzionale corretto sia importante. Oggi, affinché possano essere efficaci da subito gli effetti di questo provvedimento, anche in ragione di alcune scadenze legate agli interventi del PNRR, è importante votarlo.

Quindi, come Gruppo di maggioranza, lasciamo le polemiche pretestuose alla minoranza, che ha perso ancora una volta l'occasione per approfondire delle tematiche e dare risposte ai cittadini. Continuiamo a lavorare, con l'approvazione di tutti i provvedimenti necessari, con un alto senso di responsabilità e nell'esclusivo interesse dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 774, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Sul 98° compleanno del senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano

PRESIDENTE. Colleghi, ho il piacere di ricordare oggi il senatore di diritto e a vita, il presidente Giorgio Napolitano, che domani compirà novantotto anni. Saluto anche il figlio, che siede in tribuna.

(Applausi).

Ricordo che, proprio quest'anno, ricorre l'anniversario dei settant'anni di vita parlamentare di Giorgio Napolitano. Egli entrò in Parlamento il 25 giugno del 1953. Giorgio Napolitano rappresenta il testimone di una politica che si fa cultura e di una cultura politica che si fa istituzione.

La politica, in effetti, si fa cultura se si radica su idee e valori. E stare da una parte non significa essere necessariamente di parte. La cultura, peraltro, si fa istituzione se le procedure, le prassi, i leggendari precedenti e le convenzioni costituzionali sono sottratti alla casualità e alla mera contingenza e si radicano sui principi, quantomeno sui propri principi.

Per Giorgio Napolitano politica, cultura e istituzione sono vita, sono passione, ma anche razionalità e coerenza con la sua appartenenza politica.

La ragione politica per Giorgio Napolitano è anche ragione storica, che iscrive la sua biografia personale e parlamentare, come quella di ciascuno di noi, all'interno di una storia più grande, a cui ciascuno si sente di appartenere. In questo, Giorgio Napolitano è stato straordinario testimone coraggioso.

La celebrazione dei centocinquant'anni dell'Unità d'Italia - che ricorderete - ha rappresentato, con il presidente Napolitano, un momento di saldatura tra cultura politica, storiografia sul Risorgimento e idea di popolo e di Nazione. Su questo ho veramente tanti ricordi personali, perché ero Ministro della difesa e, a un certo punto, il presidente Napolitano mi disse: «Ignazio, vedo più te che mia moglie, ultimamente». Non posso sapere se fosse un complimento o un'espressione di disperazione, ma ringrazio comunque il presidente Napolitano anche per quella frase.

Tra i tanti ricordi, ne ho due in particolare: il primo riguarda l'attenzione certissima con cui assolveva, oltre che al ruolo di Presidente della Repubblica, a quello che ne discendeva, ovvero il ruolo di Capo delle Forze armate. Non ho conosciuto, durante la mia permanenza nel Governo, altri Presidenti della Repubblica, ma dubito che altri siano stati così puntigliosi e così attenti nel tutelare le Forze armate, il loro onore, la loro qualità e la loro necessità di essere considerate uno dei momenti fondamentali della comunità nazionale. Anche per questo gli sono personalmente grato.

Il secondo momento che posso testimoniare personalmente è quello relativo alle celebrazioni per i centocinquant'anni dell'Unità d'Italia: ricordo che persino nella maggioranza, o forse soprattutto nella maggioranza di Governo, vi era in quel momento qualche voce distonica, che voleva limitare al massimo quelle celebrazioni. Ricordo perfettamente che, in seno al Consiglio dei ministri, io e l'allora giovanissima ministra Giorgia Meloni, ci battemmo con forza perché i centocinquant'anni dell'Unità d'Italia venissero celebrati adeguatamente e per riuscire a vincere quella battaglia dal Consiglio dei ministri telefonai al presidente della Repubblica Napolitano e la sua parola fu decisiva affinché poi la celebrazione avvenisse con l'importanza con cui tutti ricorderete che avvenne, con la sua assidua partecipazione. Era un modo per ricordare a tutti che il Presidente della Repubblica rappresenta la storia d'Italia nella sua attualità, ma anche per tutti gli anni della nostra unità.

Grazie, presidente Napolitano: spero di vederla ancora tra di noi in quest'Aula. Auguri, Presidente. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi. Applausi).*

Ho parlato anche a nome di tutti i Capigruppo, come abbiamo deciso nella Conferenza, ma in quell'occasione ho anticipato che se qualcuno, pur riconoscendosi - e li ringrazio - nel messaggio che avrei rivolto a nome di tutti, avesse voluto aggiungere qualcosa, avrebbe potuto farlo.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio per le parole che, esprimendo il pensiero di tutti noi, ha appena rivolto all'Assemblea del Senato.

Trovo estremamente significativo che il Senato abbia deciso di indirizzare i propri auguri al Presidente Giorgio Napolitano che domani compie novantotto anni. Lo trovo estremamente significativo perché stiamo parlando di una delle personalità politiche più insigni dell'Italia postbellica, un dirigente che ha iniziato il suo percorso politico partecipando alle battaglie civili e sociali più importanti della sinistra italiana.

Egli fece il suo ingresso in Parlamento, come lei ha ricordato, esattamente settant'anni fa, nel giugno

1953, e nel corso della storia della Repubblica ha via via acquisito, da uomo di partito, lo spessore e l'autorevolezza tipici degli uomini delle istituzioni e degli statisti. Proprio nell'adempimento delle funzioni di alta garanzia, prima come Presidente della Camera per due anni, poi per nove anni come Presidente della Repubblica, ha offerto al nostro Paese prove non dimenticabili di equilibrio e coraggio nelle scelte, di rispetto e correttezza nel rapporto con i rappresentanti di posizioni politiche diverse dalle proprie, di attaccamento sincero e determinato all'interesse del Paese, di senso di responsabilità nazionale, di sobrietà e disciplina nell'adempimento delle cariche pubbliche, di dedizione assoluta alla causa europeista e di convinzione profonda - questo voglio sottolinearlo con forza - della estrema importanza di lavorare sempre per accrescere il peso, la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel campo delle relazioni internazionali in generale e in particolare in quelle occidentali ed euroatlantiche.

Ritengo che un modo adeguato di accompagnare i calorosi auguri del Senato a Giorgio Napolitano, per il ragguardevole traguardo che sta per tagliare, consista anche nel serbare memoria delle parole alte e illuminanti che, presiedendo quest'Assemblea come senatore anziano nel marzo 2018, egli rivolse con energia e garbo ai colleghi più giovani. Era l'inizio della XVIII legislatura ed io ebbi il non piccolo onore di essere tra costoro e posso assicurare che fu un momento - chi c'era lo ricorderà - di grande emozione e di grande valore politico e civile.

Infine, pensando anche a molti dibattiti importanti che oggi sono in corso e che ci vedono tutti impegnati con passione, con grande attenzione alle nostre idee, non posso in questa sede non sottolineare il grande interesse che Giorgio Napolitano ha sempre riservato alla materia delle riforme istituzionali, unendo l'apertura alle riforme necessarie, che in lui non è mai mancata, con una straordinaria fermezza nella difesa dei valori di fondo della nostra Costituzione, a partire dall'equilibrio tra i poteri che essa fissa indelebilmente e dalla coesione territoriale e sociale del Paese, che non può mai essere persa di vista in quanto principio essenziale e irrinunciabile, al quale Napolitano, da uomo di Stato e da uomo del Mezzogiorno, si è sempre mostrato legatissimo. Questa lezione è stata, e io credo resterà, preziosissima. Auguri di cuore Presidente. (*Applausi*).

[MONTI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Signor Presidente, mi associo alle sue parole nei confronti del presidente Napolitano e ai suoi auguri.

Vorrei solo ricordare - visto che si tratta del riconoscimento di settant'anni di vita parlamentare di Giorgio Napolitano - la grandissima attenzione che, nei rapporti che ho avuto occasione di avere con lui, gli ho sempre visto rivolgere al Parlamento; anzitutto al Parlamento europeo, nell'ambito del quale l'ho visto per la prima volta all'opera in anni ormai lontani, non solo come parlamentare esemplare, ma come Presidente della Commissione affari costituzionali, dove ha ricoperto un ruolo importantissimo.

Devo anche dire che quando successivamente, nel novembre 2011, mi ha chiesto di formare e guidare un nuovo Governo in situazioni complicate, di fronte alla mia obiezione sulla mia inesperienza politica, la sua risposta fu che io, come commissario, quindi come membro del Governo europeo, avevo avuto per dieci anni un rapporto ottimo e profondo col Parlamento europeo.

Ricordo infine che, nell'attività che per un anno mi vide molto vicino al Presidente e nella quale egli fu di uno scrupolo totale nel rispettare le prerogative del Governo e del Parlamento, pur essendo un Capo dello Stato che in quel momento aveva una particolarissima autorità nei confronti del Governo, in quel periodo una delle cose che lo resero particolarmente soddisfatto fu una legge che il Governo propose e il Parlamento approvò - quella del 24 dicembre 2012 - legge che, tra l'altro, richiede al Presidente del Consiglio di recarsi in Parlamento prima di ogni Consiglio europeo. È una legge che da allora non è stata disattesa da alcun Capo del Governo e che cementa un rapporto molto profondo tra il Parlamento e l'Esecutivo nelle congiunture più rilevanti per le decisioni europee e del resto oggi pomeriggio, quando ascolteremo la presidente Meloni, questo sarà nel solco di quella legge che il presidente Napolitano vide con particolare favore.

Mi unisco agli auguri di tutti e prego il professor Giulio Napolitano, presente in tribuna e che saluto, di portare al Presidente anche i miei particolarmente devoti e grati auguri per la fiducia che ha dato a me, ma soprattutto per la grandissima lezione che ha dato e sta dando a tutti noi. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, settant'anni fa Giorgio Napolitano faceva il suo ingresso in Parlamento e domani, come giustamente veniva ricordato, compirà novantotto anni.

Nell'augurarli buon compleanno e nel portare il saluto, gli auguri e l'abbraccio affettuoso di Azione-Italia Viva-RenewEurope anche alla sua famiglia, vogliamo esprimere davvero in questo momento una gratitudine enorme al presidente Giorgio Napolitano e vogliamo rendere onore ai suoi nove anni al Quirinale.

Come ricordava prima il collega Parrini, ho avuto anch'io l'onore e la fortuna di far parte all'epoca di quei giovani deputati che hanno potuto conoscerlo e ascoltarlo, di avere delle lezioni, non solo politiche, ma anche di vita da parte del presidente Giorgio Napolitano. Ho avuto poi l'onore e la fortuna di poterlo votare come Presidente della Repubblica.

Un fiero europeista, un riformista, che ha favorito le relazioni del nostro Paese con gli altri *partner* europei, mostrando però sempre vigore anche nei momenti di maggiore difficoltà, sia politica che economica.

Tra le tante riflessioni che ha lasciato nel corso degli anni voglio ricordare anche quella puntuale e sempre attuale sulla giustizia. «La riforma della giustizia non è più rinviabile». Deve essere compito del Parlamento «restituire efficienza a una macchina giudiziaria lenta e caotica, il cui funzionamento è largamente insoddisfacente»: queste le sue parole nel 2014.

Intendo ringraziare ancora una volta in questa sede il presidente Napolitano per l'alto senso delle istituzioni che ha incarnato e incarna ancora oggi.

Faccio riferimento, in particolare, al momento in cui ha accettato di continuare a rappresentare e a garantire il nostro Paese, da Presidente della Repubblica, anche dopo la scadenza del suo ordinario settennato, accettando di essere rieletto come Capo dello Stato. Una scelta, anche quella volta, di grande responsabilità, nell'esclusivo interesse del Paese, che viveva un grave momento di crisi, non solamente economica e sociale, ma anche e soprattutto politica. Non mancò quella volta di darci una lezione e anche di rimproverare fermamente il Parlamento - lo ricordo bene - in quei giorni, rispetto ad alcune scelte di politica nazionale e internazionale che si andavano a compiere. Fu quindi un uomo di grande rigore, di responsabilità, ma sempre attento all'ascolto e al dialogo, anche quando ho avuto la fortuna di conoscerlo, militando nei precedenti partiti di sinistra, per cui ho avuto l'onore di essere parlamentare.

Quindi voglio dire: grazie, presidente Napolitano, un esempio, oggi, per tutti noi che abbiamo il compito di rappresentare l'Italia e di lavorare in questa sede, nell'esclusivo interesse del nostro Paese. Grazie, presidente Napolitano e grazie alla sua famiglia, a cui chiediamo di portare gli auguri, anche da parte del mio Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope. (*Applausi*).

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, in pochi minuti è impossibile elencare tutti i grandi meriti di Giorgio Napolitano e dei suoi settanta anni all'interno e al servizio delle istituzioni. Si deve, allora, procedere per titoli, e questi titoli sono: «un riformista» e «un uomo delle istituzioni». Il presidente Napolitano è stato un riformista, quando questa parola non andava di moda e, anzi, in alcuni ambienti politici veniva usata in senso dispregiativo. Meglio di altri, egli ha saputo dimostrare che il riformismo non è un cedimento, ma è la cultura politica di chi vuole davvero migliorare la vita delle persone. Da uomo delle istituzioni, la sua resta un'impronta indelebile. Un Presidente che ha dimostrato come, nei dettami costituzionali, nella forza delle istituzioni, il Paese ha le energie per uscire anche dalle crisi più drammatiche e minacciose.

Giorgio Napolitano tornò in Senato dopo il periodo alla Presidenza della Repubblica, il 14 gennaio 2015. Quello stesso giorno aderì al Gruppo Per le Autonomie. In una pubblicazione del 2018 spiegava che la sua adesione al Gruppo Per le Autonomie è stata certamente motivata dal convinto apprezzamento per una rappresentanza plurale come quella garantita dal Gruppo e per lo sforzo di obiettività, senza spirito di fazione e senza rissosità, cui sono stati e sono tuttora improntanti

l'orientamento e il comportamento del Gruppo. Questo è un fatto che ci ha sempre riempiti d'orgoglio e che segnala, tra le varie cose, lo storico legame tra senatori a vita, Presidenti emeriti della Repubblica, ex Presidenti del Consiglio e rappresentanti delle autonomie speciali. In questa antica consuetudine abbiamo sempre visto una volontà di segnalare all'arco parlamentare come il tema delle minoranze non fosse una questione secondaria, ma il termometro per misurare lo stato di salute delle istituzioni repubblicane, quelle istituzioni che il presidente Napolitano ci ha insegnato a rispettare e a valorizzare. Il suo impegno e la sua storia sono un grande esempio e lascito per le future generazioni.

Buon compleanno, presidente Napolitano! (*Applausi*).

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Il senatore Guidi onora sempre il Senato della sua presenza ed è di esempio a tanti per la sua assiduità in quest'Aula.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Vorrei essere di esempio per la felicità, ma quella...

Grazie Presidente, lei è sempre estremamente cortese, io un po' rompiscatole. Però non riesco a non aggiungere la mia voce un po' stonata su Giorgio Napolitano, perché ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie. Al di là delle leggi, dei dibattiti, dei conflitti, delle complicità, qualche volta anche un po' forzate, la conoscenza di persone straordinarie, non sempre famose e non sempre storiche, come il presidente Napolitano, fa parte più di tutto della mia vita. C'è una ricchezza di incontri che non finirà mai, sperando che la mia vita duri ancora un pochino.

Ho incontrato non solo Giorgio, ma Nilde Iotti e Giorgio Almirante, persone straordinarie, che coniugavano la forte scelta partitica, alla quale non hanno mai rinunciato, in qualche caso in maniera formidabile, al senso dello Stato. Mi ricordo Nilde Iotti che in occasione di una fiducia su un provvedimento venne in Aula per esprimere il proprio voto, anche se non ce la faceva più a camminare, un po' come me oggi; lei sempre elegantissima, perché doveva dimostrare la sua vigoria intellettuale, rifiutò l'aiuto dei commessi e, con enorme sforzo, passò sotto il banco della Presidenza, facendo quei venti metri di democrazia e poi si accasciò stanchissima.

La stessa cosa ha fatto Napolitano, coniugando un mistero, sul quale mi interrogo spesso, avendo avuto la fortuna - come lei ha detto, Presidente - di passare molti anni in Parlamento (molti dicono troppi, ma va bene così, sono felice di averlo fatto e di esserci ancora): il senso dello Stato e, nonostante tutto, di essere in parte grande di parte. Questo essere faziosi senza far torto alla democrazia e alla Costituzione credo che sia un miracolo che fa parte della forza e della volontà di questa scelta, io direi quasi santa, di essere tra noi per essere testimonianza di democrazia difficile, perché la democrazia non è mai facile. Non c'è giorno della mia vita nel quale in Parlamento io abbia vissuto un momento di scelta facile e non sofferta. Io feci un libro (scusate se mi cito, poi finisco, Presidente, glielo assicuro): il dolore in politica, la politica del dolore. Giorgio Napolitano ha saputo gestirla.

Però mi deve permettere un ricordo. Subito dopo le elezioni del 1994, io diventai, forse inopinatamente, Ministro della famiglia, nell'anno della famiglia. Guarda un po', Silvio Berlusconi scelse una persona, non so se valida o no, ma certo con disabilità, facendo una scelta culturale della quale ancora oggi si hanno riflessi positivi al di là della mia persona.

Dovetti andare al convegno mondiale «Demografia e sviluppo» e feci conoscere alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato il mio discorso. Al Senato c'era Giorgio Napolitano, che mi scrisse - a penna - una lettera che lessi immediatamente, dicendomi di non condividere nulla di me politicamente, le mie scelte, l'aver lasciato il sindacato per andare nella destra, ma di rispettare la mia scelta di vita. Scriveva: oggi le faranno un trabocchetto, lei resista, perché io sto con lei. Era una senatrice che diceva che non potevo andare al Cairo a rappresentare l'Italia per la mia disabilità e per altri tipi di scelte. (*Applausi*).

Ecco come è (e non era) Giorgio Napolitano, rispettoso delle... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...anche un po' antipatico (perché no?), ma nonostante tutto intellettualmente onesto. Ecco, forse il mistero è svelato: si può essere di parte, si può essere uomini di Stato, se si è completamente onesti con se stessi. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 774
e della questione di fiducia (ore 11,11)**

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come già preannunciato, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che non ci sia la discussione sulla questione di fiducia e che si proceda direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 774, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, oggi all'esame dell'Aula c'è un provvedimento sicuramente eterogeneo per materia nei suoi contenuti, ma ricco di elementi positivi che incidono concretamente su temi come sanità, piccoli Comuni, fisco, caro affitti, solo per fare alcuni esempi.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 11,12)

(Segue SALVITTI). In questo mio breve intervento mi limiterò ad evidenziare alcuni aspetti. In questi ultimi mesi questo Governo e questa maggioranza di centrodestra in Parlamento ha ascoltato, in maniera sempre costruttiva, chi - come i nostri giovani - protestavano giustamente, ad esempio, contro il cosiddetto caro affitti. Dal Governo e dal Parlamento arriva una prima risposta concreta: grazie al lavoro fatto sono state anticipate risorse europee per un primo intervento rapido sull'*housing* universitario e sbloccati 660 milioni dei 990 previsti per costruire nuove residenze universitarie e creare nuove posti letti.

Soprattutto sulla sanità e l'annosa carenza di medici e personale sanitario, c'è una dovuta premessa da fare, su cui vorrei che ci trovassimo tutti d'accordo: è un problema che questo Governo e questa maggioranza ereditano dal passato. La carenza di medici e di sanitari è un'emergenza nazionale, che va risolta in maniera seria con soluzioni strutturali. Con questo provvedimento abbiamo solo dato prime risposte, con un emendamento approvato che consente ai medici iscritti al secondo anno di specializzazione medica di partecipare a concorsi come dirigente medico, ad esempio.

Sono convinto che nei Ministeri ci sia oggi la dimostrazione che c'è voglia di voltare pagina. Per uscire dalla logica dell'emergenza, infatti, bisogna programmare e per programmare - come sappiamo tutti noi - c'è bisogno di avere una visione. Ecco perché diventa importante l'impegno del Governo di aumentare i posti nelle facoltà di medicina per consentire a più studenti di intraprendere questo percorso formativo. Sarà poi il merito a stabilire una graduatoria di coloro che hanno più capacità rispetto ad altri.

Per quanto riguarda i piccoli Comuni sotto i 1.000 abitanti, le piccoli municipalità rappresentano il cuore dei nostri territori; d'altra parte l'Italia è definita il Paese dei mille campanili. A questa realtà vogliamo dare attenzione ed oggi lo facciamo concretamente prorogando i termini per la realizzazione delle opere di riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche, e ancora prorogando la data di avvio di lavori proprio per andare incontro alle amministrazioni più piccole che soffrono di carenza di personale.

Quanto alla rottamazione fiscale, nella manovra approvata nello scorso dicembre è stata introdotta la cosiddetta tregua fiscale: parliamo di 140.000 cartelle coinvolte. Con questo provvedimento la nostra maggioranza ha approvato un emendamento che sposta in avanti i termini per la presentazione delle domande al 30 giugno, e posticipa al 31 ottobre 2003 il pagamento della prima rata. Siamo per un fisco amico dei cittadini, alleato delle risorse delle famiglie e delle nostre imprese.

Analogamente, siamo dalla parte dei giovani che credono nel futuro e nella possibilità di costruirsi un domani, e per fare questo serve sicuramente il lavoro. Vorrei commentare il dato positivo dell'Istat di ieri sulla disoccupazione giovanile, che cala di 1,4 punti nel 2023 rispetto allo scorso anno. È un segnale positivo del buon lavoro fin qui svolto dal Governo e dalla maggioranza in Parlamento. I

nostri giovani vogliono lavorare e non restare a casa, e vogliono giustamente anche costruire una propria casa. Ecco perché, in questo contesto, diventa rilevante l'emendamento approvato dalla maggioranza in Commissione bilancio alla Camera, che interviene proprio sul fondo di garanzia per la prima casa. Tale fondo sarà operativo dal 30 settembre 2023 ed è uno strumento utile e importante per garantire ai giovani una possibilità in più, un sostegno rilevante nel momento in cui chiedono il mutuo per l'acquisto della prima casa.

Tutto ciò basta? Certamente no, c'è moltissimo da fare. Siamo consapevoli che bisogna fare molto di più. Mi riferisco alla politica monetaria della BCE, tema che certamente non può essere approfondito in questa sede, ma che sta causando un incremento dei tassi e quindi il relativo incremento delle rate dei mutui. È un problema dai contorni sicuramente più ampi e che merita una giusta riflessione da parte di tutti. Va individuata una soluzione e va pensato, a nostro avviso, una sorta di scudo che possa proteggere le famiglie meno abbienti e le imprese, soprattutto quelle più piccole, dal rischio di una nuova pesante stretta sulla liquidità.

Concludo con due note, la prima delle quali concerne il fondo indennizzo dei risparmiatori. Grazie a un emendamento l'indennizzo è salito al 40 per cento, un importante segnale di concretezza e di sostegno per 140 famiglie di risparmiatori traditi. Un secondo importante traguardo riguarda, infine, 39 milioni di euro stanziati per i giochi olimpici di Cortina e Milano del 2026, perché comunque mettiamo l'Italia in vetrina. Si tratta di un investimento sull'Italia. Stando a uno studio, su 1 miliardo di investimenti, per l'Italia ci sarà una ricaduta positiva pari a circa 3 miliardi di euro.

Altro che la politica dei no: con il centrodestra alla guida dell'Italia, la storia è cambiata e il vecchio registro è ormai un lontano ricordo. Per questo, annuncio il voto favorevole da parte del nostro Gruppo. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, vorrei iniziare da un ragionamento. In 5a Commissione noi, insieme agli altri Gruppi di opposizione, il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle, non abbiamo partecipato al voto sul decreto-legge in esame. Questo perché siamo di fronte ancora una volta a un Governo che rivendica, giustamente, di essere un Governo politico, ma che usa la decretazione quotidianamente su tutto: la settimana scorsa l'ha fatto sulla pubblica amministrazione e l'ha fatto in Aula alla Camera sul cosiddetto decreto lavoro. Quindi sostanzialmente siamo di fronte ad atti in cui in Parlamento i senatori sono chiamati - come in questo caso - solo a ratificare.

In Commissione è arrivata una relazione tecnica; abbiamo chiesto qualche ora per poterla discutere e leggerla per poter poi esprimere un'opinione, ma ci è stato negato perché bisognava portare il provvedimento in Assemblea ieri alle 16,30, anche se poi la discussione l'abbiamo fatta questa mattina. Siamo di fronte al fatto che ci si impedisce di discutere, mentre noi chiediamo di poter contribuire almeno con qualche osservazione di merito, ma non si può.

Anche perché questo decreto-legge ancora una volta è un decreto *omnibus*, in cui entra di tutto e di più. Vi è però un elemento prevalente. Fondamentalmente, è un intervento che, da una parte, commissaria due importantissimi enti di questo nostro Paese (elemento su cui poi tornerò) e, dall'altra, pensiona alcune figure di altri enti, al contempo allungando l'età pensionabile di altre.

Cerco di spiegarmi. È ovvio e lo so anch'io cosa accade quando si stabilizzano alcune figure, in particolare nel comparto della sanità. Ed è una misura che hanno chiesto tutte le opposizioni. Abbiamo presentato emendamenti, anche in Aula, al decreto lavoro, ma voi li avete bocciati, spiegando che non c'erano le risorse. Meno male, le avete trovate, ma non diteci che c'è l'invarianza di costi. Perché così ci avete detto, affermando che la misura non comportava ulteriori costi. Questo ieri, mentre l'altro giorno ci avete bocciato gli emendamenti, perché comportavano oneri finanziari. Questo è il dato.

È bene che questo si sappia, nel senso che non è che il decreto-legge sul lavoro lo abbiamo votato chissà quando. Il decreto lavoro lo abbiamo approvato la settimana scorsa e lo stesso abbiamo fatto con il decreto pubblica amministrazione: stesso discorso. In sostanza, non c'erano i soldi e li avete trovati. Ripeto: benissimo! Però, non ci si può nascondere dietro i fatti, con questa direzione.

Riporto un altro dato. Come ha già detto il senatore Nicita, circa otto mesi fa ci avete imposto l'abolizione di una delle due componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco, rendendola unica. Poiché, però, da sola non funziona, continuate a fare proroghe. Affrontiamo il problema. Un Governo, se non è un governo autoritario, dovrebbe essere un Governo politico e quindi venire in Parlamento a discutere di merito e trovare le soluzioni. L'opposizione, ovviamente, farà l'opposizione, ma cercando di dare un contributo. Non è che per forza bisogna essere contro tutto. In sostanza, vi sono misure di buon senso da fare.

Invece, voi ce lo impedito. E ce lo impedito perché? Perché è chiaro che, ad esempio all'INPS, applicate lo *spoils system*. Ora, io capisco che, se arriva una maggioranza e riscontra che qualcuno non le corrisponde, per dirla in modo brutale, usi lo *spoils system* e cambi.

Ma lo *spoils system* prevede anche che bisognerebbe valutare il merito. E su chi ha diretto l'INPS e l'INAIL il giudizio generalizzato è di persone competenti, capaci e che, nel corso del loro mandato, hanno gestito in modo corretto gli enti.

Vengono sostituiti perché? Perché c'è una discussione tra di voi, che è pubblica, per cui non vi siete ancora messi d'accordo su come fare le spartizioni di tutti gli enti. Quindi, intanto fate il commissariamento e poi trovate la soluzione. Ma questo non è un modo corretto di applicare lo *spoils system*. Questo è un modo per occupare il potere e, sostanzialmente, rispondere a chi comanda. Ciò non mi scandalizza. Io non sono un tipo che si scandalizza. Quando un soggetto dirige ed ha un compito, è giusto che abbia anche un riferimento. Però non vendete una cosa per un'altra facendola passare come chissà quale urgenza. Ma che urgenza c'è su questo provvedimento, se non quello di occupare un posto?

Questa è l'unica urgenza e ciò è talmente vero che la applicate anche nel settore dei teatri lirici. Avete scritto che, in quel settore, a settanta anni bisogna andare in pensione. Il comma dopo, nello stesso provvedimento, dite che nello sport si può andare a settantadue: mettetevi d'accordo. O l'una o l'altra cosa: o si va tutti in pensione a settanta anni (io direi prima) oppure no. Il punto è che si dice che si fa una norma in generale, non si citano Tizio, Caio e Sempronio, ma tutti sappiamo chi sono Tizio, Caio e Sempronio, perché siamo tutti gente di mondo.

Quindi, il prevalente su questo decreto è intervenire su alcune realtà da un punto di vista del potere. Quindi, è necessario intervenire per disporre gli atti in questa direzione.

Termino abbastanza velocemente. Potrei andare avanti, ma mi avvio a concludere.

Questo non è un modo per far funzionare le cose. Termino con una riflessione. Sono neofita del Parlamento e non ho una lunga esperienza, ma avete già superato i limiti degli altri. Capisco che la decretazione si usi in un Governo cosiddetto tecnico, ma perché un Governo politico deve continuare a mortificare il ruolo dei senatori e delle senatrici o dei deputati e delle deputate riducendo la loro funzione di proposizione a mera funzione di ratifica? Siamo tutti grandi e vaccinati, se c'è un decreto-legge e ha una scadenza, è chiaro che se l'ha emanato il Governo, la maggioranza tenderà a non modificare nulla, ma allora si tratta sostanzialmente di un'imposizione, che è quello che state facendo. Ma se è questa la democrazia che avete in mente, francamente è una democrazia monca. Capisco che nel momento in cui si pensa che è necessario centralizzare molto, alla faccia di chi pensa all'autonomia differenziata che risolverà le sorti di questo Paese - da una parte avremo venti staterelli e dall'altra uno Stato centrale forte - si prospetta un Parlamento complessivamente debole. Se questo è il modello che state delineando in queste scelte, dovete sapere che comunque non sarà così semplice applicarlo, perché credo che la democrazia sempre e comunque vincerà. Quindi, vi invito a cambiare atteggiamento e a provare a darci la possibilità di contribuire, anche nelle diversità delle opinioni, a costruire un'Italia migliore in grado di affrontare il problema delle disuguaglianze ed avere uno Stato più forte, un maggiore rispetto delle persone e, al contempo, un beneficio davvero significativo per il miglioramento della società dal punto di vista politico, culturale ed economico.

Per questa ragione, voteremo contro questo provvedimento. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, mi

riallaccio a quello che ha appena detto il senatore Magni ed esprimo una riflessione sull'intervento della collega Spinelli, che apprezzo perché dettato dalla sua esperienza di amministratrice, che è anche parallela alla mia, quindi l'ho ascoltata con attenzione. Credo che nessuno qui discuta sul fatto che ci siano in questo provvedimento anche disposizioni valide, ma il Senato, come ha detto il senatore Magni, dovrebbe essere un luogo di discussione e di concertazione, non di mera ratifica delle decisioni dell'Esecutivo, cosa che invece di fatto, in questo caso ma anche in altri, è.

Sono già state espresse, nel dibattito generale, tante considerazioni relative alle diverse e numerose criticità conseguenti alle diverse modifiche e integrazioni apportate a più norme dal presente provvedimento. In gran parte le condivido e quindi evito di ripeterle. Mi soffermo, però, sul commissariamento di INPS e INAIL, di cui all'articolo 1, perché è indice della mancanza di attenzione istituzionale che caratterizza l'attuale compagine di Governo. Prendiamo l'esempio dell'INPS. È comprensibile che un Governo come quello in carica non veda di buon occhio un presidente scelto dal Movimento 5 Stelle e un vice presidente scelto dal Partito Democratico e si faccia venire in mente di farli decadere anzitempo e di sostituirli abolendo la figura del vice presidente, ma prima di tutto dovrebbe stare a cuore a chi ci governa la continuità affinché la gestione dell'ente sia la più efficiente possibile. A tal fine, un comportamento adeguato sarebbe stato - presumo - confrontarsi con il consiglio di amministrazione sulle questioni pendenti e su tale base stabilire i tempi di una conclusione anticipata del mandato attuata con le dimissioni del Consiglio di amministrazione stesso, che non sarebbero mancate, perché le persone serie, anche quando hanno un colore politico diverso, sono e rimangono persone serie.

In questo caso si tratta di persone così serie che in questi anni la gestione dell'INPS e dell'INAIL è stata indiscutibilmente efficiente ed efficace, per quanto possibile nelle difficoltà dei tempi (pandemia, crisi economica, eccetera). Il Governo, invece, il primo maggio ha deciso che entro venti giorni venisse nominato in via d'urgenza un commissario; poi i venti giorni sono passati, ne sono passati quaranta e il commissario non è arrivato. Non c'era l'urgenza? Nel frattempo il consiglio di amministrazione in scadenza, con l'impegno delle persone serie, continua a lavorare settimana per settimana per dare continuità alla gestione di un ente fondamentale per il Paese. Meno male che i Governi del passato hanno nominato persone serie nelle posizioni chiave del sistema Paese. Possiamo sperare che l'attuale Governo sappia fare altrettanto? Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno in cui è stata nominata la commissaria Gelera, è stato inserito un passaggio inedito, che non mi risulta sia stato inserito in passato, relativo al fatto che il commissario ha l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi anche potenziale. Mi chiedo se sia un modo per mettere le mani avanti. Sapete cosa diceva Giulio Andreotti rispetto al pensar male, quindi non proseguo perché sapete come va a finire. Per questi motivi annuncio il voto contrario del Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord). (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, vorrei iniziare il mio intervento odierno dando atto al presidente Balboni, che auspicava un maggior coinvolgimento del Parlamento ricordandoci che non ci sono state le condizioni per chiudere l'*iter* in Commissione del provvedimento in esame. Mi consentirà il senatore Balboni di aggiungere un passaggio: non siamo stati nemmeno nelle condizioni di iniziarlo l'*iter* di questo provvedimento (*Applausi*), nemmeno di avviare una minima discussione e questo mi fa manifestare un personale imbarazzo a intervenire in dichiarazione di voto.

L'imbarazzo parte dal nome che noi stiamo dando alle cose: decreto *omnibus*. Quella di decreto *omnibus* è la definizione giornalistica di un obbrobrio giuridico, di un ossimoro politico. *Omnibus* significa su tutto; è un ossimoro perché la decretazione, in quanto strumento eccezionale, dovrebbe fondarsi sulla necessità ed urgenza, ma se tutto è necessario ed urgente, niente è necessario ed urgente. (*Applausi*). Questa confusione semantica e giuridica tradisce un dato politico che mi preoccupa molto: la miopia di inseguire sempre ciò che è urgente, perché non si ha la chiarezza su ciò che è prioritario per l'azione politica. Così si sopravvive, non si governa un Paese come l'Italia; così si occupa il potere,

non lo si esercita.

Qui torna il mio imbarazzo. Poche settimane fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha interloquito con i Presidenti di Camera e Senato per ammonirci sull'abuso della decretazione d'urgenza. Io sono in imbarazzo per quando i Presidenti di Camera e Senato dovranno risalire al Colle e spiegare come sia stato possibile che questo Parlamento abbia approvato un decreto-legge definito *omnibus*. (*Applausi*). Io provo un imbarazzo sincero.

Ho sentito l'intervento della senatrice Spinelli che ha detto che se le opposizioni avessero letto il testo del provvedimento o fossero entrate nel merito della discussione, avrebbero svolto il loro servizio al Paese. Anch'io sono stato un amministratore e la mia preoccupazione e il mio imbarazzo nascono dal fatto che ho letto il testo dell'intervento e anche le dichiarazioni di voto dei suoi colleghi (*Applausi*). Per esempio, alla Camera, in una dichiarazione di voto, un suo collega ha detto che in realtà l'omogeneità nasce dal fatto che c'è un interesse pubblico.

Collegli, se l'omogeneità nasce dal fatto che l'interesse pubblico fascia provvedimenti così diversi, di che cosa stiamo parlando? Non è così, altrimenti potremmo anche dire che l'articolo 77 della Costituzione non lo si utilizza più e andiamo avanti.

Ho talmente esaminato il testo del provvedimento che, per far emergere la disomogeneità, basta leggere gli articoli.

L'articolo 1, su INAIL e INPS: la norma sopprime la figura di vice presidente dell'INPS e nomina i commissari. L'articolo 2 riguarda invece la RAI. Dunque INPS, INAIL, RAI: sostanzialmente un modo con cui fare fuori Fuortes dalla RAI e piazzarlo in un altro ente pubblico diventa oggetto di un provvedimento.

L'articolo 3 riguarda invece la sanità in Calabria. Spero vivamente - e lo dico conoscendo la maggioranza di destra che governa la Calabria - che la sanità in Calabria torni nelle mani della gestione della politica e non di un commissario, (*Applausi*) perché finché avremo un commissario dopo l'altro, abdicheremo al ruolo e alla funzione che la politica deve avere e lo dico conoscendo le difficoltà che i cittadini calabresi incontrano nella gestione del servizio sanitario in quella Regione.

L'articolo 4 si occupa di fisco con la proroga dei termini in materia fiscale, riaprendo i termini per la cosiddetta rottamazione-*quater*. Dunque INPS, INAIL, RAI, Calabria, sanità, fisco.

L'articolo 4-*sexies* introduce una proroga in materia di agevolazioni per i mutui degli *under 36*. L'imbarazzo nasce anche dal fatto che talvolta un'opposizione vuole essere costruttiva e vuole approvare alcune norme del provvedimento che ritiene utili - io, per esempio, ritengo che avere prorogato i termini in materia di agevolazione per i mutui degli *under 36* sia una cosa giusta - ma come facciamo a votare a favore, se non ci mettete neanche nelle condizioni di potervi dare una mano nel sostenere questi provvedimenti? (*Applausi*).

Nell'articolo 5 si proroga il mandato degli organi dell'istituto per il credito sportivo, una cosa assolutamente utile e giusta, ma del tutto disomogenea rispetto a quella precedente.

L'articolo 6 è una perla: si differisce dal 31 marzo al 31 dicembre il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR. Vi ricordo che siamo partiti da INPS e INAIL, passando per la RAI.

Infine, ce ne sono tanti, ma ne cito due. Prima la senatrice Testor ricordava un'altra misura, secondo me giusta e utile, vale a dire l'estensione dell'utilizzo della LIS, della lingua dei segni anche per le minoranze linguistiche: certo, avremmo voluto sostenerla. Peccato che non ci avete dato la possibilità di farlo. Sempre la senatrice Testor ricordava il tema del *payback*. Sicuramente quello che ha detto è tutto molto bello. Tuttavia, per difendere le imprese del nostro territorio - penso, ad esempio, al distretto biomedicale dell'Emilia-Romagna - qual è la soluzione che state dando? State dando un mese di tempo. Pensate veramente che offrendo un mese di tempo si possa trovare una soluzione a un problema così strutturale?

La verità è che ci ritroveremo da qui al prossimo mese con un altro decreto *omnibus*, perché ragioniamo di scadenza in scadenza.

Che cos'è urgente allora? È urgente aumentare, per esempio, il valore dei francobolli per poterli utilizzare a fini solidaristici o è urgente il fatto che il 30 giugno scade la ratifica del MES, su cui

ancora non abbiamo capito quale sia la posizione del Governo? (*Applausi*).

L'imbarazzo - e con questo concludo, annunciando ovviamente il voto contrario del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope - è che, procedendo di decreto in decreto e di fiducia in fiducia, non solo si svuotano le prerogative della funzione parlamentare, ma si rincorre la scadenza dei singoli termini, senza determinare quello che dovrebbe fare un'azione di Governo, vale a dire indicare le priorità importanti per il Paese. (*Applausi*).

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, voglio rispondere a quanto è stato detto riguardo alle critiche sullo strumento della decretazione d'urgenza o sulla posizione della questione di fiducia, che ho sentito fare negli interventi precedenti, dal senatore Magni e da altri colleghi, anche in Commissione. È una critica sensata e anche il presidente Balboni, in Commissione, l'ha definita così. Mi sembra però un po' un gioco delle parti, che comporta una visione diversa delle medesime cose, a seconda della prospettiva nella quale ci si trova, così che quando si è in maggioranza si dica una cosa e quando si è all'opposizione se ne affermi un'altra.

La verità è che il concetto di urgenza è divenuto totalmente diverso da quello immaginato dai nostri Padri costituenti, quando non c'era un'intrecciata pervasività tra finanza, economia, tessuto industriale e produttivo, esigenze sociali e, non ultimo, il diritto europeo e la sua osservanza. Oggi c'è una società veloce, immediata e interconnessa, in un assetto istituzionale ormai molto composito, con uno Stato frapposto tra Unione europea e Regioni. Tutto questo crea un nuovo tipo di urgenza, che non dipende, come alcuni hanno detto, da un difetto di programmazione, ma da un complesso assetto istituzionale multilivello, che impone una tecnica di periodica redazione normativa, che apparentemente è disomogenea, così come è stato criticamente notato anche per il decreto-legge in esame. Uso l'avverbio "apparentemente", perché da un lato pare appunto, da una lettura superficiale, che il decreto sia disomogeneo. Dall'altro non è così, perché tutte queste norme sono urgenti e hanno una matrice unica, ovvero l'esigenza immediata di tutelare il cittadino, nei confronti del quale si riverberano gli effetti delle norme in questione, sia quando lo riguardano direttamente, sia quando riguardano enti pubblici e aziende.

Nel merito, il provvedimento riprende le fila di alcuni temi rimasti incompiuti e che necessitavano di essere portati a termine. Molte sono le norme per prorogare i differenti termini in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell'artigianato. Diverse sono state le proposte inserite nel testo, anche dopo gli emendamenti del nostro Gruppo alla Camera dei deputati. Durante l'esame sono state affrontate tante criticità e prorogate anche scadenze proposte per risolvere questioni e situazioni pendenti, relative anche all'attuazione di alcune parti del PNRR. La materia del PNRR si insinua in modo continuo, infatti, nelle disposizioni che regolano le norme della pubblica amministrazione, e quindi richiede continui affinamenti per arrivare a ottimizzarne i risultati. In questo modo si affinano anche i meccanismi con i quali la pubblica amministrazione può riuscire ad utilizzare al meglio gli investimenti pubblici. Sono misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che sono fondamentali anche per ottenere la quarta rata.

Un'altra disposizione contenuta nel decreto-legge è quella che elimina la norma che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - un tema che è effettivamente diventato all'ordine del giorno dopo la crisi per l'emergenza sanitaria da Covid-19 - all'autorizzazione da parte della Commissione europea, in attuazione delle riforme del PNRR. In questo modo, gli impegni del Governo e del ministro dell'università e della ricerca Bernini possono essere rispettati. Sappiamo quanto sia diventato costante e centrale il tema degli alloggi per gli studenti. La strada intrapresa è quella giusta, per realizzare un *housing* studentesco sempre più sostenibile.

Poi c'è un'altra norma, che differisce a fine giugno il termine per gli interventi infrastrutturali legati agli asili nido. È un'altra questione importantissima, perché si tratta di scuole per l'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, realizzati con i fondi del PNRR. Sono state introdotte norme anche a favore degli enti locali. Vengono semplificati i procedimenti per i piccoli Comuni fino a 1.000

abitanti. Si tratta di realtà territoriali molto piccole, che spesso incontrano difficoltà per realizzare opere pubbliche e ricorrono a professionalità esterne all'amministrazione, per non perdere i contributi, non avendo all'interno, appunto, tutte le figure richieste. Teniamo conto del fatto che sono quasi 2.000 i Comuni con meno di 1.000 abitanti, che sono chiamati a realizzare opere molto importanti per la loro comunità. Parliamo di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

Capiamo appunto come queste attività possano riguardare direttamente la vita di molti cittadini.

Si è affrontata poi con decisione l'emergenza del Servizio sanitario nazionale, a causa della carenza di medici e di personale sanitario. È un tema che ricorre in tutte le realtà territoriali, a causa del quale viene compromesso il livello di assistenza sanitaria dei cittadini. Ora vengono facilitati l'assunzione e l'utilizzo di medici specializzandi che siano iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica.

Nel decreto poi sono anche presenti importanti disposizioni che riguardano il sistema sanitario calabrese. Le misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria adottate lo scorso anno vengono prorogate al 31 dicembre. Si tratta di un intervento straordinario, che ha bisogno ancora di un po' di tempo, considerata la disastrosa situazione iniziale, anche finanziaria, cui ci si è trovati di fronte. I programmi operativi proseguono molto bene verso i piani di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale. Gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria potranno adottare il bilancio di esercizio del 2022 entro la fine di giugno 2023 e potranno inoltre deliberare i bilanci pregressi, che non sono stati ancora adottati, entro la fine del 2024. Sono in corso attività di revisione contabile dei fornitori, ma anche il monitoraggio e la gestione del contenzioso; proseguono le procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture. Ecco perché si sono rese urgenti e necessarie queste ulteriori disposizioni, ora trasferite in questo decreto. Sono norme concrete e immediatamente operative, legate alla gestione dei bilanci; ma soprattutto queste disposizioni tecniche sono fondamentali, perché lo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi connessi al rispetto dei livelli essenziali di assistenza, che riguardano tutti i cittadini calabresi.

Vengono inoltre riaperti i termini per l'adesione alla cosiddetta rottamazione *quater*, viene prevista la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole e agroindustriali nei territori colpiti dal sisma del 2012, è stata prevista l'estensione fino a settembre della garanzia massima dell'80 per cento sulla quota dei mutui destinati alle categorie che hanno determinati requisiti di età e di reddito. Mi sono limitato a citare solo alcune delle tante disposizioni introdotte, che incideranno concretamente sulla vita dei nostri concittadini e per cui c'era l'urgenza; ecco perché era necessario adottare questo decreto. Il complesso normativo del decreto va in direzione di semplificare nella sostanza la vita degli italiani e consentirà di raggiungere gli obiettivi in tempi ragionevoli. Sono queste le ragioni del voto favorevole dei senatori di Forza Italia al disegno di legge di conversione in esame.

(Applausi).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, sinceramente sono un po' in imbarazzo nell'avvio di questa dichiarazione di voto, perché ho ascoltato prima per esempio la senatrice Spinelli, che ha avviato il suo intervento in discussione generale come se fosse l'*incipit* della relazione all'Aula. Questa maggioranza è da settembre che ci dice che è pronta a governare, che sono preparati, che dimostreranno di saper governare il Paese per i prossimi cinque anni; ma, dopo circa otto mesi dall'inizio della legislatura, non riusciamo ancora a far capire che, quando un provvedimento va in Aula senza relatore, non c'è una relazione all'Aula. Quindi magari lo *staff* della senatrice avrebbe potuto quanto meno cambiarle le prime due righe del discorso, per avere un impatto diverso su chi lo va ad ascoltare successivamente.

Ma l'imbarazzo non finisce neanche quando ho sentito l'intervento della senatrice Testor, che criticava per l'ennesima volta - figurati, quando mai! - il reddito di cittadinanza, parlando delle mancate politiche attive e quindi del mancato avvio al lavoro dei percettori. Si dimentica però di dire anche in questo caso la senatrice di maggioranza che il problema sono stati i centri per l'impiego, quei centri per

l'impiego gestiti dalle Regioni a guida centrodestra. Non vorrei sembrare complottista se affermo che magari c'è stato un po' di ostruzionismo da parte delle Regioni. Ma figuriamoci! (*Applausi*).

Infatti, il problema secondo me non è di ostruzionismo, ma è di palese incapacità, perché a dicembre nella legge di bilancio questa maggioranza ha scritto che entro luglio bisognava togliere il reddito di cittadinanza ai cosiddetti occupabili, perché nel frattempo avrebbero fatto sei-sette-otto mesi (non ricordo bene quanti) di corsi professionali per avviarli al lavoro. Siamo a fine giugno e di questi corsi che dovevano avviare le vostre Regioni non c'è neanche l'ombra (*Applausi*), perché i percettori di reddito di cittadinanza - se va bene - stanno venendo chiamati in questi giorni per sottoscrivere i patti per il lavoro, seppur siano titolari del reddito da un anno o più. Perlomeno, queste sono le notizie che ci arrivano.

Quindi, il problema non è il reddito di cittadinanza. Il problema sono le Regioni: ce lo vogliamo dire una volta per tutte che l'apparato dello Stato che funziona peggio e crea più problemi sono le Regioni? L'insegnamento della pandemia non vi è bastato? (*Applausi*). Che cosa dobbiamo fare? Ma sì, andiamo avanti sull'autonomia differenziata; siccome ci sono due o tre Regioni su diciannove, più due Province autonome, che magari funzionichiano, mandiamo a scatafascio l'intero Paese. Bello, mi sembra un ottimo programma per il Paese.

Veniamo a questo decreto-legge, l'ennesimo di quella maggioranza che non ha fatto altro che sbraitare dai banchi dell'opposizione negli ultimi cinque anni sull'eccesso di decretazione d'urgenza e l'eccesso di fiducie poste dai governi precedenti e in otto mesi ha superato già tutti i record. Complimenti ancora una volta. (*Applausi*).

Sulla pubblica amministrazione, vi state sbizzarrendo: vi è questo decreto-legge enti pubblici, un decreto pubblica amministrazione 1, un decreto pubblica amministrazione 2, tutti esaminati alla Camera dei deputati, perché non sia mai che rispettiamo tutte e due le Camere del Parlamento. Qui va bene che veniamo solo a ratificare; non so se vi sta comodo questo aspetto, fossi in voi un po' protesterei, almeno per un po' di sana alternanza, ma evidentemente i commissari della maggioranza che siedono nelle Commissioni deputate ad esaminare questi provvedimenti non vengono reputati all'altezza dal loro stesso Governo se finisce tutto alla Camera dei Deputati.

Comunque, proroghe, proroghe e ancora proroghe, ma su INPS e INAIL commissariamo i presidenti, perché sono stati inefficienti e non hanno fatto bene il loro lavoro? Parliamo semplicemente dell'INPS, che mi viene più facile (immagino che capiate): nel 2022 hanno avuto un avanzo finanziario di 23 miliardi, un pessimo risultato effettivamente; risultato di esercizio dell'anno +7 miliardi. Vi sembra una bocciatura per commissariare il presidente? Hanno effettuato negli ultimi anni una enorme modernizzazione dei servizi e la produttività è aumentata del 9 per cento. Finalmente vi sono state un po' di assunzioni per riparare al mancato *turnover* degli anni precedenti con concorsi (12.000 assunti) e sono stati stabilizzati 3.000 precari dei *call center* che erano stati esternalizzati.

La conoscete la parola esternalizzazione? L'abbiamo derivata da un grosso errore fatto dopo il 1992, perché l'apparato dello Stato era pesante e i pubblici dipendenti fannulloni e incapaci. Vi è una frase che risuona spesso: abbiamo esternalizzato per risparmiare ed efficientare. Dopo trent'anni ci rendiamo conto che non abbiamo risparmiato il becco di un quattrino, non abbiamo efficientato niente e i servizi faremmo meglio a reinternalizzarli, partendo dai *call center* dell'INPS e arrivando - si spera - ai medici gettonisti che lavorano un giorno in Piemonte, un giorno in Lombardia, un giorno in Sardegna e rendono i nostri pronto soccorso inefficaci. (*Applausi*).

Tornando all'INPS, durante la pandemia hanno erogato 60 miliardi di sussidi e altre provvigioni per i cittadini e le imprese in difficoltà, aumentando di 16 milioni il bacino dell'utenza a cui erogavano prestazioni. Devo dire che sono effettivamente un sacco di risultati negativi che giustificano il commissariamento. Oppure, semplicemente, volevate dare un segnale e accaparrarvi subito, nella vostra bulimia di potere e poltrone, altre due poltrone? Diciamocela, la verità. (*Applausi*).

Avete fatto la stessa cosa con l'AIFA. A novembre vi siete affrettati a fare degli emendamenti per cambiare la *governance* e le commissioni della nostra Agenzia del farmaco, salvo poi prorogare per ben due volte anche in questo provvedimento l'esistenza in vita delle due commissioni precedenti che volevate cancellare e unificare: avrebbero dovuto essere unificate dal 1° febbraio e invece siamo

arrivati ad oggi, 28 giugno, e non c'è ancora traccia neanche di questo. Stiamo aspettando e aspettiamo. Avete prorogato anche il *payback* sui dispositivi medici. Avete fatto un decreto ad aprile e avete istituito un tavolo al Ministero della salute, perché bisognava finalmente affrontare questo che effettivamente è un problema per il Servizio sanitario e per le imprese del settore biomedicale italiano, che sono uno dei motori del nostro Paese. Anche quando dovrete trovare le risorse per aiutare le imprese che creano lavoro e che fanno fatturato, quelle del Nord che tanto bene riuscite a coinvolgere, alla fine è un nulla di fatto e andiamo avanti a proroghe. Perché non affrontiamo seriamente tutti insieme il problema del *payback* dei dispositivi medici? Non solo quello: perché non affrontiamo finalmente il problema dei tetti di spesa e dei *silos* nella nostra sanità e lo risolviamo una volta per tutte? Vi dico il perché: perché ci vogliono un po' di soldi. Ma nella sanità mettiamo sempre le briciole e la stiamo definanziando di nuovo. Qualcuno ha il coraggio di dire in questa maggioranza che hanno messo ben due miliardi quest'anno per aumentare il Fondo sanitario nazionale? Capperi, complimenti! Ne servivano 20 per ripianare l'inflazione (*Applausi*) e voi avete messo il 10 per cento di quello che serviva. Che bravi che siete, sono proprio contenta.

Finalmente avete stabilizzato il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS e IZS: almeno qualcosa di buono, in mezzo a un mare di catastrofi, riuscite a combinarlo anche voi. Un grazie da parte loro. Ovviamente l'avevamo proposto decine di volte, quindi finalmente avete capito che era necessario farlo.

Insomma, anche da questo decreto si vede che siete in ritardo su tutto. Faccio l'ultimo esempio. Avete deciso a dicembre nella legge di bilancio di nominare un commissario per il Parco della salute di Torino. Dopo quattro mesi circa, finalmente è uscito un nome, con tanto di conferenza stampa per la nomina. Siamo al 28 giugno ma del decreto di nomina non c'è ancora nessuna traccia. Quindi abbiamo il commissario, ma cosa deve fare non si sa, o meglio lo sapete solo voi, forse. Sarebbe bello che ci fosse un po' più di trasparenza per tutti.

Ma non eravate pronti? A noi non sembra proprio. Per questo, annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle. (*Applausi*).

SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Sappiamo che arriva dalla Camera, dove c'è stato un contributo fattivo e molto importante anche da parte delle opposizioni. Molti emendamenti delle opposizioni sono stati accolti e anche molti emendamenti della maggioranza, in particolare della Lega. Tutti questi contributi hanno fatto sì che il testo avesse anche dei miglioramenti importanti.

Questo provvedimento risponde alla necessità di un'azione di Governo rapida, efficace e concreta, che dia risposte a cittadini, famiglie e imprese. La necessità e l'urgenza sono giustificate? Certo. Sappiamo che al suo interno ci sono norme che avevano come scadenza quella del 30 giugno per il PNRR, ma sappiamo anche che usciamo da una pandemia e il Paese deve iniziare assolutamente a correre. Sappiamo benissimo che ci sono moltissimi fondi del PNRR, per cui appunto bisogna procedere velocemente e in maniera molto rapida.

Abbiamo sentito le opposizioni lamentarsi di questa prassi, che però è una lunghissima prassi dei Governi che ci hanno preceduto, non eletti dal popolo. Oggi i cittadini hanno dato un mandato molto forte a questo Governo e continuano a darlo ad ogni tornata elettorale. Qual è il mandato? Quello di dare delle risposte, che in questa maniera continuiamo a dare, intervenendo giorno per giorno su una quantità enorme di problemi che abbiamo ereditato.

Nel tempo sicuramente si potrà fare fronte anche a un modo di governare che dia ancora più centralità al Parlamento e dare anche quelle risposte invocate dal Parlamento già da molti anni prima che arrivasse questo nuovo Governo.

Venendo al decreto-legge al nostro esame, le materie trattate sono moltissime, le risposte date sono moltissime. Cito: affari sociali, ambiente, attività produttive, cultura, finanze, giustizia, lavoro e previdenza Regioni e affari regionali, trasporti ed altre disposizioni. Prendo alcune delle norme che

ritengo più importanti, avendo poco tempo a disposizione.

Inizio dalla conferma, che decorre dal primo luglio, della soppressione dell'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Ancora, la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della facoltà, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023, per le singole Regioni e Province autonome di elevare, portandolo fino a mille invece che a 850, il numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale: misura importantissima per poter dare una risposta ai territori.

Modifica, ampliando l'ambito dei soggetti interessati, della disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari e di informazione specialistica, di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario, ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata; proroga, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, della sospensione delle attività del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.

Si prevede inoltre, la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo della spesa per dispositivi medici in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia (e arriviamo, appunto, al *cashback* di cui abbiamo già parlato).

Si dispongono norme per la disciplina relativa all'assunzione a tempo indeterminato, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e presso istituti zooprofilattici sperimentali, di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutati a tempo determinato (è la stabilizzazione dei nostri cervelli, che è fondamentale per il nostro Paese).

Il decreto prevede poi l'applicazione delle disposizioni di principio sul riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana, della lingua dei segni italiana tattile e anche delle lingue dei segni e delle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche, come ricordato dalla collega Testor.

C'è un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026 per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, relativi all'allestimento del Villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo per i quali bisogna assolutamente partire. Vi è la modifica del codice dei contratti pubblici, volta a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati, ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Ancora, vi è la proroga di un anno del termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE. C'è la previsione di una serie di proroghe di termini riguardanti i contributi erogati per l'anno 2023 dal Ministero dell'interno a favore dei Comuni per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza, scuole strade, edifici pubblici, efficientamento energetico.

C'è la proroga della scadenza delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche riferite ad impianti per la produzione di energia elettrica. C'è il differimento del termine per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia che rientrano nel PNRR.

La normativa è poi volta a consentire gli esami per l'abilitazione ad alcune professioni. C'è tutta la parte, importantissima, per implementare gli alloggi per gli studenti universitari.

Un'altra parte importantissima è il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento e all'acquisto di impianti sportivi. Viene stabilito che questo Fondo possa erogare finanziamenti - non più solo mutui - sotto qualsiasi forma, ivi inclusi garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma; viene stabilito inoltre di concedere anche finanziamenti a favore di enti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, alla aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali. Questo, per il mondo dello sport, è un provvedimento molto importante.

Si riaprono inoltre i termini per aderire alla rottamazione *quater*, si incrementa di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni, volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti

dalle agevolazioni in materia di accatastamento e dunque di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazioni speciali disposte dalla legge di stabilità 2016.

Il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa viene prorogato e viene estesa la garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, quindi è un intervento importantissimo per i nostri giovani *under 36*, soprattutto per il fatto che la garanzia sia aumentata addirittura all'80 per cento.

Si proroga la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole e agroindustriali più colpite dal sisma del 2012 nella Regione Emilia-Romagna.

Si differisce il termine di utilizzabilità del contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Quanto alle numerose norme in materia di giustizia, viene sospesa fino al 31 dicembre 2023 - essendo avvocato, so che è una norma particolarmente importante - l'efficacia della norma che prevede l'obbligo per gli avvocati di effettuare con specifiche modalità le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito positivo.

Viene prorogata, tra l'altro, la sospensione dell'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale.

Mi sono dovuta limitare a citare soltanto alcuni dei tantissimi interventi importanti che sono contenuti in questo provvedimento, ognuno dei quali avrebbe richiesto molto tempo per essere ben descritto, ma non è possibile farlo.

Per tutti i motivi che ho elencato, annuncio il voto favorevole della Lega. (*Applausi*).

[FURLAN](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, quando in quest'Aula discutevamo del primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione, è arrivata la notizia che il Governo si era riunito per esaminare un secondo decreto e abbiamo sperato che si recuperassero le tante lacune e i tanti problemi non risolti dal primo, a partire dalle assunzioni in sanità, nel sociale, di quelle figure tecniche che mancano e sono indispensabili nella gestione del PNRR. Nulla di tutto questo, purtroppo.

Siamo chiamati a discutere in tutta fretta di un disegno di legge sugli enti pubblici che in realtà raccoglie, senza alcun filo conduttore, una serie di misure *omnibus* ed è proprio il caso di definirle così. Questo decreto-legge, che questa Assemblea ha il compito di convertire, nonostante sia stato presentato come un provvedimento riguardante gli enti previdenziali, contiene in realtà tutto un insieme di proroghe di termini senza che sussista alcun requisito di necessità e di urgenza, una forzatura che sembra rispondere più alle esigenze della maggioranza parlamentare che non al buon funzionamento di questi enti, un provvedimento che rischia di essere dannoso per i precedenti che si creano sui commissariamenti degli enti e confuso perché contiene linee di indirizzo in contraddizione tra di loro.

Dobbiamo guardarci in faccia e usare parole di verità: il decreto-legge in esame nasce per venire incontro alla vostra esigenza di commissariare INPS e INAIL. Lo avete fatto adducendo formalmente la necessità di mutare le modalità di nomina del direttore e di ridurre da cinque a quattro anni il suo mandato. Per legge, come sapete bene, il commissariamento di un ente pubblico avviene per motivi di particolare urgenza che ne impediscono il corretto funzionamento, ma in questo caso non è così: avete inventato una motivazione che prova a indurre una sorta di *spoils system* che in Italia è vietato. Avete però fatto di peggio, perché prima avete deciso di azzerare le presidenze di INPS e INAIL in anticipo rispetto alla loro naturale scadenza, poi siete stati incapaci di nominare i nuovi vertici, rispettando i venti giorni di tempo che voi vi eravate dati, lasciando a lungo due istituti fondamentali con i presidenti ormai delegittimati nel loro ruolo e diminuiti nelle loro capacità operative e di intervento. Detto in altri termini, si sono voluti azzerare i vertici dei due principali enti di *welfare* del Paese, quali sono l'INPS e l'INAIL, giustificando la misura con una non meglio specificata esigenza di razionalizzazione e semplificazione, solo che poi nel testo generate altra conclusione.

All'articolo 1, infatti, il testo dispone che tra le funzioni del direttore vi sia la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione. Tuttavia l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994 già prevede che gli obiettivi strategici pluriennali siano determinati dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Si tratta dunque di un'evidente sovrapposizione, che produrrà uno stallo gestionale, altro che semplificazione. (*Applausi*).

Con un ordine del giorno presentato insieme alle colleghe Zampa, Camusso e Zambito, abbiamo contestato questa soluzione normativa, che rischia di ingessare il processo decisionale degli enti, esattamente contraddicendo l'enunciata finalità di razionalizzare e semplificare.

Il provvedimento in esame rappresenta il punto più basso a cui siete arrivati in pochi mesi. Scegliete di commissariare l'INPS, il più grande istituto pubblico previdenziale d'Europa, non sottoposto normativamente a *spoils system*, in una delicatissima fase nella quale si sta discutendo di come spendere le risorse provenienti dal PNRR e di come rilanciare l'azione della pubblica amministrazione, anche dell'INAIL. Siamo davanti a un commissariamento politico: non si può definire in altro modo una scelta di parte, che dimostra la vostra volontà di mettere le mani ovunque (INAIL, INPS e RAI).

Tuttavia, se volevate correggere la *governance*, perché non avete proposto alle parti sociali, perché non avete proposto ai veri azionisti dell'INPS e dell'INAIL, che sono i lavoratori e sono i datori di lavoro, di entrare nella *governance*? Quella sarebbe stata la riforma importante, partecipativa, che chiamava i veri azionisti a decidere che cosa l'ente deve mettere nelle sue priorità di azione.

Non vi siete fermati solo all'INPS e all'INAIL. Avete fatto la stessa cosa per andare incontro a presunte urgenze, usando questo decreto-legge e adducendo formalmente l'introduzione di un tetto all'età dei sovrintendenti lirici, in modo da far dimettere (oppure, se preferite, da eliminare dal campo) il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli.

Anche in questo caso, siamo fuori dalle norme, perché c'è una sentenza della Corte costituzionale a confermarlo. Oltre che fuori dalle norme, siamo in un contesto di incoerenza totale, perché poi contemporaneamente aumentate l'età di altri dirigenti e funzionari dello Stato nella sanità e in tanti altri ambiti, con nessuna coerenza.

D'altronde, il Servizio studi del Senato ha messo nero su bianco queste perplessità, segnalando proprio il precedente cui facevo riferimento: già nel 2017 la Consulta aveva sancito che azzerare in anticipo gli incarichi viola i principi di buon andamento e imparzialità; è un precedente che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Cara Presidente, non possiamo evitare di dire le cose come stanno. Non solo si stanno occupando tutti gli spazi in un modo poco democratico - penso, ad esempio, a quanto sta succedendo in RAI - ma si fanno fuori dirigenti pubblici prima della fine del mandato con norme *contra personam*. Le esigenze della politica vengono prima dell'ordinamento e del buon funzionamento degli enti pubblici? È inaccettabile.

Mi chiedo per chi siano urgenti le disposizioni urgenti cui fate riferimento nel nome del decreto: lo sono forse per lo Stato, per il buon governo degli enti pubblici oppure per la maggioranza che governa il Paese? La risposta è semplice da dare, purtroppo.

Avete ribattezzato il provvedimento in esame decreto enti pubblici, ma in realtà è un decreto proroghe: tra queste, la proroga dal 31 maggio al 31 luglio 2023 del termine ultimo entro cui devono essere fissati e temporalmente collocati l'aggiornamento e l'aggiudicazione degli interventi da realizzare sugli edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia.

Siamo poi molto preoccupati anche per l'AIFA: tanti tecnici si stanno dimettendo, perché diventata ormai senza governo e senza progettualità e non è più in grado di svolgere il suo ruolo, così delicato e importante per la salute dei cittadini.

C'è poi la proroga per la vaccinazione del Covid, ma anche per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione fino al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-*quater*, che era contenuta nella legge di bilancio 2023 e che viene in tal modo rinviata per la seconda volta, comportando lo slittamento delle relative entrate.

Sarebbero tanti i casi da citare. Non avete mai tenuto conto dei nostri emendamenti e non abbiamo avuto tempo nemmeno di discutere.

È per questo che il nostro voto sarà convintamente contrario. (*Applausi*).

DELLA PORTA (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, quello in esame è un provvedimento molto tecnico, per cui era mia intenzione limitarmi a entrare nel merito delle considerazioni su un decreto *omnibus*; tuttavia, gli interventi delle opposizioni mi hanno fatto modificare in corsa quelle che saranno le mie brevi considerazioni, dal momento che si sono limitate a un mero esercizio di dialettica, tranne - devo dirlo a onor del vero - l'intervento della senatrice Furlan, che invece è entrata in parte nel merito del provvedimento.

Anche noi, come voi, abbiamo avuto poco tempo per leggere le norme, che sono tante. Parliamo di un provvedimento che si compone di 14 articoli, che trattano varie questioni e sottopongono alla nostra approvazione diverse misure. Anche noi abbiamo avuto poco tempo, però abbiamo letto il provvedimento, abbiamo cercato di entrare nel merito e di fare le nostre valutazioni.

Il provvedimento che ci apprestiamo a convertire in legge reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale ed è stato emendato dalla Camera dei deputati, con modifiche anche sostanziali.

Su questo voglio fare un inciso, perché ho sentito alcune considerazioni che miravano a contestare la velocità con la quale la maggioranza si appresta ad approvare il provvedimento. In effetti, non ci siamo mai sottratti al dialogo parlamentare, né in Commissione, né in Aula, e non lo faremo neanche oggi. Se però aveste letto bene il provvedimento, avreste anche letto che ci sono alcuni termini che scadono il 30 giugno e che è necessario approvare il provvedimento per non venire meno a quei termini, che addirittura stanziavano risorse del PNRR, di cui tanto fate una bandiera. (*Applausi*).

Faccio un esempio per tutti, citando l'articolo 7, che, tra le varie misure adottate, intervenendo sulla missione 4 del PNRR, differisce dal 31 maggio al 30 giugno il termine ultimo entro cui dev'essere fissata e temporalmente collocata l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per servizi alla famiglia. Questo è un termine fondamentale. Lo dico da sindaco di un piccolo Comune, che ha ricevuto 1,2 milioni di euro per creare un asilo nido nel proprio Comune, con fondi del PNRR, che entro il 30 giugno saranno assegnati e con cui lo realizzeremo. (*Applausi*). È una norma importantissima, che dovrete approvare anche voi, onorevoli colleghi, altrimenti andrete contro tante amministrazioni - anche le vostre - che hanno la necessità di gestire al meglio quei fondi.

Si tratta di un provvedimento - lo dirò in maniera sintetica - che agisce anche sulla sanità. Intanto agisce sulla sanità dei nostri amici calabresi, commissariata da tanti anni, prevedendo un'ulteriore estensione delle misure in suo sostegno fino al 31 dicembre 2023 e disponendo inoltre che il personale tecnico-operativo fornito dall'Agenas possa essere prorogato, con riferimento ai contratti di lavoro flessibile risultanti in servizio. È prevista la decadenza dei commissari straordinari nominati, ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Su questo vorrei fare un breve inciso, concordando in parte con quello che ha detto il senatore Lombardo, per il tramite della Presidenza, perché anche io vengo da una Regione che, insieme alla Calabria, è commissariata dal punto di vista sanitario. Anche io ho visto i danni del commissariamento sanitario e sono d'accordo sul fatto che la politica debba mettere rimedio a questa situazione. C'è stata una sentenza della Corte costituzionale di qualche mese fa, del febbraio 2023, che, bocciando una norma della Regione Molise in tema di sanità, ha però fatto un inciso, che non gli era dovuto, e ha detto che, se una Regione è commissariata da quattordici anni e il commissariamento non produce effetti positivi, evidentemente c'è qualcosa che non va in quella procedura. La politica deve dunque prendere spunto da questo principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale e porre rimedio ai problemi che derivano dal commissariamento sanitario. La sanità deve tornare in mano alla politica, a una politica e a dirigenti ovviamente responsabili, ma non può essere lasciata ai freddi numeri, perché si tratta della vita delle persone (*Applausi*).

Si stabiliscono inoltre misure economicamente compensative per i sub-commissari delle Regioni in

disavanzo, nonché la soppressione, a decorrere dal 1o luglio 2023, delle unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima.

Particolare rilievo assume poi l'articolo 3, al comma 5-*bis*, che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica, di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario, ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata.

Non meno importanti appaiono le previsioni legislative del comma 5-*ter* dell'articolo 3, che proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023, delle singole Regioni o Province autonome, di elevare da 850 a 1.000 il numero massimo di assistiti a carico dei medici di medicina generale, aventi anche un incarico ad attività oraria di ventiquattr'ore settimanali.

Il comma 6 dispone la proroga, fino al 30 giugno 2024, della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pari a 100 euro) prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid.

Ci sono poi altre norme che riguardano gli istituti zooprofilattici, gli istituti di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); ce n'è una che ha una valenza sociale, riportata all'articolo 9, che modifica l'articolo 4, comma 2, della legge n. 92 del 2004, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, un'apposita insegna metallica con relativo diploma (*Applausi*) debbano essere presentate entro il termine di trent'anni, anziché venti (come attualmente previsto), dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il provvedimento, oltre a quelle che ho appena citato, prevede inoltre misure in favore dei professionisti, degli avvocati e delle imprese agricole e della pesca, intervenendo sul credito d'imposta a loro favore. Si tratta quindi di un provvedimento utile; ripeto che, se lo aveste letto perbene, probabilmente oggi lo avreste approvato insieme a noi.

Ho sentito però da parte vostra - me lo consentirete - alcuni attacchi un po' sguaiati. Ci avete definito come quelli che affamano la loro gente, che non riesce neanche a pagare le bollette. Dimenticate spesso però, anche in quest'Aula, che per dieci anni avete governato voi questo Paese, che, se oggi è alla fame, è per colpa vostra. (*Applausi*). Questo Governo da pochi mesi a questa parte ha dato importanti risorse per famiglie e imprese, proprio per contrastare la crisi energetica. Ci avete accusato di aver dato solo due miliardi per la sanità pubblica (ma già è un dato confermare che abbiamo dato questi due miliardi), quando ne servirebbero 20 e quando voi avete distratto risorse importanti (centinaia di milioni di euro) per l'acquisto di mascherine fasulle, banchi a rotelle e monopattini. (*Applausi. Proteste*). Buona, senatrice Pirro.

PRESIDENTE. Per favore, completiamo le dichiarazioni di voto.

DELLA PORTA (*FdI*). Che dire poi - mi rivolgo alla Presidenza - dell'invito che ho sentito fare dal senatore Nicita all'UE di trattare l'Italia come la Polonia e l'Ungheria, un'istanza non solo carente di ogni presupposto giuridico, ma che dimostra ancora una volta il fatto che voi siete contro l'Italia e gli italiani (i quali però se lo ricordano e ogni volta che vanno in cabina elettorale ve lo dimostrano)? (*Applausi*).

Mi avvio alla conclusione. Anche oggi avete fatto sfoggio di dietrologia: non valutate mai i provvedimenti nel merito e siete in perenne campagna elettorale, l'ultima delle quali si è chiusa tre giorni fa in Molise e avete preso un'altra batosta. (*Applausi*). Non ci limiteremo però a trattarvi come voi trattate noi, che siamo avulsi dalla cattiveria e dall'astio. Vorrei concludere dicendovi che non tratteremo la cattiveria come un vento gelido (che fa rabbrivire, ma non lascia tracce), bensì come pioggia. Ecco, voi siete il vento gelido, noi siamo la pioggia e voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 774, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,

comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Pirovano).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Pirovano.

(Il senatore segretario PAGANELLA fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente GASPARRI](#) - ore 12,36 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 774, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

| | |
|-------------------|-----|
| Senatori presenti | 175 |
| Senatori votanti | 175 |
| Maggioranza | 88 |
| Favorevoli | 100 |
| Contrari | 74 |
| Astenuti | 1 |

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 51.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, su richiesta e intesa unanime dei Presidenti di Gruppo, *nemine contradicente*, come si suol dire, l'ordine del giorno è integrato con la discussione immediata di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Per dare modo ai relatori delle varie proposte di prendere posto in Aula, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,02, è ripresa alle ore 13,08).

Discussione del documento:

[\(Doc. IV-quater, n. 2\)](#) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di una procedura di mediazione civile e di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti (ore 13,08)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 2, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di una procedura di mediazione civile e di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, pendenti rispettivamente dinanzi all'organismo di mediazione civile ExAequo a.d.r. di Potenza (n. 041/2021) e dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania (n. 8374/2022 R.G.N.R.)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale l'ex senatore Mario Michele Giarrusso ha ricevuto l'istanza di mediazione, presentata in data 19 febbraio 2021 presso l'organismo di mediazione civile ExAequo a.d.r. di Potenza, e per il quale è altresì pendente un procedimento penale dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catania concerne opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Pertanto vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Scalfarotto, se intende intervenire.

[SCALFAROTTO](#), *relatore*. Signor Presidente, intervengo per illustrare questo caso che riguarda l'ex collega Mario Michele Giarrusso, che è parte di un procedimento civile e di un procedimento penale per gli stessi fatti, che naturalmente la Giunta ha trattato congiuntamente.

Si tratta sostanzialmente di dichiarazioni rilasciate dall'ex senatore in un'intervista che è stata rilasciata il 27 maggio del 2020, nel quale l'ex senatore Giarrusso accusava l'allora direttore del DAP, il dottor Basentini, di una serie di fatti estremamente gravi, in particolare di non aver portato a termine un processo che aveva istruito - il processo Tempa Rossa - e altre accuse ancora più gravi di una potenziale trattativa Stato-mafia della quale il dottor Basentini sarebbe stato protagonista, addirittura con incontri con pregiudicati e condannati per reati gravissimi in prigione, al fine di risolvere turbolenze che si stavano verificando negli istituti penitenziari.

Il tema che ci occupa, cari colleghi e colleghe, non è però il tenore delle dichiarazioni dell'ex senatore Giarrusso, ma è comprendere se quelle dichiarazioni possono essere considerate opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, cioè se nel formulare le accuse che il senatore di Giarrusso formulò in quell'intervista stesse in realtà esercitando il suo mandato parlamentare. Questa è la valutazione che la Giunta ha fatto all'unanimità, sulla base in particolare di un atto di sindacato ispettivo di identico contenuto, con il quale il senatore Giarrusso interrogava l'allora ministro della giustizia, utilizzando praticamente le stesse parole che aveva poi condiviso con il giornalista e che erano state rese pubbliche.

Ora, a strettissimo rigore di logica, si cerca sempre di avere una coincidenza di tempi e, preferibilmente, che l'atto di sindacato ispettivo sia anteriore rispetto alle dichiarazioni fatte *extra moenia*, ma possiamo dire che, trattandosi del 27 e del 28 maggio 2020, i giorni erano esattamente gli stessi. Andare a ricostruire se l'interrogazione sia stata depositata il 27 o il 28, è veramente questione di ore; potrebbe essere stata consegnata il 27 e poi protocollata il 28, ma di fatto, a nostro avviso, si ha una sostanziale coincidenza di tempi. Io non starei neanche a usare il bilancino del farmacista, nel senso che se un parlamentare si è occupato di una certa materia, lo ha fatto storicamente nella sua attività e in quel periodo si stava esattamente occupando di quello.

Si può essere d'accordo o no con le cose che ha detto, ma è fuori discussione che stava esprimendo delle opinioni, seppur opinabili, discutibili e censurabili e seppure possano aver ferito l'oggetto di quell'intervista. È fuori discussione che quando i nostri Costituenti hanno stabilito che i parlamentari non possano essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni, qui ci troviamo in una di quelle situazioni. Per questo motivo la Giunta ha unanimemente riconosciuto l'insindacabilità di quelle espressioni ed è per questo che, in qualità di relatore, chiedo a questa Assemblea di votare conformemente alle decisioni della Giunta.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

[BAZOLI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BAZOLI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il nostro voto favorevole alla relazione del relatore, senatore Scalfarotto, coerentemente con quello che abbiamo fatto in Giunta, perché questo è un caso classico nel quale le opinioni espresse fuori dall'Aula sono state riversate anche in atti tipici fatti all'interno dell'Aula, quindi tipici della funzione parlamentare, tra l'altro con una perfetta coincidenza tra gli argomenti e i fatti che sono citati nell'atto tipico e le opinioni espresse fuori. Quindi è un caso classico nel quale noi riteniamo assolutamente applicabili le prerogative di cui all'articolo 68. Voteremo pertanto coerentemente con quello che abbiamo fatto in sede di Giunta.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto per il quale l'ex senatore Mario

Michele Giarrusso ha ricevuto l'istanza di mediazione concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e pertanto vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un account di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, in qualità di persona offesa nell'ambito di un procedimento penale (ore 13,16)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 1, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un account di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, in qualità di persona offesa nell'ambito del procedimento penale n. 123108/2022 R.G. Mod 44, Trasmessa dal Tribunale di Roma Sezione del Giudice per le indagini preliminari il 2 febbraio 2023».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di dichiarare la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Cucchi, se intende intervenire.

CUCCHI, relatrice. Signor Presidente, per il punto di fatto, in particolare la domanda dell'autorità giudiziaria riguarda la possibilità di acquisire i *file* di *log* relativi al profilo Instagram e all'*account* di posta elettronica dell'onorevole Pacifico, che sono stati oggetto di indebito accesso, ed è quindi rivolta al fine di identificare l'autore dei reati descritti in danno della stessa ex senatrice.

Nella seduta del 14 febbraio 2023, in cui è stata esaminata la richiesta in discorso, la relatrice evidenziava che la stessa era stata formulata ai sensi della legge del 20 giugno 2003, n. 140, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione e, come più volte ricordato dalla stessa giurisprudenza costituzionale e dalla Corte di cassazione, anche laddove il parlamentare si configuri come persona offesa del reato è necessario in ogni caso l'autorizzazione della Camera di appartenenza dello stesso, non essendo tali prerogative rinunciabili da parte dell'interessato.

La relatrice inoltre aggiungeva che ai fini istruttori si reputasse opportuno acquisire l'avviso dell'ex senatrice Pacifico rispetto alla richiesta dell'autorità giudiziaria di accedere ai propri dati di *account* e del profilo personale, in considerazione appunto del fatto che la stessa ex senatrice è in tal caso vittima stessa del reato e non presunta autrice di reati come avviene ordinariamente, e tuttavia avrebbe potuto avere riserve rispetto all'accesso ai propri dati informatici.

L'acquisizione dell'opinione dell'interessata sarebbe stata anche finalizzata ad escludere ogni possibilità di *fumus persecutionis* a suo danno, circostanza che comporterebbe il diniego dell'autorizzazione a procedere. Quindi, la relatrice proponeva di fissare un breve termine all'interessata, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, per presentare le proprie memorie scritte o eventualmente per chiedere di essere audita.

La Giunta conveniva sulla proposta e, con nota del 21 febbraio, l'interessata ha manifestato il consenso all'accesso ai propri dati informatici a tutela della sua persona e delle istituzioni rappresentate, invitando quindi la Giunta a concedere l'autorizzazione a procedere. Nella successiva seduta del 28 febbraio 2023 la Giunta prendeva atto della citata nota e approvava la proposta della relatrice di concedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Per il punto di diritto, come evidenziato in punto di fatto i Presidenti delle Camere e della

giurisprudenza evidenziano che, anche laddove il parlamentare sia persona offesa del reato, il procedimento previsto dal Regolamento di ciascuna Camera innanzi alla rispettiva Giunta e all'Assemblea deve essere comunque esperito a tutela della persona del parlamentare e delle prerogative del Parlamento.

Signor Presidente, mi rendo conto ora di aver appena riletto la parte iniziale della relazione. Chiedo scusa a lei e ai colleghi, ma è la mia prima relazione.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatrice Cucchi, e prosegua pure con calma.

CUCCHI, *relatrice*. Quindi, eravamo al punto di diritto.

In particolare, nel caso specifico, deve potersi escludere ogni possibilità di *fumus persecutionis* in danno dell'ex senatrice. Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di dichiarare la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole alla relazione del Gruppo Partito Democratico, per la ragione evidente, che è emersa anche dalla relazione, che si tratta di una richiesta di autorizzazione che viene dalla stessa senatrice Pacifico, in qualità di persona offesa in un procedimento in cui c'è stata una illegittima intromissione nei propri dati personali. Quindi, evidentemente non si poteva che accogliere la richiesta.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Salvini (ore 13,23)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Salvini per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa continuata e aggravata) trasmessa dal Tribunale di Milano - IV Sezione penale il 1° luglio 2022».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Salvini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Durwalder, se intende intervenire.

DURNWALDER, relatore. Signor Presidente, il senatore Matteo Salvini è imputato del delitto di diffamazione continuata e aggravata di cui agli articoli 81 e 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale per aver offeso la reputazione di Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3, con riferimento alla missione con soccorso in mare di 53 persone nella cosiddetta zona SAR libica del 12 giugno 2019. In particolare, il senatore Salvini è accusato di aver proferito nei confronti di Carola Rackete, tra il 15 giugno e il 19 luglio 2019, diverse frasi offensive il cui contenuto integrale è riportato nella relazione già depositata, a cui si rinvia, in dirette o *post* su Facebook e Twitter, nonché nel corso di un'intervista

durante la trasmissione televisiva «Fuori dal coro».

In punto di diritto, va osservato che la giurisprudenza costante della Consulta - vedi tra tutte le sentenze del Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011 - ritiene che le dichiarazioni rese *extramoenia*, cioè in un'intervista o in un comunicato stampa, ad esempio, da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare alla stampa o sui *social* abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le dichiarazioni espresse all'esterno delle Aule parlamentari o quelle pronunciate all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica fra i due atti (cioè *extramoenia* o *intramoenia*) essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il secondo requisito richiesto dalla Consulta per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, si basa sul cosiddetto legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima. La corrispondenza contenutistica fra dichiarazioni *extra moenia* e quelle *intra moenia*, nonché il cosiddetto legame temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna appare sussistente nel caso di specie. Per alcune delle attività *intra moenia* tale corrispondenza è testuale e contemporanea. Sul punto si rinvia, per i dettagli, alla relazione depositata.

In conclusione, la Giunta propone quindi all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Salvini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo volentieri per sollevare un tema tecnico, che sarà quello che poi deciderà il nostro voto di astensione su questo caso. In questa vicenda, infatti, ci addentriamo in una zona grigia delle guarentigie costituzionali del Governo e del Parlamento, perché l'articolo 68 della Costituzione dice che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il tema, però, si pone quando un parlamentare sia anche membro del Governo, perché la Costituzione non prevede per i membri del Governo una simile guarentigia e quindi il tema che ci troviamo ad affrontare in questo caso è: nel momento in cui il ministro dell'interno Salvini fa delle dichiarazioni che sono considerate diffamatorie da una terza persona, è coperto in quanto parlamentare o sta esercitando la sua funzione di Ministro per il quale questa copertura non è prevista, ma è previsto eventualmente che ci siano i reati ministeriali e il tribunale dei Ministri?

Dato che questo interrogativo non viene risolto, noi preferiamo astenerci, in quanto a nostro avviso in questo caso il ministro Salvini parlava come Ministro e sicuramente non come parlamentare. La dimostrazione - ce ne sono due - è che vengono indicati alcuni atti *intra moenia*, cioè alcune dichiarazioni fatte in Aula prima del 19 marzo e poi successivamente. Nel primo caso si dice che il ministro Salvini si alza e va a parlare dal suo scranno di senatore per specificare che sta parlando come senatore. Al di là del fatto che secondo me la qualità di Ministro non cambia se ci si siede da una parte o dall'altra, nel momento in cui si è titolari delle politiche nazionali sui temi che riguardano il Ministero dell'interno, ovunque ci si siede si è Ministro, tant'è che il ministro Salvini, pur seduto nel

suo scranno di senatore affermava, come leggiamo dal Resoconto stenografico: «Desidero confermare a quest'Aula, in conclusione, che il Governo di cui mi onoro di essere Vice Presidente e Ministro dell'interno ha sviluppato, eccetera...». Lui stesso, pertanto, si accorge che, nonostante si sia seduto da un'altra parte, evidentemente era ancora Ministro dell'interno.

Gli atti valutati successivamente si riferiscono alla risposta ad alcune interrogazioni parlamentari. Il relatore afferma che il Ministro per definizione non può fare interrogazioni parlamentari, perché il Governo non può interrogare sé stesso. Ricordo che i membri del Governo non possono nemmeno presentare disegni di legge, perché il Governo è un organo collegiale e quando il Governo vuole presentare un disegno di legge, deve farlo collegialmente. Pertanto il relatore afferma che il ministro Salvini non poteva presentare l'interrogazione, ma poteva rispondere all'interrogazione e questo sarebbe l'atto *intra moenia* che egli svolse come parlamentare. Tuttavia, tutti noi e in particolare chi ha avuto incarichi di Governo, sappiamo benissimo che la risposta alle interrogazioni parlamentari è l'atto di Governo *par excellence*, nel senso che viene scritto dagli uffici del Governo, viene stampato sulla carta intestata del Governo e quindi è sicuramente un atto del Governo.

Io credo che in questo caso, parlando strettamente, dobbiamo riconoscere che in quel momento il ministro Salvini stava intervenendo come Ministro dell'interno, cioè se avesse parlato di agricoltura o di salute e di sanità, probabilmente avremmo potuto dire che stava facendo politica, nel senso che stava facendo politica generale in quanto parlamentare. Tuttavia, nel momento in cui le sue dichiarazioni sono strettamente connesse alla responsabilità di Ministro dell'interno, dobbiamo considerare che quelle sono le dichiarazioni di un qualsiasi Ministro, altrimenti dovremmo considerare due categorie di membri di Governo: quelli che possono dire qualsiasi cosa perché sono coperti dall'articolo 68 della Costituzione e quelli che, non essendo parlamentari, invece rischiano il reato ministeriale in quanto non parlamentari. Io credo che questo sia un elemento sul quale la Giunta dovrà riflettere. Desidererei inoltre che il voto odierno non fosse considerato un precedente, perché credo che dal punto di vista tecnico-giuridico il problema resti aperto e meriti una definizione. Non so se più avanti nel tempo capiteranno sentenze della Corte costituzionale su questo argomento, ma di certo, stanti così le cose, noi riteniamo che non sia possibile prendere una posizione definitiva e pertanto il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope per questi motivi si asterrà.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, l'immunità parlamentare *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese *extra moenia*, soltanto quando queste presentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette interne. Questo è il ragionamento seguito dalla Cassazione con la sentenza n. 32862 del 2019; ci sono poi i precedenti conformi del 2010 del 2014. Vengono fatte rientrare altresì nell'alveo delle immunità anche le dichiarazioni rese in forma o in sede non tipica, ma che siano da ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare.

Non è a tal fine sufficiente, né la comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate.

Alla base del ragionamento tecnico - preciso, tecnico e non politico - da parte della Corte ci sono due elementi: innanzitutto, il legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; in secondo luogo, la corrispondenza tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e degli atti esterni al di là delle forme letterali usate.

Il legame temporale non sembra sussistere. Infatti, gli atti richiamati dalla relazione conclusiva della Giunta rispetto a quelli per i quali il senatore Salvini è chiamato a rispondere di diffamazione aggravata, datati 15 giugno 2019, non sembrano suscettibili di assorbimento rispetto alle condotte su esposte. Si fa riferimento a due diversi atti *intra moenia*. Il primo, svoltosi il 20 marzo 2019, è riconducibile alla discussione del documento inerente alla questione della nave Diciotti. Si tratta di un tema che solo in via generale e astratta può essere sussunto a quello relativo al caso di specie. Infatti, a

ogni buon conto, non potrebbe assicurare la guarentigia dell'insindacabilità a un atto *intra moenia* che, pur avendo ad oggetto il macro-tema del contrasto alle questioni dei flussi irregolari e del *business* del traffico degli esseri umani nel Mediterraneo, non abbia requisiti ulteriori rispetto alla semplice comunanza di argomento.

Il *post* diffamatorio pubblicato sembrerebbe scoperto dei requisiti, in ragione del fatto che trattasi solo di uno sconnesso elenco di insulti resi dal senatore Salvini nei confronti della comandante della Sea Watch 3 quali: criminale, ricca tedesca fuorilegge, delinquente, ricca e viziata comunista tedesca, zecca tedesca. Sono insulti sicuramente estranei rispetto alla citata finalità divulgativa necessaria ai fini dell'applicabilità della guarentigia.

Il secondo atto *intra moenia*, citato nella relazione conclusiva e datato 14 giugno 2019, ha del surreale. Si fa riferimento a un decreto-legge in quanto - e cito testualmente - «viene presentato in Parlamento per la conversione e conseguentemente non può non rilevare come atto parlamentare». Se tale assunto rispondesse al vero, ciascun parlamentare avrebbe potuto beatamente diffamare la comandante della nave senza nessun timore di ipotetici procedimenti, perché ricadente nell'ipotesi di insindacabilità delle opinioni espresse esclusivamente per avere partecipato al procedimento di conversione di un decreto-legge in materia. Per me è assurdo.

La relazione conclusiva fa riferimento anche all'applicabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, nella specie del diritto di critica politica.

Sul punto occorre segnalare che il diritto di critica assurge a causa di giustificazione all'avverarsi di determinate circostanze: innanzitutto, ove siano rispettati i limiti di veridicità dei fatti narrati, nonché della pertinenza, ossia dell'oggettivo interesse dei fatti per l'opinione pubblica, nonché della correttezza formale - cosiddetta continenza - che nella competizione politica è caratterizzata da maggior elasticità in ragione dei toni aspri ed elevati che contraddistinguono tale ambito.

Secondo l'insegnamento giurisprudenziale, pur potendo sopportare toni duri e di disapprovazione, la condotta non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto di altri all'integrità morale. Infatti, se non si rispettano tali limiti, la competizione politica diventa solo un'occasione per aggredire la reputazione altrui.

Concludo, signor Presidente.

Le dichiarazioni espresse dal senatore Salvini non sembrerebbero ricadere nell'ipotesi di cui l'articolo 68, comma primo, della Costituzione per i motivi esposti in premessa.

Il voto favorevole alla richiesta di insindacabilità creerebbe un precedente difficilmente giustificabile, essendo le affermazioni del senatore Salvini configurabili esclusivamente come attacco personale. Qualsiasi valutazione che esuli rispetto ad un voto contrario si porrebbe in distonia con la consolidata giurisprudenza sul tema.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario alla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Applausi*).

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, come ho detto e come abbiamo avuto modo di dire in Giunta, apprezziamo lo sforzo del relatore di trovare degli appigli giuridici per giustificare la richiesta di insindacabilità del senatore Salvini. Tuttavia, c'è parso di sentire il classico rumore delle dita sugli specchi, di chi si arrampica sui vetri, per cercare di giustificare l'ingiustificabile.

Vorrei ricordare all'Assemblea di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una querela che è stata presentata da una cittadina tedesca, Carola Rackete, nei confronti del senatore Salvini, per le seguenti frasi, che cito: «Chi sbaglia paga. Non dico solo quella sbruffoncella di questa comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina di immigrati» (26 giugno 2019). «Nel mezzo, la decisione del giudice sulla conferma o la revoca degli arresti per la criminale tedesca» (1° luglio 2019). «Nessun problema: per la comandante criminale (...) è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese» (2 luglio 2019). «Sono semplicemente incazzato per una sentenza che libera una delinquente» (3 luglio 2019). «Questa ricca tedesca fuorilegge...la liberazione di una criminale, che in questo momento è libera di mangiarsi spaghetti aglio, olio e peperoncino e di andare in giro per l'Italia, magari tornando a

provare a delinquere». «La ricca e viziata fuorilegge tedesca sul primo aereo a destinazione Berlino». «La capitana è una fuorilegge». «Quella povera donna, che ha solo provato ad ammazzare cinque militari italiani». «Questi non sono soccorritori, questi sono complici, questi sono potenziali assassini. Questi sono criminali» (3 luglio 2019). «Io sto con le donne che difendono la legge, la vita e i confini, non con le delinquenti» (3 luglio 2019). «La nave olandese gestita dalla ricca tedesca per speronare i finanzieri italiani... Una nave di pirati» (4 luglio 2019). (*Commenti. Richiami del Presidente*). «Non è colpa della comandante fuorilegge». (4 luglio 2019). «Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca». (5 luglio 2019). (*Commenti*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a non interrompere e a non commentare: è una dichiarazione di voto e ognuno esprime la propria opinione. In questi casi, la calma è sempre più utile.

Prego, prosegua senatore Bazoli.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, vado avanti, perché è curioso che si discuta senza neanche sapere di cosa stiamo discutendo. Quindi, cito esattamente le parole (*Applausi*). «Carola, voglio dire, uno basta che la guardi in faccia». «Pure Carola mi ha denunciato. Cioè, tra le tante denunce, pure la zecca tedesca mi ha denunciato» (18 luglio 2019). «Non vedo l'ora di espellere questa viziata comunista tedesca!». «Hanno rischiato la vita per colpa della comandante criminale». (19 luglio 2019) Quindi, stiamo parlando di un Ministro della Repubblica che ha detto a una cittadina tedesca cinque volte «criminale», quattro volte «fuorilegge», due volte «viziata comunista tedesca», due volte «delinquente», una volta «sbruffoncella», una volta «zecca tedesca», una volta «povera donna», in un mese e mezzo. (*Commenti. Richiami del Presidente*). Vi dà fastidio?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ascoltate, non c'è bisogno di fare commenti.

BAZOLI (PD-IDP). La principale ragione giuridica che è stata addotta dal relatore per giustificare la richiesta di insindacabilità è che il Ministro era insieme Ministro e senatore, perché sappiamo che i Ministri non sono coperti dalla guarentigia dell'articolo 68 della Costituzione, ma hanno un altro percorso, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, che tutela i Ministri. I Ministri, di per sé, non sono tutelati dall'articolo 68 della Costituzione, che riguarda solo i parlamentari e la difesa della libertà del Parlamento, non riguarda i Ministri. Quindi, si è cercato di dire che in realtà, quando interveniva in Assemblea, il ministro Salvini interveniva non come Ministro, ma come parlamentare, anche qui arrampicandosi sugli specchi.

Sostiene il senatore Scalfarotto che questa è una questione tecnica su cui bisogna avere chiarezza. Voglio fare chiarezza, citando le parole di una sentenza della Corte costituzionale del 2007. Le cito, perché forse sono più chiare di come potrei essere chiaro io: «La coincidenza, nella stessa persona, della posizione di parlamentare e di Ministro non giustifica in alcun modo l'applicazione estensiva al Ministro della garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proprio del parlamentare, quando questi esercita funzioni attinenti alla carica di Governo». Quindi non è applicabile l'articolo 68 (*Applausi*), perché il ministro Salvini in quest'Aula interveniva in qualità di Ministro, non di parlamentare. Non è applicabile e cade tutta la costruzione giuridica del relatore, perché l'insindacabilità non è applicabile al Ministro.

Se non bastasse questo, ricordo a tutti che stiamo parlando dell'articolo 68 della Costituzione, che ora vi leggo, così ce lo ricordiamo tutti (*Commenti*): «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Ora, se uno dice di una persona «criminale» (cinque volte), «delinquente» (due volte), «fuorilegge» (quattro volte), «povera donna, zecca tedesca, sbruffoncella», queste sono opinioni o sono insulti? (*Applausi*). E gli insulti non sono coperti dalle guarentigie. Anche in questo caso ce lo dice la Corte costituzionale, se non ci arriviamo noi con il buon senso. La Corte costituzionale ci dice che la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68 non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti, solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari. Perché non possono essere ricompresi gli insulti? Perché giustamente i Regolamenti parlamentari stessi negano l'ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni sconvenienti, quindi *a fortiori* - dice la Corte - le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori

delle Camere stesse.

In ogni caso, anche a fregarsene delle risultanze della Corte costituzionale sul fatto che l'articolo 68 non può essere applicato ai Ministri, non potremmo giustificare le espressioni utilizzate dal ministro Salvini, perché non si tratta di opinioni, ma si tratta di insulti, tra l'altro pronunciati nell'arco di un mese e mezzo, cosa che non era mai capitata. Sono dieci anni che faccio parte delle Giunte delle elezioni e delle immunità parlamentari (prima ero alla Camera) e non mi è mai capitato che dovessimo valutare la sindacabilità o meno di episodi che duravano un mese e mezzo, cioè di un vero e proprio linciaggio verbale di un mese e mezzo nei confronti di una persona. (*Applausi*). Non è mai capitato; sono episodi singoli di solito. Non possiamo ora introdurre un precedente in base al quale basta depositare un atto in quest'Aula per essere autorizzati a insultare per due mesi una persona. È assurdo, è illogico, è inconcepibile, è inaccettabile. (*Applausi. Commenti*).

Per queste ragioni mi pare evidente che noi voteremo contro questa relazione, perché riteniamo che essa e il voto di maggioranza che dovesse accoglierla non fanno un buon servizio alla politica, anzi gettano discredito sulla politica e su quest'Aula. (*Applausi*).

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, ritornando sul piano giuridico, con questo mio intervento vorrei brevemente rispondere agli interventi del senatore Scalfarotto e del collega Bazoli. La Giunta si è attenuta, in merito alla questione dell'applicabilità dell'articolo 68 ai Ministri parlamentari e ai Ministri non parlamentari, ai suoi precedenti.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, in merito al senatore Candiani, nella XVIII legislatura, documento 4-ter, n. 7-A, proposto al voto dell'Assemblea il 19 maggio 2021, e anche la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, in merito all'onorevole Ronchi e all'onorevole Morelli, hanno riconosciuto la prerogativa dell'insindacabilità a parlamentari che rivestivano la carica di governo, pur in assenza di dichiarazioni *intra moenia* personalmente effettuate dagli interessati. La differenza, secondo me, tra la posizione di un ministro parlamentare e non parlamentare è ragionevole, atteso che lo *status* di parlamentare non cessa con il conferimento dell'incarico di governo. (*Applausi*).

In ogni caso, mi preme sottolinearlo perché è un aspetto tecnico, si ribadisce che, nella seduta dell'Assemblea del 20 marzo 2019 il senatore Salvini, spostandosi sullo scranno di senatore, come appunto precisato espressamente dal Resoconto stenografico d'Assemblea, quindi intervenendo in qualità di parlamentare e non di Ministro, si soffermava sul profilo inerente all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani che tale fenomeno alimentava. Ricordo anche che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non è richiesta una corrispondenza letterale, ma contenutistica delle dichiarazioni.

Se vogliamo discutere di frasi sicuramente offensive, che teoricamente possono costituire un reato di diffamazione o costituiscono reato di diffamazione, allora dobbiamo discutere dell'applicazione o dell'abolizione dell'articolo 68 della Costituzione. Dobbiamo fare un disegno di legge costituzionale in cui abroghiamo l'articolo 68 della Costituzione, se siamo del parere che frasi offensive, che in teoria possono costituire anche reato di diffamazione, debbano essere perseguite. Ricordo che anche il Partito Democratico, in votazioni precedenti, anche di fronte a delle dichiarazioni pesanti, ha votato a favore di un'immunità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, mentre devo riconoscere la linearità del MoVimento 5 Stelle sulla questione, anche di fronte a propri colleghi senatori in quest'Aula.

Quindi, volevo tecnicamente rispondere e confermo la relazione già depositata agli atti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Salvini costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti (ore 13,53)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) trasmessa dal Giudice di pace di Bari - Sezione penale il 17 maggio 2022».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Salvitti, se intende intervenire.

SALVITTI, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per mettere in evidenza alcune particolarità.

Ricorre il numero 2, nel senso che due Giunte, sia quella della XVIII che quella della XIX legislatura, hanno esaminato la questione oggetto della proposta di oggi e inoltre è in due occasioni che Massimo Potenza ha ritenuto doveroso denunciare l'allora senatrice Barbara Lezzi, accusata appositamente di infamare Potenza. Le sentenze sono state esattamente due: la prima è del 25 giugno 2019, emessa dal giudice di Bari, che dichiarava, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, di non doversi procedere nei confronti della senatrice Barbara Lezzi.

Il giudice di pace dichiarò infatti l'improcedibilità dell'azione, affermando di doversi applicare il disposto dell'articolo 68 della Costituzione, posto che tali espressioni erano state proferite dalla senatrice Lezzi in un discorso pubblico inerente al suo ufficio di parlamentare.

Avverso a tale pronuncia venivano presentati dei ricorsi e con sentenza n. 309 da parte della Corte di cassazione nel gennaio 2021, dopo aver respinto la censura proposta dalla parte civile sulla tardività dell'eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputata, si riteneva che nella sentenza impugnata mancasse la verifica - da parte del giudice - della sussistenza del nesso fra la funzione di parlamentare e le dichiarazioni rese *extra moenia* dalla senatrice.

Quindi, in punto di diritto, si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito dell'attività parlamentare.

Trattandosi di due riunioni interne al MoVimento 5 Stelle, anche se fatte esternamente ai nostri palazzi e precisamente sul territorio di Bari, comunque rientravano nelle attività del Gruppo parlamentare. In conseguenza di questo, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha reputato di accogliere la richiesta di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo per confermare che, come abbiamo fatto in Commissione, voteremo a favore della relazione, e anche per sottolineare che tale relazione ci sembra molto equilibrata. Essa infatti spiega bene che, quando si parla davanti a un gruppo di persone del proprio partito, di fatto si sta svolgendo un'attività che è quella politica dei partiti e che in Parlamento diventa quella del Gruppo parlamentare. Lo dico perché, secondo me, bisogna rifuggire da interpretazioni meccanicistiche per le quali se non c'è proprio la parola scritta esatta negli atti parlamentari non si possa invocare l'articolo 68.

Credo che l'articolo 68 sia stato scritto dai nostri Padri costituenti con un preciso obiettivo in mente, che era quello di fare in modo che i parlamentari potessero liberamente fare politica, quindi potessero esprimersi senza il timore di essere perseguiti per le proprie opinioni. Ed è ovvio che, nel caso della senatrice Lezzi, quelle opinioni espresse davanti a un gruppo di militanti erano certamente delle opinioni politiche e, come tali, necessitavano di essere considerate e coperte dall'articolo 68.

Mi è favorevole l'occasione per sottolineare che questo riguarda qualsiasi cosa dica un parlamentare. Per rispondere al collega Bazoli, se cominciamo a discutere su cos'è un'offesa e cos'è un'opinione e lo chiediamo a mille persone, otterremo mille risposte diverse. (*Applausi*). Certo, ci sono casi estremi che sono più chiari, ma chi mi assicura che io non possa avere una querela temeraria da qualcuno che se la potrebbe prendere per un'espressione un po' più colorita?

È chiaro che qui ci sono due interessi contrastanti. Da una parte, c'è quello del parlamentare e del Parlamento; ripeto, del Parlamento, perché non dimentichiamo che le guarentigie dei parlamentari non sono date *ad personam* per creare una casta di privilegiati, come qualcuno potrebbe pensare anche in quest'Aula, ma servono a garantire la libertà di tutta l'Assemblea. Quindi dobbiamo avere sempre un atteggiamento estensivo rispetto all'articolo 68 e non dobbiamo entrare in una sorta di bilancino del farmacista che ci dice che questa parola va bene e quell'altra non va bene. Ovviamente, se uno parla di qualcosa che non ha nulla a che fare con la sua storia politica e con la sua attività politica, è evidente che non può essere coperta.

Se ci fosse, però, un parlamentare che ha un modo di esprimersi un po' colorito - e non è che non ce ne siano - noi dovremmo fare in modo di ricordare che nessuno può utilizzare questo strumento per limitare la libertà del Parlamento. Io provengo da una cultura garantista e questo mi sento di dire.

I colleghi del Partito Democratico potranno anche essere contrari, ma questo è il modo con il quale noi interpretiamo l'articolo 68 e questo è il modo nel quale in questa legislatura voteremo quando si presenteranno casi di questo genere. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, a proposito dell'appellativo di delinquente, mi basta dire che per noi del Partito Democratico è ancora una cosa molto grave essere delinquenti in questo Paese. Quindi, la reputiamo un'accusa molto grave. A noi fa ancora un certo effetto essere o non essere delinquenti. (*Applausi*).

Detto questo, questo è il classico caso in cui non si tratta di applicare in modo meccanicistico la norma oppure no. Si tratta di applicare le norme, le sentenze della Corte costituzionale che diventano norma, ma soprattutto applicare la Costituzione. Se, infatti, non bisogna avere un approccio ideologico - e devo dire che nella giurisprudenza della Giunta, purtroppo, è sempre molto più raro trovare un approccio non di parte o non ideologico e di questo mi dolgo, perché ciò umilia le funzioni del Parlamento e l'autonomia della Giunta - c'è però l'ideale della Costituzione. L'articolo 68 infatti, è nato all'indomani dell'uscita da un regime autoritario, in cui il Parlamento era stato umiliato, la libertà dei parlamentari non era solo minacciata, ma addirittura perseguita a costo della vita, e dove l'autorità giudiziaria era completamente sottomessa all'Esecutivo. Di questo stiamo parlando e questa è la differenza tra una prerogativa e un privilegio. Ovviamente, in questo caso coerentemente, il Partito Democratico, nonostante siamo molto al limite, nonostante non vi sia la norma, in questo caso specifico della senatrice Lezzi, siamo molto pacificati rispetto al fatto che si tutela la libertà del parlamentare.

Diverso è quando sul piatto della bilancia c'è la tutela di un diritto. A proposito di garantismo, dico con affetto al senatore Scalfarotto che il garantismo nasce a tutela dei più deboli, non dei più forti (*Applausi*). Il garantismo è la tutela dei deboli, perché, quando sei in un processo penale, sei la parte debole, nei confronti sicuramente dello Stato (tant'è vero che, quando guardiamo oltreoceano, l'accezione è sempre: lo Stato contro), ma anche se si chiede la tutela di un diritto.

Perché noi dobbiamo richiamarci alla Costituzione? Perché nella Costituzione c'è una continua ricerca di equilibrio tra le libertà individuali e il potere. È chiaro che in questa legislatura ci troveremo molto spesso a discutere di che cos'è questo equilibrio e come interpretiamo il potere, perché è evidente che

non la pensiamo allo stesso modo. Il caso di cui abbiamo trattato prima lo dimostra.

L'autonomia della politica, che noi rivendichiamo, la nobile autonomia della politica, non è esercizio indiscriminato di un potere a discapito della tutela dei singoli cittadini, non è il potere per il potere, non è il fine che giustifica i mezzi. (*Applausi*). La politica è uno strumento, è l'esercizio del potere in senso virtuoso, ma, attenzione, noi non faremo un solo passo indietro sulla questione dell'autonomia della politica, che rivendichiamo. Attenzione, però, a non confonderla con qualcos'altro, perché la separazione tra i poteri, i poteri di controllo, l'autonomia delle autorità indipendenti nascono esattamente da questo, a tutela del Parlamento.

Distinguere il Parlamento dall'Esecutivo è l'ABC delle democrazie liberali, a meno che non riteniamo di doverle abolire ideologicamente. C'è un dibattito al riguardo in Europa. Non stiamo facendo allarmismo. Vi è un dibattito, in Europa, sulla crisi delle democrazie liberali, che noi vogliamo far funzionare, perché si sta o di qua o di là.

Capiamo come farle funzionare meglio, ma spingere continuamente perché ci sia un potere senza controllo, a discapito dei diritti dei cittadini, è fuori dalla Costituzione. E noi siamo coerenti, prima ancora che con noi stessi, con la Costituzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,30 con la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 15,35*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 (ore 15,35)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 3, dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 e 16 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) e dei punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2). Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 4 e 5, delle premesse e dei punti 8, 11, 12, 14, 15 e 17 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) e delle premesse e del punto 4 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023».

Questa mattina il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha consegnato il testo delle sue comunicazioni, che ha già reso alla Camera dei deputati.

Eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PsD'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatori e senatrici, nei cinque minuti a disposizione vorrei soffermarmi su tre punti fondamentali.

In primo luogo, partendo dalla riforma del Patto di stabilità e crescita, siamo tutti d'accordo sulla necessità di una sua revisione mirata, dato che oggi è sospeso, ma esso non può, nel 2024, tornare a essere solo di stabilità e non di crescita. Abbiamo bisogno di una politica europea industriale, visionaria e futuristica, con una sua autonomia strategica e un suo potenziale indipendente dalle altre potenze globali. È per questo, infatti, che ci stiamo impegnando nell'attuazione del PNRR e delle reti TEN, con i fondi strutturali e con gli investimenti legati al clima e nella difesa comune europea. Servono percorsi credibili e sostenibili, per diminuire il debito e controllare la spesa, e dev'essere concesso un uso flessibile dei fondi europei per la crescita economica e lo sviluppo industriale,

specialmente per le piccole e medie imprese, che coprono il 99 per cento del tessuto industriale europeo, non solo italiano.

Si è deciso che gli investimenti nel clima, nel digitale, nel PNRR e nella sanità europea qualificano l'Europa del XXI secolo rispetto agli altri attori dello scenario globale, quindi dobbiamo essere conseguenti anche nel valutarli sul piano della disciplina fiscale, che dev'essere comune e non avere *dumping* fiscali e concorrenza nello stesso mercato europeo.

In secondo luogo, vorrei dunque parlare del mercato interno, creato nel 1993, con l'idea di armonizzare le legislazioni nazionali, per permettere alle nostre imprese di essere competitive sul mercato globale e non per farci concorrenza tra noi, con il *dumping* fiscale e salariale, come avviene in questo momento. Gli oneri delle direttive europee, specialmente del Fit for 55, che vanno a gravare sulle nostre aziende, sulle nostre famiglie e sulle nostre amministrazioni pubbliche, devono essere ridotti al minimo e dobbiamo vigilare sul loro rispetto.

Lo stesso vale anche sulle politiche europee, specialmente quelle di contrasto all'inflazione. L'aumento continuo degli interessi dei mutui sicuramente non fa bene all'economia, alle famiglie e ai cittadini. Ecco perché il 19 aprile abbiamo contestato, con un parere motivato, la recente proposta di regolamento degli imballaggi. Lo faremo anche per la direttiva sulle case *green* e lo abbiamo fatto in Europa con la direttiva sulle auto elettriche, che vuole togliere il diesel dal mercato per andare verso le auto elettriche, proponendo di andare invece verso il *biofuel* e l'idrogeno. È importante aggiornare e uniformare direttamente la riforma degli aiuti di Stato, in modo che le aziende non abbiano problemi ad accumulare più aiuti contemporaneamente, specialmente per le piccole e medie imprese, verso un *green deal* europeo.

Come ultimo punto intervengo sul tema dei rapporti dell'Unione europea con la Cina. Dobbiamo avere una visione strategica comune sulla Cina e non avere rapporti bilaterali, come talvolta si ritiene di fare, anche nel raggiungimento del *green deal* europeo, che si vuole imporre alle nostre aziende e ai nostri cittadini, facendo poi accordi con Paesi come la Cina, che non hanno gli stessi criteri, obiettivi e restrizioni sulla transizione ecologica. La riduzione della dipendenza strategica dalle fonti fossili russe dovrebbe quindi indurci, come Unione europea, a ridurre anche la dipendenza strategica dalle produzioni cinesi, spostando in Europa quelle tecnologiche strategiche.

Mi riferisco direttamente al settore delle telecomunicazioni, dove le minacce cibernetiche possono essere contrastate solo evitando di utilizzare materiali di grandi fornitori cinesi.

La stessa cosa avviene nell'ambito dei semiconduttori, che sono una risorsa importante. L'Italia è strategica in questo: lo hanno capito direttamente anche le imprese straniere, come quelle di Taiwan, che hanno investito nel nostro Paese. Abbiamo sicuramente università, centri di ricerca e piccole e medie imprese molto forti in questa tematica. È per questo che ritengo che il Governo faccia bene a investire sul tema.

Proprio perché ho toccato direttamente il tema di Taiwan, vorrei concludere parlando di questo argomento. Le politiche assertive di Pechino si manifestano in modo crescente nei confronti di Taiwan e dell'Indopacifico, perché intendono consolidare un allineamento strategico tra Cina e Russia, che mira revisionare il sistema internazionale. È fondamentale invece mantenere lo *status quo* nello stretto. Dobbiamo impegnarci a conservare la pace e la sicurezza in quell'area, non solo per i cittadini, ma anche per le economie internazionali, dato che, secondo gli esperti, un possibile conflitto nell'area avrebbe ripercussioni tre volte superiori rispetto alla pandemia.

Quindi ci affidiamo a lei direttamente, *premier* Meloni, proprio perché abbiamo sicuramente la trattazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Murelli.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Mi rivolgo a lei, presidente Meloni, proprio perché queste sono alcune delle tematiche che riteniamo importanti, affinché vada a discuterne direttamente al Consiglio europeo, perché sappiamo che sono strategiche e confidiamo nel suo buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

[MISIANI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, la riforma delle regole di *governance* economiche è sicuramente uno dei temi più importanti in discussione nel prossimo Consiglio europeo. Il

commissario Gentiloni ha fatto un lavoro importante per cambiare queste regole. Il vecchio Patto di stabilità e crescita aveva dei limiti, che sono stati via via riconosciuti da tutti: l'ottica di breve periodo, il fatto che fosse fondato su variabili non osservabili e le regole rigide e complicate, che poi alla fine sono rimaste spesso non applicate. Ora la proposta della Commissione supera parecchi di questi limiti: prevede piani di medio termine e la spesa primaria netta, quindi una variabile osservabile come unico indicatore operativo, e rafforza la titolarità nazionale delle politiche di bilancio. Certo, nel negoziato i Paesi cosiddetti frugali hanno ottenuto alcune clausole di salvaguardia valide per tutti, ma i passi in avanti sono innegabili.

Detto questo, ci sono cose che mancano nella proposta delle Commissioni e noi condividiamo alcune delle valutazioni fatte dal Governo. Manca una *golden rule*, una regola aurea che escluda gli investimenti per la transizione ecologica, per la transizione digitale e per la trasformazione del nostro modello di sviluppo che saranno richiesti per i prossimi anni. Manca una capacità fiscale comune dell'Unione europea, mentre rimangono - perché la proposta della Commissione non modifica i trattati - i famosi parametri del *deficit* non superiore al 3 per cento del PIL e del debito pubblico non superiore al 60 per cento del PIL che erano scritti nel Trattato di Maastricht.

Signor Presidente, è importante che il Governo italiano si batta per conseguire quegli obiettivi e per migliorare ulteriormente la proposta della Commissione, però ci sono due invitati di pietra che pesano sulla capacità negoziale del Governo: il primo è la sorte del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Badate: la nostra capacità di attuare il Piano italiano è fondamentale non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa, ed è anche per questo che ci preoccupano i ritardi che si sono accumulati nell'attuazione del Piano: sono passati nove mesi dall'insediamento di questo Governo e ne avevate annunciato una revisione, ma non abbiamo visto una carta, che sia una; non abbiamo visto una carta a Roma della revisione del Piano italiano, né ne hanno vista una a Bruxelles. (*Applausi*). Nel frattempo, Presidente, due giorni fa la Commissione europea ha approvato le revisioni proposte da Francia e Malta e nei mesi passati sono state approvate quelle del piano tedesco e di quello del Lussemburgo. Altri sei Paesi quelle carte le hanno ufficialmente presentate.

In Italia tutto tace: non c'è nessuna novità e i soldi che dovevano arrivare non sono ancora arrivati nel nostro Paese. Presidente, l'attuazione di quel Piano non è un inciampo fastidioso da derubricare e mettere nel dimenticatoio. Se l'Italia fallisce - e noi rischiamo di fallire, se continuerete ad accumulare ritardi - le vostre e le nostre ragioni, nonché quelle di chi crede in un'Europa più unita e più solidale, che tutta insieme deve affrontare le sfide del futuro, perderanno forza e credibilità. Con che faccia l'Italia potrà andare in Europa a chiedere maggiore flessibilità, se non dimostreremo di aver speso bene e nei tempi previsti i 200 miliardi di euro che i nostri Governi hanno conquistato in Europa?

C'è un secondo invitato di pietra, il meccanismo europeo di stabilità (MES). Presidente, la *premier* Meloni ci ha invitato oggi alla Camera a non fare polemiche. È curioso che la Presidente del Consiglio dica all'opposizione quello che può dire o non può dire. Non funziona così, anche perché noi non stiamo facendo polemiche sul MES, stiamo cercando di dire la realtà per quella che è. La realtà è che sul MES la maggioranza sta facendo melina. La realtà è che avete disertato i lavori della Commissione esteri della Camera pur di non votare; la realtà è che vi apprestate a rinviare il voto in Aula alla Camera, perché siete divisi, non sapete che pesci pigliare e siete prigionieri della propaganda sovranista che avete fatto sul MES (*Applausi*), ma sapete bene che, se diciannove Paesi su venti hanno già ratificato il trattato, una scelta... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Le do ancora qualche minuto, ma concluda; facciamo rispettare i tempi in maniera eguale per tutti.

MISIANI (*PD-IDP*). Sarebbe assolutamente controproducente. Credo che siate consapevoli, perché lo ha detto il vostro Ministero dell'economia, che il nuovo meccanismo europeo di stabilità conviene all'Italia.

Signor Presidente, la *premier* Meloni ha parlato di un approccio a pacchetto. Traduco: si tiene fermo il MES per negoziare su altro. Altro che pacchetto! Sono chiacchiere, perché la realtà è che non avete ancora deciso che cosa fare da grandi, né quando farete i conti con la realtà. È un doppio errore, che indebolisce la credibilità del nostro Paese... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio. Ha preso un minuto in più.

Se decidete di dividere i dieci minuti in più parti, non si può pretendere che ciascuna parte vada verso i dieci minuti.

È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, siamo alla vigilia di un nuovo Consiglio europeo, che ha molti punti fondamentali su cui discutere, ma che sottolineano soprattutto, per quello che ci riguarda, una grande discontinuità rispetto al passato e di cui siamo particolarmente orgogliosi.

Il primo punto è quello della vicenda riguardante l'Ucraina, un tema ovviamente che viene seguito da tutta la comunità internazionale e di cui si parla ovunque. Siamo reduci da una sessione, pochi giorni fa, del Consiglio d'Europa, che ha parlato e dibattuto anche di questo, e in quella sede abbiamo portato anche la voce dell'Italia e del Governo italiano. Abbiamo ricordato proprio l'intervento del Presidente del Consiglio al vertice di Reykjavík del Consiglio d'Europa, in cui si diceva che il popolo ucraino con la sua eroica resistenza all'invasione non sta difendendo solamente la sua Patria, ma i valori fondanti dell'identità europea, la libertà, la democrazia, la giustizia e l'uguaglianza tra gli uomini. Se l'Ucraina fosse capitolata, noi vivremmo in un mondo nel quale alla forza del diritto si sostituisce il diritto del più forte: è tutta qui la vicenda dell'Ucraina ed è tutto qui il motivo per cui noi siamo e continuiamo ad essere accanto a questo Paese in lotta. Se oggi si può parlare di pace è perché esiste l'Ucraina. E l'Ucraina esiste perché le diverse organizzazioni, l'Unione europea, la NATO e i Paesi occidentali hanno via via fornito armi per resistere, hanno accolto i profughi per solidarietà e hanno fornito risorse economiche e sostegno diplomatico.

L'Italia è stata in prima fila con orgoglio e con determinazione. Se oggi l'Ucraina c'è è anche perché l'Italia c'è stata e ha tenuto un comportamento trasparente, chiaro e coerente nel tempo. Non è più quella "Italietta" che balbetta e trova ogni motivo per non impegnarsi, per stare con tutti per non stare con nessuno. (*Applausi*). Si ricorda, Presidente, negli anni Ottanta, durante la Prima Repubblica, quando i Paesi occidentali ci invitarono a boicottare le Olimpiadi di Mosca, perché c'era stata l'invasione dell'Afghanistan? I russi hanno sempre fatto un po' di queste cose, mandando carri armati di qua e di là. Ebbene, il Governo in quel momento decise di non mandare gli atleti militari, ma di mandare quelli civili, come a dire: stiamo con tutti e con nessuno. Quando sono venuti recentemente alcuni Ministri del Governo iraniano, per non suscitare la loro sensibilità, abbiamo coperto alcune statue, onde evitare di sembrare poco ospitali, mentre quei Ministri nel loro Paese torturavano e ammazzavano gli oppositori politici. (*Applausi*). Ecco, non è più quest'Italia.

Abbiamo scelto l'Ucraina perché l'Ucraina ha scelto noi, perché si trovava in un'area geopolitica a cui era stata assegnata un'influenza particolare dopo la Seconda guerra mondiale, quella sovietica ed ex sovietica; ma poi invece il popolo ucraino ha scelto liberamente di guardare da un'altra parte, di guardare verso di noi e verso quello che noi rappresentiamo, perché abbiamo una concezione dello Stato di diritto che dall'altra parte non c'è, ossia la concezione di chi non fa sconti sul tema della libertà e della democrazia, che vengono prima di ogni cosa. Non potevamo e non volevamo girarci dall'altra parte, anche per una questione di civiltà. Basta vedere come i russi hanno trattato molti bambini ucraini dopo la loro deportazione. Ecco, noi non siamo così, siamo diversi.

C'è anche un altro tema, quello dell'immigrazione, sul quale si sta avendo una grande discontinuità rispetto al passato. Il Consiglio europeo finalmente scrive che quello dell'immigrazione è un tema europeo e non è più demandato agli Stati nazionali e soprattutto a quelli come l'Italia, i cui confini nazionali coincidono con i cosiddetti confini esterni dell'Unione.

Siamo soddisfatti, perché la Commissione europea ci ascolta e ci segue. Basta vedere la vicenda tunisina, che ne è un esempio (sì, è proprio un esempio). Sono infatti bastate poche ore, non pochi giorni: di fronte ad un'annunciata tragedia a causa di una situazione molto difficile in Tunisia, che poteva travolgere quel Paese ed avere conseguenze catastrofiche anche sull'Italia e sull'Europa, c'è stato un Governo, con il Presidente del Consiglio in prima persona, che in poche ore ha preso la Presidente della Commissione europea - non un funzionario della Commissione, ma la Presidente - e l'ha portata in Tunisia per risolvere il problema tunisino e per mettere in sicurezza l'Italia e l'Europa.

Questa è la differenza di questa nuova Italia che portiamo avanti con grande orgoglio. (*Applausi*).
Colleghi, si può essere in disaccordo su tante cose, ma oggettivamente avete mai visto un Governo così? Avete mai visto un Governo così protagonista sulla scena internazionale? (*Applausi*). Avete mai visto la possibilità di diventare credibili e coerenti rispetto a tutti gli attori internazionali? Su questo esprimetevi, esprimiamoci, perché veramente fa la differenza.

È ovvio che, quando si parla del tema dell'immigrazione, non possiamo non pensare alle tante tragedie che accadono nel nostro mare, in particolar nel Mar Mediterraneo, cui non sappiamo rassegnarci e cui non vogliamo abituarci. Allora, se per queste tragedie, come per quelle del Mar Egeo, purtroppo ogni volta abbiamo dovuto commemorare vite che si sono perse nel nostro mare e se queste situazioni, ovviamente, ci scuotono e ci sconvolgono, dobbiamo però anche chiederci se la linea che abbiamo tenuto fino adesso è quella giusta e se è coerente con quello che può accadere e che sta accadendo.

Davvero possiamo immaginare di accogliere tutti? Davvero possiamo immaginare di aprire le nostre porte non solo alle persone protette dalle convenzioni internazionali, quindi dalle Nazioni Unite e dalle regole dell'Unione europea, ma a tutti quanti? Possiamo cioè accogliere quelle persone che molte volte partono con la voglia di avere un futuro migliore e una speranza, ma invece finiscono spesso nella marginalità, nel disagio e nello sfruttamento, spesso in mano alla criminalità?

Ripartiamo dalla centralità dell'Unione europea, ma anche da un altro grande progetto, che il Presidente del Consiglio ha ulteriormente raccontato oggi alla Camera, quello che viene definito il piano Mattei, per restituire una centralità e una cooperazione vera tra Italia, Europa e Paesi africani, per non cadere nello sfruttamento e creare cooperazione e possibilità di sviluppo.

Anche qui, noi non ci rassegniamo a pensare che l'Africa debba essere la culla della povertà. Non ci rassegniamo a pensare che lo sradicamento e la fuga da quel Paese siano il destino per tutte le persone che lì vivono e crescono, perché il primo diritto di ogni persona è quello di vivere e di realizzarsi nel proprio Paese d'origine, non quello di scappare. L'emigrazione poi può essere una scelta, ma non dev'essere una scelta obbligata.

Signor Presidente, questo è il cambio di paradigma e questa è la discontinuità che abbiamo creato e che stiamo creando con questo Governo. Ecco perché l'appuntamento del prossimo 29 e 30 giugno diventa fondamentale, non tanto e non solo per i risultati che ne scaturiranno, ma per ribadire, ancora una volta, la nuova identità della nostra Italia.

Rispetto a chi mi ha preceduto e che, come al solito, ha fatto un po' il menagramo e raccontato sciagure, dico che sono le stesse che raccontavate anche in campagna elettorale. I risultati sono diversi: sappiamo qual è stato il nostro successo e sappiamo qual è l'accredito di cui oggi godiamo in Italia e nel resto del mondo.

È per questo che, in conclusione, vogliamo ricordare come siamo diventati protagonisti nello scenario internazionale, affidabili con i nostri alleati e nelle scelte che facciamo. È un'Italia libera di perseguire i propri obiettivi, su cui abbiamo chiesto la fiducia agli italiani, sapendo che governare non significa inanellare compromessi continui, ma scegliere. E noi abbiamo scelto, scegliamo e sceglieremo sempre ciò che è giusto per il bene del nostro popolo. Buon lavoro, presidente Meloni. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paganella. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, nel mio breve intervento vorrei soffermarmi su uno dei temi principali che verrà affrontato nel prossimo Consiglio europeo, vale a dire il conflitto in Ucraina, anche in relazione agli ultimi avvenimenti che sono accaduti in territorio russo. La ribellione di Prigozhin nei confronti del Governo russo e la marcia dei suoi mercenari verso Mosca ha evidenziato a livello internazionale la portata della crisi in atto in Russia, costringendo Putin a fare i conti con il fuoco amico del gruppo Wagner, la spietata milizia privata che ha fatto per lui il lavoro sporco, non solo in Ucraina, ma anche in molteplici scenari, come quello africano.

Certamente non si è scoperto nel *weekend* appena trascorso che il *leader* del gruppo Wagner fosse fortemente deluso e amareggiato dall'andamento dell'invasione russa in Ucraina, ma il sentore di un vero e proprio ammutinamento contro il Cremlino non era assolutamente percepito a livello generale. I servizi segreti occidentali pare avessero notizie in tal senso, ma nell'elaborazione politica del nostro,

come di altri Paesi, non si pensava certo a un possibile *golpe*.

Questo fatto ha innescato una serie di problematiche non previste, le cui conseguenze non sono oggi determinabili. Tuttavia, la gravità della posta in gioco deve indurre tutti noi a non scartare alcuna ipotesi e ad agire di conseguenza, con grande fermezza, ma anche grande prudenza. La Russia infatti è un Paese complesso, che nella sua storia non ha mai conosciuto vere forme di Governo pienamente democratico come da noi intese o conosciute. Sarebbe perciò sbagliato e pericoloso, come invece avvenuto in passato per altre situazioni di crisi, leggere gli avvenimenti e muovere le azioni dei nostri Governi secondo i canoni interpretativi occidentali, che, giusto per fare degli esempi, nel caso dell'evoluzione delle cosiddette primavere arabe, hanno dimostrato di non essere adeguati alla comprensione di realtà storiche, sociali e culturali così diverse dalla nostra, aggiungendo - non dimentichiamolo - che la Russia mantiene il più vasto arsenale nucleare del mondo.

Nell'immediatezza degli avvenimenti, in questo senso, bene ha fatto il nostro Governo, di cui la Lega fa orgogliosamente parte, a ribadire la posizione italiana, che, da un lato, è di sostegno al popolo ucraino, ma al contempo, con saggezza e misura, è volta a non entrare nel merito degli accadimenti riguardanti la Federazione Russa, al fine di evitare una pericolosa *escalation* derivante da una disordinata destabilizzazione di quel Paese, che metterebbe seriamente a rischio la sicurezza mondiale, con evoluzioni che al momento non appaiono prevedibili.

Mentre il mondo tira un sospiro di sollievo per non essere passati dalla padella alla brace, lasciatemi registrare la piccolezza e, per certi versi, il provincialismo di alcuni organi di stampa italiani, che passano la giornata a disquisire se il presidente Biden abbia o non abbia chiamato la presidente Meloni, per poi scoprire che la telefonata c'è stata, e allora si lanciano in uno *slalom* gigante su quanto sarebbe durata la chiamata: troppo corta, troppo lunga, di pura cortesia e così via. (*Applausi*). Sono gli stessi organi di stampa che si ostinano quotidianamente a descrivere divisioni tra la presidente Meloni e il vice *premier* Salvini, tra Fratelli d'Italia e la Lega che - lo ribadiamo una volta per tutte - sono pura e quotidiana invenzione. (*Applausi*).

Detto questo, se da un lato la realtà sta presentando il conto a Putin, con tutto quello che ne consegue in termini di morti, distruzione e orrore che lui stesso ha innescato e messo in atto, dall'altro lato la storia sta nuovamente bussando alla porta di noi occidentali che abbiamo il privilegio di vivere in società libere e aperte. Oltre al privilegio, la storia ci impone però anche l'onere di muovere i nostri pensieri e le nostre azioni con saggezza e lungimiranza per il bene dell'umanità ed è in questa direzione che tutti insieme dobbiamo pensare ed agire. Sono certo che il Governo che lei presiede sarà pienamente all'altezza del compito gravoso che ci aspetta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) (PD-IDP). Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli colleghi, il cosiddetto Patto europeo sui migranti raggiunto l'8 giugno scorso, pur prevedendo un meccanismo diverso dal precedente, si sta rivelando una farsa, che però diventa tragedia sulla pelle delle persone, le quali più di prima saranno obbligate a rivolgersi ai trafficanti, non potendo chiedere ai Governi di attraversare le frontiere legalmente e in sicurezza. Paradossalmente, l'accordo che lei, signora Presidente del Consiglio, ha difeso anche oggi rafforza le responsabilità a carico dei Paesi di primo ingresso, un accordo, cioè, che non supera minimamente l'impianto e le stesse problematiche del Regolamento di Dublino, perché non garantisce una diffusa solidarietà a livello europeo dei ricollocamenti.

Ancora una volta, si è trattato di un'occasione mancata, è mancata una visione europea e nazionale delle politiche da perseguire sul versante immigrazione. Dopo i tragici e ancora non chiariti fatti di Cutro, due settimane fa abbiamo assistito a un'altra tragedia terribile nel Mediterraneo. La Grecia, in piena campagna elettorale, si è girata dall'altra parte e l'Italia cosa ha fatto? E l'Europa? La commissaria Johansson ha dichiarato che «questo naufragio è un segnale che la nostra politica migratoria non funziona bene al momento e la cambieremo». Ecco, l'avete cambiata con il patto dell'8 giugno, ma in peggio. Lei, signora Presidente, ha rivendicato di voler fermare le partenze e di non interessarsi dei ricollocamenti, ma noi dai movimenti secondari siamo coinvolti pesantemente e le partenze non si fermano.

Il Partito Democratico, facendosi anche portavoce di molte associazioni e di molti cittadini, chiede l'istituzione di corridoi umanitari che potrebbero garantire a chi arriva in Europa un viaggio senza rischi e a chi arriva lo *status* di rifugiato e non più di richiedente asilo: è l'unica via di accesso legale per soggetti vulnerabili, come affermato dal vostro Ministero degli esteri.

Signora Presidente, io vengo dal Friuli Venezia Giulia, dove gli ingressi illegali aumentano in modo esponenziale attraverso il confine di Schengen, da quest'anno spostato al confine croato-bosniaco.

I vostri metodi non funzionano nemmeno a rallentare i flussi, che pure è il vostro obiettivo dichiarato. Lo dice un sindaco di Fratelli d'Italia, come quello di Pordenone, che ieri al giornale «Il Gazzettino» ha dichiarato che siamo tornati al 2016, tornano i bivacchi, e le attese sono per un'estate ancora più pesante. Ecco, ricordiamo bene come ci attaccavate in quel 2016; ma la rotta balcanica è un fiume che si ingrossa, e il tempo della propaganda, quando si governa, finisce. Tocca a voi governare un fenomeno strutturale come le grandi migrazioni, e non ci state riuscendo.

Infine, proprio perché provengo da una realtà vicina ai Balcani e abbiamo interesse specifico affinché Europa e Italia assicurino stabilità nell'area balcanica, vorrei ricordare a lei a quest'Assemblea che i sei Paesi dei Balcani occidentali ancora non UE sono al centro del processo di integrazione dell'area.

Quei Paesi costituiscono diretto e strategico interesse dell'Italia e, come dichiarato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, bisogna avvicinarli al mercato unico dell'UE, approfondire l'integrazione economica regionale, accelerare le riforme fondamentali e aumentare i fondi di preadesione.

Pensiamo che una loro rapida e solida adesione sia nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, al fine di produrre una maggiore sicurezza per l'intero continente e al contempo limitare l'attività della criminalità organizzata, le minacce terroristiche, gli stessi fenomeni migratori. Pensiamo che vada ancora più intensificata - anche in coordinamento con i Paesi UE dell'area - l'azione dell'Italia sui punti più caldi a rischio di crisi, a cominciare dal rapporto tra Kosovo e Serbia.

Si deve favorire un compromesso a un accordo globale fino alla normalizzazione delle relazioni, dedicando uguale impegno politico ed economico alla Bosnia, di cui l'Italia è stato primario *sponsor* per l'adesione all'UE.

Infine, riteniamo che vada sostenuta e implementata la strategia europea per la macroregione adriatico-ionica, al cui interno l'Italia è co-coordinatore, insieme alla Serbia e alla Repubblica della Macedonia del Nord, del pilastro «Connecting the Region», focalizzato sui trasporti e le reti energetiche. Questo alla luce del ruolo cruciale che sta giocando il Mar Adriatico in questo momento storico dal punto di vista logistico e geopolitico.

Vorremmo, dunque, che il Governo italiano si impegnasse su queste questioni invece di inseguire obiettivi rivelatisi per lo più propagandistici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.

[MATERA](#) (*FdI*). Signor Presidente, illustre Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nei prossimi giorni vivremo un appuntamento europeo molto importante che ci proietterà verso gli ultimi passaggi di una legislatura europea che ha dovuto attraversare molte difficoltà: la crisi economica, la pandemia del Covid, la crisi migratoria, la guerra in Ucraina. In tutti questi momenti, il nostro partito - sotto la guida del presidente Meloni - si è fatto trovare sempre pronto, quando era all'opposizione e ancora di più oggi che è il primo partito della coalizione e guida il Governo della Nazione. Si è fatto trovare pronto, quindi, per dare una risposta seria ai cittadini italiani ed europei.

Colgo l'occasione, presidente Meloni, per farle gli auguri per la riconferma alla guida del Partito dei Conservatori e Riformisti europei. (*Applausi*). Ma andiamo ai temi del prossimo Consiglio europeo.

Come abbiamo già visto dai dibattiti precedenti, al centro del Consiglio ci sarà la questione ucraina e il perdurante conflitto bellico con la Russia.

Nelle scorse ore abbiamo assistito al tentativo di colpo di Stato dei mercenari del gruppo Wagner, che non è riuscito nel suo intento, e quindi oggi la Russia è ancora nelle mani di Putin. Sarà compito del Consiglio europeo rivolgere molta attenzione a quanto sta accadendo e ai riflessi che tale azione avrà sul conflitto in Ucraina e sullo scenario globale.

Tutti gli Stati europei, tutti gli Stati membri della NATO sono pienamente impegnati a garantire il

pieno e incondizionato sostegno finanziario, economico, umanitario e diplomatico alla sovranità dell'Ucraina.

Si parla molto del cessate il fuoco e di una prospettiva di pace; vogliamo ribadire la necessità di arrivare alla pace, ma che sia una pace giusta e duratura, basata sul pieno rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, riconoscendo a Kiev la libertà di aderire alla NATO e di diventare membro della Comunità europea.

Bisognerà poi affrontare il tema della ricostruzione; sul punto l'Unione europea ha già stanziato 18 miliardi di euro e altri 50 sino al 2027 sono previsti dalla revisione del quadro finanziario pluriennale. Anche in questo caso avremo un modello che assomiglia molto al *recovery plan*, con 33 miliardi di prestiti e 17 di sovvenzioni e un sistema di controlli per bilanciare le erogazioni con specifiche riforme che lo Stato ucraino si dovrà impegnare a fare.

Un tema importantissimo che sarà affrontato nel corso del Consiglio europeo è quello della materia economica con la riforma del Patto di stabilità e crescita, su cui insiste anche la risoluzione che andremo a votare oggi. Il 31 dicembre, dopo ben quattro anni, sarà disattivata la clausola di sospensione del Patto e si dovrà quindi tornare all'applicazione delle regole fiscali europee. L'Italia lavorerà incessantemente perché queste regole siano nuove, più moderne e finalmente associate a programmi di sviluppo e di investimenti per la crescita. È fondamentale che questo nuovo assetto di regole eviti il ritorno ad un quadro che imporrebbe obblighi non più sostenibili per il nostro Paese e per molti altri. Come Italia siamo fortemente impegnati e lavoriamo per ottenere una riforma della *governance* economica in grado di assicurare adeguato sostegno agli investimenti pubblici, quelli per la transizione verde e digitale, quelli per la difesa e quelli in adempimento dei programmi europei. In buona sostanza, ci si dovrà attivare affinché queste spese siano escluse dal meccanismo di calcolo del nuovo Patto di stabilità e crescita, perché è utile, ad esempio, raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione, ridurre la dipendenza strutturale dalle energie fossili e così via. Vogliamo che l'Europa torni ad essere un gigante politico e mai più solo un nano burocratico.

Sui temi dell'economia desidero portare la nostra attenzione anche sul tema delle materie prime, sulle quali l'Europa sta lavorando ad un piano per ridurre la dipendenza dalle importazioni provenienti da fornitori terzi.

L'altra materia sicuramente affrontata domani a Bruxelles sarà quella migratoria. Si tratta di una sfida dell'Unione europea che richiede una risposta europea: le frontiere italiane sono frontiere europee e l'Europa è chiamata a difenderle. Il tema è dibattuto da anni, soprattutto in Italia, Paese di primo approdo e porta del Mediterraneo che da anni si fa carico di una solidarietà europea troppo spesso declamata a parole, ma poco praticata nei fatti. Spesso, infatti, di fronte a flussi migratori con numeri così importanti, è mancata proprio la solidarietà tra gli Stati. Su questo punto, come forza politica siamo fieri di aver posto per primi la questione, rendendola una priorità ormai non più rinviabile per l'intera comunità europea.

Non possiamo attendere inermi il prossimo naufragio a causa di viaggi irregolari organizzati da trafficanti di esseri umani. A proposito, tutti ci uniamo, signor presidente del Consiglio Meloni, al cordoglio che lei ha espresso per la recente tragedia al largo delle coste greche.

Dobbiamo mantenere alta l'attenzione sul tema del Sud del Mediterraneo e della Tunisia. È stato fatto un buon lavoro dal presidente del Consiglio Meloni, dal presidente della Commissione Von Der Leyen e dal Presidente olandese. Abbiamo bisogno di importanti interventi finanziari europei a favore di soluzioni a lungo termine sia in Tunisia che negli altri Paesi, con strategie mirate sulle rotte seguite dai migranti. A proposito, è del 25 giugno la lettera del presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen che fa riferimento a ciò che è stato fatto in Tunisia e lo indica come modello da seguire.

In soli pochi mesi l'Esecutivo ha portato avanti un lavoro encomiabile, sia per le tematiche macroeconomiche di interesse internazionale, sia per quanto sta facendo in Italia. Il Paese inizia a respirare un'aria nuova e, nonostante le tante difficoltà, stiamo portando avanti la nostra agenda politica, nel solco di una netta posizione atlantista e filo-occidentale e lavorando con l'Europa, grazie anche agli incessanti sforzi del ministro Fitto affinché le risorse del PNRR vengano spese correttamente e nei tempi stabiliti, in ogni caso usando sempre i criteri del buon senso e della

ragionevolezza. Fondi del PNRR, che, ove ci fosse ancora bisogno di ribadirlo - lo ha detto più volte il Ministro e lo ha ribadito stamane il Presidente del Consiglio - saranno utilizzati per gli investimenti e non per le armi.

Insomma, in pochi mesi il lavoro dell'Esecutivo e del presidente Meloni può essere riassunto in tre parole: chiarezza, coerenza e coraggio.

La chiarezza di chi in campagna elettorale ha raccontato il suo programma e ora dai banchi del Governo sta onorando il patto con gli italiani, il mandato affidatogli dagli elettori, rappresentando con orgoglio la propria visione del mondo.

La coerenza, sì, quella di chi non ha mai rinunciato alle sue idee, a prescindere dalle poltrone e anche a costo di sacrifici e rinunce, come testimonia il percorso di opposizione nella scorsa legislatura.

Infine, il coraggio di chi non ha avuto paura di mettersi in gioco, di chi ha lottato e combattuto, gettando il cuore oltre l'ostacolo prima di raggiungere la cima e la vetta. Voglio ricordare le parole del presidente Meloni - presumo che me lo consenta - che ha usato in occasione della Conferenza programmatica di Milano: «...più saliremo e più porteremo con noi ciò da cui proveniamo. Più saranno i sogni che avremo e più sarà nostra responsabilità ancorarli alla realtà. Più avizzeremo e più tenderemo la mano a chi è rimasto indietro. Ma, soprattutto, si sappia, l'unica ragione per la quale vogliamo arrivare in vetta è perché sappiamo che da lì possiamo guardare più lontano». Grazie, presidente Meloni, aveva proprio ragione. *(Applausi)*.

Mi avvio dunque alla conclusione, signor Presidente.

Possiamo dire che Giorgia Meloni ha rimesso in moto l'Italia. Grazie all'azione del Governo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*... non è più... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*... dell'Unione europea. L'Italia cresce più di tutti. Gli indicatori statistici indicano un raddoppio delle stime sul PIL, smentendo le previsioni dei detrattori e consegnandoci una Nazione in cui i consumi crescono trimestre su trimestre.

Possiamo dire - e chiudo, signor Presidente - che il lavoro fatto dal Governo in pochi mesi viene apprezzato da chiunque, tranne che dalle opposizioni, forse nostalgiche del servilismo nei confronti della Merkel e abituate per decenni supinamente a subire le imposizioni esterne. Siamo stanchi di assistere a polemiche su tutto e a tutti i costi. Diventa un caso chi siede e chi manca dai banchi del Governo solo perché impegnato in attività.

PRESIDENTE. La prego, senatore, concluda.

MATERA *(Fdi)*. Diventa un caso la vicenda della telefonata di Biden; diventa un caso la ratifica del MES, enfatizzando la polemica interna, quando invece l'interesse dell'Italia in questo momento è affrontare il negoziato sulla *governance* europea.

Chi polemizza a tutti i costi comunque non ha a cuore il bene della Nazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore.

L'avevo già avvisata, ha preso un minuto e mezzo in più. È bello avere gli interventi scritti, ma bisogna poi saperli chiudere al momento giusto.

È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signora Presidente del Consiglio, ho trovato le sue comunicazioni nel complesso convincenti e, a mio parere, meritevoli dell'appoggio del Parlamento.

Sottolineo tre punti. Il primo è una sua affermazione presentata in modo incidentale, ma della quale può e deve essere fiera - e lo è - e che per il suo Governo rappresenta un impegno. Mi riferisco a quando lei dice: «Senza venir meno a quella disciplina di bilancio sulla quale il Governo italiano ha dimostrato serietà fin dalla manovra finanziaria con buona pace dei gufi che preconizzavano catastrofi di ogni sorta» (e non mi riferisco tanto a quest'ultimo dettaglio).

Su questo punto, signora Presidente, non rivendica l'interesse nazionale, ma lo ha fatto, forse su questo punto più che su qualsiasi altro. È proprio con questa linea che lei fa gli interessi dell'Italia e ha acquistato credibilità in Europa.

Ha avuto la capacità - non voglio dire a voce troppo alta, per non determinare reazioni che a lei non gioverebbero - di portare con sé, finora, anche componenti della sua maggioranza tradizionalmente

riluttanti alla disciplina di bilancio. Questo, per l'Italia e per l'Europa, è un tema enormemente più rilevante, nella sostanza, di quello chiamato MES.

Il secondo punto su cui voglio soffermarmi, sperando di avere la sua attenzione, signor Presidente, è proprio quello del MES. Non pensavo di parlarne oggi, ma lei lo ha fatto in modo così nitido, nella sua comunicazione, che mi sento in dovere di farlo. Sulle cose che lei ha detto sul MES, per metà sono d'accordo, per metà no. La metà su cui sono d'accordo è quando lei dice: «Per questa ragione voglio dire con serenità, ma anche con chiarezza, che non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il MES». Sono totalmente d'accordo con lei. Sono meno d'accordo su quanto segue: «L'interesse dell'Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova *governance* europea con un approccio a pacchetto, nel quale le regole del Patto di stabilità, il completamento dell'unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutano nel loro complesso».

Mi permetto di osservare che spesso la prospettiva dei pacchetti è utilissima e cruciale, ma dipende. In questo pacchetto ci sono due cose, come il completamento dell'unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria su cui gli altri al tavolo europeo potranno dirle: il MES è stato concepito proprio per questo. Poi, da ieri, il pacchetto tra l'Italia e l'Europa, che non è determinato solo da lei, ma anche dagli altri, ha un nuovo petalo nella rosa, davvero molto importante. Cioè se la posizione finora occupata dal membro italiano del comitato esecutivo della Banca centrale europea potrà essere o meno ancora occupata da un italiano, dopo la partenza del futuro governatore Panetta. Quindi, affidarsi a questo pacchetto lo considero sinceramente un po' periglioso.

Con il mio ultimo punto, invece, la inviterei con calore, se posso, a essere molto più dura nei confronti dell'Europa, perché così facendo, lei farebbe contemporaneamente l'interesse italiano, cosa che non dispiace né a lei né a noi - ci creda - ma farebbe anche l'interesse europeo e quello dell'economia europea di fronte alle sfide geopolitiche ed economiche di Stati Uniti e Cina. L'Italia, in un momento in cui Francia e Germania - io dico «purtroppo» - sembrano aver trovato come unico comune denominatore la larghezza negli aiuti di Stato, inciterebbe la Germania e la Francia a lavorare con l'Italia per trovare soluzioni più convincenti per tutti gli altri. (*Richiami del Presidente*). Mi avvio a concludere.

Lei giustamente dice che: «Una politica industriale europea che preservi il mercato unico è inseparabile da un approccio europeo alla competitività; è sotto gli occhi di tutti come, senza finanziamenti europei erogati indipendentemente da capacità fiscali nazionali, si rischi solo di aumentare le disparità, favorendo alcuni Paesi a discapito di altri». Ebbene, credo che sarebbe un grande paradosso se l'Europa, volendo reagire rafforzata all'*Inflation reduction act* (IRA), la misura fiscale di Biden, e volendo anche posizionarsi in modo più forte e magari un po' più aggressivo nei confronti della Cina, dicesse questo a parole, ma nei fatti mandasse a Washington e a Pechino tutt'altro messaggio, magari in latino: *divide et impera*.

Se ci dividessimo tra noi, come le politiche franco-tedesche, spesso preziose, questa volta rischiano di fare, allora non sarebbe quello che né l'Italia, né l'Europa devono volere.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Monti. Credo che nessuno si lamenterà se le ho dato qualche secondo in più.

È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è una grande soddisfazione politica prendere atto del cambio di passo a 180 gradi effettuato dal suo Governo rispetto alle affermazioni del recente passato. L'ostilità per l'Europa più volte manifestata dalla sua parte politica, fino alla campagna elettorale dello scorso settembre, con la volontà espressa più volte di uscire dall'euro, la simpatia per Putin e l'antipatia per gli Stati Uniti hanno ceduto il passo a una fedeltà quasi incondizionata all'Unione europea e alla peraltro condivisibilissima, a mio avviso, scelta di campo inequivocabile a favore dell'Ucraina.

Machiavelli diceva, nel "Principe", che chi governa deve avere due paure, una da *drento* e una da *fuora*. Allora però il regnante era tale per motivi dinastici, mentre ora viene eletto, ed è giusto così; ma per essere eletto deve ingraziarsi quelli da *drento*, che poi dovrà temere nel momento in cui invece essi

potranno creargli dei problemi di Governo. Da qui ovviamente nasce la capovolta a 180 gradi. Capita a tutti, ma voi lo fate meglio di tutti quelli che vi hanno preceduto, perché lei, Presidente, è dotata di un'eccellente *team* di comunicazione, che ha elaborato delle espressioni straordinarie che ogni rappresentante della maggioranza di Governo continua a ripetere.

Per esempio: chi c'era prima ha lasciato solo macerie, che noi abbiamo ereditato, e ci vuole tempo per ricostruirci sopra. È vero, ma ormai sono passati nove mesi e qualcosa dovrebbe essere stato ricostruito; in ogni caso, non potrete continuare a dirlo per cinque anni (e io mi auguro che governiate per cinque anni). È cambiato il vento, mentre il vento ha sempre soffiato; diversa è stata ed è la capacità di manovrare le vele, però bisogna anche dimostrare di saperlo fare. E poi: il popolo ci vuole. Certo, è vero; ma, se facciamo i conti dei voti espressi a settembre, il centrodestra non aveva la maggioranza dei voti. Ha vinto perché era unito, ha corso unito e continuando a correre unito vincerà sempre, perché, se ha degli avversari che si dividono, non c'è verso e finirà sempre così. Il centrosinistra non è mai stato capace di fare una perenne campagna elettorale con la stessa compattezza del centrodestra. Quindi siete bravissimi, vi ammiro, ma alla fine la storia vi misurerà per i mattoncini che avrete portato nella costruzione del Paese del futuro.

Tra le diverse affermazioni contenute nel suo intervento, Presidente, mi permetta di segnalargliene alcune. A pagina 1 lei dice che nel Consiglio europeo straordinario di febbraio scorso, grazie all'azione dell'Italia, è stato finalmente riconosciuto da tutti i 27 Stati membri e dalle istituzioni europee che la migrazione è una sfida europea e richiede risposte europee. Siamo d'accordo, ma questa considerazione era già espressa in almeno tre risoluzioni europee, nel 2009, nel 2016 e nel 2018; quindi già altri ci avevano pensato. A pagina 2 lei parla del piano Mattei per l'Africa; io sono d'accordissimo che venga fatto, ma le ricordo che il problema dell'Africa non è solo energia, ma anche acqua, cibo e pace sociale.

Per quanto riguarda i migranti, divisi tra migranti economici e migranti con diritto di protezione internazionale, gli Stati Uniti non sarebbero quello che sono se allora ci avessero accolto in questo modo. In realtà il problema è fare selezione e cercare di fermare da noi quelli che fanno delle cose, come succede in Germania e in Francia. Bene la fermezza sull'Ucraina e il ringraziamento delle Forze armate. Sono dell'avviso che l'opposizione sia presente e, per quanto riguarda le misure da adottare contro l'inflazione, se avete bisogno ci siamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, nel Novecento c'era chi diceva che i fatti hanno la testa dura. Allora potremmo tradurre questa allocuzione in numeri. I numeri dei migranti che, nello stesso periodo in cui lei è arrivata al Governo, si sono triplicati rispetto all'anno precedente: 61.268 arrivi, rispetto ai 27.346 dello stesso periodo dell'anno precedente, come le può confermare il Ministro dell'interno che è lì vicino a lei. Questo denota che sono state inefficaci tutte le misure sin qui assunte, che sono state configurabili al livello della propaganda. Le ricordiamo: lo stato d'emergenza, la lotta ai trafficanti sull'intero globo terraqueo e lo stesso accordo europeo, che non lascia sul campo la soluzione delle due questioni chiave, la volontarietà della redistribuzione e il tema dei Paesi di primo approdo contenuti all'interno del Trattato di Dublino. Insomma, lei sa che questo dell'immigrazione, insieme col PNRR, signora Presidente, è la vera potenziale pietra di inciampo del suo Governo. (*Applausi*).

È per questo che serve un salto di qualità, ad iniziare dalla Tunisia. Lei ci ha parlato di approccio "a pacchetto" sulla Tunisia e sul MES: non ironizziamo su cosa potrebbe lessicalmente trasformarsi il pacchetto, ma guardiamo ai fatti. Al di là della retorica, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione europea sono andati a Tunisi e appena sono decollati il Presidente tunisino ha sbattuto la porta, perché evidentemente non accettava un approccio sulla base del quale, per poche decine di milioni, avrebbe dovuto fare il poliziotto per conto dell'Europa. (*Applausi*).

Serve un salto di qualità politico, che non è la rincorsa ad una banca. È la capacità di mettere in campo un'azione specifica. Guardi, le soccorre un precedente: nel 2016, quando l'Europa era nelle condizioni peggiori rispetto alla questione della Tunisia sulla vicenda siriana, si misero sul campo 3 miliardi in un accordo anche contestato per molte sue parti con il presidente Erdogan, che vide però un

protagonismo. Faccia questo: vada in Europa a chiedere un intervento politico che porti in Tunisia una vera capacità di investimenti su quel Paese. (*Applausi*). Altrimenti, lo sa meglio di me: entrerà la Cina con tutte le conseguenze del caso.

Allora, su questo noi le chiediamo di essere coerente e conseguente e l'abbiamo scritto nella nostra mozione. Denunci fin d'ora che il nostro Paese non prorogherà l'adesione alla Belt and road initiative, alla Via della Seta, perché diversamente si rischia di essere in contraddizione dei termini.

In conclusione, tra un fervore retorico di antica memoria, signora Presidente, che le abbiamo visto fare anche questa mattina, e la rotondità dorotea di chi ambisce al ruolo di nuova Merkel europea che butta la palla in *corner* rispetto ai nodi, noi preferiremmo che lei seguisse la frase di un suo predecessore molto autorevole, che diceva che la politica - ho concluso, Presidente - vuol dire realizzare. Ecco, ci eviti i comizi, ci eviti i rinvii e realizzi, a cominciare dal MES. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, Presidente del Consiglio, alla vigilia del Consiglio europeo bene ha fatto, Presidente, a riportare nelle nostre Aule parlamentari, riordinandoli, i temi ai quali siamo chiamati a dare risposte adeguate come Paese e come Europa.

Il Consiglio europeo del 29-30 giugno avrà ancora al primo posto la questione ucraina. L'Unione europea continua il proprio sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico alla controffensiva ucraina ed è bene che sia così. Certamente, gli ultimi eventi, l'ammutinamento di buona parte dei combattenti sul campo della milizia Wagner e prima di questo la distruzione della diga hanno segnato delle importanti novità su quel campo.

La crisi Ucraina ha avuto anche un forte impatto sull'economia del vecchio continente e del nostro Paese in particolare: questo è bene ricordarlo anche ai nostri alleati europei. Sulla politica industriale ha evidenziato come sia necessario ridurre le dipendenze strategiche, in particolare in quelle aree che sono più sensibili e per quei materiali da cui dipendiamo di più. Ebbene, la riflessione sta avvenendo sia nel nostro Paese, per iniziativa del ministro Urso, sia a livello europeo, sui materiali rari, sui materiali preziosi per la nostra indipendenza tecnologica.

Noi confermiamo la nostra posizione, cioè un atlantismo maturo e convinto e un europeismo concreto che disdegni i proclami senza avere i contenuti. Confermiamo quindi il nostro totale appoggio all'Ucraina, sia con gli aiuti economici (quindi continueremo su questa strada), che con quelli militari, al di là di tante anime belle che vorrebbero distinguere i due elementi. E questo lo dobbiamo fare senza esitazioni.

Si tratta però, signor Presidente, anche di ricostruire un approccio adeguato con i nostri *partner* europei, come dicevo prima. Non può essere che se l'Italia affronta il tema migrazione con una certa rigidità veniamo subito accusati di razzismo, mentre se la stessa cosa la fa la Francia è invece nazionalismo. Da questo equivoco dobbiamo uscire, perché non possiamo continuare anche in quest'Aula a doverci sentire contare il numero degli sbarchi da chi, fino a poco tempo fa, ci diceva che invece andava bene così. (*Applausi*). È evidente che servono degli accordi internazionali, soprattutto nel Mediterraneo, però è anche evidente che indeboliamo la nostra posizione continuando ad attaccare qualsiasi tentativo venga fatto in questa direzione. Non può essere che se la Germania pone un problema economico è un fatto politico assolutamente rispettabile, mentre se lo facciamo noi invece è un ricatto. No, non può essere così e su questo dobbiamo essere chiari.

Il tema che lei, signor Presidente del Consiglio, dovrà affrontare nei prossimi giorni riguarda un compito importante e in un certo senso nuovo anche nel panorama europeo: riportare l'Europa alla sua vera vocazione, cosa che non si fa da troppo tempo; costruire l'Europa dei popoli, che oggi ancora non c'è, ponendo al centro i valori che l'hanno costruita, sui quali è fondata e che la costituiscono ancora oggi, altrimenti non ci sarebbe un'Europa. Anche su questi valori dobbiamo essere concreti e realisti.

MES, Patto di stabilità e rialzo dei tassi sono un tema unico, se lo vogliamo affrontare seriamente (*Applausi*), non è un tema separabile; diventa un tema unico che merita un accordo complessivo, non per trattare con le tre, quattro carte o che dir si voglia, ma è un accordo complessivo ed è necessario che sia così, perché l'uno influenza l'altro: non nascondiamocelo, e chi dice il contrario sa di mentire. Possiamo avere dei dubbi sul fatto che il MES, così come è stato pensato, possa non dare adeguate

garanzie non solo all'Italia, ma a tutti i Paesi che aderiscono, e che possa non dare adeguate garanzie calato nell'attualità, nell'oggi? Lo strumento MES è assolutamente condivisibile e credo sia un'invenzione assolutamente appropriata ai tempi, ma la modalità di accesso e, ancora di più, le garanzie che non ci sono sul controllo di questo istituto credo che siano determinanti per valutare lo strumento nel suo complesso. Giustamente il Governo sta sollevando questo problema, perché questo strumento deve rientrare in un controllo degli Stati dell'Europa che ci deve essere. Non possiamo pensare di attivare uno strumento che non ha più nessun controllo, ma vive in autonomia, avendo responsabilità diretta e influenza diretta sull'economia dei singoli Paesi. Un comportamento come questo, che chiede garanzie e controllo, credo che rientri assolutamente in un comportamento responsabile, doveroso da parte del nostro Paese. Quindi è bene che il Governo abbia intrapreso questa strada e che chieda anche agli altri Paesi una conferma rispetto a tali temi. Su questo dobbiamo chiedere, esigere ed avere risposte; senza risposte non ci sono le condizioni, e non è che non ci sono per un capriccio o per un ricatto: non ci sono perché non ci sono. Su questo dobbiamo essere chiari.

L'Italia deve recuperare un ruolo anche trainante, come diceva il senatore Monti. Vale con la Francia e con la Germania, ma dobbiamo essere in grado di portare dei temi ad un tavolo autorevole che possa vedere l'Europa recuperare la propria iniziativa.

Quindi, bene ha fatto il Governo, e forse dovevamo farlo prima, a sollevare dei dubbi sull'utilità dell'ennesimo rialzo dei tassi preannunciato, perché pone la domanda a chi serva: non certo ai cittadini e non certo al nostro debito pubblico.

Non ci possiamo permettere di passare direttamente dall'inflazione alla recessione e questo credo che sia chiaro a tutti. Se poi, nel nuovo Patto di stabilità, non si darà adeguato spazio alla crescita ed allo sviluppo, così rischiamo veramente la tempesta perfetta, che voglio pensare nessuno voglia. In conclusione, però, presidente Meloni, lei ha davvero il compito di richiamare l'Europa ai propri doveri, di riprendere un ruolo da protagonista e di richiamare l'Europa ad un approccio maturo e responsabile, non nel solco della sola rigidità, ma che sappia guardare alle diverse esigenze degli Stati e dei cittadini. Quindi, più attenta agli effetti, prima ancora che ai soli principi, senza guardare dove questi ci portano. Insomma, è necessario un approccio costitutivo di una nuova responsabilità europea. E noi siamo certi, presidente Meloni, che lei saprà bene interpretare questo ruolo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorefice. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, presidente Meloni, membri del Governo, colleghi, torniamo ai temi di interesse dell'Unione europea. Presidente Meloni, vedo che lei è molto attenta e che ha preso un bel po' di appunti. Spero di fornirle ulteriori spunti da portare, per conto della nostra Nazione, all'interno dell'Unione europea. Iniziamo dalla guerra: dal vile, vigliacco attentato, l'invasione, da parte dei russi di Putin, al popolo ucraino. Palese violazione di diritti internazionali: lo voglio sottolineare, affinché nessuno possa avere dubbi su come il Movimento 5 Stelle definisca questo atto. Ribadisco: vile attacco in violazione di diritti internazionali. Su questo non ci devono essere dubbi e nessuno ne deve avere.

Provo ora ad agganciarvi alle vicende legate all'attività interna della Russia, a quella scomposta reazione del gruppo Wagner, perciò di Prigozhin, che ha cambiato rotta, andando verso Mosca. Ora le farò capire dove voglio andare a puntare.

Parliamo della Russia, una delle Nazioni più potenti al mondo, anche dal punto di vista militare, con un arsenale nucleare che ha pochi pari. Si parla di oltre 6.000 testate nucleari: quindi, stiamo parlando di un ingente contingente militare. Ora, io voglio parlare di stabilità di grandi aree, di stabilità degli Stati, che possono essere messi in crisi anche da rivolte interne, non so se autoalimentate o alimentate dall'esterno.

Invito alla riflessione, facendo un piccolo parallelismo. Nel 2011, noi abbiamo appoggiato la destabilizzazione della Libia. Abbiamo visto come un piccolo Stato, destabilizzato su iniziativa di Regno Unito e Francia, con l'appoggio dell'Italia (lei era Ministro a quei tempi), abbia creato grandissimi danni, con riverberi diretti sull'Italia, perciò sul confine meridionale dell'Unione europea. Lascio a lei concludere cosa potrebbe capitare in caso di destabilizzazione di una Nazione come la Russia, in presenza di un personaggio che non è proprio da può definire equilibrato come Putin.

Pertanto, io la invito, anche nel foro dell'Unione europea, in quel contesto internazionale, a far capire anche agli altri Stati che continuare a soffiare e a spingere sull'idea che noi dobbiamo battere militarmente la Russia, non è proprio la soluzione che ci può portare il massimo dei vantaggi, come non lo è la destabilizzazione di quello Stato. Lo lancio come monito, ne faccia il miglior uso possibile. Noi siamo contrari, l'abbiamo detto in maniera chiara. Oggi in dichiarazione di voto un membro del suo partito politico ha rivolto un attacco al mio Gruppo chiedendo che Nazione volesse, se una Nazione imbelli e piegata di volta in volta agli interessi del dittatore di turno. La risposta è sicuramente negativa. Noi non vogliamo una Nazione imbelli, anzi vogliamo una Nazione che continui, nel solco della propria storia, a mantenere l'equilibrio. La nostra è una Nazione che all'interno della propria Carta ha scritto in maniera chiara che è per la pace e affinché la pace venga raggiunta tramite le mediazioni politiche. Rinforziamo, allora, l'azione della mediazione politica, giacché l'Italia, mettendosi al fianco di Regno Unito e Stati Uniti, spingendo sul bellicismo estremo, rilanciando l'azione o la richiesta ucraina di carri armati e cacciabombardieri, ha continuato a soffiare verso una *escalation* internazionale e ha perso l'opportunità di interagire in quella sede con un approccio magari più equilibrato, facendosi capofila di un gruppo di Stati per la mediazione. Ora non ci rimane che riporre speranza nello Stato Pontificio, nell'opera del cardinal Zuppi e nel Padreterno. (*Applausi*).

Presidente, il passaggio sulla Russia lo abbiamo completato, ora andiamo avanti. Lei ha un Ministro che non ha nascosto e non nasconde, con il suo piglio, la propria vicinanza all'industria delle armi. Voi proponete di scorporare dal Patto di stabilità le spese per investimenti verdi e in armi (tra l'altro vorrei capire questo parallelismo), quindi si vogliono spendere i soldi degli italiani per alimentare l'industria delle armi e delle munizioni? Per lei la priorità dell'Italia è quella? Noi la pensiamo diversamente. Siamo favorevoli allo scorporo dal Patto di stabilità e crescita di tutti gli investimenti per la transizione verde, per le energie pulite, per la sanità, per gli equilibri sociali, ma sicuramente non di quelli per le fabbriche di morte. (*Applausi*).

Ma veniamo ora, Presidente, all'immigrazione. Sul tema, lei ha fatto grandi proclami in questi giorni e nelle settimane passate. Lei e il suo Governo avete fatto capire agli italiani che l'Italia ha raggiunto grandi obiettivi, ma io non ho capito quali, in quanto il Patto di Dublino è rimasto tale e quale, l'Italia continua a essere uno dei Paesi di primo approdo, perciò è fra quelli più impattati insieme a Spagna e Grecia, ma non è cambiato nulla da quel punto di vista. Su di noi è rimasto sempre l'onere che ricade sul Paese di primo approdo. Anche relativamente alla visione solidaristica, sulla quale puntiamo da tempo, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, pertanto ci faccia capire per cosa stiamo esultando: forse per il fatto che nel caso in cui gli altri Stati non accettino il ricollocamento verseranno in un fondo 20.000 euro per ogni migrante non accolto? È quello il modo in cui lei pensa che risolveremo le questioni? Abbiamo fallito su tutta la linea e dico "noi" perché quando chiediamo a lei di rappresentarci in Europa, ci sentiamo parte di questa Nazione, non vogliamo sicuramente essere detrattori del nostro Presidente del Consiglio (*Applausi*), perché quando lei va in Europa rappresenta anche noi. La invito, pertanto, ad andare con ancora più forza. L'approccio solidaristico non c'è, questi signori ci stanno prendendo in giro, oppure lei, siccome è blindata e costretta in un perimetro insieme ai suoi amici e colleghi sovranisti, si ritrova a non poter fare più di quanto ha fatto. (*Applausi*). Ce lo dica: non vuole scontentare Orban o gli amici polacchi? Ci faccia capire perché stiamo esultando sul Patto migrazione e asilo: non abbiamo ottenuto alcunché di sostanziale e concreto. (*Applausi*).

Presidente, mi permetta ora di fare un passaggio sulle politiche verdi, perché spesso diversi colleghi, in varie Commissioni, si prendono la briga di dire che anche voi tenete tantissimo alla lotta ai cambiamenti climatici, che avete a cuore la biodiversità, che avete chiaro il concetto di capitale naturale. Le chiedo pertanto in che modo riusciremo a rispettare gli impegni al 2030, al 2035 e al 2050 quando lei e i suoi Ministri continuate a bloccare quel processo a livello di Unione europea.

È di qualche giorno fa un ulteriore stop dell'Italia; stiamo parlando di tutela di ecosistemi. Avete addotto giustificazioni false: non è vero che bloccando la legge sulla biodiversità e sulla protezione degli ecosistemi andrete a difendere l'agricoltura e la pesca; è l'esatto contrario. (*Applausi*). Ci sono montagne di studi internazionali scientifici con dati tangibili; pertanto utilizziamo questi dati. Bloccare quel tipo di azioni è una follia.

Vi invito a tornare sui vostri passi perché il pianeta non può più attendere. Ci rappresenti in maniera degna! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Loreface, sono certo che parlando di Stato Pontificio si riferisse allo Stato Città del Vaticano. Lo dico ai fini del Resoconto.

È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, noi siamo rappresentanti dei cittadini, i quali ci chiedono soprattutto una cosa, quando si tratta di rapporti internazionali: essere rispettati. Questo era ciò che chiedevo io da elettore ai miei rappresentanti e mai lo ottenevo, perché storicamente il punto di vista dei nostri rappresentanti in Europa era permeato dall'idea del Partito Democratico, che è sempre stata solo una, e Conte è andato in continuità con quell'approccio: dobbiamo dire sempre di sì e saremo rispettati. Ma questo è il rispetto del servo!

Come si fa a pensare che il rispetto che i nostri cittadini chiedono sia quello dell'inchino costante, sperando che poi caschi qualcosa dalla tavola dei signori per poterlo mangiare nella nostra ciotola? Questo è un aspetto che personalmente non ho mai tollerato, e adesso che arriviamo a decisioni importanti dobbiamo ricordare che in Unione europea il rispetto - e ce lo insegnano proprio quei signori che noi, nel nostro complesso di inferiorità, abbiamo sempre guardato dal basso in alto - tante volte si ottiene dicendo no, quando si va contro l'interesse nazionale. Se l'interesse nazionale dice che bisogna dire di no, si dice di no, anche da soli. (*Applausi*).

Colleghi, il simbolo della Lega è Alberto da Giussano, che era un combattente per la libertà, leggendario; qualcuno dice che non sia mai esistito, e in certi casi, vedendo certi combattenti per la servitù, mi viene da pensare che effettivamente è difficile trovarne uno. Ad ogni modo, lui era uno di quelli, almeno nell'idea dell'italiano, un combattente per la libertà, per l'interesse nazionale, che riusciva a mettere assieme tutti coloro che normalmente erano nemici l'uno con l'altro, di solito sempre abituati, come nella storia d'Italia, a preferire la sventura del vicino piuttosto che la servitù straniera.

Alberto da Giussano, invece, è riuscito a unire tutti gli italiani, a combattere contro Federico Barbarossa e a vincere per una volta. Signora Presidente del Consiglio, poi mi sentirà di nuovo dopo, ma sono stato molto colpito quando oggi alla Camera l'ho sentita dire che è una vergogna che qualcuno abbia pensato che è meglio vivere sotto una dittatura piuttosto che morti. Lei infatti ha detto: vergogna, dobbiamo essere pronti a combattere per la nostra libertà, per non essere sotto una dittatura, anche a costo della vita, altrimenti non ci sarebbe Falcone, non ci sarebbe Borsellino, non ci sarebbero tanti degli eroi della nostra storia.

Io sono d'accordissimo, però partendo da questo presupposto, vale a dire da questo desiderio di essere rispettati e di essere liberi, vorrei dire che mi piacerebbe vedere che nelle stanze dei Ministeri si aggirino i prudenti, si aggirino i cauti, quelli che arrivano e dicono che bisogna stare attenti perché abbiamo tanti titoli di Stato da collocare, perché poi ci attaccano, perché poi non ci danno quello che vogliamo. Colleghi, sull'economia vorrei ricordare sempre che nell'Unione europea siamo quelli che pagano, quindi non abbiamo nessun bisogno di aspettare soldi dall'Unione europea e anche quelli del PNRR sono soldi nostri. (*Applausi*). Li dobbiamo usare bene, ma sono sempre soldi nostri. Non abbiamo bisogno che la Banca centrale europea compri i nostri titoli; in questo momento non li sta comprando. Ne abbiamo bisogno quando i tassi di interesse sono a zero, perché certamente tra i risparmiatori italiani con i tassi a zero nessuno compra un buono del tesoro pluriennale (BTP) a tasso zero; invece, adesso che i tassi cominciano a diventare interessanti, i risparmiatori italiani non vedono l'ora di investire in titoli di Stato che li proteggano dall'inflazione. Infatti, la Banca centrale europea non compra un titolo, eppure i nostri risparmiatori arrivano e comprano tutto quello che c'è da comprare e lo faranno ancora, perché il risparmio degli italiani ammonta, solo in conti, a circa 2.000 miliardi. Figurarsi che problema c'è per comprare le emissioni di quest'anno, che sono pari a 300 miliardi.

Signor Presidente del Consiglio, non corriamo nessun rischio, non dobbiamo ringraziare nessuno. Penso a quando a scuola studiavamo i tanti, troppi balbettamenti dei rappresentanti italiani nei consessi che contavano (penso ai vari Sidney Sonnino, ai vari Orlando, e così via) e ci chiedevamo le ragioni

del loro balbettare; adesso però ci siamo noi, adesso c'è lei: consenta ai futuri studenti che studieranno questo periodo, invece di essere umiliati come al solito, di essere orgogliosi dei loro cittadini e dei loro rappresentanti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo ascoltato con attenzione le parole della presidente del Consiglio Meloni stamattina e siamo rimasti piuttosto perplessi. Intanto desidero garantire al Governo (non c'è la Presidente del Consiglio, ma ci sono autorevoli esponenti del Governo) che l'opposizione non intende fare la guerra all'Italia nel Consiglio europeo; l'opposizione vuole che l'Italia faccia bene e faccia il suo dovere, perché - signor Presidente, tramite lei lo vorrei dire al senatore Claudio Borghi - il rispetto non lo si ottiene solo dicendo dei no, ma anche facendo il proprio dovere, facendo quello che si deve, rispettando gli obblighi internazionali ed essendo seri. *(Applausi)*. Il rispetto si ottiene essendo seri.

Non è vero che l'opposizione sta sminuendo l'azione del Governo italiano, voglio rassicurarvi. Noi non stiamo facendo nulla, state facendo tutto da soli, perché siete voi che sulla crisi russa siete stati chiamati il giorno dopo, non siamo noi che vi abbiamo delegittimato. *(Applausi)*. Siete voi che sul MES parlate di pacchetto, non capendo, come vi ha spiegato benissimo il presidente Monti, che il MES fa parte di un percorso verso l'unione bancaria. Come fate, quindi, a chiedere l'unione bancaria e a non ratificare uno strumento che peraltro potrete anche non usare? È questo che mina la credibilità dell'Italia, non l'azione dell'opposizione. *(Applausi)*. Per favore, siamo seri. Inoltre, mina la credibilità dell'Italia quello che è già stato detto, cioè il fatto che sul PNRR l'Europa sta aspettando. Non lo dico io, ma le raccomandazioni al Paese fatte in questo testo allegato al documento del Consiglio europeo; non è l'opposizione a dire di portarci il PNRR; non è l'opposizione a dire di presentare REPowerEU; è l'Europa a farlo.

È chiaro che è una raccomandazione. Noi tifiamo perché il ministro Fitto lo faccia il prima possibile, ma ancora non è stato fatto. Ministro Fitto, attendiamo l'esito del suo lavoro con pazienza, ma, scusate, non stiamo minando la vostra credibilità dicendo cose che sono scritte nei documenti ufficiali dell'Unione europea.

Da ultimo, credo che mini la credibilità del Governo italiano il fatto che si facciano tanti annunci: penso al piano Mattei, del quale sono mesi che parliamo e che oggi abbiamo saputo che verrà presentato in ottobre. Benissimo, ma questo non è sinceramente un modo per aumentare la nostra credibilità, ma la propagganda. *(Applausi)*. Sono questi i fatti, poi gli *slogan* sono legittimi.

La Presidente del Consiglio ha ragione, perché sono state due settimane un po' complicate per la sua maggioranza. Come abbiamo visto, non avete avuto la maggioranza in Commissione sul decreto lavoro; ci sono stati un po' di infortuni mediatici, per cui capisco che ci sia bisogno di caricare un po' la maggioranza. Bisogna però fare attenzione, perché caricare la maggioranza è un problema per tutti noi: non abbiamo bisogno, infatti, che la Presidente del Consiglio si presenti in una veste da capo partito o capo popolo.

Sinceramente, presidente Meloni, non mi aspettavo che lei oggi dicesse che finalmente avete cambiato la direzione e avete evitato che qualcheduno, come era in passato, cancellasse i confini nazionali. Non troverà mai nessuna dichiarazione dei Governi precedenti in cui c'è scritto che volevamo cancellare i confini nazionali. *(Applausi)*. Lei non troverà nessuna dichiarazione sul fatto che qualcheduno volesse far entrare soggetti irregolari nell'Unione europea senza nessuna distinzione: questo è ciò che lei ha detto oggi e questa è una caduta di stile senza precedenti da parte di un Presidente del Consiglio. *(Applausi)*. Nessuno ha mai detto che noi non volevamo nessuna misura di contenimento dell'immigrazione irregolare.

Mi consenta poi di aggiungere una cosa, visto che oggi abbiamo votato il fatto che gli insulti del ministro Salvini alla comandante Carola Rackete sono opinioni *(Commenti)*. Il Parlamento è sovrano e io rispetto le decisioni del Parlamento: avete votato persino sulla nipote di Mubarak *(Applausi)*, quindi figuratevi se mi stupisco che abbiate votato l'immunità per Salvini. Non vi preoccupate, lasciate perdere. Mi stupisco molto, però, che lei parli di speronamento - lo ha detto lei - di una nave italiana. I tribunali italiani l'hanno smentita. Vorrei che lei rispettasse le sentenze dei tribunali italiani, perché nei

tribunali italiani questa versione dei fatti è stata smentita (*Applausi*). Quindi rispettiamo la legge, il Presidente del Consiglio rispetti la legge.

Presidente Meloni, credo che lei abbia tutti i diritti e tutti i doveri (*Commenti*). Lasciate fare anche a noi l'opposizione; l'avete fatta voi, abbiate pazienza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prosegua pure, senatore, non la stanno disturbando.

DELRIO (*PD-IDP*). Mi scusi, signor Presidente, ma avevo questa percezione.

PRESIDENTE. È errata.

DELRIO (*PD-IDP*). Presidente Meloni, lei ha giustamente tutti i diritti di proclamare la discontinuità. Le è stato detto molto bene: io tifo perché lei riesca a fare qualcosa su questo benedetto patto sulle migrazioni, patto che peraltro, volendo essere precisi - lo dico per notizia - è stato presentato non da questo Governo, ma dalla Commissione europea il 20 settembre del 2020. Quindi la grande novità bisogna inquadrala nel contesto giusto, perché è un modo per essere seri.

Questo grande patto ha solo un problema vero e serio, per noi, e riguarda lo Stato di primo approdo. Noi non siamo mai riusciti a revisionare il regolamento di Dublino e lei sa il perché, vale a dire per il fatto che molti degli Stati che oggi vengono osannati anche in quest'Aula come l'Ungheria, appunto gli Stati di Visegrád, si sono sempre opposti.

Il nostro vero compito, l'unico modo che abbiamo per dare sollievo al Paese è che venga modificato... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Questo è l'impegno che noi chiediamo perché tutto il resto, quello che avete fatto fino a oggi, ce lo dicono i numeri.

Quando c'erano 60.000 immigrati irregolari che sbarcavano sulle coste italiane, avevo una qualche responsabilità e mi sentivo dire tutti i giorni che ero io il fattore che attirava gli immigrati o che erano le ONG o che era la sinistra.

PRESIDENTE. La prego, senatore, si avvii a concludere, senatore.

DELRIO (*PD-IDP*). Se ci sono 60.000 immigrati, come nel 2015 e nel 2016, forse dovrete rivedere le vostre politiche sull'immigrazione. Non è servito il decreto sulle ONG e non sono serviti tutti questi decreti che cancellano la protezione speciale e la protezione umanitaria. È la strada sbagliata! (*Applausi*). (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Il senatore ha già avuto un minuto in più, mafacciamo concludere l'intervento.

DELRIO (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho quasi concluso,

Signor Presidente del Consiglio, lei avrà quindi tutto il sostegno dell'opposizione, se ci sarà l'impegno sul PNRR, sul RepowerEU, sulla revisione del Patto di stabilità, come l'ha impostata il commissario Gentiloni, se otterrà la revisione dello Stato di primo approdo. Questo sì: in tal caso avrà tutto il nostro serio e sostanziale sostegno, ma... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore, è stato molto chiaro. Uso lo stesso criterio utilizzato per gli altri.

È iscritto a parlare il senatore Terzi di Sant'Agata. Ne ha facoltà.

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, signore e signori Ministri, onorevoli colleghi, è stato estremamente interessante per me ascoltare questo dibattito, perché avevo auspicato che nella risoluzione di maggioranza ci fossero alcuni punti fermi, su aspetti che ritengo imprescindibili, per portare non solo pace e sicurezza in Europa e per superare la tragedia del conflitto in Ucraina, di questa guerra vergognosa, vile, di aggressione da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina e contro l'Europa. Credo che il presidente Meloni abbia chiarito a più riprese - lo ha fatto ancora oggi nella relazione che ha qui presentato - una serie di punti fondamentali, che riguardano il sostegno per tutto il tempo necessario a questo grande popolo, che è il popolo ucraino: un sostegno economico, di ricostruzione, politico e militare; un sostegno per tutto il tempo necessario per creare le condizioni per aprire un tavolo di trattative, in modo serio, obbligando se necessario la controparte, l'aggressore, a sedersi al tavolo delle trattative.

Ho ascoltato questo dibattito, aspettando che da parte degli autorevoli colleghi dell'opposizione emergessero anche alcuni timidi accenni ai problemi della giustizia, al problema della deportazione dei minori ucraini, dei bambini ucraini deportati in Russia (*Applausi*), che emergessero delle voci chiare e forti su alcuni temi che vengono sempre mantenuti quasi in sordina, o di cui quasi si ha pudore a

parlare, che invece bisogna denunciare. Sono i temi della congiunzione di intenti fra Russia e Cina, della presenza delle forze iraniane e dei droni iraniani contro le popolazioni civili sul teatro di guerra ucraino e della necessità di aiutare l'Ucraina, in base anche a quell'articolo 11 della Costituzione, che viene sempre invocato, giustamente, ma in base al quale siamo un Paese contrario alla guerra per negare la libertà degli altri popoli, non certo per un uso legittimo della forza, come prevede l'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite. Invece tutto questo rimane, purtroppo, soltanto nella risoluzione della maggioranza: adesso vedremo anche le altre risoluzioni presentate dagli altri Gruppi dell'opposizione. Nella risoluzione della maggioranza c'è una chiara affermazione della necessità della giustizia, non soltanto quella della Corte penale internazionale, che sicuramente è di fondamentale importanza. Per quanto riguarda però i crimini di aggressione, ci vogliono anche altri sistemi, come probabilmente un tribunale *ad hoc* o un riconoscimento della giurisdizione universale, come il Governo italiano ha cominciato a considerare e a proporre.

In tutto questo, voglio iniziare ringraziando il presidente Meloni e il Governo, per lo straordinario lavoro fatto a livello internazionale, a tutto campo, in sede europea e in tutti i *forum* multilaterali, per ottenere stima, credibilità e fiducia dai nostri interlocutori.

Questa stima, credibilità e fiducia le stiamo ottenendo con la chiave della coerenza. È stato sorprendente ascoltare alcune voci che ci criticano per non essere coerenti. Ma come non siamo coerenti? Siamo il partito, la forza politica, la coalizione che nel suo programma elettorale ha detto quello che avrebbe fatto e che ha continuato a farlo anche nei momenti più duri della tragedia ucraina. (*Applausi*). E continuerà a farlo per tutto il tempo necessario.

Ma anche della stima che raccoglie questo Governo, sostenuto dalle forze della maggioranza, prova ne siano la visita e l'incontro del presidente Meloni con il presidente Macron e addirittura i commenti sui giornali francesi, che non sono necessariamente dalla stessa parte o schierati politicamente a favore dell'Italia. Penso a «Le Figaro» e a «Le Monde», per esempio, che hanno dato delle descrizioni molto positive di quello che è avvenuto e dei risultati concreti. Credo che queste cose debbano essere dette chiaramente. È stato riferito prima della necessità di saper dialogare senza complessi, senza sensi di sottomissione, senza paure e cedimenti, quando sono in ballo i grandi principi.

Invece purtroppo vediamo, ancora oggi e ancora in questi giorni, che si vuole far credere che, per esempio, rapire i bambini ucraini sia una forma di protezione dell'infanzia, che sradicare la cultura ucraina e russificare l'Ucraina significa integrare ed educare. Ci sono purtroppo, anche in Europa e anche nel nostro mondo politico italiano, delle voci che sembrano riflettere questi elementi di disinformazione e di propaganda.

Vorrei menzionare due cose in particolare: la prospettiva dell'Ucraina nell'UE e l'avvicinamento e l'ancoraggio dell'Ucraina alla NATO. La prima dimensione è di estrema importanza ed è stata sottolineata dal presidente Meloni anche in recenti occasioni, nell'affermare la necessità dell'impegno dell'Italia per favorire questo percorso in tempi ragionevolmente rapidi, naturalmente riferiti anche ad altri Paesi che sono in attesa di avere il riconoscimento di membro a parte intera dell'Unione europea. La posizione italiana è stata integrata da un'affermazione importante, solo pochissimi giorni fa, del presidente Ursula von der Leyen, quando ha ricordato che, dei sette capitoli aperti in tema di riforme fra Unione europea ed Ucraina, due sono stati risolti e cinque stanno progredendo.

Devo dire che su questi temi, anche come parte della Commissione politiche dell'Unione europea, riscontro negli interlocutori di diversi altri Stati membri un grande apprezzamento per il lavoro dell'Italia, a tutto campo, sui temi economici, sui temi della *governance*, ma anche e soprattutto sui temi della sicurezza e del superamento di questa congiuntura. Devo ringraziare, per parte del lavoro parlamentare che stiamo facendo, il sostegno e l'attenzione che il ministro Fitto riserva al lavoro delle Commissioni parlamentari per i grandi temi che sono sul tappeto. Mi riferisco ai temi del PNRR, della *governance* e ai temi che sono stati sollevati prima.

Vorrei ricordare brevemente, a proposito di negazione di quello che avviene da parte di alcuni settori delle nostre forze politiche, gli sbagli che sono stati fatti nel rapporto con la Cina. Ci sono state delle iniziative e voglio ricordarne una per tutte: la convocazione di una conferenza sullo Xinjiang, risalente ad un paio di anni fa, chiamata «Lo Xinjiang è una terra meravigliosa», promossa dall'ambasciata

cinese a Roma, con il vice governatore dello Xinjiang Manlik Siyit e autorevoli esponenti del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle.

L'obiettivo della conferenza era spiegare la corretta strategia del governo cinese in Xinjiang, nonché le sue politiche a beneficio del popolo. È stata una disinformazione puntuale e voluta, alla quale hanno presenziato autorevoli esponenti delle forze politiche dell'opposizione nella scorsa legislatura. Qui viene da pensare, quando si parla di armonia, solidarietà e stabilità della Cina e dello Xinjiang, ai problemi del lavoro forzato e alle violazioni pesanti dei diritti umani. Viene veramente da pensare a quale sia il tipo di informazione e di politica che noi vogliamo favorire nell'Unione europea su questi temi. *(Applausi)*.

Sulla questione iraniana non voglio intrattenermi, ma è un Paese sempre più problematico proprio per l'apporto pesante che sta dando alle operazioni militari russe in Ucraina. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n.1, dal senatore Boccia e da altri senatori, n. 2, dalla senatrice Paita e da altri senatori, n. 3, dai senatori Terzi di Sant'Agata, Zanettin, De Poli, Centinaio e da altri senatori, n. 4, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, e n. 5, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori. I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni. *(Applausi)*.

MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, la ringrazio e ringrazio ovviamente tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito interessante che riguarda molte materie, così come molte materie e di rilevante complessità riguarderà il Consiglio europeo di domani e di dopodomani. Ovviamente ringrazio per i numerosi spunti e mi limiterò, come sempre evitando di ripetermi, alle questioni sulle quali posso fornire un punto di vista ulteriore e a quelle che non condivido. Ho sentito molti interventi che condivido e non ci tornerò sopra, così da lasciare lo spazio alle dichiarazioni di voto.

Intanto, alcune questioni sono ricorrenti e le citerò secondo l'ordine di chi per primo le ha citate. È ricorrente la questione della riforma della *governance*, il Patto di stabilità e crescita, è ricorrente il tema del PNRR ed è ricorrente il tema del MES. In particolare, il senatore Misiani mette insieme giustamente le tre cose, dicendosi d'accordo - come anch'io credo - sul fatto che non si possa e non si debba tornare alle regole del vecchio Patto di stabilità. Dicevo stamattina e sono convinta che quella sulla riforma della *governance* europea in tema di stabilità e crescita sia una di quelle materie sulle quali ragionevolmente, anche in passato, le posizioni del Parlamento sono state più ampie di quelle delle singole maggioranze. Spero che sarà così anche in questo caso.

Ovviamente tutti ci rendiamo conto di come le future regole della *governance* debbano essere orientate soprattutto a garantire la crescita, senza la quale - come dicevo - è anche molto più difficile garantire stabilità. Noi crediamo che da questo punto di vista - spero che sia una battaglia che vorremo fare insieme - una delle questioni fondamentali sia capire qual è il peso degli investimenti che siamo chiamati a fare, particolarmente noi italiani, particolarmente con il PNRR, particolarmente sulle grandi scelte strategiche che l'Europa si è data: transizione verde, transizione digitale (poi tornerò anche sul tema della difesa), che vengono in qualche maniera protette dalla *governance*. Su questo siamo d'accordo.

Dopodiché, però, il senatore Misiani ci dice che ci sono due invitati di pietra che rendono sostanzialmente difficile per l'Italia portare avanti questa trattativa, che sono la lentezza e i ritardi sul PNRR e la mancata ratifica del trattato di modifica del MES. Non sono d'accordo ovviamente, senatore Misiani. Non sono d'accordo, intanto perché - mi perdoni il senatore Misiani - a monte c'è un racconto che non corrisponde a verità.

Ci si dice che a Bruxelles non hanno visto un pezzo di carta. Temo che non si sia molto preparati, perché sono molti e copiosi i documenti che noi abbiamo prodotto per la Commissione europea, per essere precisi rispetto ai tempi di attuazione di un Piano nazionale di ripresa e resilienza che non avevamo scritto noi e rispetto al quale le contestazioni che vengono fatte dalla Commissione non sono riferibili a noi. Potrei citarle lo stadio di Firenze, che la Commissione dice che non ritiene debba essere

finanziato con i soldi del Piano nazionale di ripresa resilienza, ma non sono stata io a inserire lo stadio di Firenze nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. (*Applausi*). Semmai, noi stiamo producendo molte carte cercando ovviamente di dare continuità, per quello che possiamo fare, a un Piano del quale non avevamo la responsabilità. Questo per quello che riguarda il passato.

Senatore Misiani, anche sul tema della trasparenza rispetto al PNRR mi fa francamente un po' specie, perché penso che il ministro Fitto in questi otto mesi di Governo sia stato in Parlamento diverse volte - ne contavamo a memoria cinque o sei - a riferire o ad approfondire il tema del PNRR. Anche sulla modifica del REPower EU chiaramente vogliamo coinvolgere il Parlamento, poiché sono materie strategiche sulle quali è giusto che ci sia una convergenza. Sono contenta che oggi vogliate il Parlamento centrale rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché ricordo quando il Piano fu approvato dal Parlamento: un documento di 370 pagine che era stato consegnato alle Camere un'ora prima dell'inizio della discussione. (*Applausi*). Sono cose che non abbiamo condiviso in passato e che non intendiamo ripetere.

Dopodiché, lei, senatore, dice che siamo in ritardo sul futuro e cita la Germania e il Lussemburgo, che hanno già presentato i loro progetti, nonché la Francia e Malta. Il senatore Misiani è una persona molto preparata e conosce la differenza tra quello di cui ha parlato e il caso italiano, quindi sa benissimo che, per ciò che concerne Germania e Lussemburgo, parliamo solamente di una modifica di Piani nazionali che sono infinitamente più piccoli del nostro: il Piano tedesco, se non vado errata, si aggira intorno ai 27 miliardi e non devo ricordare io a questo Parlamento che il Piano italiano investe complessivamente 190 miliardi, più i 30 italiani; insomma è un Piano un tantino più corposo. Malta e Francia sono le due Nazioni che finora hanno presentato una modifica che coinvolge il REPower EU, che è un Piano nuovo: anche questo dovremmo saperlo, così come dovremmo sapere che la scadenza per la presentazione di quel Piano è il 31 agosto. (*Applausi*). Essendo il Piano italiano il più complesso di tutti, anche per non dover poi ritrovarci a modificare in corsa le cose che erano state inserite nel PNRR, è bene che questo lavoro si faccia con serietà.

Quindi non ci sono ritardi, ma c'è semplicemente un lavoro serio che stiamo cercando di fare. Lo dico senza fare polemica, colleghi; avremmo potuto fare polemica, invece non abbiamo fatto polemiche, ci siamo messi ai remi e abbiamo cominciato a lavorare per mandare avanti un Piano che è importante per l'Italia anche sugli aspetti che potevamo non condividere complessivamente, perché quando si tratta di interesse nazionale noi ci mettiamo a lavorare. Francamente, mi fa specie invece che i partiti che, di fatto, hanno steso il Piano su cui oggi si lavora e che, in alcuni casi, richiede da parte della Commissione europea delle modifiche, siano anche quelli che se la prendono con l'attuale Governo. Mi fa specie, come pure - e lo dico - mi fa specie che lo faccia il commissario Gentiloni, che immagino quel Piano lo abbia letto prima e oggi chiama in causa il Governo italiano, dicendo che bisogna correre e fare di più. Insomma, se si fosse vigilato un po' di più in passato, probabilmente oggi si farebbe più velocemente. (*Applausi*).

Per quello che riguarda il MES, così rispondo anche al senatore Monti, che ringrazio, sul tema della logica di pacchetto, torno su quello che diceva sempre il senatore Misiani: siamo d'accordo col senatore Misiani sul fatto che giustamente non si debba tornare indietro, ai vecchi parametri del Patto di stabilità, lo ribadisco (e questo spiega un po' anche il concetto della logica di pacchetto, se la vogliamo chiamare così). Il meccanismo europeo di stabilità richiama però i parametri del precedente Patto di stabilità al suo interno, quindi, da una parte, si dice che non dobbiamo tornare ai vecchi parametri del Patto di stabilità, e, dall'altra, si chiede, prima di vedere quali siano i nuovi parametri del Patto di stabilità, di ratificare un trattato che prevede i vecchi parametri del Patto di stabilità. Temo che questo sia uno dei tanti elementi che dimostrano come le cose vadano valutate nella loro interezza, anche per una questione di equilibrio e di maggiore chiarezza su quello che si sta approvando.

Dopodiché, la collega Rojc parlava di immigrazione e di corridoi umanitari. Collega Rojc, temo che il tema dei corridoi umanitari sia un tantino in contrapposizione con la politica delle porte aperte che si è fatta in questi anni. È proprio questo il tema che cerco di segnalare, così come un'immigrazione regolare, purtroppo, è più difficilmente compatibile con la politica delle porte aperte; tant'è che, negli anni nei quali c'erano altri al Governo, i decreti flussi, con i quali si normano cioè la quantità e la

provenienza dei migranti regolari, sono stati praticamente azzerati, perché le quote di immigrazione in Italia erano tutte coperte da quella illegale.

È esattamente questo il problema che poniamo: finché non distinguiamo tra chi ha diritto a stare in Europa, secondo la protezione internazionale, la convenzione di Ginevra e la protezione sussidiaria dell'Unione europea, e chi non vi ha diritto, perché migrante economico e dunque va gestito e affrontato in maniera completamente diversa, noi non aiuteremo davvero chi ha maggiore bisogno e diritto a essere aiutato.

È esattamente questa distinzione che stiamo cercando di far passare a 360 gradi, quindi sui corridoi umanitari siamo certamente d'accordo, collega Rojc, che riguardano chi ha diritto alla protezione. E non è esattamente quello che fanno i trafficanti, facendosi pagare migliaia di euro per mettere su navi di fortuna persone che troppo spesso periscono nel Mediterraneo.

Dopodiché, sono d'accordo invece con la collega Rojc per quello che riguarda il tema dell'integrazione dei Balcani occidentali, che ho citato stamattina, e dell'attenzione in quella direzione. Voglio tranquillizzare la collega Rojc confermando che l'impegno italiano, in questa settimana e in questi mesi, è stato pieno da questo punto di vista. Anzi, se la collega ha letto la relazione di questa mattina, in riferimento a quello che dicevo di non considerare un processo di allargamento, ma semmai di riunificazione, avrà riscontrato che, nel momento in cui apriamo il nostro dibattito e la nostra attenzione, per esempio, alla Moldova o ad altre Nazioni, non dobbiamo dare il segnale che qualcuno che si era mosso prima rimanga indietro. Non ci sono corsie preferenziali, né ovviamente trattamenti diversi e non ci devono essere, soprattutto per rispetto ai Balcani occidentali, materia che - insisto - l'Italia è forse una delle Nazioni che in Europa sta seguendo maggiormente.

Senatore Paganella, voglio dire di essere d'accordo quando parla di Ucraina, rispetto al fatto che questa fase richiede fermezza e prudenza, perché considero la fermezza come la principale forma di prudenza che si possa mettere in campo. Su questo voglio citare diversi interventi che ho sentito. Ribadisco che, quando si parla di pace, immagino che nessuno in cuor proprio, in quest'Aula, pensi che la guerra piaccia o voglia alimentare la guerra perché si diverte in un conflitto. Siamo tutti d'accordo sulla pace, il punto sul quale non siamo d'accordo e come ci si arrivi.

È rispetto a questo che non capisco alcuni interventi e non mi riferisco, ovviamente, a quello del senatore Paganella, che ho condiviso, ma a quello del senatore Lorefice. Ho detto e ribadisco, quando mi si chiede di lavorare sulla pace, che ad oggi, a condizioni date, il modo più efficace di favorire la fine del conflitto e l'apertura di un tavolo negoziale è sostenere l'Ucraina e questo, colleghi, perché - l'ho detto e ribadito cento volte - l'unico elemento che può costringere in un conflitto le parti a mettersi intorno a un tavolo è l'equilibrio delle forze in campo, lo stallo. Se non avessimo sostenuto gli ucraini, non avremmo avuto bisogno di parlare di niente, ma non perché avremmo avuto la pace, bensì perché avremmo avuto un'invasione. Ci si dice che non bisogna inviare armi all'Ucraina, come fa il collega Lorefice, che sostiene che continuiamo a battere sulla necessità di sconfiggere la Russia, ma non è così: semmai, battiamo sulla necessità di difendere l'Ucraina, che è un'altra cosa. Dopodiché, nella risoluzione del MoVimento 5 Stelle c'è scritto che non bisogna mandare armi all'Ucraina e questo è un fatto. E allora il tema non è più la pace, perché, collega Lorefice - lo chiedo a lei e spero che mi risponda chi farà la dichiarazione di voto - se dovessimo smettere di sostenere l'Ucraina - ammesso che ci seguissero anche i nostri *partner*, che non ci seguirebbero - sa dirmi che cosa accadrebbe? Lei pensa che si aprirebbe un tavolo negoziale, nel momento in cui l'Ucraina fosse più debole? O non piuttosto che avremmo quell'invasione? E allora le cose vanno chiamate con il proprio nome, non "pace": bisogna dire allora che si vuole e si accetta un mondo nel quale chi è militarmente più forte può liberamente invadere il suo vicino. (*Applausi*). Purtroppo questo è il pensiero che il generico riferimento alla pace sottintende. L'ho detto stamattina e lo ripeto anche a voi, perché spero che almeno in questa dichiarazione di voto del MoVimento 5 Stelle qualcuno mi risponda.

Ho visto un'intervista del professor De Masi, filosofo di riferimento del MoVimento 5 Stelle, che diceva che è meglio vivere sotto una dittatura, piuttosto che morire. Posso sapere da chi interviene in dichiarazione di voto se condivide queste parole? Voi capite bene come questa sorta di esegesi della vigliaccheria di fatto faccia strage di secoli di civiltà europea e di battaglie di gente che ha dato la vita

per difendere la libertà, la democrazia e i valori che sono della nostra civiltà. (*Applausi*). Voglio sapere se siete d'accordo o meno. Voglio sapere se ritenete che Paolo Borsellino dovesse preferire vivere piegandosi alla mafia piuttosto che fare le battaglie che ha combattuto. (*Applausi*). Non si può sostenere in coscienza una frase del genere. (*Applausi*). E se non siete d'accordo, sono contenta e mi aspetto che lo diciate. (*Applausi*). Mi aspetto che lo diciate, perché le cose vanno chiamate con il loro nome, signori; non vanno chiamate in un altro modo.

Io sono una persona da sempre abituata ad assumersi le proprie responsabilità, anche quando c'erano da dire cose scomode, che si possono dire, basta che si metta la faccia. Ciò che non si può fare è far finta di volere la pace, quando in realtà non è quella che si sta perseguendo.

Sempre il collega Lorefice faceva un riferimento al tema della richiesta di scomputo, dalle regole sul Patto di stabilità, delle spese di investimento relative alla transizione verde, a quella transizione digitale e al tema della difesa, chiedendo quale sia il nesso tra clima e difesa.

Senatore, il nesso è l'autonomia strategica, che vuol dire rafforzare le proprie catene di approvvigionamento, quando si vuole fare la transizione verde, per non passare da una dipendenza dalla Russia a una dalla Cina, e vuol dire rafforzare la propria tecnologia digitale e la propria difesa.

Collega Lorefice, cerchiamo di chiarirci: investire sulla difesa non vuol dire comprare le armi per andare in giro a tentare di muovere guerra a qualcuno. Significa essere all'altezza di difendersi da soli. Sa che cosa mi colpisce? Che solitamente coloro che si scagliano contro gli investimenti sulla difesa sono anche quelli che poi denunciano un'eccessiva ingerenza - per esempio, degli Stati Uniti - nelle scelte di politica estera europea. Le due cose non stanno insieme, collega Lorefice (*Applausi*), perché se chiedi a qualcun altro di difenderti devi anche sapere che probabilmente non lo farà gratis e avrai maggiori difficoltà a difendere i tuoi interessi. Quindi, sì, è autonomia strategica: quello nella difesa è un investimento nell'autonomia politica della Nazione e dell'Europa. (*Applausi*). E anche in questo caso bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno; non si può tenere tutto e il contrario di tutto insieme: o si chiede ad altri di provvedere alla propria sicurezza o si sceglie di farlo da sé sapendo ovviamente quali sono le conseguenze delle scelte che si fanno.

Collega Monti, nel ringraziarla, al netto della vicenda del MES e della questione del pacchetto, ho qualcosa da dire. Sul tema dell'equilibrio di bilancio la ringrazio, ma non credo che si possa dire davvero che ci sono componenti della maggioranza riluttanti rispetto a una seria politica di bilancio. Sono riluttanti, lo sono stati come sono stata critica anch'io sì - verso le politiche di austerità, ma sono due cose diverse, tant'è che stamattina dicevo che sono finite le politiche di austerità, ma questo non vuol dire non essere seri anche rispetto al modo in cui ci si pone all'estero. Anche da grande contestatrice dell'austerità, mi sono ritrovata in passato a segnalare che alcuni provvedimenti che i Governi avevano adottato, di spesa molto allegra e poco produttiva, non ci hanno aiutato nelle contrattazioni che andavano fatte.

Condivido invece pienamente il tema del rapporto, all'interno del mercato unico, con gli interessi delle altre Nazioni europee. Stamattina nella mia relazione ho citato la Strategic technologies for Europe platform (STEP), il programma presentato dalla Commissione europea, che immaginiamo come primo passo di un fondo sovrano europeo, nel quale però c'è una cosa che questo Governo ha chiesto con forza in risposta a chi chiedeva un allentamento degli aiuti di Stato per rispondere all'*inflation reduction act*, senza porsi sufficientemente il problema che questo avrebbe creato una disparità tra Paesi che avevano un maggiore spazio fiscale e Paesi che non ne avevano, né il problema si poteva risolvere a monte con il fondo sovrano, perché conosciamo il tema dei tempi e un fondo sovrano richiede molti mesi di contrattazione, se non anni, quindi non saremmo stati in grado di competere nel momento in cui si allentavano le norme sugli aiuti di Stato. Come tutti sanno, abbiamo chiesto piena flessibilità nell'utilizzo dei fondi esistenti, il che vuol dire recuperare risorse non spese e modificare gli obiettivi di quelle disponibili. Su questo il programma che è stato presentato dalla Commissione europea diventa un atto concreto; poi ovviamente bisogna continuare a essere assertivi sui tavoli competenti, ma mi sembra che in questa fase il Governo abbia lavorato per difendere l'interesse italiano e fare del suo meglio anche per garantire il mercato unico rispetto ad alcune decisioni che venivano prese.

Il senatore Enrico Borghi ha parlato della Tunisia. Senatore, delle volte in quest'Aula ascolto cose che non rispondono a verità. Non è vero che la Tunisia ci ha sbattuto la porta in faccia; è vero che c'è una trattativa in corso; è vero che è già stata firmata una dichiarazione congiunta, obiettivo che non era scontato; è vero che adesso si sta lavorando per arrivare a una iniziativa più sostanziosa. Io non voglio dare tempi rispetto a quando questo accadrà, ma continuiamo a lavorare e mi sembra che si facciano passi in avanti molto significativi. Desidero anche dire che non è vero che noi abbiamo chiesto al presidente Saïed di fare in buona sostanza il gendarme dei migranti per qualche milione di euro; non è questo l'approccio che si vedrà, quando questo lavoro dovesse andare avanti. L'approccio che si vedrà è proprio quello sul quale stiamo lavorando con la Commissione e ovviamente, da una parte, affronta la questione dei migranti, ma dall'altra parla soprattutto di investimenti, di sviluppo e di aiutare la Tunisia, le sue imprese, le sue famiglie e i suoi cittadini. Era quello che dicevo stamattina: noi stiamo lavorando soprattutto per aiutare i tunisini. Mi dispiace quindi, ma i presupposti dai quali parte il senatore Enrico Borghi non sono attualmente corretti.

Credo che invece vada dato atto al lavoro che il Governo italiano ha fatto da questo punto di vista, dal suo arrivo ad oggi, nel riaprire anche un dialogo che sta diventando quotidiano su un fronte fondamentale non solo per la questione migratoria, ma per la stabilità del Nord Africa, del Mediterraneo e dell'Unione europea. Credo che se la presidente Von der Leyen e il primo ministro Rutte sono venuti con me in Tunisia in una missione che era europea è perché tutti si rendano conto di un tema che è molto strategico. Dico con garbo e sottovoce che, a mio avviso, il Governo italiano in questo ha avuto un ruolo non secondario. (*Applausi*).

Aggiungo che sono d'accordo sul fatto che il tema degli investimenti, proprio sul modello Tunisia in Africa, di cui ho parlato lungamente, debba essere strutturale e debba richiedere risorse adeguate. È esattamente il lavoro che stiamo facendo, colleghi.

Adesso si apre il tema del bilancio pluriennale dell'Unione europea, l'Italia ha mandato il suo documento di posizionamento e stamattina dicevo che uno dei suoi elementi fondamentali è che si deve tenere conto del tema dell'instabilità del Nord Africa, il che vuol dire dedicare risorse adeguate a una cooperazione seria con i Paesi africani, che secondo me può essere strategica - come dicevo - con il piano Mattei per l'Africa. Mi dispiace che in questa sede si riesca a fare polemica anche su un progetto strutturale e strategico di visione che questo Governo ha messo in campo nell'interesse dell'Italia, dell'Africa e dell'Unione Europea. (*Applausi*).

Ci sarà una ragione per la quale noi, in questi anni, abbiamo speso moltissime risorse per la cooperazione, in centinaia o in migliaia di microprogetti, e quelle risorse non sono riuscite a rendere adeguatamente in termini di stabilità, di crescita e di sviluppo dei Paesi africani. Forse bisogna concentrarsi su un progetto strategico e ci sono alcune questioni strategiche che possono mettere in collegamento gli interessi europei con quelli africani. La cooperazione seria si fa così: la cooperazione seria si fa da pari a pari, si fa quando le Nazioni condividono scelte strategiche e si legano grazie a progetti che non sono uno *spot*, ma diventano strutturali.

È esattamente quello che tentiamo di fare con il tema del piano Mattei per l'Africa, che non è una cosa che possiamo o vogliamo fare da soli. Si tratta di un progetto pionieristico, sul quale cerchiamo di coinvolgere l'intera Unione europea, perché, per esempio, come ho detto anche in questa sede diverse volte, l'Africa è potenzialmente un enorme produttore di energia e, segnatamente, di energia pulita. L'Europa oggi ha un problema di approvvigionamento energetico non irrilevante. Le due cose possono essere messe insieme in un progetto strategico? Assolutamente sì. Possiamo, con adeguati investimenti, con un po' di intelligenza, con un po' di visione e con progetti che non si fermano dopo tre o sei mesi, aiutare finalmente l'Africa a vivere delle risorse delle quali dispone, che invece purtroppo, molto spesso, sono state invece depredate, salvo poi andare lì a dargli lezioni, in modo paternalistico. (*Applausi*). Può dunque produrre energia per le proprie società, può far crescere i suoi interessi strategici, la sua economia e il suo benessere. Noi possiamo, per la parte che non serve all'Africa, approvvigionarci, perché abbiamo un problema di approvvigionamento, che in particolare c'è nel Centro-Nord Europa. L'Italia può essere particolarmente interessata, banalmente, perché è la porta. E allora, piano Mattei per l'Africa sia!

Lo dicevo stamattina: c'è una serie di progetti che è già sul campo. Li presenteremo in autunno, definitivamente: non è un progetto banale, ma complesso, strategico e molto importante. Cito alcune infrastrutture di collegamento sulle quali lavoriamo, come il cavo Elmed, il collegamento elettrico con la Tunisia, per cui sono stati sbloccati i finanziamenti, o come il SouthH2 Corridor. Ci sono diverse questioni infrastrutturali sulle quali lavoriamo, perché senza le infrastrutture di collegamento tutto questo non funziona e non si realizza. Poi, certamente, se si pensa che un progetto del genere possa essere realizzato in sei mesi, si capisce la differenza, tra me e chi lo sostiene, su cosa sia un progetto strategico. *(Applausi)*.

Il collega Spagnolli diceva che in realtà noi governiamo, ma vinciamo solo perché siamo uniti, mentre gli avversari sono divisi. In Molise non mi è sembrato che sia andata così, onorevole collega. *(Applausi)*. Lo dico perché un po' mi incuriosisce quest'idea di democrazia. Ricordo quando si sosteneva che fosse normalissimo che persone che avevano perso le elezioni fossero al Governo. Adesso che al Governo ci sono persone che hanno vinto le elezioni, si dice che non hanno la maggioranza. *(Applausi)*. Insomma, sono entrambe tesi un po' difficili da sostenere.

Quanto alla Belt and road initiative, collega Borghi, lei sa bene che l'adesione alla Nuova via della seta non è stata una decisione dell'attuale Governo e credo ricordi anche quale fosse, al tempo, la posizione della sottoscritta. Ritengo che, come ho affermato e come ribadisco, si possano avere ottime relazioni con la Cina senza per questo partecipare a un progetto e far parte di un piano strategico.

Del resto, una cosa che mi ha colpito molto è che, per paradosso, noi siamo l'unica Nazione in Europa che sta all'interno della via della seta, ma non siamo affatto la Nazione che ha il maggiore ritorno nel commercio e nei rapporti con la Cina. Questo è davvero un paradosso. Dopodiché, però, le valutazioni sono in corso e c'è ancora tempo per modificare la decisione; credo la questione vada maneggiata con delicatezza, con cura e con rispetto, anche coinvolgendo il Parlamento, perché credo che su queste materie il suo ruolo e le sue posizioni siano importanti. Su questioni così delicate e importanti, non premerei per accelerare, ma per trovare soluzioni che siano le più valide possibili nella difesa dei nostri interessi nazionali.

Qualcuno - mi dispiace, non ho segnato il nome e non lo ricordo - relativamente al patto di migrazione e asilo, del quale ho ampiamente parlato questa mattina, diceva che in realtà è un compromesso al ribasso e che la ragione per la quale non abbiamo potuto fare di più è che - tema ricorrente - siamo collegati e amici dell'Ungheria di Orban. Mi corre l'obbligo di segnalare ai colleghi che l'Ungheria ha votato contro il patto di migrazione e asilo, mentre noi abbiamo votato a favore, perché in questa Nazione oggi c'è qualcuno che non decide in base a quello che gli viene indicato da altre Nazioni, ma al proprio interesse nazionale. *(Applausi)*. Se io sono d'accordo, sono d'accordo; se non sono d'accordo, non sono d'accordo. La politica degli Stati nazionali non si legge con una lente così schematica.

Del resto, chi conosce un po' la politica europea ed è abituato a conoscere il tema più di quanto la propaganda a volte imponga sa benissimo che all'interno del Consiglio europeo le alleanze sono variabili, perché si saldano soprattutto sulla base della difesa degli interessi nazionali, che gli altri fanno e che facciamo anche noi. Ci sono volte in cui siamo d'accordo e volte in cui non lo siamo, questo è il modo giusto di perseguire la politica a livello internazionale. Per questo oggi così faccio e per questo ieri contestavo chi mi sembrava che facesse più quello che dicevano i suoi alleati politici che non quello che fosse di interesse per la propria Nazione; non ero d'accordo e l'ho detto tante volte. *(Applausi)*.

Dopodiché - e con questo mi pare di aver concluso - il collega Delrio dice che l'opposizione non lavora contro il Governo. Bene. *(Commenti)*. Chiedo scusa, ha ragione: dice che non lavora contro il Governo nelle dinamiche che vengono discusse al Consiglio europeo e che vengono discusse in Europa, cioè che c'è una preminenza della difesa dell'interesse nazionale rispetto al nostro legittimo dibattito politico interno. Però, guardi, le voglio citare una cosa che accadeva qui questa mattina, se ritrovo il nome del collega che mi aveva dato della vecchia: com'era? Nicita. No, scherzo, collega: era una battuta, ma avevo letto la cosa politica. Gli avevo promesso una risposta, perché il collega Nicita stamattina, parlando di altro (non era in questo dibattito, ma, insomma, questo è sempre il Senato della

Repubblica), perché si discuteva di una materia europea, in riferimento al tema del cambio di *governance* della RAI e ad altre materie, evocava la questione dello Stato di diritto e il rischio che la Commissione europea potesse bloccare le risorse del PNRR nei confronti dell'Italia, perché noi abbiamo cambiato la *governance* della RAI. Ora, colleghi, ammetto che nel merito, se la Commissione europea non è intervenuta fino a adesso sulla RAI, difficilmente interverrà. (*Applausi*). Cioè, se non è intervenuta quando, per la prima volta nella storia d'Italia, nel consiglio di amministrazione della RAI non era rappresentata l'unica opposizione esistente al Governo della Nazione (*Applausi*), difficilmente lo farà adesso perché si è cambiata la *governance* della RAI, ma non è questo il tema che mi interessa. Quello che mi interessa è che questo tema dello Stato di diritto lo sento tornare spesso, da parte di esponenti della sinistra di vario genere, parlamentari e opinionisti, e a me - lo dico con onestà, colleghi - suona come un incitamento alla Commissione europea. È come se una parte della sinistra, nella speranza di colpire il Governo e nel tentativo magari di mandarlo a casa, cercasse di accendere i riflettori su un problema che sa che non esiste. Voi vi rendete conto di quanto questo sarebbe grave? Vi rendete conto di quanto sarebbe grave chiedere un intervento esterno, bloccando all'Italia le sue risorse e i suoi diritti, semplicemente perché non si è in grado di battere questo Governo facendo opposizione? (*Applausi*).

È su queste cose che bisogna capirci. È su queste cose che secondo me, colleghi, si supera il limite, che è quello che intercorre tra il fatto che noi ci possiamo dividere quanto vogliamo qua dentro e ci divideremo sempre e il chiedere il sostegno esterno contro l'Italia.

Del resto, io sono la prima a rispondere a tono, lo sapete: non sono una persona che si è mai nascosta. Stamattina qualcuno si diceva scioccato in Aula, perché mi ero appassionata nella replica, ma non mi vedrete mai paludata, come magari vi aspettereste. (*Applausi*). Penso che dovrò preoccuparmi di più quando non riuscirò a mettere la stessa passione in quello che faccio. Ci divideremo sempre e, per carità, non mi si può dire né potrei mai chiederlo io - che non ho fatto sconti dall'opposizione - di non fare l'opposizione come va fatta e come ritengo che vada fatta, con decisione, senza peli sulla lingua. Non lo chiederei mai.

Cosa diversa è però chiedere il sostegno esterno contro l'Italia. (*Applausi*). Questo è un limite sul quale confido saremo tutti d'accordo, lo sottolineo. (*Applausi*). Prima viene l'interesse dell'Italia, prima vengono i diritti della Nazione e poi vengono gli interessi di partito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo al ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

[FITTO](#), ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 1, a prima firma del senatore Boccia, si esprime parere favorevole limitatamente, nella parte degli impegni, al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo punto. Esprimo parere contrario sull'ottavo impegno. Sul nono impegno, esprimo parere favorevole se viene accolta la seguente proposta di riformulazione: sostituire la parola «garantire» con la parola «promuovere»; il resto dell'impegno resta uguale. Sul decimo punto, il parere è favorevole. Sull'undicesimo impegno, esprimo parere contrario. Sul dodicesimo impegno, «a riaffermare il dovere di accoglienza», esprimo parere contrario; sul tredicesimo impegno «ad adoperarsi in sede europea, ed agire anche in coordinamento con i Paesi UE dell'area» esprimo parere favorevole; su «a sostenere e favorire l'implementazione della Strategia europea» esprimo parere contrario; su «ad adoperarsi con i *partner* europei (...)» esprimo parere contrario. Sul penultimo impegno esprimo parere favorevole e sull'ultimo impegno esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 2, a prima firma della senatrice Paita, sempre sulla parte relativa agli impegni, si esprime un parere favorevole sui punti 1, 2, 3; contrario sul punto 4; favorevole purché vi sia una riformulazione sul punto 5, sostituendo le parole «a supportare» con «a negoziare partendo dalla». Esprimo parere favorevole sui punti 6, 7, 8 se riformulato sostituendo le parole «a non rinnovare» con le parole «a promuovere un dibattito parlamentare prima della scadenza sul», e 9.

Esprimo parere pienamente favorevole sull'intera proposta di risoluzione n. 3, presentata dai colleghi Terzi Di Sant'Agata, Zanettin, De Poli, Centinaio e da altri senatori.

Esprimo parere contrario sulle proposte di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori, e n. 5, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18)

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, presidente Meloni, onorevoli Ministri, colleghi senatori, le comunicazioni rese a quest'Assemblea ci restituiscono la fotografia della personalità del presidente Meloni e della direzione che il Governo Meloni percorre nel solco del più alto interesse nazionale e del rispetto del mandato elettorale, a differenza di chi poche ore fa in quest'Aula invece ha esaltato Carola Rackete, cioè una tedesca che ha violato le leggi dello Stato italiano e gli ordini della Guardia di finanza di quello Stato italiano che tutti noi dovremmo rappresentare.

Anche in quest'occasione, nel Consiglio europeo di domani, l'Italia, diversamente dal passato, si appresta ad essere rappresentata ai tavoli europei in un modo diverso, a cui non eravamo più abituati da diversi anni, fatto di concretezza e di carattere politico, che rispecchia fedelmente le aspettative che milioni di italiani hanno riposto nel programma della coalizione di centrodestra, che si è rivisto anche ieri.

Infatti, anche se c'entra poco con il discorso di oggi, voglio ringraziare il presidente del Consiglio Meloni per aver dato, anche durante l'importante conferenza sulla droga tenuta ieri nel Parlamento italiano, uno spaccato di un'Italia diametralmente diversa e opposta a quella delle opposizioni.

Signor Presidente, grazie finalmente ad un Governo politico, oggi possiamo andare in Europa con la testa alta e la schiena dritta, senza servilismi, non sbattendo sterilmente i pugni sul tavolo, ma affermando con pragmatico buon senso le solide ragioni del nostro interesse nazionale su tutti i *dossier* e gli argomenti all'ordine del giorno.

Voglio quindi aprire questo mio intervento con un ringraziamento, non certo formale, al Presidente del Consiglio per averci testimoniato con le sue comunicazioni una vera passione per l'Italia, anche rivendicata poc'anzi, e l'impegno del Governo alla ricerca di soluzioni vere alle enormi sfide che stanno attraversando il nostro Paese e l'intera Europa. (*Applausi*).

Stiamo parlando di sfide epocali su temi estremamente complessi. Mi riferisco cioè alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, alla politica industriale dell'Unione europea e alla crescita, al mercato unico e alla competitività delle imprese, alla sicurezza e alla difesa europea, alle questioni riguardanti le migrazioni e le relazioni esterne. In merito a questi *dossier* fondamentali, il nostro Paese, tornato di nuovo protagonista dell'iniziativa politica europea, è destinato giocoforza a recuperare centralità nello scacchiere mediterraneo, grazie alla determinazione e alla credibilità che il presidente Meloni, dall'inizio del suo mandato, anche per esempio con l'idea del piano Mattei, poc'anzi citato, è riuscita a rivendicare a livello comunitario e internazionale.

La nostra vocazione atlantista, la nostra immagine e la nostra autorevolezza internazionale, la nostra lealtà rispetto agli impegni assunti e la nostra coerenza non solo vengono confermate al più alto livello, ma addirittura si rafforzano con atti e provvedimenti parlamentari univoci di una coalizione compatta e senza grigie ed opache zone d'ombra. Collega Spagnolli - anche se non ci si deve rivolgere all'Assemblea e ai colleghi - voglio ricordarle che lei parla della nostra unità di coalizione come unico valore di vittoria, quando è stato eletto sindaco solo grazie alla parte tedesca della mia città che le ha dato il consenso, altrimenti non sarebbe mai stato eletto.

Tutto questo si traduce - diciamo celosamente - anche per noi in un vantaggio concreto, perché è sotto gli occhi di tutti come la nostra ritrovata affidabilità istituzionale spinga i *partner* dell'Unione europea, nonostante gli auspici delle opposizioni, a dimostrare in concreto maggiore disponibilità nei nostri confronti e ad affiancarci e sostenerci nel fronteggiare le drammatiche emergenze economiche o i fenomeni migratori. Gli abbracci sinceri tra il nostro presidente Meloni e la presidente von der Leyen, tra il presidente Meloni e la presidente Metsola, il presidente Biden che la prende sotto braccio e la coccola, capisco che tutto ciò irri e sia una coltellata per le opposizioni, che pensavano, invece, che

noi avremmo dovuto essere messi al margine dell'Europa. Era questo forse il vostro auspicio.

Non tocca certamente a me ricordare quanto sia stato difficile per l'Italia, negli anni scorsi, praticamente abbandonata nella gestione dei flussi migratori, fare di questa emergenza, che il presidente Meloni ha definito strutturale, ed è vero, una priorità dell'agenda europea. A qualche collega voglio ricordare che, sì, è vero purtroppo noi abbiamo attratto l'immigrazione soprattutto con certe cooperative. E non voglio qui stare a ricordare, solo per dignità umana, la cooperativa del collega della Camera Soumahoro, che parla da sola.

Per lunghi anni, l'*affaire* immigrazione è stato solo e soltanto un problema cinicamente scaricato sull'Italia. Oggi comincia, viceversa, un nuovo cammino. I primi risultati si possono già vedere. Le conclusioni assunte nelle sedi degli altri Consigli sono state alla base della presentazione, da parte della Commissione europea, di un nuovo piano per la gestione delle frontiere esterne europee, in particolare con riferimento al Mediterraneo centrale.

Concordiamo, quindi, con la visione che il nostro Primo Ministro ha espresso, in questa sede ed anche in occasione dei recenti bilaterali con la Francia e la Germania: è centrale il partenariato con il Mediterraneo, non solo con il Nord Africa, con particolare riferimento a Tunisia e Libia. Come non possiamo che condividere l'intesa avuta recentemente con la presidente del Parlamento europeo Metsola, secondo cui la priorità va data alla difesa dei confini e, in tale ottica, alla dimensione esterna, a partire dall'intesa UE con la Tunisia, che è perfettamente riuscita.

Tragedie come quella di Cutro e purtroppo, recentemente, anche quella consumatosi al largo delle coste della Grecia, che il presidente Meloni, con la consueta umanità, ha ricordato, ci insegnano che i flussi migratori non sono e non possono essere un problema solo ed esclusivamente dell'Italia, come qualcuno vorrebbe.

Un adeguato bilanciamento fra i principi di solidarietà e responsabilità deve continuare ad essere quel *fil rouge* capace di unire e non certo dividere, per garantire la sicurezza della nostra Nazione, che ci ha reso tanto amati all'estero. Perché sicurezza non è arroccamento. Fermezza non è disumanità. È piuttosto l'accoglienza illimitata e non dignitosa ad essere disumana e rinnovo, appunto, il riferimento alla cooperativa di Soumahoro. La sicurezza, al contrario, ha a che fare con la certezza di valori economici, sociali, culturali, politici, geopolitici, che sono la forza di un'identità che non vive sulla difensiva, Italia ed Europa, ma vive nella visione dello sviluppo: uno sviluppo che si crea nel solco della civiltà europea con un nuovo paradigma, basato non più sullo scontro di civiltà, ma sulla cooperazione, lavorando sulla dimensione esterna.

Tradotto in politiche vuol dire che, al contrasto all'immigrazione illegale, occorre sempre affiancare un'azione concreta, lungimirante e coraggiosa, di promozione, per esempio, dell'immigrazione legale. Una maggiore collaborazione con i Paesi di origine e di transito assicurerà di poter prevenire il traffico illecito dei migranti. Per questo fa bene e ci rende orgogliosi il presidente Meloni a richiamare gli organismi dell'Unione europea ad agire secondo meccanismi di concreta solidarietà e condivisione e a non soggiacere a velati ricatti.

Siamo fieri del lavoro che è stato fatto finora, presidente Meloni, ma non basta e lo sappiamo. Per questo auspichiamo che, nell'imminente Consiglio europeo, si facciano significativi passi avanti. Non vogliamo che nel Mediterraneo la speranza di chi parte si trasformi in sonno eterno per mano degli scafisti senza scrupoli, gestori di un *business* spietato che gioca d'azzardo con la vita di migliaia di persone. L'Europa tutta deve assumersi impegni, essere più incisiva e non gigioneggiare, passatemi il termine, su alcune materie come questa, così delicata.

Altro tema al centro del Consiglio europeo sarà, ovviamente, la guerra in Ucraina, un conflitto che, anche in questi ultimi giorni, ha lasciato l'Occidente col fiato sospeso, mentre sullo sfondo continuavano ad aleggiare il caos e una scia di morte e di distruzione. Su questo conflitto non ci sono e non ci possono essere dubbi di sorta. Per la maggioranza che sostiene questo Governo è ben chiaro chi sia l'aggressore e chi sia l'agredito; chi ha violato le regole del diritto internazionale e chi sta esercitando il sacrosanto diritto alla difesa del territorio nazionale e delle proprie libertà, che non vanno mai date per scontate.

L'Italia, come membro dell'Alleanza atlantica, non farà mai venire meno il sostegno economico,

militare ed umanitario finché lo scenario bellico lo richiederà. Al tempo stesso, riteniamo che l'Europa, nel suo insieme, debba farsi carico di individuare e aprire percorsi che possano far intravedere la possibilità di un cessate il fuoco senza piegare la testa.

Il presidente Meloni ha citato Borsellino. Io posso citare una celebre frase di Giovanni Falcone, che tutti dovremmo ricordare in quest'Aula.

Come ben definito nella risoluzione di maggioranza, va riaffermato il principio che per raggiungere una condizione di pace durevole è essenziale aprire una mediazione tra le due parti in conflitto e che l'unica via per evitare ulteriori sofferenze al popolo ucraino è l'immediato cessate il fuoco, in preparazione di una pace giusta basata sul ripristino della legalità internazionale. L'Italia non può abdicare al suo tradizionale ruolo di esportatore di pace, come ci insegna appunto Papa Francesco. Sento di condividere con il presidente Meloni parola per parola quello che ha recentemente affrontato all'Europa Forum di Wachau: nemmeno noi capiamo chi, magari per interessi di propaganda politica, sostiene che aiutare l'Ucraina significa alimentare il rischio di un'*escalation* del conflitto, quando è vero esattamente il contrario e lei lo ha detto in maniera inequivocabile. Se non avessimo aiutato gli ucraini, oggi vivremmo in un mondo molto più insicuro, con una guerra molto più vicina a casa nostra, in un mondo nel quale alla forza del diritto si sostituisce il diritto del più forte. A chi conviene un mondo così? Vorrei che qualche collega dell'opposizione rispondesse.

Collegli, il caos sul fronte russo cui abbiamo assistito nelle ultime ore, con un tentato *putsch* che ci farebbe probabilmente cadere dalla padella alla brace, non può che confermare che stiamo dalla parte giusta e che quella intrapresa è la giusta direzione.

Mi avvio a concludere, Presidente. Il 30 giugno all'ordine del giorno ci sono tanti temi economici. Non dobbiamo cedere all'*escalation* dei tassi di interesse, alla crescita di un'economia che viene sballata da queste iniziative.

È bene che il Presidente del Consiglio vada al Consiglio d'Europa ben convinta del fatto di avere l'appoggio della maggioranza, in particolare nostro, e di tutto il Parlamento. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, affronterò innanzitutto due argomenti toccati nelle comunicazioni della presidente Meloni, ovvero l'immigrazione e la guerra.

Devo dire subito che nelle argomentazioni sull'immigrazione che ho ascoltato non c'è, dal mio punto di vista, nulla di nuovo. La difesa dei cosiddetti confini esterni sarebbe stata assunta come priorità dall'intera Europa, grazie alle pressioni del Governo italiano. A queste parole, però, poi seguono i fatti, che purtroppo sono quelli che abbiamo visto. Sono purtroppo l'ennesima strage nella quale sono morte 600 persone due settimane fa al largo delle coste greche, la più grave strage degli ultimi decenni, successiva di poche settimane a quella di Cutro. Vorrei quindi chiedere alla Presidente del Consiglio cosa significa esattamente "difesa dei confini esterni": guardare da un'altra parte mentre i barconi affondano? Mantenere e anzi rafforzare le condizioni che già fanno del Mediterraneo un immenso cimitero? E poi difesa da chi? Dalle persone che scappano? Dalle donne e dai bambini ci dobbiamo difendere? È certamente giusto coinvolgere l'Europa, ma credo con un obiettivo opposto, l'abbiamo detto tante volte e lo dico anche stasera: serve e non è più rinviabile una grande missione europea come fu Mare Nostrum. (*Applausi*). È fondamentale coinvolgere l'Europa, ma per costruire canali di accesso legali e io penso che l'unica strada concreta e realistica per contrastare l'immigrazione clandestina sarebbe soltanto questa, evitando peraltro - lo dico alla Presidente del Consiglio - questa sorta di criminalizzazione che ho sentito anche stasera dei migranti economici, come se la fame, la sete o i cambiamenti climatici non fossero essi stessi motivi sufficienti per scappare e per migrare.

Anche sulla guerra devo dire che la posizione del Governo italiano è quella di sempre, la più estrema che c'è nell'Europa occidentale. Sono stati liquidati, peraltro, in poche parole dalla Presidente del Consiglio anche gli ultimi recenti eventi di pochi giorni fa, quando una compagnia di ventura decisamente famigerata era a 200 chilometri dalla capitale dello Stato con il più folto arsenale nucleare del mondo. Ebbene, mi sembrerebbe sufficiente per dire quanto alto sia il rischio di una totale destabilizzazione dalle conseguenze ovviamente del tutto imprevedibili.

Lo scenario che sembrava prefigurarsi qualche giorno fa è quello che tutti gli analisti, compresi quelli del Pentagono, considerano il più pericoloso, e cioè, l'implosione di una delle principali potenze nucleari del mondo, l'eventualità di una Federazione Russa frammentata e contesa da diversi signori della guerra.

Chiariamoci, l'abbiamo detto tante volte: qui non si tratta certamente di voler difendere Putin, peraltro fino a ieri alleato con la Wagner; noi ci auguravamo la caduta di Putin molto prima di chiunque altro in questo Parlamento (*Applausi*), e anzi ne denunciavamo la sua ispirazione antidemocratica quando tanti di voi, oggi al Governo del Paese, lo lusingavano. Ci auguriamo la caduta di Putin perché al suo posto si affermi una Federazione Russa democratica, pacifica e solida, non perché quel Paese diventi il campo di battaglia per eserciti rapaci, armati da ordigni nucleari.

Non è evidentemente questa la sola minaccia innescata dalla guerra: gli allarmi nucleari sono all'ordine del giorno, da Taiwan alla frontiera tra le due Coree; i focolai di tensione che potrebbero sfociare in una guerra totale si moltiplicano, e qui naturalmente nessuno contesta la legittimità della resistenza del popolo ucraino occupato dall'aggressione russa, ma si sta realizzando precisamente - e su questo evidentemente c'è un punto di totale distanza da parte nostra, anche con il Presidente del Consiglio - la situazione che abbiamo denunciato fin dall'inizio della guerra, pur indicando, per l'appunto, senza ambiguità, le responsabilità dell'aggressione. Sto parlando del rischio di una *escalation* i cui effetti si diffonderebbero sull'intero pianeta.

Il punto, Presidente, è che l'Europa non sta facendo nulla per provare a porre fine alla guerra. Se si insiste nel confondere la pace con la sconfitta militare della Russia e se pensiamo che tutto vada risolto sui campi di battaglia e non sui tavoli di trattativa, ci comportiamo esattamente come quei sonnambuli che già una volta nel 1914 portarono l'Europa e il mondo nell'abisso. Dicevano esattamente le stesse cose che dite voi oggi. (*Applausi*).

Abbiamo addirittura sentito qualche giorno fa che il cessate il fuoco sarebbe un errore e un vantaggio per Putin. Penso invece che il cessate il fuoco debba essere il primo obiettivo per cui dovrebbe spendersi l'Italia, perché è evidentemente la condizione essenziale per intavolare possibili trattative di pace; dovrebbe levarsi una voce diversa dal solo rullare dei tamburi di guerra.

Quella voce, fatti salvi i tentativi, a mio avviso straordinari e preziosi, della Santa Sede, potrebbe e dovrebbe provenire solo dall'Europa, che invece non è mai apparsa così marginale. E il compito dell'Italia dovrebbe essere esattamente quello di spingere l'Unione europea in quella direzione, e invece ci distinguiamo per le posizioni più estreme e più radicali tra i Paesi occidentali.

Inviare armi sempre più potenti non significa difendere l'Ucraina, ma significa spingere il mondo verso il precipizio, innalzare le spese militari sino al 2 per cento del PIL, il che equivale a dire che la diplomazia passa solo per le armi, e destinare i fondi del PNRR alla produzione di munizioni significa lanciare davvero un messaggio devastante.

Vorrei dire con grande chiarezza che non basta nascondersi dietro l'impegno a non adoperare in Italia le risorse del PNRR, non solo perché spesso gli impegni lasciano il tempo che trovano, ma soprattutto perché alle parole bisognerebbe essere conseguenti con i fatti. A Strasburgo bisogna avere il coraggio di votare contro quelle scelte che sono pericolose, miopi e drammaticamente dannose.

Avrei ancora tre argomenti da trattare ma ne cito solo una per concludere. Parlo di economia davvero in poche battute.

Lei, Presidente, parla di rialzo dei tassi, ma se fosse conseguente rispetto alle critiche alla BCE, dovrebbe fare solo una cosa: tassare gli extra profitti delle banche, delle aziende, delle società energetiche che in questi anni si sono enormemente arricchite, mentre milioni di italiani si sono indebitati anche a causa, come sappiamo, del mutuo della prima casa. Evidentemente, però, di questo lei non parla, perché non accenna agli stipendi bassi né ai contratti fermi da cinque anni.

In conclusione, non credo che quella indicata da lei, signora presidente del Consiglio Meloni, sia la strada giusta. Le assicuro che glielo diciamo senza nessun aiuto esterno, senza bisogno di nessun aiuto esterno, ma glielo diciamo - spero - non in solitudine, ma anche in quelle piazze che io sono convinto presto si riempiranno. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, la relazione di cui la Presidente del Consiglio ha dato lettura questa mattina alla Camera dei deputati è stata molto articolata e ne ho apprezzato la volontà di esprimere non solo la posizione di Capo di Governo, ma anche quella della persona e principalmente della donna che ha l'onere e l'onore di ricoprire la più alta carica di Governo. Quel famoso tetto di cristallo, che lei stessa dichiarò di aver infranto quando si presentò alle Camere per chiedere la fiducia, è fatto di un materiale particolare, perché se viene infranto tende a ricostituirsi e ogni volta sembra essere sempre più duro. Questa metafora, signora Presidente del Consiglio, serve per dirle che sono consapevole - e penso di condividere con lei questa consapevolezza - che il ruolo delle donne in politica è fondamentale.

Dopo questa premessa ci tengo a dirle che ho apprezzato il suo operato nelle missioni del 6 e dell'11 giugno con la presidente della Commissione europea Von Der Leyen e il *premier* olandese Rutte per giungere alla definizione di un pacchetto europeo a sostegno di Tunisi. Esprimo soddisfazione per l'inserimento di questo punto nell'agenda di politica estera del Consiglio europeo. Da siciliana posso confermare che il tema della stabilità dei Paesi del Nord Africa è fondamentale, non solo per la sicurezza del nostro continente con riferimento alle politiche migratorie, ma anche per la tutela dei pescatori siciliani, spesso oggetto di assalti e financo di provvedimenti di sequestro delle navi ad opera delle autorità dei Paesi costieri africani. In questi casi più volte si è reso necessario l'intervento dello Stato italiano per la liberazione degli equipaggi che vengono trattati come predoni del mare, quando la loro unica colpa è quella di essere andati a pescare nelle acque territoriali italiane e comunque nel limite della fascia di mare internazionale. In questo, signora presidente del Consiglio Meloni, approvo ogni intervento volto a favorire una politica comunitaria a tutela dei diritti degli italiani che lavorano sul mare e che sul mare trovano le risorse per l'economia siciliana e nazionale e la ringrazio.

Allo stesso modo esprimo approvazione in riferimento al rifiuto, da parte del Governo, di accettare compensazioni economiche per l'accoglienza dei migranti. Penso a Lampedusa, dove gli sbarchi dei migranti e la necessità di affrontare un sistema di accoglienza pongono gravissimi problemi per la stessa isola e la spingono al limite della sostenibilità. Sia chiaro che non è in discussione il dovere di accogliere e prestare soccorso ai migranti; ciò che l'Italia deve rivendicare è proprio, come dice lei, l'importanza del suo ruolo e della sua posizione geografica, che da estremo confine meridionale dell'Europa deve trovare proprio in questa condizione le ragioni per ribadire la centralità del suo ruolo e la sua autorevolezza per difendere le sue legittime posizioni. In tal senso, l'inclusione permanente dell'Unione africana nel G20, a favore della quale si è espresso questo Governo, costituisce una scelta che merita condivisione, perché consentirà l'ingresso di una nuova e autorevole voce, cioè quella dei Paesi africani, nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide globali.

Questo Consiglio europeo è chiamato ad esprimersi ancora una volta sulla guerra in Ucraina. È molto complicato esprimersi e addentrarsi in un'analisi di quanto accaduto lo scorso fine settimana, anche perché troppi elementi sono ancora sul piano delle ipotesi; tuttavia, più le unità della Wagner si avvicinavano a Mosca (come seguivano in una diretta quasi convulsa con i telegiornali che davano gli aggiornamenti), più ci è apparsa giusta la posizione assunta dall'Italia dall'inizio del conflitto. Come abbiamo già detto ieri in quest'Aula nella discussione sulle missioni internazionali, in un quadro internazionale così fitto di incognite, turbolenze e potenziali minacce per la pace e la stabilità, è essenziale che l'Italia resti saldamente ancorata alla sua dimensione europea e ai patti dell'Alleanza atlantica. Su questo, signora presidente del Consiglio Meloni, le sue parole e i suoi atti non hanno mai lasciato spazio a dubbi. Abbandonare l'Ucraina al proprio destino avrebbe significato rinnegare i principi fondamentali del diritto internazionale che sanciscono la sovranità territoriale di ogni Stato. Questo impegno, però, non deve mai perdere la tensione e la speranza per giungere quanto prima alla fine delle ostilità. Proprio oggi il presidente della CEI, cardinal Zuppi, è a Mosca. È un tentativo, quello della Santa Sede, che va guardato con rispetto e attenzione, e ci auguriamo che da questa iniziativa possano nascere dei corridoi umanitari, per mettere fine a uno dei crimini più odiosi di questa guerra, quello dei bambini strappati alle loro famiglie e deportati in Russia. Anch'io, come

madre, come lei, provo un vero e proprio orrore per questo che è a tutti gli effetti un crimine di guerra, e pertanto la esorto sinceramente, signora Presidente, ad adoperarsi con ogni mezzo per il ripristino di quelle garanzie minime di soccorso e di solidarietà internazionali che in questo conflitto sembrano essere state spazzate via da una strategia bellica che ha colpito con crudeltà i civili e, fra essi, i più indifesi: le donne, i bambini e gli anziani.

Sulla politica economica, signora Presidente, ben venga l'intervento per la fine dell'austerità e l'approccio che lei ha definito "a pacchetto" sui temi delle regole del Patto di stabilità, del completamento dell'unione bancaria e dei meccanismi di salvaguardia finanziaria. Condividiamo con lei la preoccupazione che l'aumento dei tassi, intrapreso dalla Banca centrale europea, si riveli una soluzione semplicistica, che non è in grado di risolvere le ragioni della crisi inflazionistica, con il conseguente aumento dei prezzi. Tuttavia, pur ritenendo che la ricetta della BCE non sia adeguata alla cura, non possiamo dimenticare che sul fronte interno ci sono questioni non risolte, che bloccano l'economia, come la questione del superbonus e del *bonus* 110 per cento, per le quali aspettiamo ancora dal Governo che ci dica come le vuole risolvere, restituendo la liquidità alle imprese che in questi strumenti hanno creduto e che adesso si trovano con opere incomplete e senza le risorse economiche per andare avanti, mentre le banche si trovano a gestire crediti cartolari, dei quali non se ne fanno nulla.

Concentriamoci anche sul PNRR: avviare un confronto con l'Europa per una rinegoziazione o, in generale, per semplificare le informazioni e le procedure per i finanziamenti europei, concedendo flessibilità nello studio dei fondi europei, per favorire e finanziare gli investimenti in settori strategici, cioè il famoso *step* che lei ha citato oggi, non è certamente un'eresia. Il punto, tuttavia, è cosa si chiede. Ben venga tutto quello che possa rafforzare la transizione ecologica, la competitività del sistema produttivo e il contrasto alle diseguaglianze territoriali, ma non dimentico che la settimana scorsa la maggioranza alla Camera dei deputati ha bocciato un ordine del giorno che chiedeva al Governo di rispettare gli impegni presi sugli asili nido. E questo è un pessimo segnale, unito al fatto che ancora non è chiaro come il Governo vuole riscrivere il PNRR. Se non è chiaro al Parlamento, fatico a capire su quali basi si possa avviare questa discussione in Europa.

Per concludere, signor Presidente del Consiglio, pensiamo che l'autorevolezza e il rispetto, che lei ha giustamente rivendicato per il nostro Paese, verranno chiaramente riconosciuti in Europa quando, a nostra volta, dimostreremo di comportarci allo stesso modo, sia quando si tratta di fare un passo in avanti nelle politiche internazionali (mi riferisco al sostegno militare all'Ucraina, all'ammissione dell'Unione africana al G20, al sostegno al percorso europeo della Moldova), sia quando si tratta di tradurre in atti politici le proprie esigenze su questioni nazionali, come quelle sui migranti, sulle politiche umanitarie e sul PNRR. Il comportamento, cioè, di un Paese che sia fieramente e convintamente europeista e che nell'Europa e dall'Europa troverà gli strumenti per affermare la propria autorevolezza, nello scenario internazionale, garantendo la stabilità e la crescita economica. (*Applausi*)

[RENZI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli colleghi, l'intervento della Presidente del Consiglio è, come sempre in questi casi, sospeso tra due registri. Da un lato c'è il tono più istituzionale, tipico di chi si accinge per la quarta volta a un impegno anche molto importante, persino un po' burocratico, come quello del Consiglio europeo, e dall'altro c'è quello tipico della nostra Presidente, che ama molto, in particolar modo in sede di replica, rispondere punto per punto, anche con toni che talvolta scendono un po' più nel campo dello scontro politico, in alcuni casi anche della propaganda e direi del dibattito da *talk show*. Credo che siano questi i momenti in cui la Presidente si diverte di più e anche noi talvolta ci divertiamo. Sarebbe bello replicare punto per punto, ma sono certo che non mancheranno occasioni in cui potremo, nelle sedi dei *talk show*, dialogare, discutere e rinfacciarle tutte le considerazioni, signora Presidente, che anche lei giustamente rinfaccia a noi. Ciò anche perché chi governa ha sempre un problema di rapporto complicato con la coerenza: lo abbiamo avuto tutti. Ce l'ha in particolar modo la Presidente del Consiglio, perché ha fatto

della coerenza la sua carta vincente alle elezioni. Ed è normale che in alcuni momenti, essendo il Governo l'arte del compromesso, essendo il Governo il luogo in cui si compongono opinioni diverse, questa coerenza venga meno.

Presidente, lei ieri ha fatto due ottime scelte (lei e i suoi colleghi del Consiglio dei ministri). Ha aperto e avviato l'*iter* per la nomina del Governatore della Banca d'Italia nella persona di Fabio Panetta. (*Applausi*). Bravi, farà sicuramente meglio di Visco (anche perché peggio è difficile), ma soprattutto è una nomina che va nella direzione giusta, quella di ridare autorevolezza alla Banca d'Italia. Lei però non può venire stamattina in Aula e dire che la Banca centrale europea ha sbagliato tutto, perché Fabio Panetta in questi anni era a Francoforte, in quella Banca centrale europea (che cito, perché mi ha molto divertito) che lei definiva qualche anno fa un comitato di affaristi e usurai. Allora, se giochiamo la carta delle incoerenze, tutti noi abbiamo incoerenze da rinfacciarci in quantità industriale.

Per esempio, io condivido totalmente la nomina del generale Figliuolo; credo che fosse l'unico modo per superare il problema territoriale che era emerso. Il generale Figliuolo ha fatto una campagna vaccinale straordinaria, la stessa campagna che lei definiva "raggelante", Presidente. Allora mi piacerebbe, punto punto, mettermi a discutere con la Presidente del Consiglio, anche con un po' di sana autoironia. Per esempio oggi la Presidente ha detto una cosa giustissima (me la sono segnata): ha detto che la fermezza è la prima forma di prudenza (si riferiva alla politica estera). Io sono d'accordo con il Governo su questo. Non altrettanto lo era l'attuale Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione e quando c'era un altro Presidente del Consiglio, del quale eviterò di citare il nome (era il 2016), che ella definiva un "idiota" (ma era una citazione affettuosa, dostoevskijana direi), perché schierava le truppe della NATO in Lituania. Io quell'ex Presidente del Consiglio lo conosco e le garantisco che non se l'è presa a male; però, insomma, come si cambia vale per tutti.

Allora, se dobbiamo fare di questo luogo un luogo di dibattito da *talk show*, possiamo anche farlo. Io penso che abbia detto molto bene Borghi (il collega Borghi giusto, diciamo, il Borghi buono), quando vi ha contestato i numeri dell'immigrazione, nel senso che si dice di difendere i confini, ma si è più che raddoppiato il numero degli ingressi. Ma, in ogni caso, questo dibattito tra di noi per me lascia il tempo che trova. Potrei impiegare i miei dieci minuti a replicare punto punto; alla fine torniamo a casa e ci mandiamo un messaggino su chi ha fatto la battuta più bellina, però siamo punto e a capo.

Perché? Perché la mia opinione, della quale, signor Presidente, per suo tramite vorrei mettere a conoscenza il Parlamento, è che la situazione dell'Europa sia drammatica. Io vengo da una cultura diversa da quella di tanti di voi, amici e colleghi della destra, perché sono un convinto europeista, che non è mai stato un sostenitore dell'Europa delle Nazioni. Invito tutto il Parlamento a leggere uno straordinario intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Mantovano, che in una sede per me importante, quella di una rivista che fa la differenza e che si chiama "Tempi", ha fatto una riflessione culturale interessantissima, arrivando a delle conclusioni diverse dalle mie, ad esempio su Ventotene. Invito chi ha tempo a leggere questo intervento di Mantovano. Perché dico questo? Perché chi parte da questa lettura, che non è la mia, e chi invece parte dalla lettura di Ventotene e degli Stati Uniti d'Europa (il sogno nel quale noi portammo Merkel e Hollande a dialogare, perché l'Europa per noi ripartiva da lì), entrambi dobbiamo prendere atto che la situazione politica dell'Europa è drammatica. Se non partiamo da questo giudizio, che è profondamente diverso da quello dell'Europa di dieci anni fa, restiamo attaccati ai nostri stereotipi e ai nostri pregiudizi ideologici, dividendoci in sovranisti e non sovranisti, senza avere uno sguardo su quello che sta accadendo.

Mi spiego e vado rapidamente a chiudere. L'Europa ha una crisi demografica senza precedenti. È dai tempi della crisi dell'Impero romano che una civiltà non ha una crisi demografica così significativa dal punto di vista percentuale. Noi siamo mezzo miliardo di persone (anche meno, da quando se n'è andato il Regno Unito); gli altri sono sette miliardi e mezzo. E gli altri cambiano. Rispetto a quando io stavo in quei banchi lì, c'è una Cina che è diversa da prima. Vi abbiamo richiamato a una riflessione e io sono d'accordo con la Presidente del Consiglio, quando dice che noi siamo dentro *One Belt One Road*, ma altri fanno più affari di noi. Dieci giorni fa il nuovo Primo Ministro cinese se n'è andato a Berlino e ha fatto degli accordi, mi pare per una ventina di miliardi, con i tedeschi. Allora, anche su questo o L'Europa è unita o non lo è. È un tema interessante da affrontare.

Fatto sta che c'è una Cina prima Xi Jinping e dopo Xi Jinping; c'è un'India (un miliardo e mezzo di persone, più dei cinesi) prima Modi e dopo Modi; c'è un Brasile che è cambiato rispetto al Brasile di due anni fa, perché la visione terzopolista di Lula, che porta Dilma Rousseff a fare la presidente della banca indicata dai cinesi, la banca dei Paesi dei BRICS, è un elemento di novità che non va sottovalutato.

Il Medio Oriente vede nella *leadership* saudita più giovane rispetto a quelle precedenti un cambio radicale, non solo per il Medio Oriente, ma anche per i Paesi africani, dove i Paesi più popolosi, a cominciare da Nigeria, Etiopia ed Egitto, vivono le difficoltà che sappiamo. In questo quadro, come se non bastasse, gli Stati Uniti hanno una debolezza strutturale, che è la debolezza della loro democrazia, e vi sono stati due unici elementi di novità dall'Europa in questi ultimi dieci anni. Il primo è la Brexit: non propriamente un fatto positivo per l'Europa, ma nemmeno per il Regno Unito, se è vero - com'è vero - che qualcosa sta cambiando. Lo dico perché anche in questo Parlamento in tanti applaudirono la vittoria di Farage nel 2016; qualcuno era persino compagno di banco di Farage al Parlamento Europeo. Dall'altro lato vi è la vicenda ucraina. Noi condividiamo la linea del Governo, ma diciamo anche che siamo in una situazione in cui, dopo ciò che è successo in Ucraina, nulla sarà più come prima per il nuovo disordine globale e per l'Europa, perché quando l'Ucraina entrerà dentro l'Unione europea - ed è bene che ci entri - sarà un'altra Europa. L'Ucraina è grande il doppio della Germania; il doppio no, ma è più grande della Germania. È un Paese che cambia radicalmente le regole del gioco in Europa e noi vogliamo che prima possibile vi sia la fine della guerra e l'Ucraina entri nell'Unione europea. Noi siamo dalla parte giusta, dalla parte degli ucraini, ma diciamo anche che questo porterà una serie di modifiche strutturali.

Di fronte a queste modifiche strutturali, la mia impressione è che non ci sia sufficiente consapevolezza nelle *leadership* europee del fatto che stiamo rischiando di perdere il treno europeo. Non è un problema di dividerci tra di noi, di farci le battutine, di farci le polemiche sullo spazio, sulle biotecnologie, sulle *startup*, sulle infrastrutture, persino sulle università (oggi è uscita l'ennesima classifica) o sulla cultura e lo sport. L'Europa sta perdendo il proprio ruolo centrale di *pivot*.

Allora, se questo è vero, credo che il suo compito sia molto difficile, Presidente, anche perché, se vuole mantenersi coerente con i principi con cui ha vinto le elezioni (di questo dobbiamo prendere atto, essendo un dato di fatto oggettivo), dobbiamo avere l'intelligenza politica di sfidarla su temi che siano un po' più elevati rispetto a quelli che talvolta mettiamo in campo. Questo vale anche per lei, perché quando lei arriverà al Consiglio europeo non rappresenterà più Fratelli d'Italia, ma rappresenterà fratelli, sorelle, nipoti, papà: rappresenterà tutta l'Italia.

Se questo è vero, signor Presidente del Consiglio, noi sappiamo che lei avrà un grande compito nei prossimi anni, contro la nostra volontà, perché avremmo voluto che lei non vincessesse le elezioni. Ma lei sia all'altezza di questo compito, ci rappresenti, sapendo che quello che si sta discutendo non è più un dibattito interno tra noi e voi, ma è l'idea di che tipo di Europa avremo domani, perché il rischio è che l'Europa diventi quel pessimo incubo burocratico che sostituisce il sogno politico e diventa, purtroppo (lo faccia dire a chi crede di essere un cittadino europeo, crede di essere convintamente dalla parte degli Stati Uniti d'Europa), la più grande occasione perduta anche dal nostro Paese. Buon lavoro, signora Presidente. (*Applausi*).

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la situazione internazionale e gli accadimenti intorno a noi rendono sempre più centrale una risposta europea sui grandi temi e l'Italia deve continuare a fare la sua parte, come sta già autorevolmente facendo da alcuni mesi.

Ci sono due modi per presentarsi in Europa e sedersi al tavolo dei ventisette: il primo, adottando una posizione subalterna con un approccio di inferiorità che somiglia molto alla sindrome di Stoccolma; il secondo, quello che stiamo sperimentando dall'ottobre scorso, quando cioè per la prima volta dopo undici anni si è insediato un Governo politico votato dagli italiani, un Governo di centrodestra, è di porsi da pari a pari di fronte ai nostri partner europei. Uguale dignità, uguale rispetto, uguale credibilità, ma soprattutto uguale autorevolezza nel dare le carte, né più né meno degli altri Stati. È

proprio come ci ha insegnato il presidente Berlusconi, che capì forse per primo quanto avere solide relazioni internazionali e positive relazioni interpersonali fosse indispensabile per governare meglio un grande Paese come l'Italia.

Presidente Meloni, lei ha parlato diffusamente di immigrazione. La sua linea e la linea di questo Governo sulle politiche migratorie, i contributi, le sollecitazioni all'Europa, sono andati a segno. Grazie all'azione convinta e testarda, nello stesso tempo anche seria e credibile, di questo Governo, oggi in Europa è cambiato il paradigma. Avevamo sottolineato a più riprese che i confini dell'Italia in realtà sono i confini dell'Europa e che dunque il tema dell'immigrazione andava affrontato in modo globale, in una logica europea e con la volontà da parte dell'Unione europea di intervenire in Africa, a partire proprio dalla Tunisia.

Permettetemi di dire che soltanto un cieco, una persona in malafede potrebbe negare che questo cambio di approccio vi sia stato, fin dal Consiglio europeo del febbraio scorso, passando dalla missione a Tunisi, e per finire con l'impegno della Commissione a stanziare nel prossimo bilancio pluriennale ingenti risorse per la cosiddetta dimensione esterna delle politiche migratorie.

Mettere in sicurezza la Tunisia ed evitare il suo collasso politico, economico e sociale è la vera urgenza: se la pentola a pressione dovesse saltare, ci ritroveremo migliaia di immigrati irregolari, pronti a salpare dai porti tunisini verso l'Italia e da lì provare a proseguire il loro viaggio della speranza verso l'Europa settentrionale.

Ben venga dunque la sottoscrizione di un accordo Unione europea-Tunisia, che nasce proprio dalla lungimiranza e dall'insistenza del Governo italiano. La rotta è tracciata ed è giusta; la via tracciata in Europa è quella del Governo italiano e dobbiamo andarne fieri, con buona pace degli scafisti, dei mercanti di uomini che sono i veri responsabili - quelli sì -, i veri assassini dei disperati che muoiono in mare e la cui condotta deve essere stroncata, come abbiamo fatto, per esempio, con le misure efficaci a livello nazionale adottate con il cosiddetto decreto-legge Cutro e anche a livello europeo con accordi con i Paesi di partenza.

Quanto al tema Ucraina, abbiamo tutti seguito con apprensione gli avvenimenti degli ultimi giorni con la marcia su Mosca dei mercenari della brigata Wagner, accompagnata da tanti aspetti che non conosciamo del tutto e che non è facile ovviamente decifrare. I fatti però, non la propaganda, dimostrano che il gigante è debole e vulnerabile, sperando che questa fase possa portare ad un deciso dialogo per avviare i negoziati di pace, che ovviamente tutti auspichiamo, ma che non possono essere penalizzanti per una Nazione aggredita come l'Ucraina, che deve tornare ad essere davvero libera, davvero indipendente. La pace giusta e duratura si ottiene con i negoziati, sì, ma è impossibile se una delle due parti è sorda o cieca. In questo quadro, bene fa dunque il Governo ad assicurare il massimo sostegno al popolo ucraino: un supporto politico, economico, umanitario e militare che ovviamente permetta al Paese di difendersi.

Dobbiamo lavorare a questo esito anche perché un mondo pacificato è un terreno più fertile per la crescita economica. Viviamo ancora tempi difficili, con un'inflazione che continua a mordere e rispetto alla quale sono fondamentali gli interventi del Governo per sostenere famiglie ed economia; interventi che la signora Lagarde, dai palazzi di Francoforte, vorrebbe che noi interrompessimo, proprio mentre la BCE annuncia un imminente ulteriore rialzo dei tassi di interesse. Noi lo diciamo da europeisti convinti e anche nel rispetto dell'autonomia della BCE: questa linea è suicida e proseguire questa cura da cavallo, che rischia di tradursi in una mannaia, manderà sul lastrico decine di migliaia di famiglie e imprese, provocando un impoverimento collettivo. Presidente Meloni, so di non doverla convincere in merito. Le chiedo, però, di esercitare tutto quanto in suo potere per invertire la rotta, perché non possiamo costruire in Italia, per poi vedere i nostri sforzi annullati da una miope politica monetaria europea.

Abbiamo ascoltato le sue repliche, alla Camera e anche qui in Senato. Il Governo sta subendo pesanti pressioni sulla ratifica del MES. Noi riteniamo che la questione non possa e non debba essere affrontata da sola. È necessario inquadrarla in una cornice più ampia, ovviamente, prima di ratificarla acriticamente. Deve includere, per esempio, la modifica del Patto di stabilità, affinché esso non sia un ritorno alla rigidità, quella che per anni ha badato alla stabilità, con pessimi risultati, e ben poco alla

crescita.

Durante il Covid-19, la sospensione del Patto di stabilità ha ridato fiato all'economia e spinto alle imprese. Dobbiamo insistere affinché vengano scorporate le spese per ambiente, transizione verde, digitale e difesa. Non avrebbe alcun senso, infatti, che quell'Unione europea che ci spinge a spendere in quelle direzioni, poi non ci consenta di trasformare quelle spese in debito buono. Qui sta tutta la differenza tra un'Europa che muore di austerità e un'Europa che rilancia su crescita e competitività. Noi di Forza Italia, che dal 1994 siamo in campo con questo spirito e con queste parole d'ordine, non abbiamo dubbi su quale Europa puntare.

Presidente, tra i tanti temi di politica estera che affronterete c'è, finalmente, il grande tema del rapporto con la Cina: un rapporto difficile, controverso, che abbiamo lasciato correre forse troppo. Ci siamo ritrovati totalmente in condizioni di dipendenza per alcune materie prime e per alcune tecnologie. Parliamo di due approcci, quello europeo e quello cinese, in cui c'è assoluta necessità di *standard* e di regole comuni nell'interesse dell'Europa stessa, proprio per evitare che essa venga fagocitata dall'espansionismo senza regole di Pechino.

Per quanto riguarda noi, lo dicevamo nel 2019 e lo ribadiamo oggi: sottoscrivere il *memorandum* sulla Via della seta è stato un errore strategico che ha visto l'Italia essere il primo e unico Paese dell'Europa occidentale a farlo. (*Applausi*). Continuiamo a ritenere che, alla scadenza dello stesso, l'Italia non abbia alcun interesse a rinnovarlo perché, come sosteneva il nostro presidente Berlusconi, che già ne intravedeva i pericoli, le opportunità si sono rivelate di gran lunga inferiori ai rischi.

Quindi, affidiamo nelle mani del Governo il negoziato migliore possibile, che ci consenta, da un lato, di riaffermare i nostri valori in continuità con i nostri alleati occidentali e, dall'altro, di non penalizzare le nostre imprese.

Infine, presidente Meloni, voglio cogliere l'occasione, anche se si tratta di temi che non sono proprio all'ordine del giorno del Consiglio europeo, per ribadire una posizione ferma e decisa di contrarietà a tutti quei *dossier*, intrisi di ideologia ultra ambientalista, che hanno trasformato una grande opportunità come la transizione verde in un incubo per famiglie, cittadini e imprese. Auto elettriche, case *green*, imballaggi, nutri-score e quant'altro: sono tutte normative pensate con arroganza dal commissario Timmermans e totalmente scollegate dalla realtà! (*Applausi*).

Non solo: ora stanno anche cercando di accelerare, perché hanno paura che quel centrodestra di Governo, che sta dando ottima prova di sé in Italia, possa prendere forma anche in Europa e mandare a casa le sinistre anche nelle istituzioni della democrazia europea. Quindi, buon Consiglio europeo, presidente Meloni. Vada avanti, con il sostegno convinto di Forza Italia. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, presidente Meloni, signori del Governo, colleghi, credo di dover ringraziare il Presidente del Consiglio per il suo intervento. Per citare le sue parole, anche noi non vorremmo vedere un Presidente del Consiglio, per citare le sue parole, impaludata. E non l'abbiamo vista impaludata, oggi come in diverse altre occasioni. Noi vorremmo, però, che il Presidente del Consiglio e il Governo evitassero delle sgrammaticature istituzionali vergognose, come ad esempio quelle fatte oggi nell'intervento di replica dal Presidente del Consiglio che, da Presidente del Consiglio, in vista di un Consiglio europeo, attacca una forza di opposizione con parole inaccettabili.

Credo, infatti, che quando il Presidente del Consiglio va in Europa rappresenti il mio Paese e rappresenti anche tutti quegli italiani che non la pensano come il Presidente del Consiglio, ma avrà il nostro supporto quando difenderà gli interessi dell'Italia in Europa. Ora invece assisto ad attacchi strumentali, con parole inaccettabili e risponderò puntualmente alle domande che il Presidente del Consiglio ha posto alla mia forza politica in quest'Aula. Ritengo però surreale dover rispondere delle dichiarazioni di un non iscritto al MoVimento 5 Stelle che liberamente, da sociologo e da cittadino, fa le dichiarazioni che ritiene. (*Applausi*). Ritengo profondamente sbagliata la posizione di chi dice che è meglio vivere in una dittatura che sotto le bombe in una guerra, perché la libertà è un principio che va difeso in modo totale. (*Applausi*).

Rispondo anche sulla questione di che cosa comporta la sospensione dell'invio delle armi. Noi la riteniamo come l'unico elemento, oggi, di potenziale discontinuità in un processo che da oltre un anno e quattro mesi non sta portando ad alcun progresso sul fronte della pace. Non è il Movimento 5 Stelle a chiedere al Governo di considerare questa posizione, ma lo sta chiedendo il Papa, dalla Santa Sede, che oggi è l'unico Stato che sta davvero cercando di affrontare il tema della guerra e della pace nel modo corretto e coerente. Oggi c'è una missione di pace fondamentale e noi vorremmo che il nostro Governo si schierasse a fianco del Santo Padre da questo punto di vista. (*Applausi*). Sul ruolo della Chiesa non serve scomodare certamente un precedente storico importante come quello del 1962, con Giovanni XXIII, con il ruolo che ebbe la Chiesa in quel momento, ma credo che quelle parole vadano riviste oggi, nella situazione attuale, perché sono assolutamente contemporanee.

Faccio anch'io qualche domanda, a questo punto. Il dottor Feltri risulta iscritto a Fratelli d'Italia. (*Applausi*). La presidente del Consiglio e Fratelli d'Italia condividono le parole di qualche giorno fa o proprio di ieri di Feltri, che è totalmente in linea con quello che diciamo noi da mesi, oppure viene sconfessato dal Governo, dalla sua forza politica, dalla Presidente del Consiglio? Faccio anche un'altra domanda, perché ho sentito, in risposta all'intervento del collega Lorefice, dire che rinunciare alla propria capacità di difesa in ordine alle spese militari europee non è mai gratis, perché c'è sempre qualcun altro che deve difenderti. Allora chiedo qual è il prezzo della difesa che stiamo facendo in Ucraina in questo momento? Perché se non è gratis la difesa, ad esempio, degli Stati Uniti verso l'Europa, non è gratis neanche la difesa che l'Occidente sta facendo in questo momento in Ucraina. A che cosa porterà quella follia che, secondo me, è l'ambizione del pareggiare le forze militari in campo? Significa dotare l'Ucraina delle armi nucleari? E questo a cosa porta? Se la domanda che mi è stata posta è a che cosa porta rinunciare all'armamento, io chiedo a che cosa porta continuare ad armare? (*Applausi*).

Quello che mi dispiace è la banalizzazione che si è fatta, nell'intervento del Presidente del Consiglio, di problemi molto complessi, che citava in parte il senatore Renzi. Ciò che stiamo vivendo in Europa in questo momento, frutto anche di un diverso atteggiamento cinese degli ultimi anni, con l'espansionismo economico e quindi con la Cina rivolta al mercato esterno, con una stagione come quella di Trump che ha portato invece gli Stati Uniti a guardare al proprio mercato, alla linea politica America First, quindi al protezionismo americano interno che ha cambiato completamente il paradigma, ha in qualche modo messo al centro l'esigenza di avere un'Europa più forte anche all'interno dell'Alleanza atlantica, dove dobbiamo avere il coraggio di dire quello che pensiamo veramente. La Presidente del Consiglio non è stata chiamata dal Presidente degli Stati Uniti e io non ne godo, non ne sono contento, anzi avrei preferito vedere riconosciuta la centralità del mio Paese nell'ambito europeo, ma non è colpa nostra se questo non è accaduto. Mi auguro che l'autorevolezza del nostro Governo porti nuovamente gli americani a considerarci veramente autorevoli sui temi europei. Ma veniamo ad altri elementi.

Ho dimenticato un passaggio che, però, non voglio tralasciare: aver citato Borsellino, quella sì, è davvero una vergogna inaccettabile (*Applausi*). Dopo che il Presidente del Consiglio è andata in quelle terre a parlare di pizzo di Stato in riferimento alle tasse del nostro Paese, ci viene a chiedere conto della questione della lotta alla mafia? A noi? (*Applausi*).

E la banalizzazione viene proposta anche sul tema della Via della seta, che il Governo Conte I, assieme alla Lega, ha sottoscritto all'interno di un *memorandum*. La banalizzazione è questa: il principio che chi ritiene che non sia impossibile a prescindere parlare di rapporti commerciali con un Paese in espansione come la Cina diventa filo cinese.

Ho portato in Consiglio dei ministri un *golden power* per bloccare l'operazione di acquisizione da parte di Syngenta di Verisem, primo *golden power* totale di blocco di un'operazione di una società cinese che voleva acquisire una società sementiera italiana perché ritenni che quella fosse un'operazione strategica (*Applausi*); ma le cose nel mondo accadono e o le guidiamo o le subiamo.

Nel porto di Trieste c'è una concessionaria che ha ceduto il 50,01 per cento del proprio capitale al porto di Amburgo, che oggi a sua volta ha ceduto il 25 per cento a Cosco, che è una società cinese. Le cose accadono e bisogna guidarle, altrimenti le subiremo. (*Applausi*).

Rispetto ai temi economici, mi piacerebbe avere un Governo che credibilmente ponga le questioni di un ritorno spaventoso all'austerità e alle regole europee che hanno fatto del male al nostro Paese, ai parametri di Maastricht, al 3 per cento, al rapporto debito-PIL, e che vada in Europa a dire che la visione della nuova *governance* economica non può limitarsi - come ho sentito auspicare in qualche intervento oggi, anche dei membri della maggioranza - all'aumento del regime *de minimis* agli aiuti di impresa, altrimenti la Germania ci mangia.

Abbiamo bisogno di avere un *carpet* di strumenti contro l'austerità e le possibilità di investimento in cui qualsiasi Stato membro può scegliere gli attrezzi migliori per la propria economia.

Ma qual è l'autorevolezza di un Governo che chiede non austerità in Europa e la applica in Italia tagliando lo stato sociale (*Applausi*), facendo soldi sui più poveri e occupandosi esclusivamente di chi ha già di più?

Per quanto riguarda il PNRR continuo a vedere uno scaricabarile sul Governo precedente. La chiudo banalmente: tre forze politiche della maggioranza attuale erano parte di quel Governo che ha scritto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e oggi volete prendere le distanze da ciò che avete contribuito a scrivere! (*Applausi*)

Presidente, ho cercato di rispondere anche alle sollecitazioni del Presidente del Consiglio; non riesco ad affrontare tanti altri temi che avrei voluto citare.

Sull'immigrazione, Presidente, attendiamo il blocco navale. (*Applausi*).

Concludo, Presidente. Avevo un qualche imbarazzo sulle modalità di conclusione di questo intervento, ma me l'ha tolto, per suo tramite - la ringrazio - il senatore Scurria, che ha chiesto se abbiamo mai visto un Governo così. Grazie a Dio no! E speriamo di non vederne altri. (*Applausi*)

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, egregi membri del Governo, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, presidente Meloni, nell'annunciare il nostro voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, in questa dichiarazione di voto intendiamo soffermarci su tre punti principali contenuti tra i temi che verranno trattati nel Consiglio europeo di domani e dopodomani: il tema dell'immigrazione, il tema economico e, naturalmente, la questione legata alla guerra Ucraina-Russia.

Sul tema dell'immigrazione, signora Presidente del Consiglio, il Governo italiano si sta muovendo molto bene con le recenti missioni fatte proprio a Tunisi, per cercare di garantire la stabilità politica ed economica di questo Paese. È un nuovo modo di muoversi per cercare di contrastare l'immigrazione, cercando anche di dare stabilità al Nord Africa, anche perché se non si aiuta e non si dialoga col Governo tunisino, se quel Governo dovesse cadere, come qualcuno ha auspicato, quale sarebbe l'alternativa? Ricordiamoci l'instabilità che è seguita ad altre cadute di governo nel Nord Africa e soprattutto alle conseguenze che poi ha portato. Bisogna insistere con l'Unione europea, come sta facendo il Governo italiano, e anche col Fondo monetario internazionale proprio per finanziare la Tunisia, anche perché se l'Occidente non dovesse aiutare e sostenere la Tunisia, abbiamo visto che già la Cina si sta proponendo come alternativa (*Applausi*) e naturalmente questo significherebbe che se non aiutiamo noi Tunisi, rischiamo di lasciare un Paese centrale nella politica del Mediterraneo in mano alla Cina e naturalmente, di conseguenza, anche alla Russia. Questo devono comprendere a Bruxelles.

Facciamo leva anche sulla cooperazione tra Unione europea e NATO, che abbiamo inserito anche nella proposta di risoluzione. È un aspetto fondamentale rispetto al tema dell'immigrazione, perché certe ideologie oggi prevalenti nell'Unione europea, figlie di un certo capitalismo senza regole, che spinge per un'immigrazione incontrollata solo per far proliferare manodopera a basso costo (altro che salario minimo), devono lasciare spazio al fatto che la sicurezza dei confini è una questione di sicurezza nazionale. (*Applausi*). Questo è ciò che dobbiamo ribadire. Il nostro ministro Salvini ha dimostrato nei fatti, quando era Ministro dell'interno, di essere pronto a battersi per difendere i confini nazionali e, anziché processarlo per questo, bisognerebbe proprio far capire che la sicurezza dei confini è una questione di sicurezza nazionale. Unione europea e NATO devono sostanzialmente occuparsi del fianco Sud dove l'Italia è in prima linea, cercando di stabilizzare il Nord Africa. È

difficile che l'Italia possa fare qualcosa da sola, ci stiamo accorgendo che anche l'Unione europea stenta un po' a intervenire, quindi l'aiuto della NATO da questo punto di vista può essere molto importante. È quindi bene che il Governo prosegua su questa strada.

Sui temi economici, a proposito dell'aumento dei tassi di interesse che, come ha detto anche la Presidente del Consiglio, può fare addirittura più danni dell'inflazione stessa, la Lega e Salvini hanno giudicato dannose e insensate le politiche di intervento al rialzo dei tassi da parte della BCE, ed è necessario far capire che le ragioni dell'aumento dell'inflazione nell'Unione europea non sono le stesse che ci sono state negli Stati Uniti. Infatti, l'aumento della domanda è stato reale negli Stati Uniti d'America e per questo motivo il rialzo dei tassi della Federal Reserve di fatto ha funzionato, anche se non con la rapidità attesa. In Europa non era la domanda a crescere, ma l'offerta a restringersi per ragioni geopolitiche che hanno fatto diventare l'energia un bene scarso. Il rincaro di gas ed elettricità a catena hanno fatto aumentare i costi di produzione anche di altri settori, in testa quello alimentare. Vanno trovate altre strade, perché andando avanti di questo passo, oltre a deprimere l'economia, rischiamo di far pagare un prezzo troppo alto alle fasce più deboli (di cui tutti quanti ci riempiamo spesso la bocca dicendo che vogliamo aiutarli e sostenerli), ad esempio con un notevole rialzo dei tassi dei mutui. A tal proposito rendiamo noto che proprio la Lega oggi ha presentato una mozione per chiedere al Governo di introdurre, laddove sia fattibile (noi crediamo di sì), dei meccanismi che consentano di sospendere se non proprio il pagamento delle rate, almeno il differenziale determinato dai rialzi del tasso di interesse, rimodulando i piani di rimborso e garantendo allo stesso tempo la solvibilità dei mutuatari. *(Applausi)*.

Questa può essere un'idea importante, su un tema su cui effettivamente la gente sente una pressione notevole.

Concludo citando il tema della guerra tra Ucraina e Russia. Nei giorni scorsi abbiamo registrato che il mondo ha trattenuto il respiro, sia per il timore che le rivolte interne alla Russia possano far cadere nelle mani sbagliate le testate nucleari, sia per il rischio che Putin stesso, messo in un angolo, diventi ancora più pericoloso. Si registrano una Bielorussia sempre più dentro le dinamiche putiniane, con il dispiegamento delle atomiche russe sotto il controllo di Mosca sul territorio bielorusso ed è al via anche la costruzione di un campo militare capace di ospitare 8.000 mercenari della compagnia Wagner. La Polonia ha già rafforzato i controlli al confine con la Bielorussia. La Germania dispiegherà in Lituania, da quello che abbiamo letto, in modo permanente, una robusta brigata di 4.000 soldati. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di recente ha dichiarato, a proposito del nucleare russo, che la minaccia di usare le bombe tattiche è reale. Giorno dopo giorno sembra ci si avvicini di più a un coinvolgimento diretto nella guerra, che ha come teatro proprio il territorio europeo.

Alcuni analisti poi - che sia vero o meno - si sono addirittura spinti a prefigurare che potrebbe non essere escluso un futuro impiego diretto di soldati della NATO. Il rischio, dunque, è una guerra totale, oppure un Afghanistan europeo, come ha sostenuto di recente anche il governatore Luca Zaia.

Al vertice europeo di domani e dopodomani, i Paesi dell'Unione europea dovrebbero riflettere attentamente su ciò che sta accadendo, il che non significa cambiare posizione sull'Ucraina, che deve essere sostenuta. Lei, signora Presidente del Consiglio - questo magari la sorprenderà, perché lo dico io - sicuramente ha fatto la politica giusta, quella che bisognava fare e che avrebbe dovuto fare qualsiasi Presidente del Consiglio. *(Applausi)*. Molto probabilmente l'avrebbe fatta anche il presidente Conte, se avesse vinto le elezioni. A maggior ragione, adesso ancora di più va sostenuta, alla luce anche della conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, che si è tenuta nei giorni scorsi a Londra... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...che ha visto la partecipazione di 60 Paesi, proprio per un anticipo sugli aiuti necessari a disegnare il futuro post-bellico di Kiev.

Come però ha dichiarato proprio il ministro Crosetto, oggi ancora più di ieri serve il massimo sforzo da parte di tutti per una soluzione diplomatica, promuovendo ad esempio a livello europeo ogni iniziativa utile in grado di supportare e sostenere la missione diplomatica della Santa Sede, tenuto conto del ruolo universalmente riconosciuto al Capo di Stato vaticano. Ciò cercando di superare anche - e sto veramente chiudendo - quel convincimento secondo cui auspicare un cessate il fuoco e una tregua significhi essere putiniani, perché così fotografiamo la situazione reale, avvantaggiando la

Russia, e questo significherebbe quasi legittimare l'invasione. No, non intendiamo questo. Quando parliamo di cessate il fuoco e di tregua, ciò significa lavorare per fermare questa guerra, a determinate condizioni, che possono anche prevedere il fatto che la Russia possa - anzi debba - sostanzialmente arretrare rispetto a quello che ha fatto, che però si possono trovare anche aprendo dei canali diplomatici, esclusivamente in un'ottica di ripristino della legalità internazionale. *(Applausi)*. Per dirla con una frase che si legge su una importantissima rivista di politica internazionale, in America naturalmente: è il momento di sviluppare una visione di come finirà questa guerra. *(Applausi)*.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, chi ha ascoltato la sua replica dopo la discussione generale avrà pensato a delle distanze siderali sull'Europa, tra la maggioranza e l'opposizione, che probabilmente ci sono, perché anche dalle dichiarazioni di voto finali dei diversi Gruppi si percepiscono alcune distanze. Questo poi sarà però smentito dai fatti, perché il via libera dato dal ministro Fitto, già a Montecitorio, su alcune proposte fatte dai Gruppi di opposizione dà il senso della distanza che c'è, signora Presidente, tra i contenuti della risoluzione europea e la propaganda politica. *(Applausi)*. Propaganda, signora Presidente, che le confesso, a nome del Partito Democratico, non mi sarei aspettato con un tasso così alto proprio su temi così delicati.

Ma voglio entrare nel merito delle questioni che lei ha sollevato e ricordare a noi tutti, ai colleghi, che abbiamo discusso e che ci esprimeremo, con questo voto, su questioni importanti inerenti al conflitto russo-ucraino, sulla politica industriale, sulla competitività del nostro Paese, sull'economia, sulla sicurezza e sulla difesa, sulla migrazione, presidente Romeo, sulle relazioni esterne e su altri punti. Cioè sulla carta d'identità della Repubblica italiana in Europa; e quella carta d'identità non cambia con la propaganda. Lo dico, signora Presidente, perché il Consiglio europeo discuterà anche delle relazioni con la Cina, dopo che il 20 giugno la Commissione europea ha presentato una comunicazione, che lei conosce bene, dedicata alla sicurezza economica, che fa seguito a quanto è emerso al vertice G7 di Hiroshima del maggio scorso e al discorso tenuto il 31 marzo dalla presidente von der Leyen.

Sull'Ucraina il Consiglio europeo farà nuovamente il punto sulla guerra. La posizione del Partito Democratico è molto chiara, cristallina, limpida e non si presta a nessuna interpretazione particolare. Il numero di rifugiati ucraini in Europa ammonta a 6 milioni e in Italia ne abbiamo solo 183.000; potevamo fare molto di più, possiamo fare molto di più. Lo dico perché c'è un pezzo di Europa che si è messa sulle spalle, molto più di noi, il dramma dei rifugiati ucraini e lo dico perché su questo tema, quando noi vi chiediamo, dopo aver sostenuto l'azione del Governo e l'azione dei Governi europei, di adoperarvi in sede europea e internazionale per un negoziato, a cui ha fatto riferimento il collega Delrio prima, che consenta una soluzione diplomatica europea, volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura, tutto questo non è alternativo al sostegno all'Ucraina e non è alternativo alla linea coerente che l'Europa sta avendo al fianco del popolo ucraino. *(Applausi)*.

Non è alternativo, è complementare e rafforza la credibilità dell'Europa, dentro la quale l'Italia non è solo braccia, ma è braccia e cuore. Signora Presidente, braccia e cuore; deve spiegarlo ai Gruppi parlamentari cui fanno riferimento i tre partiti oggi maggioranza in Italia, perché alcuni di questi Gruppi non considerano l'Italia, in questa Europa, né cuore, né braccia. Vale per gli ultra-nazionalisti a cui fa riferimento il Gruppo Lega in Europa e vale per i conservatori e riformisti (è un ossimoro, lei lo sa) che sono i nazionalisti a cui appartiene il Gruppo Fratelli d'Italia; così come Forza Italia fa lo sforzo, dentro i popolari europei, di tenere tutti insieme. Perché ribadisco questo concetto? Lo ribadisco perché proprio la differente posizione in Europa dei tre Gruppi che in Italia sono maggioranza sta trascinando il nostro Paese sul terreno dell'incoerenza sull'economia e sui migranti.

Veniamo all'economia. Sono molto preoccupata - ci dice lei, presidente Meloni - del fatto che il Patto di stabilità potrà tornare alla fine del 2023 e sul PNRR non ho condiviso il metodo, non ne condivido la radice, indebita i nostri figli ed è stato approvato senza dare al Parlamento la possibilità di approfondirlo. Signora Presidente, queste sono le sue parole, qualche mese prima che diventasse Presidente del Consiglio. Le do una notizia: il Patto di stabilità rischia di tornare, se lei non fa alcune scelte chiare, che dovrà fare con il suo Gruppo anche in Europa. Non solo se non le fa come Governo

italiano, ma se non portiamo alcuni Paesi ad affrontare i temi centrali che la Commissione ha posto sul tavolo, signora Presidente del Consiglio. Io non penso che sia molto patriottico criticare la Commissione e non assomiglia all'interesse nazionale criticare, oltre alla Commissione, un commissario italiano, per di più con una responsabilità importante agli affari economici. (*Applausi*). Io non penso che sia molto patriottico, signora Presidente; penso che sia un errore, penso che sia il tentativo di trascinare, facendo propaganda, le contraddizioni che sono dentro quei tre Gruppi parlamentari in Europa, nella dinamica tutta italiana. Ma questo gioco prima o poi finisce. In ogni caso, mentre il gioco si allunga in Europa, il danno è solo italiano, mentre noi avremmo bisogno di certezze. Nel nostro Paese vi è uno straordinario impegno delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie e dei nostri territori.

Qualcuno, probabilmente il senatore Renzi, prima ha dedicato un passaggio al calo demografico: ebbene, quel calo demografico l'Italia lo tocca con mano ogni giorno. Signor Presidente del Consiglio, noi abbiamo un terzo delle Province italiane che hanno più pensionati che popolazione attiva. Quei territori coincidono - le do una notizia - con il Mezzogiorno, con le aree interne e con le aree di montagna, anche quelle ricche del Nord. Abbiamo circa 392.000 nati l'anno.

Dobbiamo dare una risposta sulle politiche migratorie, presidente Romeo, il che non significa festeggiare perché c'è un decreto in più, perché nonostante quei decreti sono arrivati 60.000 immigrati entro giugno, il triplo dell'anno scorso e cinque volte quelli di due anni fa. Non le ricordo le sue dichiarazioni, presidente Meloni. Noi forse avremmo bisogno di quei migranti, e non lo dice il Partito Democratico o Francesco Boccia; lo dicono sindacati e imprese. Oltre alla propaganda sulla natalità, rispetto alla quale noi abbiamo preferito i fatti (ricordo l'assegno unico e ricordo tutte le politiche di sostegno alla natalità) (*Applausi*), forse dovrete prendere atto che c'è un pezzo d'Italia che ci chiede coraggio e quel coraggio va fatto atterrare in Europa. Invece no, continuiamo con la propaganda.

Mentre c'è un'evidente condizione - lo ricordava il senatore Misiani nel suo passaggio - di *credit crunch*, una fase in cui le politiche industriali segnano il passo, il portafoglio ordini diminuisce, l'edilizia che ha tirato negli ultimi trimestri è in grande frenata, mentre ci sono queste condizioni, voi che fate? Come se foste dei passanti, signora Presidente, criticate la Banca centrale europea e ci sta, perché fa una politica monetaria probabilmente non condivisibile. Ma voi non siete degli opinionisti, non siete colleghi del povero De Masi che oggi avete fatto diventare oggetto del nostro dibattito pubblico. Signora Presidente del Consiglio, lei deve assumersi la responsabilità di dirci quali sono le politiche anti-inflazionistiche e le politiche industriali che mettete in campo per far sì che gli errori eventuali della BCE possano essere superati. Non basta criticare la BCE.

Sul PNRR, il ministro Fitto è un *habitué*, nel senso che ha un abbonamento fisso con Palazzo Madama e Montecitorio. Lui lo sa, lo diciamo anche con la simpatia reciproca che ci lega: noi, Ministro, non lo molliamo l'osso fino a quando non sapremo cosa dicono le schede progetti. Evitiamo di fare propaganda su alcuni investimenti. Lei ha detto una volta, in un momento difficile, prima che nascesse il suo Governo, che non è ricattabile. Le voglio dare una notizia, Presidente del Consiglio: noi, il Partito Democratico, non siamo ricattabili. Tiratele fuori le carte sui progetti che non vi piacciono. (*Applausi*). Ditelo con chiarezza, non continuate a dirci che ci sono progetti che forse avevano delle caratteristiche. Tirateli fuori, non siamo condizionabili, vogliamo conoscere le schede progetto per progetto e poi giudicheremo, giudicheranno i territori se è giusto o sbagliato. Rispetto a questo non ci preoccupa, ministro Fitto, la terza rata. Ci preoccupa la quarta rata, la quinta e la sesta rata, ma ci rivedremo e sono convinto che la sua disponibilità sarà sempre molto grande.

Chiudo, presidente Gasparri, rivolgendomi alla presidente Meloni, che finora è stata molto brava a nascondere le contraddizioni politiche all'interno della sua maggioranza.

In Europa, i tre partiti fanno parte di famiglie politiche contrapposte e, a causa di queste divisioni interne, l'Italia appare ai margini del dibattito che oggi è in atto sulla *governance*, sul MES, sulla riforma del Patto di stabilità e anche sugli interventi del PNRR. Ma voglio dirle una cosa, signora Presidente del Consiglio: i nodi arrivano sempre al pettine e a quel punto il re è nudo; in questo caso il Governo è nudo di fronte alle responsabilità politiche e alle responsabilità della storia, e verrà fuori tutta l'incoerenza di questa maggioranza, qui e in Europa.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,20)

(Segue BOCCIA). Il PD è sarà sempre dalla parte del rafforzamento delle istituzioni europee. Se dopo gli insulti e la propaganda, anche in parte sentita in questo dibattito, il suo Governo sosterrà un rafforzamento dell'Europa, noi ci ritroveremo dalla stessa parte. Per questa ragione, avremmo votato - è successo già a Montecitorio, ma le regole non ce lo consentono qui al Senato - contro le premesse e ci saremmo astenuti sugli altri punti della proposta di risoluzione di maggioranza. In questo caso, il Partito Democratico si astiene sulla suddetta proposta di risoluzione, puntualizzando che siamo contrari sul punto connesso alla Tunisia, limitandosi a rimettere questo tema sul tavolo del presidente La Russa, che è l'unico che può consentirci in questo caso di votare per parti separate la proposta di risoluzione di maggioranza. (*Applausi*).

[SPERANZON](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (*FdI*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, voglio ringraziare, non tanto da esponente di Fratelli d'Italia, né tantomeno da senatore della Repubblica italiana, il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governo che guida per quello che sta facendo in questi mesi; lo sta facendo con un lavoro incessante, con grandissima determinazione e stando all'Italia una credibilità che non conosceva. Lo fa per dare più forza alle posizioni italiane in consessi sovranazionali, che spesso e volentieri vedevano nell'Italia semplicemente un Paese che seguiva le indicazioni e i *Diktat* che arrivavano da altri Paesi transalpini.

Oggi è cambiata non solo la narrazione, ma proprio il paradigma. Oggi l'Italia è protagonista e porta un proprio contributo all'Europa che è fatto di proposte, di idee, di sensibilità e anche di umanità; quell'umanità di cui, secondo la descrizione di chi siede sui banchi di quella che oggi è l'opposizione, ma che per tanti anni è stata la maggioranza in questo Parlamento, noi eravamo privi. Chi siede da questa parte del Parlamento per voi era privo di umanità. Coloro che rappresentavano per l'appunto gli ideali dell'umanità eravate voi, ossia quelli che hanno governato nell'ultimo decennio senza aver preso alcun tipo di provvedimento efficace per contrastare ad esempio il mercato degli schiavi, il mercato degli uomini (*Applausi*), gli scafisti.

Anche negli interventi di quest'oggi, tanto per cambiare - ci siamo abituati -, abbiamo sentito accuse al Governo e anche qualche sfumata accusa all'operato dei nostri militari e alle nostre forze dell'ordine, ma mai una parola di condanna nei confronti di coloro i quali lucrano sull'immigrazione. (*Applausi*). Questo forse anche perché chi ha guadagnato dall'immigrazione non sono solo gli scafisti. Forse anche perché, guardando al *cui prodest*, chi ha guadagnato da un'immigrazione clandestina senza regole in Italia negli ultimi decenni sono state non solo le organizzazioni criminali, che hanno potuto sfruttare la disperazione di chi arrivava dal Sud del mondo, ma qualche volta anche qualche cooperativa e qualche organizzazione legittima, qualcuno che ha costruito un'impresa e ha costruito guadagni sulla disperazione di chi arrivava dal Sud del mondo. (*Applausi*).

Noi abbiamo allora un dovere, presidente Meloni, come lei ha ricordato, che è quello di garantire non solo e non tanto il diritto a migrare, ma soprattutto quello a non migrare. Per garantire questo diritto, dobbiamo costruire rapporti e collaborazioni con l'Africa, che consentano a quel continente, alle sue Nazioni e ai suoi popoli, di costruire in quel continente il proprio futuro, grazie anche all'indiscutibile ricchezza che ha dal punto di vista delle materie prime.

Ben venga dunque, finalmente, la presa di coscienza da parte dell'Europa, grazie all'azione del Governo italiano, del fatto che non si difendono i confini esterni del continente, se non lo si fa tutti assieme, e che non si difende la sicurezza, ma soprattutto la dignità, delle persone che, venendo in Europa, cercano di migliorare le loro condizioni di vita, dandole in pasto agli scafisti e condannandole, nella migliore delle ipotesi, ad essere sfruttate nel nostro mondo e, nella peggiore delle ipotesi, ad affondare drammaticamente nel Mediterraneo.

Apprezziamo il sostegno che l'Unione europea finalmente ha deciso di dare e darà anche alla Guardia costiera libica, nel quadro del piano d'azione per il Mediterraneo centrale. Anche su questo, da parte del MoVimento 5 Stelle e della sinistra, in particolare del Partito Democratico, evidentemente ci si dimentica di quali furono le posizioni quando c'erano altri Governi alla guida dell'Italia. E ci si

dimentica, forse, che nella Commissione europea siede anche il commissario Gentiloni.

Allo stesso modo, guardiamo con grande favore a un accordo di partenariato con la Tunisia, per rafforzare la cooperazione e gli scambi commerciali tra l'Europa e Tunisi. La Tunisia, nei primi mesi del 2023, ha superato la Libia in termini di flussi migratori verso l'Italia e la difficile situazione economica e sociale, potenzialmente esplosiva, rischia di avere conseguenze catastrofiche per il nostro Paese e per l'Europa.

Bene fanno il presidente Meloni ed il Governo italiano a chiedere a tutti i livelli che le organizzazioni sovranazionali aiutino la Tunisia e la rafforzino anche economicamente in un quadro di questo tipo, dato che è parte integrante del piano Mattei, quel progetto ambizioso e visionario che mira a ripensare il rapporto tra Europa e Africa favorendo lo sviluppo, la stabilità e la crescita economica dei Paesi africani e a trasformare l'Italia in un *hub* energetico di primo piano. Questa è l'idea che abbiamo.

Senatore Delrio, nel suo intervento prima ha detto alcune cose inesatte. Riferendosi ad alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ha detto che lo speronamento non ci fu. Dispiace ricordarle, invece, che lo speronamento c'è stato e che Carola Rackete è stata assolta per il riconoscimento di una esimente, come mi ha ricordato il collega, avvocato senatore Balboni, che esclude la punibilità, ma non il fatto. È stata assolta, ma non perché il fatto non sussiste! In ogni caso, è davvero vergognoso che alcuni colleghi di questa Istituzione si indignino per opinioni di un Ministro e non abbiano provato vergogna e grande senso di offesa nel momento in cui una nave battente bandiera straniera speronava una motovedetta della Guardia di finanza! (*Applausi*). Ecco perché siamo diversi: certo che lo siamo, senatore Delrio. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Parrini, la richiamo all'ordine.

SPERANZON (*FdI*). Allo stesso modo certamente lei ha detto che ci sono cose che noi non abbiamo detto. È vero, ci sono tante cose che voi non avete detto. Abbiamo ascoltato il vostro silenzio complice, dal punto di vista politico, quando con il *green deal* avete permesso che venissero colpite le imprese europee a vantaggio degli interessi del Paese di un altro Continente, come la Cina (*Applausi*); oppure quello che non avete detto e non avete fatto per difendere gli interessi delle catene produttive italiane ed europee; sul vostro fallimento, poi, sulla globalizzazione e sulla liberalizzazione dei mercati, c'è stato un silenzio assordante, ma voi parlate con una narrazione della quale ormai siete diventati vittime, fantasiosa sulla quale avete cercato e continuate a cercare un consenso che drammaticamente non vi arriva, nonostante cerciate di ampliare i vostri campi d'azione.

Ecco perché oggi, con questo Governo, ci poniamo in modo diverso in Europa. Va bene, presidente Meloni, il programma STEP, che certamente è un primo passo per la costituzione di un fondo sovrano europeo, ma è giusto adoperarsi con determinazione perché ci sia anche un nuovo Patto di stabilità che sì, senatore Monti, deve guardare all'ordine dei conti pubblici, ma anche alla crescita, altrimenti invece di permettere alle nostre imprese e alle nostre aziende di svilupparsi e di crescere vivremo un periodo di stagnazione.

Visto che ormai abbiamo esaurito il tempo e non voglio prendere troppi rimproveri da parte del Presidente, dico altre due cose veloci sull'Ucraina.

PRESIDENTE. No, credo che non possa dirle: deve avviarsi a concludere, ha già esaurito il suo tempo.

SPERANZON (*FdI*). Mi avvio alla conclusione.

Ci aspettavamo nel merito un'opposizione battagliera, piena di contenuti da proporre e invece, come dicevo prima, siete vittime di una narrazione che continua a vedervi sconfitti, perché è falsa. Gli uccelli del malaugurio non piacciono agli italiani, soprattutto quando toppano sistematicamente tutte le loro previsioni, men che meno hanno successo tra gli italiani ogniqualvolta si va alle elezioni.

Concludo, Signor Presidente, con una domanda che raccolgo dal presidente Renzi.

PRESIDENTE. Sì, lo faccia, concluda.

SPERANZON (*FdI*). Che cos'è l'Europa e soprattutto che cosa sarà? L'Europa non è un luogo geografico, non è e non potrà essere più solo una somma o un insieme di regole, così come spesso viene percepita. L'Europa è una comunità di popoli, è una culla di civiltà. (*Applausi. Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Ha parlato esattamente quanto gli altri; anche il senatore Boccia ha avuto un

prolungamento del suo tempo. (*Commenti*).

PAITA (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Abbiamo visto le mani alzate verso l'esponente di Fratelli d'Italia, eravamo preoccupati per la sua salute.

PRESIDENTE. Senatrice, non ha fatto ridere molto, non l'abbiamo capita! (*Ilarità*).

Ricordo che il ministro per gli affari europei, onorevole Fitto, ha espresso i seguenti pareri: ha accettato la proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Terzi di Sant'Agata, Zanettin, De Poli, Centinaio e da altri senatori.

Sulla proposta n. 1, presentata dal senatore Boccia e da altri senatori, il Governo ha espresso parere contrario sulle premesse e parere favorevole sugli impegni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, previa riformulazione, sul 9. Ha espresso parere favorevole anche sugli impegni 10, 13 e 16, e contrario sugli impegni 8, 11, 12, 14, 15 e 17.

Sulla proposta di risoluzione n. 2, presentata dalla senatrice Paita e da altri senatori, il Governo ha espresso parere contrario sulle premesse e parere favorevole sugli impegni 1, 2, 3 e, previa riformulazione, anche sul 5, nonché favorevole sul 6 e 7 e, previa riformulazione, anche sull'8. Il parere è altresì favorevole all'impegno 9. Il parere è contrario solo sull'impegno 4. (*Applausi*).

Il ministro Fitto ha poi espresso parere contrario sulle proposte di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori, e n. 5, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Anche se non ci sono contestazioni in proposito, voglio comunque dare lettura della valutazione regolamentare: ai sensi del combinato disposto degli articoli 102, comma 5, e 105 del Regolamento, sulla base dei pareri formulati dal Governo e delle richieste pervenute alla Presidenza, invito l'Assemblea a esprimersi intanto per alzata di mano sulle proposte di votazione per parti separate, per ciascuna risoluzione, del complesso dei punti con parere favorevole del Governo e, successivamente, del complesso dei punti sui quali è stato espresso parere contrario.

Ove non diversamente indicato - attenzione! - riterrò accolte dai proponenti le richieste di riformulazione da parte del Governo, prima enunciate, finalizzate all'espressione del parere favorevole. Non si procederà alla votazione per parti separate per le risoluzioni sulle quali il parere del Governo è unitariamente favorevole o contrario.

Con un'unica votazione, con le specificazioni sopra indicate, metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate.

È approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Terzi di Sant'Agata, Zanettin, De Poli, Centinaio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della parte della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dal senatore Boccia e da altri senatori, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dal senatore Boccia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione della parte della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dalla senatrice Paita e da altri senatori, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione della restante parte della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Si è così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 29 giugno 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 giugno, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,42).*

Allegato A

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale ([774](#))

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 774 (pagg. 4-19). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 82.

**ARTICOLI DA 1 A 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Articolo 1.

(Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *a-bis*) è abrogata;

b) al comma 3, dopo le parole: « con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono aggiunte le seguenti: « , tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia »;

c) il comma 3-*bis* è abrogato;

d) al comma 5, dopo le parole: « il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; » sono aggiunte le seguenti: « propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale; » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. »;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento; l'incarico può essere rinnovato una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. ».

2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, è nominato, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia, e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del rispettivo commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.

4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal proprio insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.

5. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età. ».

2. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. ».

3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « n. 39 del 25 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 223 del 25 maggio 2022 ».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: « di 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario ».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. ».

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2023 ».

5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « secondo ».

5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « 850 assistiti » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 assistiti ».

6. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

Articolo 3-bis.

(Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici)

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment*) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 ».

Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati « Istituti », dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 232, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 » e le parole: « rispettivamente il 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente il 31 ottobre »;
- b) al comma 233, le parole: « 1° agosto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2023 »;
- c) ai commi 235 e 237, le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
- d) al comma 241, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;
- e) al comma 243, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999.

2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: « 15-*quater* » è soppressa;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al comma 15-*quater* del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024 ».

3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.

3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-*quater*. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 750.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro ».

3-*quinquies*. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023.

3-*sexies*. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto

disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-septies. Le disposizioni di cui al comma *3-sexies* si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma *3-sexies*.

3-octies. Agli oneri derivanti dal comma *3-sexies*, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-decies. Il contributo di cui al comma *3-novies* è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma *3-novies*, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma *3-novies*. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.

3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi *3-novies* e *3-decies*, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)

1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo

consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere in via telematica alla società Soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.

Articolo 4-ter.

(Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Articolo 4-quater.

(Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle

lettere b) e c) del medesimo comma 5.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-*quinquies*.

(Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo. 4-*sexies*.

(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 30 settembre 2023.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, può essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per i mutui relativi » sono sostituite dalle seguenti: « per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma: a) relativi »;

b) dopo le parole: « finalità sportive » sono aggiunte le seguenti: « b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026 ».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche)

1. All'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 33-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole « di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di trentasei mesi ».

2-*bis*. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

2-*ter*. Al fine di garantire il rispetto dei termini per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio 128 della missione 1, componente 1, misura 1.4.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 22-*bis*. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni ».

2-*quater*. All'articolo 24-*bis*, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

2-*quinqües*. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei componenti del Comitato medesimo è prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

2-*sexies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinqües* non devono

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, può essere destinata dall'autorità competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal capo III del presente decreto ».

Articolo 6-*bis*.

(Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 15 agosto 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 settembre 2023;
- c) il termine di cui al sesto periodo è prorogato al 15 gennaio 2024.

Articolo 6-*ter*.

(Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: « venti giorni prima dell'avvio dell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni prima della data di esportazione »;
- b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

Articolo 6-*quater*.

(Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: « entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, » sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno ».

Articolo 6-*quinquies*.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività » sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« *1-bis.* Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività

del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Articolo 7.

(Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)

1. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « non oltre il 31 maggio 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano ».

Articolo 7-bis.

(Termini in materia di università)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.

2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.

4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 7-ter.

(Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Articolo 8.

(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico:

a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) all'articolo 10, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: « per garantire la piena osservanza » fino alle parole « per l'ottenimento del brevetto » sono sostituite dalle seguenti: « per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2016 ».

Articolo 8-*bis*.

(Termini in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

Articolo 8-*ter*.

(Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale)

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 9.

(« Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: « entro il termine di venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di trenta anni ».

Articolo 10.

(Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche)

1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023.

Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, è differito al 31 agosto 2023.

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 34-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE NONCHÉ DI ENTI TERRITORIALI E DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 11.

(Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

2. L'emissione è in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.

4. La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.

Articolo 11-bis.

(Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale)

1. L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità commerciali è vietata.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, può autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma può prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria)

1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: « della » è sostituita dalle seguenti: « adottati dalla » e le parole: « di cui all'articolo 32 » sono soppresse.

Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo

soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedere previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Articolo 12-*ter*.

(Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 4, commi 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*sexies* e 3-*novies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione

della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 28 giugno 2023. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 82.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEL 29 E 30 GIUGNO 2023

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(6-00035) n. 1 (28 giugno 2023)

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Lorenzin](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Irto](#),
[Basso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#).

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

nel prossimo Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023, i Capi di Stato e di Governo esamineranno importanti questioni inerenti al conflitto russo-ucraino, alla politica industriale, alla competitività e all'economia, alla sicurezza e difesa, alla migrazione, alle relazioni esterne e ad altri punti;

il Consiglio europeo farà nuovamente il punto sulla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, a pochi giorni dalla distruzione della diga idroelettrica di Kakhovka, avvenuta il 6 giugno scorso, che ha provocato la devastazione dei territori circostanti, l'evacuazione di decine di migliaia di persone, e rischi per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia;

il Consiglio europeo ha costantemente ribadito la ferma condanna della guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e il pieno sostegno dell'Unione europea, per tutto il tempo necessario, all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, come pure al suo diritto naturale di autotutela in linea con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale;

il 21 giugno scorso è stato raggiunto l'accordo politico tra gli Stati membri dell'UE sull'adozione dell'undicesimo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali predisposto dalla Commissione europea per indebolire la base economica e la capacità bellica della Russia, con restrizioni alle esportazioni più severe e l'introduzione di un nuovo meccanismo per combattere l'aggiramento delle misure restrittive precedentemente adottate;

per il sostegno umanitario ai civili colpiti e alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, l'Unione europea ha adottato misure sia di protezione civile che finanziarie, stanziando risorse e consentendo una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi della politica di coesione; inoltre, dando attuazione alla direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea a seguito dell'afflusso massiccio di sfollati, l'UE ha previsto un meccanismo di emergenza per la protezione immediata e collettiva dei rifugiati;

secondo i dati aggiornati costantemente dall'UNHCR, al 19 giugno, il numero di rifugiati ucraini in Europa ammonta a 5.958.800, di cui 183.685 giunti in Italia;

a quanto detto si aggiungano i recenti sviluppi legati all'avanzata delle milizie mercenarie Wagner fino alle porte di Mosca senza incontrare resistenza da parte dell'esercito regolare russo e fermata solo a seguito dell'accordo negoziato dal presidente bielorusso Lukašënka con Prigozhin, sviluppi che rendono l'equilibrio interno alla Federazione russa particolarmente instabile ed esposto a rischi che potrebbero comportare ricadute ulteriori sul conflitto ucraino;

dallo scorso marzo, è stato incrementato a circa 8 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 il massimale finanziario dell'*European peace facility* (EPF), lo strumento fuori bilancio istituito dall'UE per finanziare i costi comuni delle missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l'azione dell'UE a favore di Paesi terzi e di organizzazioni regionali o internazionali, attraverso il quale possono essere rimborsate dall'UE le forniture militari da parte degli Stati membri all'Ucraina;

nel novembre 2022, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione contenente i propri orientamenti sulla revisione della *governance* economica europea; il 14 marzo 2023, il Consiglio "economia e finanza" ha pubblicato le proprie conclusioni sulla revisione della *governance*

economica e il 26 aprile 2023 la Commissione ha pubblicato due proposte di regolamento e una proposta di direttiva, orientate a superare alcune problematiche emerse negli anni, a rafforzare la sostenibilità del debito e a promuovere la crescita sostenibile, attraverso i pilastri di prudenza di bilancio, investimenti e riforme, equilibrio macroeconomico, con un quadro di norme più semplice e trasparente e una concreta differenziazione nell'applicazione delle regole medesime tra i diversi Paesi;

le principali novità del quadro di *governance* economica proposto dalla Commissione, fermi restando i valori di riferimento del trattato, ossia il 3 per cento per il rapporto tra il disavanzo pubblico previsto o effettivo e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e il 60 per cento per il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, sono: *a)* il passaggio da un orizzonte temporale di un anno a uno pluriennale tramite l'introduzione dei quadri di bilancio strutturali a medio termine, che contengono informazioni relative, in particolare, alla traiettoria della spesa primaria netta su un orizzonte di almeno 4 anni, le assunzioni macroeconomiche sottostanti e le misure di bilancio strutturali programmate per dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di riduzione del debito e del mantenimento del *deficit* sotto al 3 per cento del PIL nonché l'attuazione di riforme e investimenti, sia in ambito semestre europeo che PNRR; *b)* la soppressione degli obiettivi di medio termine (OMT), dei programmi di stabilità e di convergenza; *c)* la previsione di un singolo indicatore operativo, superando ogni riferimento al ciclo economico, al PIL potenziale e all'*output gap*; *d)* un migliore coordinamento tra il braccio preventivo del patto e la procedura per gli squilibri macroeconomici e la procedura di sorveglianza rafforzata; *e)* l'individuazione di sfide di debito differenziate per Paese, su cui si basa la traiettoria tecnica di aggiustamento, proposta dalla Commissione europea con una maggiore discrezionalità rispetto al presente, basandosi anche sulle proprie analisi di sostenibilità del debito; *f)* un ruolo maggiore delle istituzioni fiscali indipendenti; *g)* la riduzione delle sanzioni pecuniarie verso gli Stati inadempienti; *h)* nell'ambito dei quadri di bilancio a medio termine, gli Stati membri sono chiamati ad indicare informazioni relative a riforme e investimenti e valutazioni sulla crescita sostenibile, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici; *i)* l'aggiornamento dei riferimenti alle più recenti norme di contabilità e aggiornamento delle disposizioni sulla revisione delle norme proposte;

lo scorso 16 giugno il Consiglio ECOFIN ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla proposta di riforma. In occasione della riunione, sono emerse diverse posizioni e giudizi sul contenuto delle proposte. Da un lato, è emersa una posizione che prefigura una riforma della *governance* economica maggiormente incentrata su percorsi di riduzione del debito più vincolanti e uguali per tutti, basati su indicatori affidabili, trasparenti e facilmente misurabili, su maggiore concentrazione sul breve termine per evitare i rischi di una focalizzazione sul medio termine e sull'eccessiva discrezionalità attribuita alla Commissione europea nella sorveglianza degli Stati membri e sull'individuazione degli obiettivi per ciascuno. Dall'altro, è emersa una posizione di pieno sostegno delle proposte della Commissione;

l'interesse del nostro Paese è che nelle conclusioni del prossimo Consiglio europeo sia previsto un chiaro indirizzo a portare avanti il lavoro sulla revisione della *governance* economica nell'ottica di concludere il lavoro legislativo nel 2023. A tal fine, dall'Italia deve emergere con chiarezza una posizione di pieno sostegno alle proposte della Commissione europea proponendo ulteriori miglioramenti alla stessa, tra cui in primo luogo la possibilità di non considerare nel computo della spesa netta alcune spese per riforme o per investimenti, in particolare quelli per la transizione verde e digitale, per il contrasto del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico;

a tale iniziativa occorre aggiungere elementi che rivestono una grande importanza per il nostro Paese tra cui la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti;

è necessario, altresì, in un contesto di crisi, come quella in corso nei sistemi bancari americano e svizzero, preservare la stabilità finanziaria dell'UE e della zona euro e garantire la resilienza del sistema bancario europeo, attraverso il rafforzamento dell'Unione bancaria e il completamento della riforma del MES, attraverso la ratifica da parte dell'Italia dell'accordo modificativo del trattato

istitutivo;

per garantire all'Europa il ruolo di patria dell'innovazione industriale e della tecnologia pulita, il piano industriale del *Green Deal* si fonda su quattro pilastri fondamentali: un ambiente normativo prevedibile e semplificato; un accesso semplificato ai finanziamenti; il potenziamento delle competenze; un commercio aperto per filiere resistenti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano, è intenzione della Commissione europea di agevolare l'uso dei fondi dell'UE esistenti per finanziare l'innovazione, la produzione e la diffusione di tecnologie pulite, con particolare attenzione a REPowerEU, InvestEU e Fondo per l'innovazione, affiancando a questi l'istituzione di un Fondo di sovranità europeo, denominato STEP, come risposta strutturale a medio termine alle esigenze di investimento, sicurezza ed autonomia, e in particolare per rispondere alla concorrenza internazionale sul fronte dell'approvvigionamento di materie rare e materiali essenziali per costruire prodotti ad alta tecnologia, nonché per aiutare le imprese ad affrontare meglio la transizione ecologica prevista dal *Green Deal*;

a distanza di qualche mese dal naufragio di Cutro e solo qualche giorno prima della tragedia che si è consumata al largo di Pylos, oltre 80 morti e 600 dispersi, dopo lunghi anni in cui si è assistito ad un nulla di fatto, nel Consiglio affari interni dell'8 giugno scorso è stato raggiunto con un voto a maggioranza qualificata (con i voti contrari di Polonia e Ungheria, e l'astensione di Malta, Lituania, Slovacchia e Bulgaria) un accordo per la riforma del Patto per la migrazione e l'asilo;

l'accordo definisce la posizione negoziale del Consiglio, che si confronterà con il Parlamento europeo per il nuovo, definitivo, impianto normativo, e il Governo italiano, che pure ha rotto il fronte sovranista, è intento a salutarlo come una propria grande affermazione, senza considerare i problemi che esso non risolve, ed anzi amplifica, e la gravità delle conseguenze che comporterà per la tutela della vita e dei diritti umani dei migranti;

l'accordo rimane sul piano del contrasto alle migrazioni e del rafforzamento delle frontiere esterne, senza tuttavia raggiungere veri risultati sui ricollocamenti obbligatori e, soprattutto, sulle vie legali per la migrazione e l'ingresso, e senza vere risorse né per l'accoglienza né per le ricollocazioni, come era stato invece prefigurato in marzo da Ursula von der Leyen;

l'accordo rafforza anzi le responsabilità a carico dei Paesi di primo ingresso, fino a 24 mesi dai 12 oggi previsti, non superando l'impianto e le problematiche recate dal regolamento di Dublino, senza garantire una diffusa solidarietà a livello europeo per i ricollocamenti: il meccanismo previsto stabilisce solamente l'aspetto economico della compensazione, con il pagamento di un "contributo finanziario" di 20.000 euro per ogni migrante non accolto del numero davvero risibile di migranti da ricollocare annualmente a livello europeo, e con un tetto massimo per ogni Paese; tali risorse andranno a confluire in un fondo per azioni in Paesi terzi, con l'unico evidente scopo di cercare di frenare le partenze, anche laddove ciò significa esporre i migranti alla violazione dei loro diritti umani, a ulteriori forme di violenza o alla morte;

è poi proposta una procedura accelerata di riconoscimento o diniego dell'asilo alla frontiera da esaminare da parte del Paese di primo ingresso, il che significa comprimere i diritti dei migranti e le garanzie a loro difesa, soprattutto perché coloro cui non dovesse essere riconosciuto l'asilo potranno essere rimpatriati non solo nei Paesi d'origine, ma anche essere trasferiti nei cosiddetti "Paesi terzi sicuri", Paesi di transito o altri che abbiano "forme di connessione" con i migranti; una definizione, questa, frutto di un compromesso al ribasso alle spalle dei migranti, dal momento che è lasciato ai singoli Stati di ingresso ampio margine per stabilire i "criteri di connessione" ed individuarli: ad esempio per l'Italia un Paese come la Tunisia, con la sua politica xenofoba nei confronti dei migranti subsahariani, le violenze perpetrate, la compressione dei diritti umani, sarà di certo individuato come Paese terzo sicuro;

manca infine ogni previsione di corridoi umanitari, che permettano ai migranti vie di accesso sicure e legali che non li esponga ai rischi, e di operazioni europee di "*search & rescue*" per garantire che non si ripetano più con tale frequenza tragici naufragi nel Mediterraneo;

considerato per intero, l'accordo per la riforma del Patto per la migrazione e l'asilo rischia di mettere a repentaglio il diritto alla protezione internazionale dei migranti, di potenziare ulteriormente il

ruolo dei trafficanti di esseri umani e di aumentare il numero degli immigrati illegali, senza con ciò superare le questioni con cui l'Italia si confronta, ovvero la gestione degli ingressi, il mancato superamento della questione dei "dublinanti", l'assenza di una strutturale politica di solidarietà a livello europeo;

i sei Paesi dei Balcani occidentali ancora non UE - Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia - sono al centro del processo di integrazione dell'area, costituiscono diretto e strategico interesse dell'Italia e, come dichiarato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al GlobSec 2023 Bratislava Forum, è necessario " *avvicinarli al Mercato unico dell'UE, approfondire l'integrazione economica regionale, accelerare le riforme fondamentali e aumentare i fondi di pre-adesione*"; una rapida e solida adesione è nell'interesse dell'Italia e dell'Unione europea, al fine di garantire una maggiore sicurezza per l'intero continente, in materia di contrasto alle attività della criminalità organizzata, alle minacce terroristiche, e gestione dei fenomeni migratori; la stabilizzazione dei Balcani occidentali è altresì presupposto per il contenimento dell'influenza di potenze come la Cina, la Russia, ma anche la Turchia e alcuni Paesi arabi;

i Balcani occidentali rappresentano economie dall'alto potenziale di sviluppo e, nonostante l'afflusso di capitali cinesi, l'UE ne rimane il principale *partner* economico, con il 70 per cento degli Investimenti diretti esteri (IDE) totali e l'81 per cento delle esportazioni; il vertice UE-Balcani occidentali dello scorso dicembre 2022 a Tirana ha deciso lo stanziamento di un pacchetto da 1 miliardo di euro, finanziato attraverso lo strumento di assistenza pre-adesione, che si stima mobilerà in tutto 2,5 miliardi in investimenti per ridurre l'impatto della crisi energetica e accelerare la transizione energetica dalle fonti fossili russe;

particolare allarme desta la situazione venutasi a creare in Tunisia a seguito degli atti di violenta repressione attuati dal presidente Kaïs Saïed che, in meno di due anni, ha concentrato sempre più potere nelle proprie mani fino ad arrivare alla promulgazione di una nuova Costituzione dai tratti fortemente autoritari. L'Autorità nazionale anticorruzione (INLUCC), il Consiglio superiore della magistratura sono stati sciolti e numerosi magistrati licenziati;

dal febbraio del 2023 è in corso una nuova ondata di arresti che sta colpendo diversi esponenti politici dell'opposizione, giornalisti, avvocati, sindacalisti, attivisti ed esponenti vari della società civile; arresti accompagnati da una campagna gravemente xenofoba e senza precedenti contro i migranti sub sahariani, accusati di programmare una "sostituzione etnica";

a quanto detto si aggiunga la pesante congiuntura economica che il Paese si trova a vivere: inflazione al 10 per cento, tasso di disoccupazione superiore al 15 per cento, debito pubblico che sfiora il 100 per cento e un prestito da due miliardi di dollari congelato da diversi mesi a causa del rifiuto opposto dal presidente Saïed alla richiesta di riforme del Fondo monetario internazionale quale condizione necessaria per la concessione dei predetti fondi;

tuttavia, gli incontri che la Presidente del Consiglio ha avuto in questi mesi con il Presidente tunisino sono stati orientati dalla sola preoccupazione legata al contrasto dei flussi migratori, nonostante le ripetute richieste avanzate dal Gruppo Partito democratico in entrambe le Camere, affinché il Governo italiano si adoperi di concerto con i *partner* europei per un pieno ripristino delle garanzie democratiche;

il 17 e 18 luglio prossimi si svolgerà a Bruxelles il prossimo vertice UE-CELAC, finalizzato a rinnovare e rinforzare il partenariato e sostenere politiche per uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile, la cooperazione nei settori della sicurezza, dell'energia, della salute, dell'innovazione, della lotta ai cambiamenti climatici e della promozione e tutela dei diritti umani, nonché la maggiore integrazione dei sistemi produttivi e delle catene di valore, in particolare delle materie prime e delle materie prime critiche, rinforzando gli scambi e gli investimenti;

il Consiglio europeo discuterà delle relazioni con la Cina, dopo che il 20 giugno la Commissione europea ha presentato una comunicazione dedicata alla sicurezza economica, che fa seguito a quanto emerso al vertice del G7 di Hiroshima del maggio scorso e al discorso tenuto il 31 marzo dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen sullo stato attuale e sul futuro delle

relazioni tra Cina e UE,

impegna il Governo:

a continuare a garantire, anche alla luce dei recenti avvenimenti verificatisi in Russia, pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare il diritto all'autodifesa dell'Ucraina secondo quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, confermando il ruolo dell'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza atlantica, rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa;

a ribadire la ferma condanna degli attacchi sui civili e sulle infrastrutture del Paese, e in particolare per la recente distruzione della diga di Kakhovka, e il disastro umanitario, ecologico ed economico che ne è conseguito;

ad adoperarsi, in sede europea e internazionale, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro delle forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, e per l'avvio di una soluzione diplomatica volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura, basata sul rispetto della indipendenza, della sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

a sostenere il regime sanzionatorio adottato dall'UE e ad assicurarne la piena attuazione da parte dell'Italia, con particolare riferimento ai controlli anti-elusione sui soggetti non russi previsti dal nuovo pacchetto di sanzioni;

a garantire l'attuazione delle misure previste per i rifugiati ucraini, e in particolare l'applicazione del meccanismo di emergenza in caso di afflussi straordinari, adottato dall'UE nel marzo 2022 e prolungato fino al 4 marzo 2024;

a consentire l'ulteriore rafforzamento dello strumento dell'*European peace facility*, al fine di accrescere la capacità dell'Unione europea in materia di sicurezza e difesa, e contribuire al perseguimento della pace, della stabilità e della sicurezza internazionali;

ad attivarsi nelle sedi istituzionali UE affinché la revisione della *governance* economica europea proposta dalla Commissione europea sia positivamente portata a termine entro la fine del 2023, evitando per tale via ogni rischio sottostante la riattivazione dei parametri del vigente Patto di stabilità e crescita, che obbligherebbe il nostro Paese a pesanti correzioni di bilancio;

a rafforzare il pacchetto di proposte di revisione della *governance* economica europea elaborate dalla Commissione europea, di cui si condivide il contenuto, finalizzando la propria azione ad assicurare, in particolare, che alcune spese per riforme o per investimenti non siano considerate nel computo della spesa netta, in particolare quelle per la transizione verde e digitale, per il contrasto del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico; ad adoperarsi affinché nella revisione della *governance* economica europea siano, altresì, previste: l'introduzione di ogni misura necessaria a superare il rigido impianto del precedente Patto al fine di perseguire con maggiore efficacia e strumenti l'obiettivo della crescita sostenibile; la previsione di una maggiore flessibilità per i piani nazionali e la possibilità di revisione degli stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-finanziari mutevoli; la definizione di stabilizzatori automatici che tengano conto delle specificità nazionali anche al fine di garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata; la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE; la previsione di meccanismi di coordinamento delle politiche fiscali in modo da evitare che processi di aggiustamento determinino effetti depressivi sull'economia dello Stato membro e più in generale dell'Unione; la possibilità di scorporre il debito accumulato a causa di emergenze o eventi eccezionali, prevedendo in tal caso un percorso di rientro specifico;

ad agire in sede europea al fine di garantire, in tempi rapidi ed entro un quadro normativo semplice e chiaro, l'istituzione del Fondo per la sovranità europea, con l'attribuzione allo stesso di una dotazione di risorse adeguata e in grado di garantire una efficace politica di investimenti sostanziali, concentrando le risorse nei settori strategici e in particolare per la duplice transizione verde e digitale;

a favorire, attraverso ogni adeguata iniziativa, l'accelerazione del processo di attuazione dall'unione dei mercati dei capitali;

a porre in essere ogni utile azione a livello europeo al fine di rivedere, nell'ambito della riforma del Patto su migrazione e asilo, le questioni chiave con cui l'Italia si confronta, ovvero il mancato superamento della logica di Dublino della responsabilità dei Paesi di primo ingresso, la mancanza di un meccanismo strutturale di solidarietà a livello europeo per i ricollocamenti, la gestione degli ingressi, e quelle che mettono a repentaglio la vita e i diritti dei migranti, a partire dalla procedura semplificata per l'esame delle domande d'asilo e l'individuazione dei Paesi terzi sicuri che non tenga in dovuta considerazione la tutela di coloro che vengono respinti;

a riaffermare il dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani quale cardine dell'appartenenza all'Unione europea, garantire la rapida creazione di corridoi umanitari, l'assistenza umanitaria e il rispetto dei diritti umani nella gestione migratoria regolare, nonché la certezza di operazioni *search & rescue* nel Mediterraneo che permettano di scongiurare la tragica perdita di vite umane in mare;

ad adoperarsi in sede europea, ed agire anche in coordinamento con i Paesi UE dell'area, al fine di intensificare l'azione puntuale sui punti più caldi a rischio di crisi dei Balcani occidentali, a partire dal rapporto tra il Kosovo e la Serbia, per favorire il compromesso e un accordo globale fino alla normalizzazione delle relazioni, dedicando uguale impegno politico ed economico alla Bosnia, di cui l'Italia è stata primario *sponsor* per l'adesione alla UE;

a sostenere e favorire l'implementazione della Strategia europea per la macroregione adriatico e ionica (EUSAIR), al cui interno l'Italia è co-coordinatore insieme alla Serbia e alla Repubblica della Macedonia del Nord del Pilastro 2 "*Connecting the Region*", focalizzato sui trasporti e le reti energetiche, alla luce del ruolo cruciale che sta giocando il mare Adriatico in questo momento storico dal punto di vista logistico e geopolitico;

ad adoperarsi con i *partner* europei affinché cessi la repressione in atto in Tunisia e sia garantito il ripristino di ogni forma di garanzia democratica, nonché il rilascio di tutti i prigionieri politici.

a favorire nelle sedi europee l'intensificarsi delle relazioni con la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, in vista del rafforzamento della cooperazione nei settori critici della sicurezza globale, e della maggiore integrazione dei mercati e degli investimenti, dei sistemi produttivi e delle catene di valore, in particolare delle materie prime e delle materie prime critiche, favorendo per questa via pace e sviluppo sostenibile;

a promuovere una riflessione sulle relazioni tra l'UE e la Cina, anche chiarendo la propria posizione circa il rinnovo del *Memorandum* d'intesa tra l'Italia e la Cina del "*Belt and Road Initiative*", al fine di delineare una strategia comune europea volta a favorire relazioni commerciali ed economiche equilibrate, nell'ottica di una necessaria cooperazione con la Cina per affrontare le sfide globali, in primo luogo i cambiamenti climatici e la transizione verde e digitale.

(6-00035) n. 1 (testo 2) (28 giugno 2023)

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Lorenzin](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Irto](#), [Basso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

premessi che:

nel prossimo Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023, i Capi di Stato e di Governo esamineranno importanti questioni inerenti al conflitto russo-ucraino, alla politica industriale, alla competitività e all'economia, alla sicurezza e difesa, alla migrazione, alle relazioni esterne e ad altri punti;

il Consiglio europeo farà nuovamente il punto sulla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, a pochi giorni dalla distruzione della diga idroelettrica di Kakhovka, avvenuta il 6 giugno scorso, che ha provocato la devastazione dei territori circostanti, l'evacuazione di decine di migliaia di persone, e rischi per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia;

il Consiglio europeo ha costantemente ribadito la ferma condanna della guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e il pieno sostegno dell'Unione europea, per tutto il tempo necessario, all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, come pure al suo diritto naturale di autotutela in linea con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale;

il 21 giugno scorso è stato raggiunto l'accordo politico tra gli Stati membri dell'UE sull'adozione dell'undicesimo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali predisposto dalla Commissione europea per indebolire la base economica e la capacità bellica della Russia, con restrizioni alle esportazioni più severe e l'introduzione di un nuovo meccanismo per combattere l'aggiramento delle misure restrittive precedentemente adottate;

per il sostegno umanitario ai civili colpiti e alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, l'Unione europea ha adottato misure sia di protezione civile che finanziarie, stanziando risorse e consentendo una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi della politica di coesione; inoltre, dando attuazione alla direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea a seguito dell'afflusso massiccio di sfollati, l'UE ha previsto un meccanismo di emergenza per la protezione immediata e collettiva dei rifugiati;

secondo i dati aggiornati costantemente dall'UNHCR, al 19 giugno, il numero di rifugiati ucraini in Europa ammonta a 5.958.800, di cui 183.685 giunti in Italia;

a quanto detto si aggiungano i recenti sviluppi legati all'avanzata delle milizie mercenarie Wagner fino alle porte di Mosca senza incontrare resistenza da parte dell'esercito regolare russo e fermata solo a seguito dell'accordo negoziato dal presidente bielorusso Lukašënka con Prigozhin, sviluppi che rendono l'equilibrio interno alla Federazione russa particolarmente instabile ed esposto a rischi che potrebbero comportare ricadute ulteriori sul conflitto ucraino;

dallo scorso marzo, è stato incrementato a circa 8 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 il massimale finanziario dell'*European peace facility (EPF)*, lo strumento fuori bilancio istituito dall'UE per finanziare i costi comuni delle missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l'azione dell'UE a favore di Paesi terzi e di organizzazioni regionali o internazionali, attraverso il quale possono essere rimborsate dall'UE le forniture militari da parte degli Stati membri all'Ucraina;

nel novembre 2022, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione contenente i propri orientamenti sulla revisione della *governance* economica europea; il 14 marzo 2023, il Consiglio "economia e finanza" ha pubblicato le proprie conclusioni sulla revisione della *governance* economica e il 26 aprile 2023 la Commissione ha pubblicato due proposte di regolamento e una proposta di direttiva, orientate a superare alcune problematiche emerse negli anni, a rafforzare la sostenibilità del debito e a promuovere la crescita sostenibile, attraverso i pilastri di prudenza di bilancio, investimenti e riforme, equilibrio macroeconomico, con un quadro di norme più semplice e trasparente e una concreta differenziazione nell'applicazione delle regole medesime tra i diversi Paesi;

le principali novità del quadro di *governance* economica proposto dalla Commissione, fermi restando i valori di riferimento del trattato, ossia il 3 per cento per il rapporto tra il disavanzo pubblico previsto o effettivo e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e il 60 per cento per il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, sono: *a)* il passaggio da un orizzonte temporale di un anno a uno pluriennale tramite l'introduzione dei quadri di bilancio strutturali a medio termine, che contengono informazioni relative, in particolare, alla traiettoria della spesa primaria netta su un orizzonte di almeno 4 anni, le assunzioni macroeconomiche sottostanti e le misure di bilancio strutturali programmate per dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di riduzione del debito e del mantenimento del *deficit* sotto al 3 per cento del PIL nonché l'attuazione di riforme e investimenti, sia in ambito semestre europeo che PNRR; *b)* la soppressione degli obiettivi di medio termine (OMT), dei programmi di stabilità e di convergenza; *c)* la previsione di un singolo indicatore operativo, superando ogni riferimento al ciclo economico, al PIL potenziale e all'*output gap*; *d)* un migliore coordinamento tra il braccio preventivo del patto e la procedura per gli squilibri macroeconomici e la procedura di sorveglianza rafforzata; *e)* l'individuazione di sfide di debito differenziate per Paese, su cui si basa la

traiettorie tecniche di aggiustamento, proposta dalla Commissione europea con una maggiore discrezionalità rispetto al presente, basandosi anche sulle proprie analisi di sostenibilità del debito; f) un ruolo maggiore delle istituzioni fiscali indipendenti; g) la riduzione delle sanzioni pecuniarie verso gli Stati inadempienti; h) nell'ambito dei quadri di bilancio a medio termine, gli Stati membri sono chiamati ad indicare informazioni relative a riforme e investimenti e valutazioni sulla crescita sostenibile, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici; i) l'aggiornamento dei riferimenti alle più recenti norme di contabilità e aggiornamento delle disposizioni sulla revisione delle norme proposte;

lo scorso 16 giugno il Consiglio ECOFIN ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla proposta di riforma. In occasione della riunione, sono emerse diverse posizioni e giudizi sul contenuto delle proposte. Da un lato, è emersa una posizione che prefigura una riforma della *governance* economica maggiormente incentrata su percorsi di riduzione del debito più vincolanti e uguali per tutti, basati su indicatori affidabili, trasparenti e facilmente misurabili, su maggiore concentrazione sul breve termine per evitare i rischi di una focalizzazione sul medio termine e sull'eccessiva discrezionalità attribuita alla Commissione europea nella sorveglianza degli Stati membri e sull'individuazione degli obiettivi per ciascuno. Dall'altro, è emersa una posizione di pieno sostegno delle proposte della Commissione;

l'interesse del nostro Paese è che nelle conclusioni del prossimo Consiglio europeo sia previsto un chiaro indirizzo a portare avanti il lavoro sulla revisione della *governance* economica nell'ottica di concludere il lavoro legislativo nel 2023. A tal fine, dall'Italia deve emergere con chiarezza una posizione di pieno sostegno alle proposte della Commissione europea proponendo ulteriori miglioramenti alla stessa, tra cui in primo luogo la possibilità di non considerare nel computo della spesa netta alcune spese per riforme o per investimenti, in particolare quelli per la transizione verde e digitale, per il contrasto del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico;

a tale iniziativa occorre aggiungere elementi che rivestono una grande importanza per il nostro Paese tra cui la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti;

è necessario, altresì, in un contesto di crisi, come quella in corso nei sistemi bancari americano e svizzero, preservare la stabilità finanziaria dell'UE e della zona euro e garantire la resilienza del sistema bancario europeo, attraverso il rafforzamento dell'Unione bancaria e il completamento della riforma del MES, attraverso la ratifica da parte dell'Italia dell'accordo modificativo del trattato istitutivo;

per garantire all'Europa il ruolo di patria dell'innovazione industriale e della tecnologia pulita, il piano industriale del *Green Deal* si fonda su quattro pilastri fondamentali: un ambiente normativo prevedibile e semplificato; un accesso semplificato ai finanziamenti; il potenziamento delle competenze; un commercio aperto per filiere resistenti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano, è intenzione della Commissione europea di agevolare l'uso dei fondi dell'UE esistenti per finanziare l'innovazione, la produzione e la diffusione di tecnologie pulite, con particolare attenzione a REPowerEU, InvestEU e Fondo per l'innovazione, affiancando a questi l'istituzione di un Fondo di sovranità europeo, denominato STEP, come risposta strutturale a medio termine alle esigenze di investimento, sicurezza ed autonomia, e in particolare per rispondere alla concorrenza internazionale sul fronte dell'approvvigionamento di materie rare e materiali essenziali per costruire prodotti ad alta tecnologia, nonché per aiutare le imprese ad affrontare meglio la transizione ecologica prevista dal *Green Deal*;

a distanza di qualche mese dal naufragio di Cutro e solo qualche giorno prima della tragedia che si è consumata al largo di Pylos, oltre 80 morti e 600 dispersi, dopo lunghi anni in cui si è assistito ad un nulla di fatto, nel Consiglio affari interni dell'8 giugno scorso è stato raggiunto con un voto a maggioranza qualificata (con i voti contrari di Polonia e Ungheria, e l'astensione di Malta, Lituania, Slovacchia e Bulgaria) un accordo per la riforma del Patto per la migrazione e l'asilo;

l'accordo definisce la posizione negoziale del Consiglio, che si confronterà con il Parlamento

europeo per il nuovo, definitivo, impianto normativo, e il Governo italiano, che pure ha rotto il fronte sovranista, è intento a salutarlo come una propria grande affermazione, senza considerare i problemi che esso non risolve, ed anzi amplifica, e la gravità delle conseguenze che comporterà per la tutela della vita e dei diritti umani dei migranti;

l'accordo rimane sul piano del contrasto alle migrazioni e del rafforzamento delle frontiere esterne, senza tuttavia raggiungere veri risultati sui ricollocamenti obbligatori e, soprattutto, sulle vie legali per la migrazione e l'ingresso, e senza vere risorse né per l'accoglienza né per le ricollocazioni, come era stato invece prefigurato in marzo da Ursula von der Leyen;

l'accordo rafforza anzi le responsabilità a carico dei Paesi di primo ingresso, fino a 24 mesi dai 12 oggi previsti, non superando l'impianto e le problematiche recate dal regolamento di Dublino, senza garantire una diffusa solidarietà a livello europeo per i ricollocamenti: il meccanismo previsto stabilisce solamente l'aspetto economico della compensazione, con il pagamento di un "contributo finanziario" di 20.000 euro per ogni migrante non accolto del numero davvero risibile di migranti da ricollocare annualmente a livello europeo, e con un tetto massimo per ogni Paese; tali risorse andranno a confluire in un fondo per azioni in Paesi terzi, con l'unico evidente scopo di cercare di frenare le partenze, anche laddove ciò significa esporre i migranti alla violazione dei loro diritti umani, a ulteriori forme di violenza o alla morte;

è poi proposta una procedura accelerata di riconoscimento o diniego dell'asilo alla frontiera da esaminare da parte del Paese di primo ingresso, il che significa comprimere i diritti dei migranti e le garanzie a loro difesa, soprattutto perché coloro cui non dovesse essere riconosciuto l'asilo potranno essere rimpatriati non solo nei Paesi d'origine, ma anche essere trasferiti nei cosiddetti "Paesi terzi sicuri", Paesi di transito o altri che abbiano "forme di connessione" con i migranti; una definizione, questa, frutto di un compromesso al ribasso alle spalle dei migranti, dal momento che è lasciato ai singoli Stati di ingresso ampio margine per stabilire i "criteri di connessione" ed individuarli: ad esempio per l'Italia un Paese come la Tunisia, con la sua politica xenofoba nei confronti dei migranti subsahariani, le violenze perpetrate, la compressione dei diritti umani, sarà di certo individuato come Paese terzo sicuro;

manca infine ogni previsione di corridoi umanitari, che permettano ai migranti vie di accesso sicure e legali che non li esponga ai rischi, e di operazioni europee di "search & rescue" per garantire che non si ripetano più con tale frequenza tragici naufragi nel Mediterraneo;

considerato per intero, l'accordo per la riforma del Patto per la migrazione e l'asilo rischia di mettere a repentaglio il diritto alla protezione internazionale dei migranti, di potenziare ulteriormente il ruolo dei trafficanti di esseri umani e di aumentare il numero degli immigrati illegali, senza con ciò superare le questioni con cui l'Italia si confronta, ovvero la gestione degli ingressi, il mancato superamento della questione dei "dublinanti", l'assenza di una strutturale politica di solidarietà a livello europeo;

i sei Paesi dei Balcani occidentali ancora non UE - Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia - sono al centro del processo di integrazione dell'area, costituiscono diretto e strategico interesse dell'Italia e, come dichiarato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al GlobSec 2023 Bratislava Forum, è necessario " *avvicinarli al Mercato unico dell'UE, approfondire l'integrazione economica regionale, accelerare le riforme fondamentali e aumentare i fondi di pre-adesione*"; una rapida e solida adesione è nell'interesse dell'Italia e dell'Unione europea, al fine di garantire una maggiore sicurezza per l'intero continente, in materia di contrasto alle attività della criminalità organizzata, alle minacce terroristiche, e gestione dei fenomeni migratori; la stabilizzazione dei Balcani occidentali è altresì presupposto per il contenimento dell'influenza di potenze come la Cina, la Russia, ma anche la Turchia e alcuni Paesi arabi;

i Balcani occidentali rappresentano economie dall'alto potenziale di sviluppo e, nonostante l'afflusso di capitali cinesi, l'UE ne rimane il principale *partner* economico, con il 70 per cento degli Investimenti diretti esteri (IDE) totali e l'81 per cento delle esportazioni; il vertice UE-Balcani occidentali dello scorso dicembre 2022 a Tirana ha deciso lo stanziamento di un pacchetto da 1

miliardo di euro, finanziato attraverso lo strumento di assistenza pre-adesione, che si stima mobilerà in tutto 2,5 miliardi in investimenti per ridurre l'impatto della crisi energetica e accelerare la transizione energetica dalle fonti fossili russe;

particolare allarme desta la situazione venutasi a creare in Tunisia a seguito degli atti di violenta repressione attuati dal presidente Kaïs Saïed che, in meno di due anni, ha concentrato sempre più potere nelle proprie mani fino ad arrivare alla promulgazione di una nuova Costituzione dai tratti fortemente autoritari. L'Autorità nazionale anticorruzione (INLUCC), il Consiglio superiore della magistratura sono stati sciolti e numerosi magistrati licenziati;

dal febbraio del 2023 è in corso una nuova ondata di arresti che sta colpendo diversi esponenti politici dell'opposizione, giornalisti, avvocati, sindacalisti, attivisti ed esponenti vari della società civile; arresti accompagnati da una campagna gravemente xenofoba e senza precedenti contro i migranti sub sahariani, accusati di programmare una "sostituzione etnica";

a quanto detto si aggiunga la pesante congiuntura economica che il Paese si trova a vivere: inflazione al 10 per cento, tasso di disoccupazione superiore al 15 per cento, debito pubblico che sfiora il 100 per cento e un prestito da due miliardi di dollari congelato da diversi mesi a causa del rifiuto opposto dal presidente Saïed alla richiesta di riforme del Fondo monetario internazionale quale condizione necessaria per la concessione dei predetti fondi;

tuttavia, gli incontri che la Presidente del Consiglio ha avuto in questi mesi con il Presidente tunisino sono stati orientati dalla sola preoccupazione legata al contrasto dei flussi migratori, nonostante le ripetute richieste avanzate dal Gruppo Partito democratico in entrambe le Camere, affinché il Governo italiano si adoperi di concerto con i *partner* europei per un pieno ripristino delle garanzie democratiche;

il 17 e 18 luglio prossimi si svolgerà a Bruxelles il prossimo vertice UE-CELAC, finalizzato a rinnovare e rinforzare il partenariato e sostenere politiche per uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile, la cooperazione nei settori della sicurezza, dell'energia, della salute, dell'innovazione, della lotta ai cambiamenti climatici e della promozione e tutela dei diritti umani, nonché la maggiore integrazione dei sistemi produttivi e delle catene di valore, in particolare delle materie prime e delle materie prime critiche, rinforzando gli scambi e gli investimenti;

il Consiglio europeo discuterà delle relazioni con la Cina, dopo che il 20 giugno la Commissione europea ha presentato una comunicazione dedicata alla sicurezza economica, che fa seguito a quanto emerso al vertice del G7 di Hiroshima del maggio scorso e al discorso tenuto il 31 marzo dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen sullo stato attuale e sul futuro delle relazioni tra Cina e UE,

impegna il Governo:

a continuare a garantire, anche alla luce dei recenti avvenimenti verificatisi in Russia, pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare il diritto all'autodifesa dell'Ucraina secondo quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, confermando il ruolo dell'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza atlantica, rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa;

a ribadire la ferma condanna degli attacchi sui civili e sulle infrastrutture del Paese, e in particolare per la recente distruzione della diga di Kakhovka, e il disastro umanitario, ecologico ed economico che ne è conseguito;

ad adoperarsi, in sede europea e internazionale, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro delle forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, e per l'avvio di una soluzione diplomatica volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura, basata sul rispetto della indipendenza, della sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

a sostenere il regime sanzionatorio adottato dall'UE e ad assicurarne la piena attuazione da parte dell'Italia, con particolare riferimento ai controlli anti-elusione sui soggetti non russi previsti dal nuovo pacchetto di sanzioni;

a garantire l'attuazione delle misure previste per i rifugiati ucraini, e in particolare l'applicazione del meccanismo di emergenza in caso di afflussi straordinari, adottato dall'UE nel marzo 2022 e prolungato fino al 4 marzo 2024;

a consentire l'ulteriore rafforzamento dello strumento dell'*European peace facility*, al fine di accrescere la capacità dell'Unione europea in materia di sicurezza e difesa, e contribuire al perseguimento della pace, della stabilità e della sicurezza internazionali;

ad attivarsi nelle sedi istituzionali UE affinché la revisione della *governance* economica europea proposta dalla Commissione europea sia positivamente portata a termine entro la fine del 2023, evitando per tale via ogni rischio sottostante la riattivazione dei parametri del vigente Patto di stabilità e crescita, che obbligherebbe il nostro Paese a pesanti correzioni di bilancio;

a rafforzare il pacchetto di proposte di revisione della *governance* economica europea elaborate dalla Commissione europea, di cui si condivide il contenuto, finalizzando la propria azione ad assicurare, in particolare, che alcune spese per riforme o per investimenti non siano considerate nel computo della spesa netta, in particolare quelle per la transizione verde e digitale, per il contrasto del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico; ad adoperarsi affinché nella revisione della *governance* economica europea siano, altresì, previste: l'introduzione di ogni misura necessaria a superare il rigido impianto del precedente Patto al fine di perseguire con maggiore efficacia e strumenti l'obiettivo della crescita sostenibile; la previsione di una maggiore flessibilità per i piani nazionali e la possibilità di revisione degli stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-finanziari mutevoli; la definizione di stabilizzatori automatici che tengano conto delle specificità nazionali anche al fine di garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata; la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE; la previsione di meccanismi di coordinamento delle politiche fiscali in modo da evitare che processi di aggiustamento determinino effetti depressivi sull'economia dello Stato membro e più in generale dell'Unione; la possibilità di scorporare il debito accumulato a causa di emergenze o eventi eccezionali, prevedendo in tal caso un percorso di rientro specifico;

ad agire in sede europea al fine di promuovere, in tempi rapidi ed entro un quadro normativo semplice e chiaro, l'istituzione del Fondo per la sovranità europea, con l'attribuzione allo stesso di una dotazione di risorse adeguata e in grado di garantire una efficace politica di investimenti sostanziali, concentrando le risorse nei settori strategici e in particolare per la duplice transizione verde e digitale;

a favorire, attraverso ogni adeguata iniziativa, l'accelerazione del processo di attuazione dall'unione dei mercati dei capitali;

a porre in essere ogni utile azione a livello europeo al fine di rivedere, nell'ambito della riforma del Patto su migrazione e asilo, le questioni chiave con cui l'Italia si confronta, ovvero il mancato superamento della logica di Dublino della responsabilità dei Paesi di primo ingresso, la mancanza di un meccanismo strutturale di solidarietà a livello europeo per i ricollocamenti, la gestione degli ingressi, e quelle che mettono a repentaglio la vita e i diritti dei migranti, a partire dalla procedura semplificata per l'esame delle domande d'asilo e l'individuazione dei Paesi terzi sicuri che non tenga in dovuta considerazione la tutela di coloro che vengono respinti;

a riaffermare il dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani quale cardine dell'appartenenza all'Unione europea, garantire la rapida creazione di corridoi umanitari, l'assistenza umanitaria e il rispetto dei diritti umani nella gestione migratoria regolare, nonché la certezza di operazioni *search & rescue* nel Mediterraneo che permettano di scongiurare la tragica perdita di vite umane in mare;

ad adoperarsi in sede europea, ed agire anche in coordinamento con i Paesi UE dell'area, al fine di intensificare l'azione puntuale sui punti più caldi a rischio di crisi dei Balcani occidentali, a partire dal rapporto tra il Kosovo e la Serbia, per favorire il compromesso e un

accordo globale fino alla normalizzazione delle relazioni, dedicando uguale impegno politico ed economico alla Bosnia, di cui l'Italia è stata *primary sponsor* per l'adesione alla UE;

a sostenere e favorire l'implementazione della Strategia europea per la macroregione adriatico e ionica (EUSAIR), al cui interno l'Italia è co-coordinatore insieme alla Serbia e alla Repubblica della Macedonia del Nord del Pilastro 2 "*Connecting the Region*", focalizzato sui trasporti e le reti energetiche, alla luce del ruolo cruciale che sta giocando il mare Adriatico in questo momento storico dal punto di vista logistico e geopolitico;

ad adoperarsi con i *partner* europei affinché cessi la repressione in atto in Tunisia e sia garantito il ripristino di ogni forma di garanzia democratica, nonché il rilascio di tutti i prigionieri politici.

a favorire nelle sedi europee l'intensificarsi delle relazioni con la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, in vista del rafforzamento della cooperazione nei settori critici della sicurezza globale, e della maggiore integrazione dei mercati e degli investimenti, dei sistemi produttivi e delle catene di valore, in particolare delle materie prime e delle materie prime critiche, favorendo per questa via pace e sviluppo sostenibile;

a promuovere una riflessione sulle relazioni tra l'UE e la Cina, anche chiarendo la propria posizione circa il rinnovo del *Memorandum* d'intesa tra l'Italia e la Cina del "*Belt and Road Initiative*", al fine di delineare una strategia comune europea volta a favorire relazioni commerciali ed economiche equilibrate, nell'ottica di una necessaria cooperazione con la Cina per affrontare le sfide globali, in primo luogo i cambiamenti climatici e la transizione verde e digitale.

(6-00036) n. 2 (28 giugno 2023)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#).

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 affronterà i temi della guerra russa in Ucraina, delle politiche dell'Unione in materia di economia, sicurezza e difesa, migrazione e delle relazioni esterne dell'Unione europea, in particolare con la Cina;

a quasi un anno e mezzo dall'inizio della nuova aggressione russa all'Ucraina è sempre più evidente che l'Ucraina rappresenta la frontiera politica e militare della libertà e della sicurezza europea;

quanto è successo nell'ultima settimana in Russia, conferma che questa guerra ha indebolito e diviso più l'aggressore che l'agredito; malgrado le previsioni, la resistenza ucraina, grazie al sostegno dei Paesi dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, ha ottenuto risultati straordinari ed evidentemente incrinato la presunta solidità del potere di Putin;

la guerra russa all'Ucraina continua a rappresentare una crisi di portata mondiale, come conferma la distruzione della diga di Nova Kakhovka del 6 giugno scorso, che ha portato all'allagamento di un'intera regione dell'Ucraina, alla morte di almeno 52 civili e all'evacuazione di 11.000 persone;

è sempre più evidente come la risoluzione del conflitto debba essere risolto anche con iniziative diplomatiche di prospettiva, senza comportare sacrifici in termini di libertà, sicurezza, indipendenza e integrità territoriale;

la prosecuzione del sostegno politico, finanziario, militare e umanitario dell'Ucraina è una premessa fondamentale per qualunque negoziato di pace;

dal 24 febbraio 2022 l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno messo a disposizione dell'Ucraina circa 72 miliardi di euro;

lo scorso 23 giugno il Consiglio dell'Unione europea ha adottato l'undicesimo pacchetto di sanzioni economiche e di misure restrittive individuali nei confronti della Federazione russa, per contrastare l'organizzazione e il finanziamento dell'aggressione all'Ucraina;

l'impegno per la pace passa imprescindibilmente dalla fornitura all'Ucraina dei mezzi necessari per sedersi al tavolo negoziale. Da tale punto di vista l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia conferma l'urgenza di costituire un vero e proprio sistema di difesa europeo, che sia complementare e

integrato, e non alternativo, al sistema della NATO;

del tutto impellente è, altresì, la definizione un progetto di rafforzamento strategico dell'Unione europea, che consenta all'Unione di affermare il proprio ruolo di rilievo sul piano internazionale;

sul piano economico, l'ondata inflattiva che ha colpito l'economia globale, causando enormi problemi ai cittadini italiani ed europei, in particolare alle fasce più povere della popolazione;

negli ultimi mesi è tornata a salire la tensione anche nell'area balcanica dove solo l'attività della Kosovo Force (KFOR), a guida italiana, ha finora impedito la deflagrazione di uno scontro militare; questo rende in prospettiva ancora più necessario accelerare la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, anche come strategia di pacificazione politica e integrazione civile di popoli divisi da radicate ostilità reciproche;

la Banca centrale europea, nel pieno rispetto del suo mandato a mantenere la stabilità dei prezzi, ha deliberato una serie di incrementi dei tassi di interesse - l'ultimo dei quali lo scorso 15 giugno - portandoli ai massimi da prima della crisi finanziaria del 2008;

una politica monetaria più restrittiva crea un contesto inevitabilmente più sfavorevole per gli investimenti nel settore privato e per la sostenibilità del debito pubblico e impone ulteriori responsabilità ai Governi, sia rispetto alla disciplina finanziaria, sia rispetto a politiche di bilancio in grado di rafforzare i fattori di competitività e di crescita economica;

in questo contesto l'Italia è l'unico Paese della zona euro a non aver ratificato la riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES);

tale decisione aggrava l'isolamento dell'Italia in sede europea, con inevitabili conseguenze sul altri *dossier* fondamentali per la creazione della nuova *governance* economica europea, come la riforma del Patto di stabilità e crescita, l'unione bancaria e l'istituzione di uno strumento permanente di debito comune, sul modello di quello che ha consentito il finanziamento del *Next Generation EU*;

le discussioni sulla riforma del patto di stabilità europeo si sono intensificate dopo la presentazione della proposta di riforma della Commissione il 26 aprile scorso; questa riforma, che si allontana dai rigidi criteri di *governance* economica che hanno caratterizzato l'Unione europea in passato, porta diversi vantaggi all'Italia, specialmente nella forma di una maggiore flessibilità nella determinazione del percorso da seguire per la riduzione del debito pubblico; ciononostante, la specificità dei piani nazionali di riduzione del debito previsti dalla riforma non autorizza in ogni caso l'adozione di politiche irresponsabili e insostenibili e l'obiettivo dell'Italia deve rimanere quello di una politica di riduzione del rapporto tra debito e PIL, che non comprometta le possibilità di crescita del Paese a medio e lungo termine;

in questo contesto rimane prioritaria l'attuazione della transizione ecologica, che è una leva fondamentale anche per dare una risposta globale alla crisi climatica, pur nella necessità di assicurarne un'attuazione quanto più compatibile con la realtà produttivo-industriale del nostro Paese;

sul piano delle politiche migratorie, lo scorso 8 giugno il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo;

l'esito del negoziato non è ottimale per l'Italia, in particolare perché l'ostilità dei Governi cosiddetti sovranisti ha pregiudicato vere forme di solidarietà europea nelle politiche di accoglienza e ricollocamento dei migranti e determinato il blocco a ogni revisione del Regolamento di Dublino in ordine alle responsabilità del Paese di primo approdo;

nel 2023, al 22 giugno, stando ai dati del Ministero degli interni, in Italia sono arrivati 58.782 migranti, più del doppio di quelli arrivati nello stesso periodo nel 2022 (25.458) e quasi il triplo rispetto al 2021 (19.361); il che dimostra come l'andamento degli sbarchi non risponda alla retorica politica dei Governi in carica, ma ai fattori di instabilità politica delle aree di provenienza e di transito;

la Cina è il principale Paese esportatore nell'Unione europea; nel 2022 il valore delle importazioni di beni dalla Cina nell'Unione è stato di 626,3 miliardi di euro, quasi il doppio delle esportazioni dei Paesi UE verso la Cina; la prevalenza della Cina come *partner* commerciale e strategico per l'Italia e l'Unione europea pone la questione dell'inquadramento delle relazioni tra questi due "mondi" come un tema centrale in ottica presente e futura, specialmente per quanto riguarda forniture critiche di materie prime e prodotti essenziali;

l'Italia è stato il primo Paese del G7 ad aver firmato un *Memorandum of understanding* con la Cina nel quadro del progetto "Nuova via della seta";

detto accordo, sottoscritto nel 2019, non ha portato sinora risultati particolarmente positivi per l'Italia: le esportazioni italiane in Cina sono passate dai 12,8 miliardi di euro del 2020 ai 16,4 miliardi di euro del 2022, quelle cinesi invece sono quasi raddoppiate nel giro di tre anni, passando da 32,2 a 57,5 miliardi;

questo accordo, firmato dal Governo Conte I, si rinnoverà automaticamente entro la fine dell'anno in mancanza di una decisione da parte del Governo italiano in senso contrario,

impegna il Governo:

1) a proseguire nel sostegno politico, militare e finanziario all'Ucraina, anche promuovendo il rapido avvio del negoziato di adesione del Paese all'Unione europea e sostenendo e rafforzando le iniziative diplomatiche;

2) a concorrere alla ricostruzione dell'Ucraina e a intraprendere e sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e per una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

3) a supportare ulteriori impegni in sede europea per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO;

4) a garantire la rapida approvazione della legge di ratifica della riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES), strumento che - come è noto - nessun Paese è tenuto a utilizzare, ma che diverrebbe così operativo e disponibile per quanti vorranno richiederne l'attivazione, in particolare per fronteggiare crisi bancarie;

5) a supportare la proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita della Commissione europea, al fine di superare le rigidità che hanno caratterizzato la *governance* economica e finanziaria europea e di coniugare nelle politiche di bilancio principi di disciplina finanziaria e obiettivi di crescita economica;

6) ad adottare tutte le iniziative utili a garantire l'attuazione delle politiche del *Green deal* europeo, garantendo la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti e la proporzionalità tra i vantaggi conseguiti e i costi sostenuti nella loro attuazione, tenendo presenti gli interessi del sistema produttivo italiano e gli obiettivi generali di coesione dell'economia europea;

7) a ribadire l'esigenza della modifica del Regolamento di Dublino per quanto attiene alle responsabilità dei Paesi di primo approdo e del superamento dei veti per giungere a una gestione effettivamente europea del sistema di accoglienza e del ricollocamento dei richiedenti asilo;

8) a non rinnovare *Memorandum of understanding* sottoscritto nel 2019 nell'ambito della cosiddetta "Nuova via della seta", sulla base di una valutazione dell'interesse comune a equilibrate relazioni economico-commerciali con la Repubblica popolare cinese e dell'obiettivo di preservare una effettiva autonomia strategica delle democrazie e società europee dai rischi di ingerenza politica o di dipendenza economica, purtroppo già sperimentati nel recente passato nei rapporti con la Federazione russa;

9) a sostenere il percorso di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea e promuovere il rispetto dell'accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, sottoscritto lo scorso febbraio, grazie alla mediazione dell'Unione europea.

(6-00036) n. 2 (testo 2) (28 giugno 2023)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 affronterà i temi della guerra russa in Ucraina, delle politiche dell'Unione in materia di economia, sicurezza e difesa, migrazione e delle relazioni esterne dell'Unione europea, in particolare con la Cina;

a quasi un anno e mezzo dall'inizio della nuova aggressione russa all'Ucraina è sempre più evidente che l'Ucraina rappresenta la frontiera politica e militare della libertà e della sicurezza europea;

quanto è successo nell'ultima settimana in Russia, conferma che questa guerra ha indebolito e diviso più l'aggressore che l'agredito; malgrado le previsioni, la resistenza ucraina, grazie al sostegno dei Paesi dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, ha ottenuto risultati straordinari ed evidentemente incrinato la presunta solidità del potere di Putin;

la guerra russa all'Ucraina continua a rappresentare una crisi di portata mondiale, come conferma la distruzione della diga di Nova Kakhovka del 6 giugno scorso, che ha portato all'allagamento di un'intera regione dell'Ucraina, alla morte di almeno 52 civili e all'evacuazione di 11.000 persone;

è sempre più evidente come la risoluzione del conflitto debba essere risolto anche con iniziative diplomatiche di prospettiva, senza comportare sacrifici in termini di libertà, sicurezza, indipendenza e integrità territoriale;

la prosecuzione del sostegno politico, finanziario, militare e umanitario dell'Ucraina è una premessa fondamentale per qualunque negoziato di pace;

dal 24 febbraio 2022 l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno messo a disposizione dell'Ucraina circa 72 miliardi di euro;

lo scorso 23 giugno il Consiglio dell'Unione europea ha adottato l'undicesimo pacchetto di sanzioni economiche e di misure restrittive individuali nei confronti della Federazione russa, per contrastare l'organizzazione e il finanziamento dell'aggressione all'Ucraina;

l'impegno per la pace passa imprescindibilmente dalla fornitura all'Ucraina dei mezzi necessari per sedersi al tavolo negoziale. Da tale punto di vista l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia conferma l'urgenza di costituire un vero e proprio sistema di difesa europeo, che sia complementare e integrato, e non alternativo, al sistema della NATO;

del tutto impellente è, altresì, la definizione un progetto di rafforzamento strategico dell'Unione europea, che consenta all'Unione di affermare il proprio ruolo di rilievo sul piano internazionale;

sul piano economico, l'ondata inflattiva che ha colpito l'economia globale, causando enormi problemi ai cittadini italiani ed europei, in particolare alle fasce più povere della popolazione;

negli ultimi mesi è tornata a salire la tensione anche nell'area balcanica dove solo l'attività della Kosovo Force (KFOR), a guida italiana, ha finora impedito la deflagrazione di uno scontro militare; questo rende in prospettiva ancora più necessario accelerare la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, anche come strategia di pacificazione politica e integrazione civile di popoli divisi da radicate ostilità reciproche;

la Banca centrale europea, nel pieno rispetto del suo mandato a mantenere la stabilità dei prezzi, ha deliberato una serie di incrementi dei tassi di interesse - l'ultimo dei quali lo scorso 15 giugno - portandoli ai massimi da prima della crisi finanziaria del 2008;

una politica monetaria più restrittiva crea un contesto inevitabilmente più sfavorevole per gli investimenti nel settore privato e per la sostenibilità del debito pubblico e impone ulteriori responsabilità ai Governi, sia rispetto alla disciplina finanziaria, sia rispetto a politiche di bilancio in grado di rafforzare i fattori di competitività e di crescita economica;

in questo contesto l'Italia è l'unico Paese della zona euro a non aver ratificato la riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES);

tale decisione aggrava l'isolamento dell'Italia in sede europea, con inevitabili conseguenze sul altri *dossier* fondamentali per la creazione della nuova *governance* economica europea, come la riforma del Patto di stabilità e crescita, l'unione bancaria e l'istituzione di uno strumento permanente di debito comune, sul modello di quello che ha consentito il finanziamento del *Next Generation* EU;

le discussioni sulla riforma del patto di stabilità europeo si sono intensificate dopo la presentazione della proposta di riforma della Commissione il 26 aprile scorso; questa riforma, che si allontana dai rigidi criteri di *governance* economica che hanno caratterizzato l'Unione europea in passato, porta diversi vantaggi all'Italia, specialmente nella forma di una maggiore flessibilità nella determinazione del percorso da seguire per la riduzione del debito pubblico; ciononostante, la specificità dei piani nazionali di riduzione del debito previsti dalla riforma non autorizza in ogni caso l'adozione di politiche irresponsabili e insostenibili e l'obiettivo dell'Italia deve rimanere quello di una

politica di riduzione del rapporto tra debito e PIL, che non comprometta le possibilità di crescita del Paese a medio e lungo termine;

in questo contesto rimane prioritaria l'attuazione della transizione ecologica, che è una leva fondamentale anche per dare una risposta globale alla crisi climatica, pur nella necessità di assicurarne un'attuazione quanto più compatibile con la realtà produttivo-industriale del nostro Paese;

sul piano delle politiche migratorie, lo scorso 8 giugno il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un accordo sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo;

l'esito del negoziato non è ottimale per l'Italia, in particolare perché l'ostilità dei Governi cosiddetti sovranisti ha pregiudicato vere forme di solidarietà europea nelle politiche di accoglienza e ricollocamento dei migranti e determinato il blocco a ogni revisione del Regolamento di Dublino in ordine alle responsabilità del Paese di primo approdo;

nel 2023, al 22 giugno, stando ai dati del Ministero degli interni, in Italia sono arrivati 58.782 migranti, più del doppio di quelli arrivati nello stesso periodo nel 2022 (25.458) e quasi il triplo rispetto al 2021 (19.361); il che dimostra come l'andamento degli sbarchi non risponda alla retorica politica dei Governi in carica, ma ai fattori di instabilità politica delle aree di provenienza e di transito;

la Cina è il principale Paese esportatore nell'Unione europea; nel 2022 il valore delle importazioni di beni dalla Cina nell'Unione è stato di 626,3 miliardi di euro, quasi il doppio delle esportazioni dei Paesi UE verso la Cina; la prevalenza della Cina come *partner* commerciale e strategico per l'Italia e l'Unione europea pone la questione dell'inquadramento delle relazioni tra questi due "mondi" come un tema centrale in ottica presente e futura, specialmente per quanto riguarda forniture critiche di materie prime e prodotti essenziali;

l'Italia è stato il primo Paese del G7 ad aver firmato un *Memorandum of understanding* con la Cina nel quadro del progetto "Nuova via della seta";

detto accordo, sottoscritto nel 2019, non ha portato sinora risultati particolarmente positivi per l'Italia: le esportazioni italiane in Cina sono passate dai 12,8 miliardi di euro del 2020 ai 16,4 miliardi di euro del 2022, quelle cinesi invece sono quasi raddoppiate nel giro di tre anni, passando da 32,2 a 57,5 miliardi;

questo accordo, firmato dal Governo Conte I, si rinnoverà automaticamente entro la fine dell'anno in mancanza di una decisione da parte del Governo italiano in senso contrario,

impegna il Governo:

1) a proseguire nel sostegno politico, militare e finanziario all'Ucraina, anche promuovendo il rapido avvio del negoziato di adesione del Paese all'Unione europea e sostenendo e rafforzando le iniziative diplomatiche;

2) a concorrere alla ricostruzione dell'Ucraina e a intraprendere e sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e per una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

3) a supportare ulteriori impegni in sede europea per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO;

4) a garantire la rapida approvazione della legge di ratifica della riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES), strumento che - come è noto - nessun Paese è tenuto a utilizzare, ma che diverrebbe così operativo e disponibile per quanti vorranno richiederne l'attivazione, in particolare per fronteggiare crisi bancarie;

5) a negoziare partendo dalla proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita della Commissione europea, al fine di superare le rigidità che hanno caratterizzato la *governance* economica e finanziaria europea e di coniugare nelle politiche di bilancio principi di disciplina finanziaria e obiettivi di crescita economica;

6) ad adottare tutte le iniziative utili a garantire l'attuazione delle politiche del *Green deal* europeo, garantendo la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti e la proporzionalità tra i vantaggi conseguiti e i costi sostenuti nella loro attuazione, tenendo presenti gli interessi del sistema produttivo italiano e gli obiettivi generali di coesione dell'economia

europa;

7) a ribadire l'esigenza della modifica del Regolamento di Dublino per quanto attiene alle responsabilità dei Paesi di primo approdo e del superamento dei veti per giungere a una gestione effettivamente europea del sistema di accoglienza e del ricollocamento dei richiedenti asilo;

8) a promuovere un dibattito parlamentare prima della scadenza sul *Memorandum of understanding* sottoscritto nel 2019 nell'ambito della cosiddetta "Nuova via della seta", sulla base di una valutazione dell'interesse comune a equilibrate relazioni economico-commerciali con la Repubblica popolare cinese e dell'obiettivo di preservare una effettiva autonomia strategica delle democrazie e società europee dai rischi di ingerenza politica o di dipendenza economica, purtroppo già sperimentati nel recente passato nei rapporti con la Federazione russa;

9) a sostenere il percorso di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea e promuovere il rispetto dell'accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, sottoscritto lo scorso febbraio, grazie alla mediazione dell'Unione europea.

(6-00037) n. 3 (28 giugno 2023)

[Terzi Di Sant'Agata](#), [Scurria](#), [Matera](#), [Zanettin](#), [De Poli](#), [Centinaio](#), [Murelli](#).

Approvata

Il Senato,

premessi che:

al prossimo Consiglio europeo del 29-30 giugno 2023, i Capi di Stato e di Governo affronteranno i seguenti punti: Ucraina; temi economici; sicurezza e difesa; migrazione; relazioni esterne.

considerato che:

il Consiglio europeo farà il punto sugli ultimi sviluppi della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e confermerà l'impegno dell'Unione europea nel continuare a fornire sostegno finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all'Ucraina per il tempo necessario;

sarà rinnovato l'attivo sostegno alla realizzazione della formula di pace Ucraina unitamente a profilate azioni nei confronti della responsabilità russa dell'aggressione dell'Ucraina, ivi inclusa l'azione sanzionatoria;

nel corso della discussione sull'aggressione della Russia contro l'Ucraina i Capi di Stato e di Governo avranno uno scambio di vedute sugli ultimi sviluppi interni alla Federazione russa e sulle conseguenze che questi potrebbero avere sull'evoluzione del conflitto;

il Consiglio europeo darà seguito alle sue conclusioni sulla politica industriale, sul Mercato unico e sulla competitività a lungo termine dell'Europa, di cui la transizione digitale si conferma essere elemento determinante. In questo senso, si richiamerà l'importanza di regolamentare rapidamente l'intelligenza artificiale (AI) anche in vista del negoziato del Consiglio con il Parlamento europeo;

il Consiglio europeo si occuperà della sicurezza e della resilienza economica dell'Unione, anche alla luce della presentazione da parte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante della comunicazione congiunta sulla strategia europea di sicurezza economica;

si discuterà della situazione economica e il Consiglio europeo sarà invitato ad approvare le raccomandazioni integrate specifiche per Paese e a concludere il semestre europeo 2023;

il 20 giugno 2023 la Commissione ha proposto una revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale incentrata principalmente su tre priorità: uno strumento per l'Ucraina basato su sovvenzioni, prestiti e garanzie, con una capacità complessiva di 50 miliardi di euro; un incremento di 15 miliardi di euro per affrontare le dimensioni interne ed esterne della migrazione ivi compreso il rafforzamento dei partenariati con i Paesi terzi; una piattaforma di tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), per promuovere la competitività a lungo termine dell'UE sulle tecnologie critiche, nei settori della tecnologia digitale e profonda, della tecnologia pulita e delle biotecnologie, finanziata con 10 miliardi di euro aggiuntivi oltre all'uso flessibile di fondi europei già esistenti;

l'iniziativa STEP non risulta essere ancora quel Fondo europeo di sovranità per affrontare le dipendenze critiche dell'Europa ipotizzato dalla Presidente von der Leyen nel settembre 2022, ma -

come dichiarato dalla stessa Commissione - ne dovrebbe costituire il precursore;

alla luce della sopraccitata proposta di revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale, il Consiglio europeo potrà invitare a procedere nel negoziato in tempi veloci;

si farà il punto sui progressi compiuti circa l'attuazione delle precedenti conclusioni in materia di sicurezza e difesa, della dichiarazione di Versailles del marzo 2022 e della Bussola Strategica;

si forniranno orientamenti e impulso per realizzare una efficace capacità di sicurezza e di difesa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di appalti congiunti nell'industria europea della difesa; l'attuazione di investimenti comuni nel settore tecnologico e industriale ivi incluse le PMI e la produzione di munizioni;

il Consiglio europeo discuterà della cooperazione UE-NATO, anche in vista del vertice NATO di Vilnius (11-12 luglio 2023);

i Capi di Stato e di Governo terranno un punto di dibattito complessivo sul tema migrazione e saranno forniti aggiornamenti da parte della Presidenza e della Commissione circa l'attuazione delle conclusioni adottate dai Consigli Europei di febbraio e marzo 2023;

in materia di relazioni esterne, si terrà una discussione strategica sulla Cina e si farà il punto sulla preparazione del prossimo vertice UE-CELAC, che riunirà il prossimo 17-18 luglio i *leader* di Europa, America latina e Caraibi per rafforzare le relazioni tra queste Regioni;

il Consiglio europeo terrà un dibattito sulle relazioni dell'Unione con i *partner* del Mediterraneo, in particolare con la Tunisia;

il Consiglio europeo si confronterà anche sulla delicata situazione di crisi nei comuni a maggioranza serba nel Nord del Kosovo che ha portato, lo scorso 29 maggio, a violenti scontri tra le forze dell'ordine kosovare e i cittadini di etnia serba e in cui sono rimasti feriti diversi soldati della missione KFOR, tra i quali anche militari italiani;

Governo e Parlamento italiani hanno immediatamente espresso la vicinanza e la piena solidarietà ai soldati della missione KFOR, dal 10 ottobre 2022 comandata dal generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, e condannato con la massima fermezza tali violenze;

per Serbia e Kosovo risulta più che mai essenziale dimostrare senso di responsabilità, abbandonando la retorica nazionalistica e tornando a sedersi al tavolo dei negoziati, unica garanzia per mantenere la stabilità regionale, fondamentale nell'attuale contesto internazionale,

impegna il Governo:

1) a sostenere l'Ucraina e il suo popolo da un punto di vista finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico e in prospettiva ad assumere un ruolo chiave nel processo di ricostruzione;

2) a riconoscere l'impegno e gli sforzi sostanziali dell'Ucraina per soddisfare le condizioni richieste nel processo di adesione all'UE, ad incoraggiarla a proseguire sulla strada delle riforme e ad intensificare i lavori in vista dell'apertura dei negoziati di adesione;

3) a garantire il più ampio supporto alle iniziative internazionali volte a perseguire i crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel territorio ucraino, nonché ad assicurare la sanzionabilità del crimine di aggressione attraverso l'istituzione di apposite istanze giurisdizionali quali un possibile tribunale ucraino internazionalizzato e l'affermazione negli Stati membri del principio di giurisdizione universale;

4) a contrastare e sanzionare la deportazione forzata da parte della Federazione russa di minori ucraini;

5) a favorire ogni iniziativa finalizzata ad una risoluzione del conflitto mediante una pace complessiva, giusta e duratura, nel pieno rispetto delle prerogative sovrane di Kiev e del diritto internazionale, lavorando con la comunità internazionale, anche nel quadro delle Nazioni Unite;

6) a mantenere un costante dialogo con il Parlamento in relazione all'esito di importanti consessi internazionali ovvero in aggiornamento rispetto alle future iniziative diplomatiche che verranno intraprese per la risoluzione del conflitto ucraino;

7) a sostenere la crescita e la competitività di lungo termine dell'Unione attraverso una politica industriale europea che abbia tra i pilastri fondamentali l'autonomia energetica, promuovere la produzione sostenibile a livello europeo e la diversificazione nell'approvvigionamento delle materie

prime e dei semilavorati e lo sviluppo di un quadro regolatorio semplice e prevedibile;

8) a realizzare una transizione verde basata sul rispetto della neutralità tecnologica e che sia compatibile con la difesa dei posti di lavoro e con un'industria ed un'agricoltura europee dinamiche, innovative e competitive con quelle del resto del mondo;

9) a collaborare con le istituzioni europee per individuare fonti di finanziamento adeguate a sostegno degli ambiziosi investimenti strategici, anche infrastrutturali, in materia di transizione verde e digitale;

10) a negoziare, a partire dalla proposta presentata dalla Commissione europea, di una piattaforma di tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), la rapida istituzione di uno strumento finanziario europeo efficace, in grado di fornire il necessario impulso ai predetti investimenti strategici e che costituisca tra le altre cose una credibile risposta europea all'*Inflation Reduction Act* (Ira), il piano di sussidi da quasi 370 miliardi di dollari varato dall'amministrazione statunitense, affiancandosi ad un utilizzo più flessibile dei fondi europei. Questo strumento dovrà servire, in particolare, a rafforzare l'autonomia strategica e la competitività dell'Unione europea, contribuendo ad evitare la frammentazione del Mercato unico, assicurando al contempo la parità di condizioni per le imprese;

11) ad adoperarsi affinché il negoziato sulla riforma della governance economica europea pervenga all'elaborazione di regole che gli Stati siano realisticamente in grado di rispettare e capaci di favorire la crescita economica, con particolare riguardo agli investimenti per la transizione verde, le infrastrutture, e per la difesa, nonché improntate a una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi dei Piani nazionali di ripresa e resilienza e della politica di coesione. Nell'elaborazione delle nuove regole europee particolare attenzione deve essere assicurata alla valutazione degli investimenti pubblici quali leve finanziarie idonee a generare benefici diretti a lungo termine e che pertanto hanno un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

12) ad attivarsi affinché le spese pubbliche collegate all'attuazione dei programmi europei per la transizione verde, digitale, per la difesa e gli investimenti infrastrutturali siano esclusi dai meccanismi del nuovo Patto di stabilità e crescita, quali strumenti necessari per contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione, a ridurre la dipendenza strutturale dalle energie fossili e per supportare la competitività, la crescita e il lavoro nell'Unione europea;

13) a favorire la conclusione del negoziato sulla revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale entro la fine della legislatura per razionalizzare e rendere più efficienti le singole voci di spesa, tutelando specifiche priorità italiane, con particolare riferimento alla politica agricola comune, alle politiche di coesione, alla cooperazione allo sviluppo e agli investimenti nel settore della difesa comune;

14) in considerazione della crisi demografica che stanno attraversando alcuni Paesi membri dell'Unione europea e della centralità del tema demografico anche nell'ottica della competitività di lungo termine dell'Europa, ad individuare misure che favoriscano investimenti e riforme di sistema in materia di natalità;

15) a continuare a sostenere l'attuazione della Bussola Strategica, per fornire all'Unione europea adeguati strumenti a tutela del suo ruolo internazionale, in piena complementarietà con la NATO. Nel nuovo contesto geopolitico, a sostenere e fornire ulteriore impulso nei diversi ambiti relativi alla produzione europea di munizioni, al rafforzamento dell'industria europea della difesa attraverso acquisti comuni, al contrasto delle minacce ibride ed allo sviluppo di una politica europea di *cyber*-difesa;

16) a mantenere alta l'attenzione dell'Unione europea sulla dimensione esterna della migrazione, nei confronti dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo e dell'Africa per prevenire gli arrivi irregolari, coniugando la lotta ai trafficanti con politiche di sviluppo. Il rapporto con i Paesi di origine e transito deve restare prioritario, essere improntato alla realizzazione di partenariati equilibrati ed essere adeguatamente finanziato con risorse europee. L'ambizione di medio periodo resta la trasformazione della politica di vicinato in un vero e proprio partenariato con la sponda sud del Mediterraneo. In questo contesto deve inoltre essere assicurata la necessaria complementarità con il "Piano Mattei" lanciato dal Governo italiano;

17) in linea con le recenti missioni a Tunisi del Presidente del Consiglio, l'ultima delle quali effettuata unitamente al Presidente della Commissione europea ed al Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi, a mantenere prioritaria l'attenzione dell'Unione europea, anche in collaborazione con i principali organismi finanziari internazionali, nei confronti della Tunisia al fine di garantire la stabilità politica ed economica del Paese;

18) a proseguire il negoziato sul nuovo Patto Asilo e Migrazione, anche alla luce dei risultati raggiunti in occasione del Consiglio giustizia e affari interni del corrente mese di giugno che hanno fornito un primo risultato concreto in termini di equilibrio complessivo tra responsabilità e solidarietà. A tal fine, impegna il Governo a continuare a sostenere gli orientamenti generali sulle proposte di regolamento in materia di gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) e di procedure di asilo (APR) approvati dall'ultimo Consiglio giustizia e affari interni, adoperandosi affinché il dialogo con il Parlamento europeo consenta ulteriori progressi e una rapida adozione dei testi legislativi finali;

19) ad adoperarsi affinché il nuovo Patto Asilo e Migrazione sia dotato, anche nel contesto della revisione del Quadro finanziario pluriennale, di consistenti interventi finanziari europei a favore di soluzioni a lungo termine nei Paesi di transito mediterranei e, soprattutto, nei Paesi di origine dell'Africa sub-sahariana, con strategie mirate alle rotte che coinvolgono tutti gli attori interessati ed anche le organizzazioni internazionali;

20) a favorire un percorso europeo nelle relazioni con la Cina equo, bilanciato e reciprocamente vantaggioso, con un approccio flessibile e pragmatico che consenta non solo una difesa di principio degli interessi e dei valori europei, ma anche il conseguimento di risultati concreti, in particolare in settori quali: il commercio e gli investimenti; i cambiamenti climatici; la biodiversità e gli affari internazionali; a riaffermare in ogni caso che la Cina è allo stesso tempo un *partner* negoziale, *competitor* economico e un rivale sistemico che si avvale anche di misure di coercizione commerciale già attuate verso alcuni Stati membri dell'UE e altri Paesi occidentali. Le politiche assertive di Pechino si manifestano in modo crescente nei confronti di Taiwan e dell'Indo-Pacifico e tendono a consolidare un allineamento strategico tra Cina e Russia che mira a revisionare il sistema internazionale basato su regole condivise;

21) a ribadire il pieno sostegno del Governo italiano alla prospettiva di adesione all'UE dei Balcani occidentali ed a confermare l'impegno per la pace e la stabilità del Kosovo e di tutta l'area, favorendo la ripresa del dialogo, facilitato dall'Unione europea, tra Belgrado e Pristina e la rapida attuazione dell'Accordo sul percorso di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia nonché il relativo allegato di attuazione.

(6-00038) n. 4 (28 giugno 2023)

[Patuanelli](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#).

Respinta

Il Senato,

premessi che:

nel prossimo Consiglio europeo del 29-30 giugno, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati ad affrontare importanti questioni, tra le quali: gli ultimi sviluppi relativi al conflitto in Ucraina; le politiche economiche e di bilancio; il tema delle migrazioni; le relazioni esterne tra l'UE e i Paesi terzi;

considerato che:

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina è in atto ormai da oltre un anno, in un contesto segnato da una perdurante *escalation* militare inasprita, peraltro, dallo spettro di una minaccia nucleare, paventata a più riprese;

in particolare, la recente distruzione della diga idroelettrica situata a Nova Kakhovka, nel Sud del Paese occupato dalle forze russe, sta mettendo a rischio la vita di centinaia di migliaia di civili in circa ottanta insediamenti, compresa la città di Kherson, ed espone il popolo ucraino a rischio di inondazione con terribili conseguenze umanitarie e ambientali;

la distruzione delle infrastrutture civili si qualifica chiaramente come un crimine di guerra ed aggrava la crisi umanitaria sul suolo ucraino che continua ad essere drammatica e insostenibile con decine di migliaia di vittime, civili e militari, nonché, sul piano geopolitico, con evidenti ripercussioni sul tessuto economico-produttivo internazionale sull'approvvigionamento energetico e sulle principali regole della convivenza internazionale;

in tale contesto, con decisione (PESC) 2022/1968 del 17 ottobre 2022 è stata istituita la missione EUMAM Ucraina volta a rispondere alla richiesta di sostegno da parte delle autorità ucraine nel settore dell'addestramento militare, al fine di consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e proteggere i civili;

l'EUMAM Ucraina dovrebbe operare nel territorio degli Stati membri, in quanto misura temporanea, in linea con l'articolo 42, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), che dispone quanto segue: "La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.";

desta, tuttavia, preoccupazione in relazione a un possibile ulteriore inasprimento del conflitto quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, della menzionata decisione (PESC), ossia la possibilità per il Consiglio di modificare la sua decisione in merito alla eventuale autorizzazione per EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

nelle conclusioni dell'ultimo *summit* di marzo, il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, ed ha altresì riaffermato il risoluto sostegno dell'Unione europea all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa;

nonostante il Governo di Mosca abbia espressamente dichiarato di non riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale de L'Aia, l'Unione europea rimane determinata a garantire il pieno accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra e gli altri crimini di estrema gravità commessi in relazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, anche mediante l'istituzione di un meccanismo appropriato per il perseguimento del crimine di aggressione, che riguarda la comunità internazionale nel suo insieme;

in tal senso, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'accordo sulla creazione, a L'Aia, del nuovo centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina, ha ribadito il proprio sostegno alle indagini del procuratore della Corte penale internazionale ed ha accolto con favore i prossimi negoziati relativi a una nuova convenzione sulla cooperazione internazionale in materia di accertamento e perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e di altri crimini internazionali;

lo scorso 3 maggio la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento «Act in Support of Ammunition Production» (ASAP) volta ad incrementare - fino al 30 giugno 2025, data di cessazione di applicazione del regolamento - la produzione di armamenti. In particolare, la proposta della Commissione apre alla possibilità per gli Stati membri di impiegare fondi europei per sostenere direttamente lo sviluppo dell'industria della difesa, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili;

la possibilità per gli Stati di includere progetti a valere su tale strumento finanziario si estenderebbe anche a quelli finanziabili con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che per sua natura ha per oggetto progetti di ripresa economica

per superare l'impatto economico e sociale della pandemia e affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani;

il 9 maggio scorso il Parlamento europeo ha approvato la procedura d'urgenza per l'esame della

proposta di regolamento ASAP con 518 voti favorevoli, 59 contrari tra cui i parlamentari del Movimento 5 stelle, e 31 astenuti. Avranno ora inizio i negoziati con il Consiglio, con l'intento dichiarato di raggiungere un accordo, al fine di adottare il testo finale durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di luglio;

valutato che:

sono attualmente in corso i negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo su una serie di *dossier* per riformare l'attuale quadro legislativo europeo in materia di asilo e migrazione, al fine di addivenire all'adozione di un nuovo quadro regolatorio prima delle elezioni europee del giugno 2024;

in particolare, lo scorso 8 giugno il Consiglio dell'Unione europea per gli Affari interni ha trovato un accordo per la riforma del sistema comune di asilo per quanto attiene le procedure di frontiera e la gestione delle domande di asilo, accordo che dovrà ora essere approvato dal Parlamento europeo;

se l'opinione pubblica e la stampa europea hanno manifestato plauso all'accordo e lo hanno identificato come il nuovo Patto europeo sulle migrazioni, in realtà non vengono superate le criticità ataviche dell'attuale sistema comune di asilo e dei cosiddetti regolamenti di Dublino: non viene intaccato il principio del Paese di primo ingresso che attribuisce ai Paesi di frontiera la responsabilità di gestire le domande di asilo e l'obbligatorietà della redistribuzione dei migranti in tutti gli Stati membri, in una visione solidaristica del fenomeno migratorio che viene di fatto sterilizzata dalla possibilità di prevedere un pagamento pari a 20.000 euro da destinare al fondo comune per la gestione delle frontiere interne per ogni migrante non accolto;

destano preoccupazione alcuni punti dell'accordo che di fatto minano il diritto all'asilo e il principio di non respingimento: la previsione di una procedura di frontiera accelerata, come procedura *standard* per l'esame delle domande di asilo per chi giunge illegalmente in territorio europeo o da un Paese terzo considerato sicuro, procedura sommaria, e soprattutto la possibilità di rimpatriare i migranti verso Stati terzi che non siano il Paese di origine, ma potrebbe essere anche uno Stato di transito o quello di partenza ritenuto sicuro;

si rischia di impedire di richiedere asilo politico in Europa perché ogni Stato membro deciderà quali Stati considerare sicuri e, nonostante i criteri minimi comuni per la definizione di Paese di origine sicuro, permangono ancora numerose divergenze. Basti pensare che l'Italia con il decreto del 17 marzo 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha aggiornato la lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale includendovi Paesi come la Nigeria dove sono note le tensioni politiche e sociali determinate dal terrorismo jihadista o ancora Stati che criminalizzano le condotte omosessuali prevedendo la pena di morte o l'ergastolo;

il terribile naufragio avvenuto tra il 13 e 14 giugno al largo delle coste greche, definito come "la più grande tragedia nel Mediterraneo" dalla commissaria UE agli affari interni Ylva Johansson, in cui hanno perso la vita almeno 750 migranti, deve segnare una svolta nelle politiche europee della migrazione, anche nella gestione del pattugliamento delle frontiere marine europee e soprattutto un monito agli Stati membri al rispetto del diritto e degli obblighi internazionali relativi al salvataggio delle vite in mare;

ritenuto che:

nell'ultima riunione dell'Ecofin del 15 e 16 giugno, i Ministri delle finanze degli Stati membri hanno nuovamente discusso - tra gli altri temi - della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, comprensiva di una revisione delle regole fiscali del Patto di stabilità e crescita;

il tema dell'aggiornamento e della revisione del quadro della *governance* economica europea rappresenta una questione centrale nel dibattito europeo a fronte della nuova realtà economica - pesantemente influenzata dalle crescenti tensioni e dai mutati scenari geo-politici internazionali, ed il Consiglio ha auspicato che i lavori legislativi relativi a tale revisione si concludano nel 2023;

le proposte legislative avanzate dalla Commissione europea lo scorso 26 aprile destano non poche perplessità in ordine, in primo luogo, al mantenimento dei parametri quantitativi massimi di riferimento del 3 per cento per il disavanzo e all'obiettivo del 60 per cento per il rapporto debito su prodotto interno lordo, nonché all'assenza della previsione di una *golden rule* per escludere la spesa

pubblica destinata a investimenti produttivi dalle norme fiscali dell'Unione europea;

desta altresì perplessità il versante esecutivo del futuro sistema come presentato dalla Commissione, con la creazione di un nuovo strumento per far adempiere agli impegni di riforme/investimenti del percorso di aggiustamento del debito e l'automaticità della procedura per i disavanzi eccessivi per le devianze dal suddetto percorso, oltre alle modifiche dell'impianto sanzionatorio;

tale ipotesi di riforma non può considerarsi evidentemente conclusiva, avendo peraltro la Commissione preannunciato ulteriori orientamenti nel primo trimestre del 2023 e possibili proposte legislative, sulle quali auspica di registrare il consenso prima dell'inizio del processo di approvazione dei bilanci nazionali per l'anno 2024;

considerato, altresì, che:

in riferimento alle relazioni con i Paesi terzi, una particolare attenzione non può che essere rivolta alle politiche di vicinato con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e in particolare con la Tunisia e con la Turchia;

la Tunisia rimane un *partner* fondamentale per l'Italia e l'Unione europea e la recente missione euro-italiana in Tunisia ha messo in evidenza quanto le relazioni europee tra le due sponde del Mediterraneo siano necessarie per sostenere la stabilizzazione economico-finanziaria dell'area, contenere il traffico di migranti e favorire la transizione democratica, allentando le spinte autoritarie anche in Tunisia;

d'altra parte, il silenzio mantenuto, durante il loro incontro, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Presidente tunisino Saied sul tema dei diritti fondamentali e del ritorno a una piena democrazia in Tunisia solleva serie preoccupazioni sulla posizione del Governo italiano rispetto alla questione dei diritti umani;

il supporto europeo allo sblocco degli stanziamenti del Fondo monetario europeo a favore della Tunisia e l'ulteriore aiuto europeo quantificato in 900 milioni di euro, deve essere funzionale a prevenire il *default* tecnico dello Stato tunisino, la crisi migratoria che ne potrebbe derivare e a contrastare il traffico di esseri umani e delle organizzazioni criminali che trovano nell'instabilità politica terreno fertile, ma soprattutto sostenere la democratizzazione del Paese in nome dello stato di diritto per non commettere nuovamente gli errori compiuti in situazioni analoghe, come per esempio con la Turchia;

preoccupa altresì l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Turchia, preoccupazione condivisa anche dal Consiglio nelle proprie conclusioni sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione del 13 dicembre 2022 e dal Parlamento europeo nella risoluzione sulla relazione con la Turchia del 2022;

il persistente deterioramento della situazione dei diritti umani in Turchia, la sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le continue pressioni legali e amministrative sulla società civile, nonché le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti dei *social media* e altri;

permane la necessità di un ben più forte impegno da parte di Ankara nel rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi i diritti delle donne, dello stato di diritto e dei valori europei, a partire dalla richiesta di rientro nella Convenzione di Istanbul e della ferma condanna per la repressione sistematica di molte voci dell'opposizione,

impegna, quindi, il Governo, in sede europea:

1) in relazione al conflitto russo-ucraino:

a) a approfondire il massimo sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una de-escalation militare, portando il nostro Paese a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

b) a rappresentare l'esigenza di vincolare il contributo del contingente nazionale

impiegato nella missione EUMAM Ucraina esclusivamente all'interno del territorio degli Stati membri, nonché ad astenersi dall'assumere qualsivoglia indirizzo politico qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri, in assenza di un preventivo passaggio parlamentare volto alla sua definizione;

c) ad assicurare pieno sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni, intensificando, con urgenza, anche a seguito della distruzione di infrastrutture critiche ucraine da parte della Russia, tutte le azioni necessarie per continuare a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di protezione civile all'Ucraina, incluse le necessarie misure di accoglienza per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili;

d) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

2) in materia di gestione dei flussi migratori:

a) a sostenere, nelle more dell'approvazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione, il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i Paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei;

b) con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione europea dopo essere stati salvati in mare;

c) a rafforzare la cooperazione dell'Unione europea con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti;

3) in relazione alla *governance* economica:

a) nell'ambito del processo di riforma in corso delle regole fiscali del Patto di stabilità e crescita, a lavorare per il superamento degli ormai irrealistici parametri quantitativi del 3 per cento e del 60 per cento, privi di una reale giustificazione economica e spesso oggetto di critiche, con il conseguente superamento della fase preventiva e quella correttiva del PSC, la cui applicazione si è dimostrata a più riprese incoerente, e garantire altresì un'applicazione omogenea della procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di affrontare adeguatamente il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva e gli eccessivi *surplus* di specifici Stati membri, prevedendo, inoltre, percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto delle specificità degli Stati membri e del loro quadro macroeconomico complessivo e, inoltre, superando l'utilizzo prevalente di indicatori non osservabili come il saldo strutturale, al fine di ancorare la sorveglianza macroeconomica a indicatori direttamente osservabili e misurabili;

b) conseguentemente, a disegnare una strategia complessiva di riforma della nuova architettura dell'Unione europea più favorevole alla crescita economica, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati, in senso coerente con l'interesse dell'Italia, opponendosi a qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico e che finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci;

c) a non disperdere l'esperienza positiva del dispositivo di ripresa e resilienza nella

nuova architettura della politica di bilancio europea, trasformando il programma NGEU in uno strumento permanente, da finanziare attraverso il bilancio europeo con la conseguente istituzione di nuove fonti di entrate nella forma di risorse proprie dell'Unione europea e l'inclusione dell'emissione di debito comune europeo come strumento stabile, finalizzati a sostenere l'impegno comune per il rafforzamento degli investimenti nella produzione di «beni pubblici» che consentano di rispondere al meglio alle esigenze concordate a livello europeo, come ricerca, innovazione, sicurezza e transizione energetica, al fine di assicurare all'Unione europea un proprio spazio fiscale autonomo, capace di avviare una politica economica anti-ciclica; nonché prevedere lo scorporo dal calcolo del *deficit* di determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio - tra cui quelli *green*, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei - e lo scorporo del debito anomalo e non strutturale accumulato a causa dell'emergenza legata al COVID-19, prevedendo la sua perennizzazione attraverso i reinvestimenti del programma di acquisto di titoli Pepp, o in ogni caso tramite l'individuazione di un percorso di rientro *ad hoc*;

4) in materia di relazioni esterne tra l'UE e i Paesi terzi:

a) con riguardo alla Tunisia, a sostenere il processo di democratizzazione e sviluppo del Paese e a riconoscere l'importanza di favorirne la ripresa economica e sociale attraverso l'assistenza e gli aiuti necessari, ribadendo la necessità che tale sostegno - in collaborazione con l'Unione europea e le organizzazioni internazionali - sia accompagnato da una ferma condizionalità riguardo al rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto e della democrazia, per affrontare e gestire i flussi migratori in modo umano e rispettoso dei diritti fondamentali;

b) in merito alla Turchia, ad esprimere profonda preoccupazione per la situazione in atto nel Paese e a sollecitare l'urgenza di un'inversione di tali tendenze negative per far sì che si creino le necessarie condizioni democratiche in materia di diritti umani e libertà fondamentali, rispetto del diritto internazionale e relazioni di buon vicinato, al fine di garantire un ambiente stabile, sicuro e cooperativo nel Mediterraneo orientale, nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite;

c) a sostenere un'agenda positiva con la Turchia, condizionata all'impegno turco a dialogare costruttivamente con Bruxelles anche in materia di diritti umani, a partire dalla richiesta di rientro nella Convenzione di Istanbul; inoltre, a valutare di preservare, nel quadro del rigoroso rispetto dei valori europei - in particolare sulla tutela delle minoranze e delle opposizioni - gli spazi politici per collaborazioni in settori strategici a partire dal clima, la salute, le migrazioni, le crisi regionali e la lotta contro il terrorismo.

(6-00039) n. 5 (28 giugno 2023)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#).

Respinta

Il Senato della Repubblica,

considerando che:

il Consiglio europeo del 29 e 30 giugno avrà nuovamente al centro della discussione le evoluzioni del conflitto in Ucraina, il ruolo dell'Unione europea in questo scenario e, più in generale, la capacità di sicurezza e di difesa dell'UE;

la riunione del Consiglio europeo dovrebbe concentrarsi sulla situazione economica dell'Unione, anche per quanto riguarda le modalità di rafforzamento della sicurezza e della resilienza economica nel contesto della conclusione del semestre europeo 2023;

la presidenza del Consiglio e la Commissione europea informeranno il Consiglio europeo sui progressi compiuti nell'attuazione delle recenti conclusioni sulla migrazione;

premessi che:

ribadisce la propria ferma condanna dell'aggressione russa in Ucraina che si pone in palese violazione del diritto internazionale e ha aperto uno scenario angosciante di insicurezza globale;

prende atto del fatto che la fornitura di equipaggiamento militare all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali. Guarda però con estrema preoccupazione al fatto che oggi di negoziato non si parli più. La ripetuta indisponibilità della

Russia, così come l'inverosimile prospettiva che la soluzione del conflitto sia consegnata esclusivamente alla dimensione della vittoria militare agitata da più parti, richiede oggi più di prima una iniziativa diplomatica che metta al centro il ruolo politico attivo dell'Unione europea nella costruzione del cessate il fuoco e dell'avvio di un vero processo di pace, guarda invece con speranza all'iniziativa di pace promossa da Papa Francesco e affidata al cardinale Matteo Maria Zuppi e auspica che riceva il massimo sostegno internazionale;

sottolinea la drammaticità della rimozione della parola "pace" dal discorso pubblico prevalente delle istituzioni europee e nota con preoccupazione che a questa corrisponde una sostanziale insufficienza degli sforzi diplomatici profusi fin qui dall'Unione;

ritiene che l'Unione europea debba invece assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. Ricorda infatti che l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea definisce il compito di promuovere "*soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite*", indicando anche l'obiettivo di "*preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki*";

considera importante valorizzare e sostenere ogni sforzo diplomatico perseguito da diversi Paesi terzi, ritiene che il necessario impegno europeo per un percorso di pace debba essere incardinato all'interno della rilegittimazione dei luoghi multilaterali dove poter ricercare soluzioni più avanzate e condivise che garantiscano un'effettiva sicurezza globale;

considera che l'Unione europea debba costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e che questa è determinata innanzi tutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. Sottolinea a tal proposito che la decisione di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

considera che l'implementazione dello *Strategic Compass* non risulta corrispondere alla costruzione di un sistema autonomo di sicurezza e difesa europeo, sia per carenza di reale autonomia politica sullo scenario geopolitico globale, sia per il prevalere di una dimensione prettamente intergovernativa nella *governance* e nazionale nelle ricadute operative;

valuta come particolarmente pericolosa la proposta della Commissione *Act in support of ammunition production (ASAP)*. Considera in particolare assai grave la possibilità per gli Stati membri di utilizzare risorse dei fondi di coesione o del PNRR per finanziare la produzione di missili e munizioni e ritiene inammissibile e indecente che ai fini della produzione di armamenti si possa derogare alle normative UE in materia di orario di lavoro, di sicurezza e ambiente. Tale proposta risulta inoltre in palese violazione dell'articolo 41 del Trattato sull'Unione europea e lesivo degli obbiettivi e delle ambizioni politiche definite nel Quadro finanziario pluriennale dell'UE e in *Next Generation EU*;

considera insufficiente la proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita proposta dalla Commissione europea. Constata infatti che l'attuale sistema di *governance* economica europea, risulta inadeguato a fornire le risposte economiche necessarie in fasi di crisi. In particolare considera necessario prevedere lo scorporo dal calcolo degli investimenti strategici per la transizione ecologica e le politiche sociali. Ritiene urgente quindi lavorare per una riforma profonda della *governance* economica che superi anche l'impianto attuale, in modo da poter sostenere le necessarie politiche sociali, favorire scelte espansive e anticicliche e investimenti strategici;

sottolinea che i livelli attuali e le previsioni di inflazione generano un quadro complessivamente allarmante che sta già colpendo in maniera consistente il potere di acquisto e le condizioni di vita di milioni di cittadini europei. La strategia della BCE di un costante rialzo dei tassi, da ultimo portati al 4 per cento, al fine di raffreddare l'inflazione, si è rivelata inefficace e ha prodotto un aumento considerevole dei tassi di interesse su famiglie e imprese, rischiando di contribuire ad una fase di recessione economica senza riuscire ad abbassare sensibilmente l'inflazione. Ritiene, pertanto,

che la risposta a questa situazione non può essere affidata alle sole politiche monetarie della Banca centrale europea ed evidenzia l'urgenza di azioni volte a incrementi sostanziali di salari e pensioni; esprime infatti profonda preoccupazione per il crescere esponenziale della povertà in Europa. Ricorda che nel 2021 erano 95,4 milioni (il 21,7 per cento della popolazione) le persone a rischio povertà e esclusione sociale in Europa;

constata di contro che, a partire dal 2020, l'1 per cento più ricco della popolazione si è accaparrato quasi i due terzi della ricchezza prodotta. Deplora la diffusione di pratiche elusive dei doveri fiscali, agevolate spesso da accordi e politiche di ribasso fiscale messe in campo da diversi Paesi. Considera quindi urgente introdurre un'imposta progressiva sulle grandi ricchezze volta a ridurre le disuguaglianze e finanziare gli investimenti necessari per la transizione ecologica e le politiche sociali;

considera che l'accordo raggiunto in Consiglio affari interni sul "*Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*" contiene misure ancora largamente insufficienti e errate; queste si concentrano infatti principalmente sulla riduzione dell'arrivo dei migranti in Europa e sulla facilitazione dei ritorni nei loro Paesi d'origine, mentre sarebbe fondamentale rafforzare e definire canali sicuri e legali per la migrazione. Ritiene urgente mettere in campo un nuovo approccio basato sui principi di solidarietà e di responsabilità condivisa;

ritiene che i naufragi e le morti di migranti nel Mar Mediterraneo siano una tragedia epocale alla quale abbiamo la responsabilità di porre fine; ricorda che il salvataggio in mare è un obbligo legale ai sensi del diritto internazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che richiede l'assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare; ritiene che sia necessaria una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e salvataggio in mare, anche attraverso una missione dedicata dell'UE, al fine di prevenire ulteriori perdite di vite umane tra i migranti che tentano di attraversare il Mar Mediterraneo;

sottolinea che l'esistenza di vie di accesso sicure e legali all'UE è l'unica alternativa alla migrazione irregolare e deplora la mancanza di tali opportunità, anche per i richiedenti asilo e i rifugiati. Ritiene che un approccio basato su misure a breve termine per rafforzare il controllo delle frontiere e ridurre gli arrivi di migranti in Europa abbia portato a una drastica riduzione delle opportunità di migrazione legale, spingendo i migranti verso rotte più pericolose;

ritiene che qualsiasi accordo con i Paesi di origine e di transito di migranti debba garantire la piena protezione delle vite umane, della dignità e dei diritti umani. Esprime profonda vergogna per il fatto che queste garanzie minime non siano effettivamente rispettate e che i migranti e i rifugiati debbano affrontare condizioni disumane di trasferimento e detenzione. Condanna gli abusi e le violazioni sistematiche dei diritti umani che colpiscono un gran numero di migranti e ricorda in particolare l'inaccettabile situazione nei centri di detenzione in Libia, dove migliaia di persone sono sistematicamente sottoposte a detenzione arbitraria in condizioni disumane, torture e altri abusi, tra cui stupri, uccisioni e sfruttamento;

ricorda che il rimpatrio dei migranti può avvenire solo in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e procedurali dei migranti interessati e solo se il Paese in cui i migranti stanno per essere rimpatriati è considerato sicuro. Evidenzia da questo punto di vista eclatanti anomalie ad esempio per quanto riguarda il caso della Tunisia che vive oggi una clamorosa degenerazione delle garanzie democratiche e del rispetto dei diritti umani che non consentono di considerarla un *partner* affidabile;

è opportuno e urgente che il prossimo Consiglio europeo affronti anche il tema della transizione ecologica, dello stato di avanzamento e di implementazione delle proposte dell'*European green deal* e, anche in vista della prossima Conferenza UN sul Cambiamento Climatico, sul ruolo europeo nel ricercare soluzioni e impegni globali più stringenti. Ricorda infatti che gli impegni assunti finora rischiano di non essere sufficienti, che i cambiamenti climatici sono tra i principali fattori responsabili del degrado ambientale e producono effetti negativi sulla sicurezza alimentare e idrica e sull'accesso alle risorse naturali, e danneggiano la salute umana. Sottolinea inoltre che la carenza idrica, le inondazioni e la siccità rappresentano rischi fondamentali per l'Europa e che la crisi climatica

e quella della biodiversità rappresentano una delle principali minacce per l'umanità e che tutti i Governi e gli attori a livello mondiale devono fare del proprio meglio per superarle urgentemente; constata che i cambiamenti climatici minacciano in maniera diretta o indiretta il pieno esercizio dei diritti umani, compresi i diritti alla vita, all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie, al cibo, alla salute e all'abitazione; che la capacità delle persone di adattarsi ai cambiamenti climatici è indissolubilmente legata al loro accesso ai diritti umani fondamentali e alla salute degli ecosistemi dai quali dipendono la loro sussistenza e il loro benessere. Ricorda che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, oltre 200 milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici e che la portata della migrazione climatica interna sarà maggiore nelle regioni più povere e più vulnerabili dal punto vista climatico,

impegna il Governo:

a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo per una forte iniziativa diplomatica dell'Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale e ad investire quindi su un nuovo protagonismo dell'Unione europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica;

a sospendere la fornitura nazionale di equipaggiamento militare ed evidenziare in Consiglio la necessità di interrompere anche il ricorso all'*European peace facility* a questo fine;

a respingere la proposta *Act in support of ammunition production* (ASAP) o in subordine ad eliminare ogni possibilità di utilizzo di fondi di coesione e dei PNRR e tutte le deroghe a normative fondamentali presenti nella proposta;

a negoziare una più ambiziosa riforma del Patto di stabilità e crescita e della *governance* economica europea;

ad avanzare in Consiglio europeo l'urgenza di una tassazione europea sulle grandi ricchezze volta a finanziare investimenti necessari per la lotta alla povertà e la transizione ecologica e sociale;

a rivedere profondamente l'accordo sul *Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo* e di lavorare per un nuovo approccio alle politiche migratorie basato sui principi di solidarietà e di responsabilità condivisa, per la creazione di vie legali sicure per la migrazione, per la creazione di una missione UE di salvataggio nel Mediterraneo e per la chiusura immediata di tutti gli accordi sulla gestione integrata delle frontiere con Paesi terzi che non forniscono garanzie sufficienti sul rispetto dei diritti umani;

ad interrompere urgentemente tutti gli accordi e le relative missioni finalizzate al controllo dei flussi migratori in assenza delle opportune garanzie circa il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

Allegato B

Governo, testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023

Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il prossimo Consiglio europeo, il quarto da quando si è insediato l'attuale Governo, ha in agenda sfide prioritarie per l'Unione europea: aggressione all'Ucraina, economia, sicurezza e difesa, migrazione, relazioni esterne.

E del resto non è mutata la complessità della fase che l'Europa, l'Occidente, il sistema internazionale stanno vivendo. La sicurezza in tutti gli ambiti, compreso quello sociale ed economico, rimane la priorità del nostro lavoro quotidiano.

La difesa della sicurezza, e conseguentemente della libertà, non può prescindere dal partenariato strategico che lega Unione Europea e NATO. Per questo, in vista di un altro importante appuntamento - il Vertice NATO dell'11 e del 12 luglio a Vilnius in Lituania - giovedì 29 giugno è previsto, prima dell'avvio dei lavori a 27, un incontro di lavoro del Consiglio europeo con il Segretario generale NATO Stoltenberg. In quell'occasione il Consiglio Europeo ribadirà l'impegno dell'UE come *partner*

e fornitore di sicurezza globale, in complementarietà con l'Alleanza Atlantica, per attuare la Bussola strategica e avanzare sui regolamenti per il rafforzamento dell'industria europea della difesa, anche mediante acquisti comuni.

Si aprirà quindi un Consiglio europeo che dovrà esprimere segnali ambiziosi di un'Europa capace di proteggere cittadini e imprese.

Tema centrale, soprattutto grazie all'impegno italiano, sarà quello delle migrazioni. Sul punto, permettetemi innanzitutto di unirmi al cordoglio per la recente tragedia avvenuta a largo delle coste greche, rinnovando a nome del Governo la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e il nostro impegno in ogni sede a stroncare il disumano traffico di esseri umani che continua a mietere vittime innocenti.

Al Consiglio europeo straordinario di febbraio scorso, grazie all'azione dell'Italia, finalmente è stato riconosciuto da tutti gli Stati membri e dalle istituzioni europee che la migrazione è una sfida europea, e dunque richiede risposte europee. E sempre grazie al nostro lavoro si fa sempre più strada l'approccio che mira a superare la contrapposizione tra movimenti secondari e movimenti primari, e tra Paesi di primo arrivo e Paesi di destinazione.

Se non si affronta, cioè, a monte, il tema della difesa dei confini esterni dell'Unione, se non si contrasta l'immigrazione illegale prima che giunga sulle nostre coste, è impossibile realizzare una politica di migrazione e asilo giusta ed efficace. E una civiltà come la nostra, non può lasciare agli schiavisti del ventunesimo secolo, trafficanti senza scrupoli che lucrano sulle vite umane, il potere di decidere chi entra e chi no in Europa. L'immigrazione irregolare di massa non ha niente di umano e solidale. E colpisce i più deboli, i più fragili, primo fra tutti chi avrebbe diritto ad essere accolto.

Questo cambio di passo significa mantenere alta l'attenzione dell'Unione Europea nei confronti dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo e dell'Africa, coniugando la lotta ai trafficanti con politiche di sviluppo. Il rapporto con i Paesi di origine e transito deve essere considerato prioritario, e deve concretizzarsi attraverso partenariati equilibrati, finanziati con risorse adeguate, tema che poniamo nel quadro della revisione del bilancio settennale dell'UE.

Un approccio del quale è pioniere il nostro "Piano Mattei" per l'Africa, un obiettivo strategico lanciato da questo governo sul quale molti Stati europei hanno manifestato il loro interesse e apprezzamento.

Si comincia cioè a comprendere che se si vuole affrontare alla radice il problema dell'immigrazione ci si deve porre il problema dello sviluppo dell'Africa, con la sua popolazione in crescita, le sue sfide e le sue opportunità. Una vasta regione che possiede risorse - a partire da quelle energetiche - cruciali per l'Europa, che tuttavia dovrebbero, prima di tutto, andare a beneficio dei popoli che ne sono detentori. Uno sviluppo che deve essere finalizzato a valorizzare il capitale umano e la crescita di un tessuto produttivo locale, solido e autosufficiente. L'obiettivo è ambizioso ma molto chiaro: garantire prosperità, pace e amicizia duratura. Con un modello di cooperazione allo sviluppo paritaria e non predatoria.

Anche per questo nelle ultime settimane mi sono impegnata, con le recenti missioni del 6 e dell'11 giugno (quest'ultima con Ursula von der Leyen e Mark Rutte), perché l'Europa mantenesse alta l'attenzione sulla stabilità della Tunisia, obiettivo fondamentale per la sicurezza dell'intero Mediterraneo e, conseguentemente, dell'Europa. L'adozione della Dichiarazione congiunta UE-Tunisia e il lavoro che continua in queste ore per giungere alla definizione di un pacchetto finanziario europeo a sostegno di Tunisi, rappresentano un segnale molto importante, e sono per questo grata alla Commissione UE per il lavoro che sta portando avanti. E saluto con soddisfazione che questa priorità sia stata riconosciuta come punto a sé nell'agenda di politica estera di questo Consiglio Europeo.

L'Europa, oggi, riconosce finalmente che la stabilità dei Paesi del Nord Africa, è un problema dell'intero continente.

Ma serve anche un segnale del Consiglio europeo per consolidare con ulteriori progressi, in vista del negoziato col Parlamento Europeo, l'intesa raggiunta al Consiglio Giustizia e Affari Interni sulle proposte di regolamento in materia di asilo e migrazione volte a superare le regole di Dublino, considerate da tutti ormai superate, ma per Nazioni che - come noi - difendono i confini esterni dell'UE addirittura potenzialmente rischiose, perché ci espongono a flussi illegali crescenti, con il portato di

tragedie che continuiamo a vedere nel Mediterraneo.

Le proposte che abbiamo concordato, certamente da perfezionare, vanno nella giusta direzione: rendono le responsabilità per i Paesi di primo ingresso più sostenibili, valorizzano il concetto di Paese terzo sicuro, prevedono un meccanismo di solidarietà permanente e vincolante, pur con elementi di flessibilità nei suoi contenuti. Proponevano che gli Stati che dovessero rifiutare i ricollocamenti pagassero quelli che dovevano ricollocare i migranti. Ma io non avrei mai accettato di essere pagata per fare dell'Italia il campo profughi d'Europa. Abbiamo chiesto e ottenuto, dunque, che quelle risorse alimentino un fondo per difendere i confini esterni. Non a gestire l'immigrazione illegale, ma a contrastarla.

Il vero nodo della questione per noi rimane uno: distinguere i migranti economici da chi ha diritto alla protezione internazionale, due materie molto diverse che per anni sono state colpevolmente sovrapposte.

Questa mancata distinzione, figlia di calcoli ideologici e politici, ha avuto il paradosso di indebolire enormemente la possibilità di aiutare chi ne aveva diritto, e di favorire le organizzazioni criminali che gestiscono la tratta di esseri umani.

La difesa dei confini esterni è quindi per noi l'aspetto fondamentale. Chi ha dato fiducia a me e a questo Governo si aspetta risultati concreti nel contrasto all'immigrazione irregolare, e liavrà. E non importa se servirà tempo per ottenerli, perché i risultati ai quali lavoriamo saranno strutturali e duraturi. Questo è l'impegno che ci siamo assunti, questo è quello che faremo. E voglio dire che sono fiera di essere arrivata alla guida di questa Nazione quando era lanciata a folle velocità verso la cancellazione dei confini nazionali, il riconoscimento del diritto inalienabile alla migrazione e quindi ad essere accolti in Europa senza vincoli e senza distinzioni, il divieto di adottare qualsiasi misura di contenimento dell'immigrazione illegale, arrivando perfino a legittimare chi sperona le navi dello Stato italiano; e di ritrovarmi oggi a rappresentare una Nazione che si fa portatrice di una visione diametralmente opposta.

Considero dunque molto significativo il capitolo delle Conclusioni del Consiglio dedicato alle relazioni esterne dell'Unione europea, elemento che ci consentirà di ribadire l'importanza di rilanciare la discussione in seno all'UE sui rapporti con la sponda Sud. L'Italia ha presentato, con il sostegno degli altri *partner* MED 9, un documento di posizione sul rilancio delle relazioni tra l'Unione Europea e il Vicinato Sud, che contiene proposte concrete per rafforzare il partenariato in tre settori strategici: energia, migrazione, transizione verde.

Auspichiamo che un incontro EU-Vicinato Sud possa tenersi sotto Presidenza spagnola a livello di vertice dei Capi di Stato e di Governo.

Il Consiglio europeo esprimerà inoltre il sostegno dell'UE a una presenza rafforzata dell'Unione africana nei fori internazionali, specialmente nel G20. In linea con gli obiettivi della nostra Presidenza G7 nel 2024, ribadirò l'importanza per l'Italia di rilanciare il ruolo dell'Africa in questi consessi. Per questo ci siamo subito espressi a favore dell'inclusione permanente dell'Unione africana nel G20. Per aggiungere una nuova, autorevole voce, nella ricerca di soluzioni comuni alle sfide globali.

Tratteremo, naturalmente, ancora una volta dell'aggressione della Federazione russa all'Ucraina.

L'Italia ha seguito con grande attenzione insieme ai suoi alleati gli sviluppi della crisi interna alla Federazione Russa. Senza volerci addentrare in commenti su fatti interni alla Russia, mi limito a notare come questo episodio abbia contribuito a far emergere in maniera evidente le difficoltà che sta attraversando il sistema di potere di Putin e a smontare la narrazione russa secondo la quale in Ucraina stia andando tutto secondo i piani. Come sappiamo, la situazione è in evoluzione anche a seguito delle dichiarazioni di Putin e dei vertici russi sullo scioglimento della brigata Wagner ed il dispiegamento dei suoi uomini nei diversi scenari di guerra, un tema che per noi chiama in causa anche l'Africa dove la presenza di Wagner è molto significativa.

L'Unione europea confermerà il suo convinto sostegno al popolo ucraino che si batte da 16 mesi per la libertà e l'indipendenza della propria Nazione.

La chiara posizione del Governo italiano è riconosciuta e apprezzata dai nostri *partner* e rafforza il peso dell'Italia nei contesti europei e internazionali. Di questo dovremmo andare tutti fieri, non solo il

Governo, ma anche il Parlamento e l'intera Nazione.

Voglio ribadire la mia ferma convinzione che difendere l'Ucraina vuol dire oggi difendere l'interesse nazionale italiano. Perché la capitolazione dell'Ucraina porterebbe con sé il crollo del diritto internazionale e del sistema di convivenza tra Stati NATO con la fine della Seconda guerra mondiale. Se noi non avessimo aiutato gli ucraini, come anche qualcuno in quest'Aula suggerisce probabilmente per interessi di mera propaganda, se gli ucraini non avessero stupito il mondo con il loro coraggio, noi oggi ci troveremmo in un mondo nel quale alla forza del diritto si sostituisce il diritto del più forte, un mondo nel quale chi è militarmente più potente può liberamente invadere il suo vicino, un mondo molto più instabile e pericoloso. E in un mondo senza regole, se non quella delle armi, l'Europa e l'Italia avrebbero solo da perdere.

Il nostro auspicio è che si possa giungere il prima possibile a una pace giusta e duratura, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. A questo obiettivo continuiamo a lavorare con impegno nelle sedi internazionali.

L'Italia continuerà a sostenere gli sforzi volti a garantire che i crimini internazionali commessi nell'ambito dell'aggressione russa ai danni dell'Ucraina siano perseguiti, *in primis* attraverso il lavoro indipendente della Corte penale internazionale.

Penso, tra tutti, al rapimento e la deportazione in Russia di migliaia di bambini ucraini di cui non si hanno più notizie, perché da madre è uno degli aspetti che più mi hanno segnato in questa terribile guerra.

Il sostegno finanziario europeo a Kiev resta solido, e proseguirà di pari passo con la ricostruzione del Paese aggredito. Lo strumento proposto dalla Commissione, il cosiddetto "New Ukraine Facility", dimostra che la comunità internazionale guarda tutta nella stessa direzione. Oltre questa guerra, oltre quel nemico, oltre quell'ingiustizia, noi guardiamo a un'Ucraina ricostruita, e l'Italia ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo da assoluta protagonista, come ha dimostrato con la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione che abbiamo celebrato il 26 aprile scorso e che ha permesso di portare a Roma il meglio dei sistemi imprenditoriali delle due Nazioni. Noi scommettiamo su un futuro di pace e prosperità per l'Ucraina, e sull'integrazione europea di questa Nazione. Perché sosterrremo con forza il diritto degli ucraini a essere parte integrante della famiglia europea.

L'Italia assicura sostegno all'Ucraina anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, così come sul contrasto alle gravi ripercussioni sulla sicurezza alimentare che il conflitto ha causato. Accogliamo con sollievo la proroga dell'accordo "Black Sea Grain Initiative" e plaudiamo agli sforzi profusi dall'Europa per assicurare la continuazione del programma "Solidarity Lanes". Tuttavia, sarà necessario trovare una soluzione duratura che garantisca il libero flusso dei prodotti agricoli del Mar Nero, e confermiamo su questo il nostro totale impegno.

Seguiamo anche con grandissima attenzione e sosteniamo pienamente gli incessanti sforzi e l'azione diplomatica del Direttore Generale dell'AIEA Grossi per garantire la sicurezza nucleare in Ucraina.

Dopo l'atto criminale che ha causato l'esplosione della diga di Nova Kakhovka, siamo preoccupati che anche la centrale nucleare di Zaporizhia possa essere usata come strumento di guerra. È dovere di tutta la comunità internazionale vigilare affinché una tale catastrofe non avvenga. Ci auguriamo che la recentissima visita di Grossi a Kiev e Zaporizhia possa aprire la strada a progressi concreti, pur in un contesto particolarmente difficile.

Rimanendo con lo sguardo alla frontiera est, desidero fare un cenno anche a quanto stiamo facendo per la Moldova, di cui sosteniamo il percorso europeo, incoraggiandola ad adempiere pienamente alle condizioni individuate dall'UE. Ma in quel processo che a me non piace definire allargamento, ma piuttosto riunificazione, perché come diceva Giovanni Paolo II "l'Europa ha bisogno di respirare con due polmoni, quello d'occidente e quello d'oriente", noi dobbiamo assicurare il rispetto delle regole per tutti, evitando "percorsi prioritari" a favore dei nuovi candidati e a discapito dei vecchi. Mi riferisco in particolare ai Paesi dei Balcani Occidentali.

La guerra in Ucraina ha avuto un impatto evidente sulle economie del continente. A maggior ragione sono dunque fondamentali i segnali che, sull'economia, ogni Consiglio europeo, e dunque anche questo, riesce a dare, per assicurare un vero sostegno, con parità di condizioni, alle imprese del nostro

continente.

Una politica industriale europea che preservi il Mercato unico è inseparabile da un approccio europeo alla competitività. È sotto gli occhi di tutti come, senza finanziamenti europei erogati indipendentemente da capacità fiscali nazionali, si rischi solo di aumentare le disparità, favorendo alcuni Paesi a discapito di altri.

La Commissione Europea ha presentato il 20 giugno una proposta di "Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l'Europa" denominato STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) con un "porta/e di sovranità" che non solo ha come obiettivo semplificare le informazioni e le procedure per i finanziamenti europei, ma concede flessibilità nell'uso dei fondi europei per favorire e finanziare gli investimenti in settori strategici. Si tratta di una richiesta che l'Italia aveva avanzato già a febbraio e che, su nostro impulso, era stata inserita nelle Conclusioni del Consiglio europeo. La proposta della Commissione è un importante punto di partenza per il negoziato, cui l'Italia intende contribuire per arrivare ad un accordo in tempi rapidi.

Questo strumento costituisce per noi un primo passo, come dice la parola STEP, per arrivare ad un Fondo europeo per la sovranità, strumento fondamentale per affrontare con risorse adeguate sfide come le transizioni verde e digitale, la difesa, la salute, sfide cioè che ci impegneranno almeno per i prossimi tre decenni.

C'è poi il tema della riforma della *governance* economica, che per il Governo italiano deve avere come principale obiettivo il sostegno alla crescita, condizione preliminare per garantire anche stabilità. La riforma deve garantire, a nostro avviso, la protezione degli investimenti nei settori strategici, in particolare transizione digitale, transizione verde e difesa, e deve prevedere procedure semplificate e veloci per le nostre imprese.

L'intenso lavoro diplomatico che stiamo svolgendo con i *partner* europei è volto soprattutto a superare vecchie contrapposizioni e a porre fine una volta per tutte alla stagione dell'austerità, pur senza venir meno a quella disciplina di bilancio sulla quale il Governo italiano ha dimostrato serietà fin dalla manovra finanziaria, con buona pace dei gufi che preconizzavano catastrofi di ogni sorta.

È una partita complessa, sulla quale io credo che l'Italia abbia obiettivi in questo caso condivisi dalla gran parte delle forze politiche e che sono stati oggetto di sostegno bipartisan già con i Governi precedenti. Per questa ragione, lo voglio dire con serenità ma anche con chiarezza, non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il MES. L'interesse dell'Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova *governance* europea con un approccio a pacchetto, nel quale le nuove regole del Patto di stabilità, il completamento dell'Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutano insieme, nel rispetto del nostro interesse nazionale. Questo è l'obiettivo del Governo e su questo obiettivo continuiamo a concentrare il nostro lavoro.

Il Consiglio europeo si occuperà anche di sicurezza economica, obiettivo prioritario nella recente proposta della Commissione europea. Sicurezza economica intesa come promozione di competitività e crescita, protezione dell'industria, vigilanza sugli investimenti e le tecnologie sensibili, protezione delle filiere produttive dell'Unione, sviluppo di capacità industriali e di innovazione sul nostro territorio, rafforzamento e maggiore controllo delle nostre catene di approvvigionamento.

Insomma, tutte quelle politiche che un tempo sarebbero state liquidate come un approccio "autarchico", ma che in verità rispondevano unicamente all'approccio realistico di chi non legge la storia con la lente distorta dell'ideologia.

Nella discussione sull'economia si farà poi riferimento all'avvio, a breve, del percorso di revisione di medio termine del bilancio settennale dell'Unione, il Quadro finanziario pluriennale. Nei giorni scorsi abbiamo presentato un documento di posizione, evidenziando gli aspetti di maggior interesse per l'Italia: il bilancio UE dovrà tenere conto della situazione di grande instabilità geopolitica nel Nord Africa, come dicevamo in riferimento al contrasto dell'immigrazione irregolare, ma anche - specie in rapporto al debito di NextGenerationEU - dei tassi di interesse che continuano ad aumentare.

E certo i cittadini degli Stati dell'eurozona avevano quasi dimenticato cosa fosse l'inflazione. Ora è tornata a colpire le nostre economie, e ci ricordiamo come sia una odiosa tassa occulta che colpisce

soprattutto i meno abbienti e chi ha un reddito fisso, dai lavoratori ai pensionati. Per questo è giusto combatterla con decisione. Ma la semplicistica ricetta dell'aumento dei tassi intrapresa dalla BCE non appare agli occhi di molti la strada più corretta da perseguire, considerato che nei nostri Paesi l'aumento generalizzato dei prezzi non è figlio di una economia che cresce troppo velocemente ma da fattori primo fra tutti la crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina. Non si può non considerare il rischio che l'aumento costante dei tassi finisca per colpire più le nostre economie che non l'inflazione, e cioè che la si riveli più dannosa della malattia.

E probabilmente più utile concentrarsi, riteniamo, sulle specifiche cause scatenanti di questa inflazione, proseguendo nelle misure di contenimento dei prezzi dell'energia e delle materie prime che l'Europa ha messo in atto grazie soprattutto dall'attivismo.

Di grande portata sarà anche la componente di politica estera, le cosiddette "relazioni esterne", in questo Consiglio.

È prevista una discussione sulla Cina. Il futuro delle relazioni con Pechino è oggetto di un intenso dibattito a livello UE. Certo, andrebbe, a monte, aperto un lungo capitolo sulla miopia con la quale anche l'Ue ha gestito le conseguenze dell'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio. Perché come spiegò il presidente Tremonti, il commercio per essere davvero vantaggioso per tutte le parti coinvolte deve essere non solo libero, ma anche equo. Ma oggi, più pragmaticamente, dobbiamo prendere atto che quella cinese e quella europea sono economie per molti aspetti interdipendenti, il cui rapporto è stato spesso viziato da pratiche distorsive e dovrebbe invece evolvere verso *standard* e regole comuni.

In questo contesto, se da un lato il disaccoppiamento non è un'ipotesi percorribile, dall'altro lo è ridurre il rischio, sostenere con forza la competitività del nostro sistema produttivo e la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento per non cadere in nuovi, deleteri, legami di dipendenza.

Non solo. Sul piano geopolitico, la Cina è diventata interlocutore imprescindibile nelle relazioni internazionali, anche laddove la sua *leadership* politica sembra spesso perseguire un diverso ordine internazionale, ed è attore imprescindibile per dare adeguate risposte ad alcune sfide globali (pensiamo al clima) che non possiamo affrontare gravando unicamente sulle nostre economie.

Per tutte queste ragioni, intendiamo perseguire con la Cina un rapporto che lungi dall'essere ostile vuole però essere maggiormente equilibrato. La Cina è a tutt'oggi un rivale sistemico che chiama l'Ue ad essere da una parte ferma nella difesa dei propri valori e dell'ordine internazionale basato sulle regole e, dall'altra, pragmatica nel perseguimento dei propri interessi economici e nel confronto sulle sfide globali.

Nelle Conclusioni del Consiglio vi sarà inoltre un riferimento alla preparazione del Vertice UE-CELAC del 17-18 luglio prossimi, grande opportunità per rilanciare le relazioni tra Europa e America Latina, due regioni storicamente legate da radici culturali comuni, come noi italiani grazie alle nostre folte comunità italiane che vivono in quelle terre sappiamo meglio di altri. In questo contesto non si può non notare con preoccupazione il deterioramento della situazione della democrazia, dello stato di diritto, della libertà religiosa e più in generale dei diritti umani in molti stati appartenenti alla CELAC.

Vi sarà un riferimento anche alla ferma condanna del Consiglio Europeo dei violenti incidenti nel nord del Kosovo a fine maggio e alla necessità di un'immediata de-escalation della tensione e di ripresa del dialogo facilitato dall'UE tra Belgrado e Pristina. Confermo l'impegno italiano per la pace e la stabilità del Kosovo e di tutta l'area dei Balcani Occidentali, a cui stiamo dedicando grandi energie.

Voglio, a questo proposito, ribadire l'indignazione italiana per l'attacco di fine maggio a danno della missione KFOR, che ha coinvolto anche militari italiani. A loro, come a tutti gli uomini e le donne in uniforme che onorano il tricolore, difendendo ovunque nel mondo pace e democrazia, va il nostro grazie a nome della Nazione intera.

A loro, e a tutti i cittadini italiani che ci seguono, voglio dire che in tutti i consessi europei e internazionali viene oggi riconosciuto all'Italia il ruolo di una Nazione solida, credibile, affidabile. Forte delle sue ragioni e dei suoi interessi, forte della sua tradizione di dialogo e del suo ruolo geopolitico.

E lo dico con orgoglio, anche pensando ai molti che, strumentalmente, preconizzavano o

scommettevano su un'Italia a guida centrodestra isolata a livello internazionale. I risultati, ancora una volta, smentiscono i pronostici. E ci responsabilizzano a fare sempre di più, sempre meglio, consapevoli come siamo che un'Italia forte e credibile fuori dai confini nazionali significa soprattutto un'Italia capace di affermare gli interessi e i bisogni dei suoi cittadini.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 774

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023:

sulla votazione della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) (premesse e punti 8, 11, 12, 14, 15 e 17 del dispositivo), la senatrice Murelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Casini, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Gelmini, Guidolin, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nastri, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Tajani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,45 alle ore 12,30*); Spinelli, per attività della 1^a Commissione permanente; Leonardi, per attività della 10^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Amidei Bartolomeo

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (779)

(presentato in data 28/06/2023);

DDL Costituzionale

senatori Cataldi Roberto, Pirro Elisa, Maiorino Alessandra, Marton Bruno, Sironi Elena, De Rosa Raffaele, Bevilacqua Dolores, Scarpinato Roberto Maria Ferdinando, Loreface Pietro, Guidolin Barbara, Trevisi Antonio Salvatore, Di Girolamo Gabriella, Bilotti Anna, Croatti Marco

Modifiche all'articolo 41 della Costituzione in materia di approfittamento dell'altrui stato di bisogno (780)

(presentato in data 28/06/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

9^a (*Industria e agricoltura*) e 10^a (*Sanità e lavoro*)

in sede referente

Gov. Meloni-I: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco, Ministro della salute Schillaci Orazio

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici (651)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Già deferito in sede redigente, alle Commissioni riunite 9^a Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e 10^a Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 28/06/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 28/06/2023 la 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

- dep. Silvestri Francesco "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori" (622) *C.665 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.879, C.880),

con proposta di assorbimento del disegno di legge dei Senatori Calenda Carlo ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi" (501)

In data 28/06/2023 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" (693), con proposta di assorbimento dei disegni di legge:

- sen. Borghi Claudio ed altri "Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza" (364);

- sen. Lisei Marco ed altri "Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo" (645)

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica delle società China National Tire & Rubber Corporation, Ltd - Rinnovo del patto parasociale stipulato tra China National Tire & Rubber Corporation Ltd, China National Chemical Corporation Limited, CNRC International Limited, Fourteen Sundew S.à r.l., Marco Polo International Italy S.rl., Camfin S.p.a. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.a., avente ad oggetto la *governance* di Pirelli & C. S.p.a..

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 181).

Il Ministro della salute, con lettera in data 23 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 9).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 22 giugno 2023, ha inviato una segnalazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2023.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 180).

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con lettera in data 19 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CXCVII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 26, 27 e 28 giugno, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani Società per Azioni, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 100);

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 101);

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 102)

dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 103);

della Fondazione MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 104).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 26 e 27 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 38/2023/G concernente "I finanziamenti statali al settore della pesca e dell'acquacoltura". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 178);

la deliberazione n. 39/2023/G concernente "Contributi per la cooperazione scientifica con organismi nazionali ed internazionali concessi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel periodo 2018-2021". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 179).

Mozioni

[MIELI](#), [MALAN](#), [ROMEO](#), [RONZULLI](#), [SBROLLINI](#), [BALBONI](#), [BERRINO](#), [BUCALO](#), [CAMPIONE](#), [COSENZA](#), [DE PRIAMO](#), [DELLA PORTA](#), [FALLUCCHI](#), [FAROLFI](#), [GELMETTI](#), [IANNONE](#), [LEONARDI](#), [LIRIS](#), [LISEI](#), [MANCINI](#), [MARCHESCHI](#), [MENIA](#), [MENNUNI](#), [NOCCO](#), [PELLEGRINO](#), [PETRENGA](#), [PETRUCCI](#), [RASTRELLI](#), [ROSA](#), [SATTA](#), [SCURRIA](#), [SIGISMONDI](#), [SPERANZON](#), [SPINELLI](#), [TERZI DI SANT'AGATA](#), [TUBETTI](#), [ZULLO](#) - Il Senato,

premesso che:

il movimento sportivo femminile, a livello sia internazionale che italiano, ha conosciuto negli ultimi decenni un significativo sviluppo, sia rispetto alle atlete (professioniste e non professioniste) impegnate nello sport, sia a livello di visibilità, attrattività e qualità agonistica degli eventi;

come rilevato nel 2017 da uno studio della BBC Sport (divisione sportiva della British broadcasting corporation), a livello globale anche il fenomeno assai radicato del *pay gap* fra i due sessi nello sport, cioè il divario sistematico nelle retribuzioni e nei monte premi tra uomini e donne a vantaggio dei primi, almeno con riferimento ai premi era in via di attenuazione;

il problema non è però risolto e negli sport più diffusi e maggiormente significativi dal punto di vista economico (quali ad esempio il calcio, il *basket* e il *tennis*) persistono differenze evidenti: ad esempio, nel *tennis* la parità dei montepremi è assicurata dai 4 tornei del "Grande slam", e da pochi altri minori; in Paesi come gli Stati Uniti, l'Olanda e la stessa Italia la parità retributiva e di premi è riconosciuta solo ad alcune categorie professionistiche, ma ciò peraltro non impedisce in concreto di registrare forbici molto allargate nei compensi;

alla base del *pay gap* nello sport stanno senz'altro dinamiche economiche di mercato, che si correlano, nella maggior parte dei casi, a un minore sviluppo del movimento sportivo femminile in taluni settori, al minore numero di donne che nel complesso si dedica ad alcuni sport, al minore grado di competitività, attrattività e redditività economica che ne consegue;

per invertire la tendenza, non è solo necessario intervenire con misure che possano andare verso la parità salariale di genere fra professionisti, in quanto lavoratori dotati di uguali diritti, ma anche con un più ampio supporto alla diffusione e al potenziamento del movimento sportivo femminile, che così troverà con la propria forza il modo per affermarsi ulteriormente;

si ricorda in proposito che con riferimento all'Italia, secondo i più recenti dati ISTAT in materia (2021), i livelli di pratica sportiva sono più elevati per i maschi. Nel 2021, il 27,9 per cento degli uomini pratica sport con continuità e l'11,9 per cento lo fa saltuariamente, mentre fra le donne la percentuale è, rispettivamente, del 19,6 e del 10 per cento. Nel tempo il graduale aumento della pratica sportiva ha però riguardato sia gli uomini che le donne; il *gap* si è quindi ridotto di quasi il 30 per cento;

per migliorare ulteriormente queste statistiche e per raggiungere finalmente un più ampio equilibrio fra donne e uomini anche nello sport, occorre lavorare sui territori e cominciare dalle scuole,

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative, anche legislative, necessarie e opportune per promuovere il movimento sportivo femminile, a cominciare dall'ambito delle attività scolastiche, al fine di proiettare il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport nella prospettiva del perseguimento dell'equilibrio di genere, anche sul versante della parità salariale e di una maggiore omogeneità dei premi.

(1-00058)

[NAVE](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [DI GIROLAMO](#), [BEVILACQUA](#), [PIRRO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [CASTIELLO](#), [BILOTTI](#), [TREVISI](#), [LOPREIATO](#), [SIRONI](#), [MARTON](#), [DE ROSA](#), [MAIORINO](#), [LICHERI Sabrina](#), [TURCO](#), [SPAGNOLLI](#), [NATURALE](#), [MAZZELLA](#), [ALOISIO](#) - Il Senato,

premessi che:

la digitalizzazione e la globalizzazione della società e dell'economia hanno causato, tra i vari effetti, anche la nascita di nuovi modelli di impresa resi possibili dal sistema di connessioni offerto dal *web*. Sul punto, negli ultimi anni, e in particolare durante la pandemia, le piattaforme *on line* hanno svolto un ruolo trainante per la crescita e l'innovazione della vendita al dettaglio digitale. In tal senso, la diffusione di *internet* e la crescita degli acquisti in rete hanno portato alla proliferazione di siti preposti alla vendita di beni;

la vendita di oggetti, la fornitura di servizi, la consegna di cibo sono dunque attività che si sono affermate attraverso modalità di erogazione alternative rispetto a quelle tradizionali, facendo leva su strategie di *marketing* che si adattano con estrema rapidità alle preferenze e alle attitudini dei consumatori;

considerato che:

secondo quanto emerso in più approfondimenti giornalistici del 2021 condotti in Europa, le aziende di commercio elettronico distruggono mensilmente fino a 100.000 prodotti nuovi nei poli logistici del territorio di riferimento. Si tratta di resi danneggiati ovvero di beni invenduti e solo una minima parte di questi oggetti trova una seconda vita sugli scaffali o presso enti di beneficenza. Le rimanenze, infatti, vengono principalmente destinate ad aziende incaricate dello smaltimento;

dalle testimonianze raccolte, lo smaltimento può interessare anche articoli elettronici o piccoli elettrodomestici senza difetti. Spesso, infatti, pezzi perfettamente funzionanti (che però risultano obsoleti o troppo ingombranti) escono dal magazzino per essere distrutti;

tali oggetti, in larga parte, appartengono a terze parti commerciali che pagano per avere i propri prodotti presso centri di distribuzione delle vetrine digitali;

i beni che non hanno più spazio nelle corsie dei magazzini, per vero, oltre a poter essere messi in vendita a prezzi scontati, potrebbero essere stabilmente redistribuiti a soggetti bisognosi o ai fini di attività di assistenza, in quanto pienamente recuperabili in termini di funzionalità, con la creazione di catene strutturali di utilizzo virtuoso;

la mole di beni invenduti comporta una complessa gestione degli scarti industriali, anche per quanto concerne la raccolta di rifiuti, con un indubbio carico ambientale, fortemente impattante sull'ecosistema;

considerato, altresì, che:

la logistica, se orientata alla compatibilità ambientale, può costituire un perno strategico di sviluppo e innovazione. Le attività sostenibili, infatti, rappresentano una reale opportunità di crescita, in quanto futura chiave di progresso e competizione fra i vari sistemi economici;

per logistica sostenibile, o *green logistics*, si intende la collaborazione fra aziende, il cui fulcro operativo risiede nel raggiungimento di risultati significativi nella sostenibilità ambientale. Tale collaborazione ha per oggetto il potenziamento e la divulgazione di diverse conoscenze e persegue soluzioni di trasporto, consegna e riciclo delle merci e dei prodotti, in accordo con il rispetto della natura, al fine di sostenere una catena di approvvigionamento il meno possibile inquinante;

l'avviamento di un'azione di trasformazione dei processi e dei prodotti in un'ottica sostenibile comporta, giocoforza, anche la riduzione degli sprechi, l'ottimizzazione dei consumi e l'incentivazione del riuso, con il risultato di ottenere un globale risparmio di costi notevole;

nel settore della logistica, le tecniche di smaltimento e riciclo possono comportare effetti positivi sui perni dell'innovazione stessa. In tal senso, un concetto d'importanza rilevante nella comprensione del fenomeno è quello di "*reverse logistics*" o "*inverse manufacturing*", cioè la produzione di oggetti orientata al loro successivo riutilizzo o a quello delle proprie parti. Sul punto, alcune aziende da molti anni hanno intrapreso la strada dell'*inverse manufacturing*, con una capacità di riciclo del 97 per cento. Al proposito, la logistica incide dall'8 al 25 per cento sul costo dei prodotti portati a destinazione, valore posto su una traiettoria di crescita con l'aumentare della globalizzazione;

se è vero che il primo 5 per cento della realizzazione di un prodotto ne influenza il restante 95 per cento, è dunque opportuno che la fase iniziale della distribuzione venga inquadrata al massimo recupero delle parti e dell'energia;

in questa direzione, l'Unione europea ha imposto, tramite numerose iniziative che incoraggiano una progressiva trasformazione verde, di ridurre la dipendenza dal petrolio e di cercare fonti energetiche alternative. Dal punto di vista logistico, questo si traduce in un'ottimizzazione dei sistemi di flusso, nel riciclo e riuso degli imballi e degli oggetti stessi nonché nel risparmio energetico;

valutato che l'Italia si basa su un'economia di piccole e medie imprese e, stanti i preoccupanti fenomeni di cambiamento climatico e l'attuale congiuntura socio-economica, nei prossimi decenni saranno vincenti le aziende capaci di coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo di nuove tecnologie,

impegna il Governo:

- 1) a promuovere attivamente, anche per il tramite di specifiche misure dispositive, la riduzione degli sprechi nel settore della logistica per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti invenduti appartenenti ai vari settori merceologici, limitando gli smaltimenti e aumentando, di converso, gli utilizzi alternativi dei prodotti;
- 2) con speciale riferimento al settore digitale della distribuzione di merci, a prevedere, attraverso l'introduzione di meccanismi strutturali di utilizzo virtuoso, appropriati piani di gestione dei beni invenduti ovvero danneggiati, anche in relazione alle fasi di ritiro e di restituzione, per garantire l'idoneità dei prodotti allo scopo, evitando che si trasformino ingiustificatamente in rifiuti;
- 3) in un'ottica benefica, a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze derivanti dalle attività della logistica, ai fini della solidarietà sociale e della tutela ambientale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano e alla rivendita tramite canali, *on line* e *off line*, rispondenti ad associazioni senza

scopo di lucro e vincolando il ricavato ad azioni caritatevoli;

4) a contribuire al contenimento degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali derivanti dalle attività di commercio digitale, mediante la promozione delle linee direttrici della logistica sostenibile nonché di azioni volte a ridurre la produzione di scarti e a promuovere il riuso, la redistribuzione e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

5) a sostenere concretamente, per mezzo di precipe iniziative, le attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sugli sprechi della logistica, e a promuovere comportamenti e modelli volti a contenere apprezzabilmente le dispersioni merceologiche.

(1-00059)

[ROMEO](#), [BORGHI Claudio](#), [GARAVAGLIA](#), [BORGHESI](#), [TESTOR](#), [DREOSTO](#), [BIZZOTTO](#), [STEFANI](#), [BERGESIO](#), [CANTALAMESSA](#), [CANTÙ](#), [MURELLI](#), [PIROVANO](#), [POTENTI](#), [PUCCIARELLI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime riscontrato nell'ultimo biennio ha determinato una crescita esponenziale dell'inflazione, colpendo duramente anche l'Italia. Secondo quanto riportato dal Documento di economia e finanza 2023, il tasso di inflazione nazionale (secondo l'indice nazionale NIC) ha raggiunto l'11,8 per cento nei mesi di ottobre e novembre 2022, per poi scendere al 7,6 per cento nel mese di maggio, dopo essere risalito all'8,2 per cento nel mese di aprile, mostrando ancora un forte legame con l'andamento dei prezzi dei beni energetici. L'inflazione di fondo rimane sostenuta, al 6 per cento nel mese di maggio, anch'essa in leggero calo. Le ultime rilevazioni ISTAT attestano per il 2023 un'inflazione acquisita pari al 5,6 per cento in più per l'indice generale e al 4,7 per cento in più per la componente di fondo. Lo stesso DEF 2023 pone tra gli obiettivi chiave di politica economica quello di ridurre l'inflazione e recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, assieme alla produttività, prevedendo un'inflazione media del 5,7 per cento per l'anno in corso, 2,7 per cento nel 2024, e al 2 per cento per il 2025-2026;

come risposta all'inflazione la BCE, da luglio 2022, ha adottato una politica molto restrittiva, ricorrendo per ben 8 volte al rialzo dei tassi di interesse di riferimento per l'area euro e annunciandone un altro per il mese di luglio. Al rialzo dello 0,50 per cento di luglio 2022, sono infatti seguiti i rialzi di settembre (0,75 per cento), di ottobre (0,75 per cento), di dicembre (0,50 per cento), di febbraio e marzo (ciascuno dello 0,50 per cento), e di maggio (0,25 per cento). Con l'ultimo rialzo del 15 giugno, di un ulteriore 0,25 per cento, i tassi di interesse sono aumentati di 400 punti base, portando, con una velocità mai vista dall'introduzione dell'euro, il costo del denaro tra il 3,5 per cento (tasso sui depositi) e il 4 per cento (tasso di rifinanziamento principale), ai livelli più alti registrati dal 2001. E la BCE pare voler proseguire su questa strada fino a quando l'inflazione non raggiunga nuovamente l'obiettivo di medio termine del 2 per cento;

considerato che:

la strategia messa in campo dalla BCE ha avuto e sta avendo un impatto pesantissimo su mutui e prestiti per imprese e famiglie, in particolar modo sui mutui ipotecari contratti per gli immobili a uso residenziale. Mentre le rate dei mutui a tasso fisso non hanno subito alcuna variazione, le rate dei mutui a tasso variabile hanno subito un aumento anche del 70-75 per cento, con un conseguente concreto rischio di insolvenza per i soggetti debitori. Come denunciato da una recente indagine dell'osservatorio "SalvaTuaCasa" (Nomisma per Esdebitami retake), negli ultimi 12 mesi almeno una famiglia su due ha pagato con difficoltà le rate dei mutui o dei prestiti accesi, un segnale preoccupante per la tenuta del sistema del risparmio privato e di riflesso un potenziale duro colpo al mercato immobiliare, già in flessione;

l'azione restrittiva della BCE sta infatti avendo chiaramente, come è nelle intenzioni, un forte impatto anche sui mutui di nuova emissione. I nuovi mutui a tasso fisso sono passati da un interesse medio di circa 1,8 per cento al 5 per cento, con rate che sono destinate a raddoppiare nel corso dell'anno, mentre i nuovi mutui a tasso variabile potrebbero raggiungere un tasso di interessi del 6 per cento, con rate più alte del 55-65 per cento. Secondo i dati di Banca d'Italia in buona sostanza contrarre un mutuo per l'acquisto di una casa ad oggi costerebbe il doppio rispetto ad un anno fa, a prescindere dalla scelta tra

tasso fisso o variabile;

a ciò si aggiunga un ulteriore inasprimento degli *standard* creditizi complessivi che stanno comportando una flessione della domanda di prestiti e mutui da parte di famiglie e imprese, come attestato sia dall'ABI, che registra una crescita media annuale del 3,2 per cento dei prestiti esistenti rispetto al 6 per cento del 2020, che dai dati CRIF, dai quali emerge una contrazione delle domande di mutui immobiliari del 25,5 per cento nel mese di aprile rispetto ad aprile 2022;

data la centralità del tema della prima casa, soprattutto sotto il profilo della natalità e della famiglia, come bene necessario alla costituzione e allo sviluppo di nuovi nuclei familiari, e alla luce delle azioni già messe in campo da Governo in materia, come la possibilità, a determinate condizioni, di rinegoziare i mutui ipotecari contratti a tasso variabile e trasformarli a tasso fisso, così come la proroga delle agevolazioni fiscali e delle garanzie sulla prima casa per gli *under 36*, che ne dimostra la grande attenzione,

impegna il Governo a rafforzare ed ampliare le azioni di tutela di famiglie e imprese, esposte agli effetti negativi del rialzo dei tassi di interesse di riferimento dei mutui da parte della BCE, e di contenimento dei medesimi effetti negativi sul mercato immobiliare, anche mediante l'introduzione di meccanismi che consentano di sospendere il pagamento delle rate o del differenziale determinato dal rialzo dei tassi di interesse che renda tali rate insostenibili, rimodulando i piani di rimborso e garantendo la solvibilità dei mutuatari.

(1-00060)

Interrogazioni

[RAPANI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

la cronaca degli ultimi anni ha portato alla luce una storia ignota al pubblico e riguardante uno splendido reperto in bronzo custodito al Getty museum di Malibu, in California, al centro di numerosi casi di opere trafugate in Italia;

si tratta di un elmo in bronzo di tipo calcidico del IV secolo a.C., secondo gli studiosi proveniente dal Sud Italia, caratterizzato da una ricca decorazione che include una protome di grifone come cimiero, fiancheggiato sopra le orecchie da due alette nelle quali un dispositivo a molla probabilmente serviva in origine a trattenere dei pennacchi di piume;

in particolare, l'operazione "Achei", condotta dal 2017 sul territorio nazionale e in alcuni Paesi esteri dai Carabinieri del comando tutela del patrimonio culturale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone, ha portato all'esecuzione di 23 misure cautelari contro i presunti componenti di una *holding* criminale che gestiva un ingente traffico di beni archeologici, oggetto di scavi clandestini in Calabria e poi esportati illecitamente fuori dall'Italia;

tra le carte dell'inchiesta, è emerso come gli inquirenti abbiano assunto sommarie informazioni da un noto archeologo e docente di topografia antica presso l'università della Calabria, in merito a una testimonianza che lo studioso ha raccolto nel 1996 e che potrebbe verosimilmente riguardare proprio l'elmo esposto al Getty;

in risposta a un atto di sindacato ispettivo presentato nel 2019 sulla vicenda, il sottosegretario di Stato per la cultura, dopo aver sottolineato l'impegno del dicastero nel condurre, attraverso il coordinamento del comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali, una strategia complessiva di medio e lungo periodo, nonché un'intensa attività di diplomazia culturale, precisava che "un'eventuale richiesta dell'elmo dovrà essere circostanziata, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali, da dati documentari oggettivi e non potrà in nessun caso fare riferimento esclusivamente a generiche testimonianze verbali" e che "proprio per questo motivo la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio in collaborazione con il comando carabinieri tutela patrimonio culturale ha avviato da alcuni mesi una verifica presso i propri uffici periferici volta all'accertamento delle modalità di uscita dell'oggetto dal territorio nazionale";

nello specifico, si assumeva che il reperto compare nell'accordo ventennale sottoscritto con il Getty trust, il 25 settembre 2007, tra i beni per i quali il Ministero si era impegnato a non avvalersi, nei confronti del Getty museum, di un eventuale provvedimento di confisca nell'ambito del procedimento penale dinanzi al tribunale di Roma a carico di Giacomo Medici, Marion True e Robert Hecht,

coinvolti nei reati di trafugamento in Italia. Il sottosegretario segnalava però che tale procedimento fosse ormai concluso e quel bene, pertanto, rivendicabile;
allo stesso tempo, però, si faceva presente agli interroganti che l'interlocuzione con l'istituzione statunitense aveva subito una brusca battuta d'arresto in conseguenza del mancato riconoscimento della sentenza della Cassazione n. 22 del 2 gennaio 2019, che sancisce la proprietà italiana del cosiddetto atleta di Fano o atleta vittorioso, disponendone la confisca;
nonostante questa repentina interruzione dei rapporti tra il nostro Paese e l'istituzione americana, il Ministero però, come evidenziato nel testo della risposta, aveva comunque comunicato con fermezza il proprio disappunto e stava valutando l'opportunità di assumere le iniziative del caso e dunque, dare seguito alla domanda di restituzione anche dell'elmo;
già in altre occasioni, la collaborazione tra personale investigativo dell'Arma e delle competenti istituzioni americane e italiane era stata indispensabile per l'individuazione, il recupero e la restituzione di altri reperti esposti nelle sale del Getty museum,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, avvalendosi del supporto del comando Carabinieri tutela patrimonio culturale, abbia portato a completamento l'istruttoria necessaria alla richiesta di rivendicazione dell'elmo calcidico del IV secolo a.C. e quale sia lo stato di interlocuzione con il Getty museum di Malibu, al fine di garantire la restituzione all'Italia di questo prezioso reperto e di altri, accertati di proprietà nazionale e impropriamente in possesso del museo statunitense.

(3-00535)

[PAITA](#), [RENZI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'ex *hotel* "Astor" di via Maragliano, a Firenze, risulta occupato da una settantina di persone dal 19 settembre 2022, data a partire dalla quale la comunità cittadina e le forze dell'ordine segnalano, a più riprese, numerosi situazioni di illegalità, *racket*, tensioni ed episodi violenti, come quello del marzo scorso, dove i cittadini hanno denunciato una maxi rissa con bastoni, bottiglie e scacciacani fra gli occupati, ovvero quello del tentato omicidio del 29 maggio, dove diverse volanti della polizia e del 118 sono intervenute a seguito della denuncia di liti, urla e tafferugli che avrebbero visto uno degli occupanti cadere dal terzo piano dello stabile;

secondo organi di stampa, anche la bambina di 5 anni di origine peruviana, Mia Kataleya Chiclio Alvarez (detta "Kata"), scomparsa lo scorso 10 giugno, abitava con la madre e i familiari all'interno dell'ex *hotel* Astor;

in caso di occupazione la disciplina vigente consente lo sgombero degli immobili occupati *ex* articolo 633 del codice penale ad opera della polizia giudiziaria, in forza dell'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero in forza di apposito sequestro preventivo disposto dalla Procura, che però nel caso di specie risulta sia stato disposto solo a metà giugno, cioè dopo la scomparsa di Kata, nonostante le numerose segnalazioni e denunce pervenute alla Procura nei corsi degli ultimi mesi;

la mattina del 17 giugno le forze dell'ordine hanno effettuato lo sgombero dello stabile, in ossequio al decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari di Firenze, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia;

la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) avrebbe chiesto all'autorità giudiziaria più volte, già dal secondo giorno di occupazione dello stabile, l'emanazione del decreto di sequestro preventivo, in ragione delle forti criticità rilevate sul piano della legalità e dell'ordine pubblico;

non si comprendono le ragioni per cui la polizia giudiziaria e la Procura di Firenze abbiano ritenuto di attendere che una situazione di sì protratta illegalità esacerbasse al punto da portare alla sparizione di una bambina di 5 anni prima di intervenire,

si chiede di sapere se siano a conoscenza del Ministro in indirizzo le ragioni per cui la Procura di Firenze non abbia ritenuto di disporre e procedere allo sgombero dei locali occupati nell'ex *hotel* Astor di via Maragliano, a Firenze, nonostante le segnalazioni della DIGOS e le protratte situazioni di illegalità più volte e da più parti denunciate negli ultimi mesi e se la sparizione di Kata possa in qualche modo ascrivere alla permanenza, sua e della sua famiglia, all'interno dello stabile occupato.

(3-00536)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che: secondo una recente ricerca del 2022, su un campione di 4.760 studenti universitari italiani il 5 per cento degli intervistati ha sofferto un disagio psicologico; in particolare, sta aumentando il fenomeno dei suicidi in maniera allarmante nella fascia di età 15-34 anni e i casi riscontrati risultano in altissima percentuale proprio tra studenti universitari; ciò ha condotto numerosi atenei ad inaugurare sportelli psicologici e servizi di supporto per i propri iscritti, anche se si tratta spesso iniziative insufficienti ad arginare un problema che ha cause molto profonde; i giovani italiani chiedono, invece, anche tramite i loro organismi rappresentativi, misure concrete e sistemiche per affrontare un problema che sta assumendo le dimensioni e la natura di una vera piaga sociale; recentemente, è stata introdotta anche presso le istituzioni AFAM la figura del docente delegato alle disabilità, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione ed al quale sono stati assegnati, altresì, funzioni di implementazione di specifici servizi di supporto al benessere psicologico, si chiede di sapere quali altre azioni di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di assicurare la piena effettività del supporto psicologico agli studenti, anche attraverso la predisposizione di piani specifici e di risorse.

(3-00537)

[MELONI](#), [MISIANI](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [MARTELLA](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [ROJC](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#), [RANDO](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la società Portovesme S.r.l. (società controllata dal gruppo Glencore International plc e unica produttrice di zinco e piombo primario in Italia, con stabilimenti a Portoscuso e San Gavino, nella Sardegna sud-occidentale) ha posto in atto, con decisione unilaterale, un drastico ridimensionamento degli organici, cessando la produzione del piombo e dimezzando quella dello zinco;

l'impresa ha motivato il ridimensionamento produttivo con gli elevati prezzi dell'energia e prospettando la realizzazione di un progetto per il recupero del litio dalla cosiddetta *black mass*, con l'avvio di un nuovo impianto previsto per il 2027;

tale situazione desta forte preoccupazione per il futuro dei circa 1.500 dipendenti coinvolti nella vertenza che si protrae da mesi, che investe i territori del Sulcis e del Medio Campidano, già provati da numerosi tagli ai posti di lavoro;

lo scorso 19 giugno si è tenuto il terzo incontro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* tra i vertici dell'impresa, le organizzazioni sindacali sarde e il Governo, che ha sancito un ulteriore nulla di fatto;

una soluzione della vertenza sembra lontana e le posizioni dell'azienda rimangono invariate: il progetto litio, con forti problematiche autorizzative e di gestione ambientale consentirebbe il reimpiego di soli 120 lavoratori, mentre non è stato presentato alcun piano alternativo e concreto riguardante la ripresa, nemmeno temporanea, delle produzioni ed il sostegno dei lavoratori dei due territori, che si trovano in regime di cassa integrazione da diversi mesi e con lo stabilimento di San Gavino completamente chiuso da aprile;

ritenuto che:

l'industria primaria dei metalli non ferrosi, concentrata in Sardegna, ha subito la crisi energetica determinata dalla aggressione russa all'Ucraina senza poter usufruire del contributo straordinario ai costi sostenuti per l'approvvigionamento di gas metano di cui ha goduto l'industria energivora nel resto del Paese;

il mantenimento operativo dell'infrastruttura per la produzione di una quota del fabbisogno italiano dei metalli non ferrosi, come dimostrato dal recente esercizio da parte del Governo del *golden power* nel settore della trasformazione dell'alluminio, rappresenta un interesse strategico nazionale;

inoltre, sebbene alcuni cicli produttivi siano destinati all'ammodernamento ed efficientamento, tali

produzioni, ed altre settorialmente contigue si rivelano utili e necessarie anche in funzione delle esigenze della transizione ecologica;

la fase critica determinata dalla crisi energetica e produttiva della Portovesme S.r.l. crea l'occasione per favorire ed incentivare progetti che in Sardegna affianchino la produzione primaria delle *commodity* con la manifattura di trasformazione, realizzata con le migliori garanzie per l'ambiente e possibilmente ad alta intensità di lavoro,

si chiede di sapere:

se gli impianti produttivi oggetto dei piani di chiusura della Portovesme S.r.l. abbiano recentemente goduto di incentivazioni pubbliche e se il loro blocco, ovvero il ridimensionamento della base occupazionale negli stabilimenti, comporti revoche parziali o totali delle agevolazioni eventualmente erogate;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare un orientamento positivo alla vertenza industriale e far rientrare i piani di ridimensionamento produttivo ed occupazionale della Portovesme S.r.l.;

quali soluzioni il Governo abbia proposto nell'ambito delle interlocuzioni con Glencore Inc per garantire il riavvio dello stabilimento di San Gavino per la linea piombo, per non disperdere le competenze specialistiche dei lavoratori, in particolare verificando che la produzione di piombo primario nazionale non sia surrettiziamente oggetto di delocalizzazione, e non escludendo l'avvio di lavorazioni complementari;

se non ritenga di proporre all'azienda, anche retroattivamente, il riconoscimento della contribuzione straordinaria, sotto forma di credito di imposta, sui costi delle fonti effettivamente utilizzate per la produzione dell'energia termica necessaria agli stabilimenti, calcolato sul medesimo periodo in cui ne hanno goduto le imprese a forte consumo di gas naturale, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, numero 197, condizionandolo però al mantenimento dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino.

(3-00538)

[CASTELLONE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con la legge n. 160 del 2019 (art. 1, commi 470-471), come integrata dall'art. 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022, il Parlamento ha attribuito al Ministero dell'università e della ricerca importanti competenze nel settore della formazione specialistica universitaria di area sanitaria, legate alla programmazione e all'armonizzazione dei fabbisogni formativi degli atenei con la programmazione dei fabbisogni professionali definiti dal Ministero della salute e dalle Regioni. La norma aveva previsto a tal fine l'istituzione e il finanziamento, con 3 milioni di euro annui, di una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale; in particolare, alla struttura tecnica di missione si attribuivano, oltre al compito di fornire supporto all'Osservatorio per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, anche le ulteriori importantissime competenze relative alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari e, quindi, all'attuazione, per quanto di competenza del Ministero dell'università, delle materie disciplinate dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, armonizzando le azioni con le connesse competenze del Ministero della salute in tema di programmazione dei fabbisogni di personale sanitario;

il Ministro in indirizzo il 15 dicembre 2022, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo 3-00091, aveva dato amplissime rassicurazioni in ordine al fatto che, sotto la sua guida, il Ministero avrebbe dato immediata operatività alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022;

tuttavia, un mese dopo la risposta a quell'interrogazione parlamentare, e nello specifico il 23 gennaio 2023, il Ministero ha ritirato l'interpello che era stato avviato a settembre 2022 per l'attribuzione dell'incarico di direttore generale della struttura tecnica di missione;

il Ministero, non curante dell'importanza delle competenze attribuite dalla legge n. 160 del 2019, come integrata dal decreto-legge n. 4 del 2022, ha successivamente favorito l'inserimento nel decreto-legge

n. 44 del 2023, e in particolare all'art. 9, di una disposizione che, in ragione di una non meglio identificata riorganizzazione del Ministero stesso, abrogando i commi 1, 2 e 6 dell'art. 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022, ha eliminato quelle competenze così rilevanti che il legislatore aveva attribuito al Dicastero (e, con esse, anche la struttura tecnica di missione destinata alla loro attuazione), destinando così i relativi fondi e risorse per la creazione, presso lo stesso Ministero, di due nuove e diverse direzioni generali, dalle non meglio precisate competenze, in aggiunta alle 6 direzioni che erano state previste dal decreto-legge istitutivo del Ministero;

il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 44 del 2023, ormai convertito in legge, si è limitato a prevedere, tra le competenze ministeriali indicate all'art. 51-*bis* del decreto legislativo n. 300 del 1999, solamente il supporto agli osservatori citati, competenza che peraltro non è affatto nuova per il Ministero, essendo i due osservatori incardinati da sempre presso il Ministero;

il comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, in corso di conversione, ha anticipato al secondo anno di corso la possibilità di assunzione dei medici in formazione specialistica, col rischio di compromettere il percorso formativo dei futuri specialisti, con potenziali ripercussioni anche sulla qualità dell'assistenza offerta ai pazienti, come lamentato dalle associazioni dei giovani medici specializzandi;

il decreto interministeriale n. 138 del 2023, laddove all'articolo 1 è intervenuto a modificare l'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale n. 68 del 2015, ha determinato una sensibile riduzione dei volumi di attività assistenziali minimi che debbano essere posseduti ai fini dell'attivazione delle scuole di specializzazione sanitarie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravità della situazione in cui si trovano le scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e delle criticità che si riscontrano nell'ambito della formazione specialistica universitaria del settore sanitario, in particolare a causa dell'assenza di adeguato supporto ai processi di accreditamento finalizzati a monitorare la qualità della formazione degli specializzandi in rispondenza agli *standard* ed ai requisiti previsti dalla legge;

alla luce di quanto evidenziato, se non ritenga indispensabile, ineludibile e necessario, intervenire con una norma che ripristini le competenze attribuite al Ministero dall'art. 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022, e conseguentemente la struttura tecnica di missione ivi prevista, apportando eventualmente i correttivi che si renderanno necessari per renderla pienamente operativa;

se non ritenga in alternativa necessario prevedere che una delle due nuove Direzioni generali del Ministero sia interamente dedicata alle materie connesse al settore della formazione universitaria sanitaria;

se non ritenga che il combinato disposto di quanto previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge enti pubblici e dall'articolo 1 del decreto interministeriale n. 138 del 2023 configuri il rischio di un sensibile abbassamento degli *standard* e dei requisiti di qualità delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

se concordi con la necessità di rilanciare il sistema universitario sanitario, ponendolo nuovamente al centro dell'agenda politica e garantendo la necessaria attenzione alla valorizzazione della qualità della formazione specialistica medica e sanitaria, in particolare garantendo che i 3 milioni di euro annui (che il legislatore, in sede di conversione in legge del decreto-legge n.4 del 2022 aveva appositamente destinato alla realizzazione di una struttura tecnica di missione ed al suo fondamentale ruolo di rafforzamento della qualità della formazione specialistica sanitaria) continuino a rimanere saldamente vincolati e destinati a quel medesimo relevantissimo obiettivo che, invece, l'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha praticamente azzerato.

(3-00539)

[MIRABELLI](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nel mese di aprile 2023 il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano, Francesco Maisto, ha presentato un *report* sulla situazione in cui versa l'istituto penale

minorile "Beccaria" di Milano, nel quale si evidenzia l'aggravarsi delle già precarie situazioni dell'istituto da dove, come noto, lo scorso Natale sono evasi 7 detenuti;
si legge: "La situazione giovanile è estremamente preoccupante e i ragazzi che arrivano hanno delle modalità relazionali molto aggressive, spesso con problematiche dovute non solo alla condotta ma anche legate all'uso di droga e problemi psichiatrici. Trovare posto in luoghi alternativi non è facile. Ad oggi ci sono sette provvedimenti di collocamento in comunità ma non si trovano i posti poiché le comunità rifiutano in tutta Italia";
infatti, ad oggi sono ben 70 i dinieghi registrati. Fra i motivi addotti vi sono la carenza di spazi, le forti problematiche presentate dai ragazzi e, in particolare, l'essere molti di loro minori non accompagnati, oltre alla difficoltà nel trovare educatori, notoriamente pagati con stipendi assolutamente inadeguati rispetto al delicatissimo ruolo che sono chiamati a svolgere;
nel *report*, inoltre, si evidenzia la particolare criticità delle condizioni di vita dei ragazzi in isolamento che "pranzano coi piatti sulle ginocchia" per l'assenza di tavolini nelle celle, dove anche l'utilizzo di tavoli di plastica o a ribalta non risulta adeguato per ragioni di sicurezza;
considerato che:
relativamente al personale, il *report* evidenzia come ogni anno la maggior parte del personale, spesso giovanissimo, chieda il trasferimento nel luogo di origine o in un luogo più vicino, richieste che comportano, pertanto, un continuo *turn over*;
alle emergenze che si vengono a creare si risponde di volta in volta facendo ricorso a rinforzi estemporanei e per brevi periodi;
come di tutta evidenza la mancanza di un progetto educativo, oltre alla mancanza oramai decennale di una stabilità delle figure del direttore e del comandante e degli agenti di Polizia penitenziaria, arreca un grave nocumento al funzionamento dell'istituto penale minorile milanese;
si aggiunga il problema relativo all'organizzazione e alla gestione degli spazi attualmente carenti, in attesa dell'apertura del nuovo padiglione,
si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per stabilizzare la direzione e porre fine alle numerose criticità dell'istituto penale minorile Beccaria di Milano denunciate pubblicamente e a più riprese dal Garante dei detenuti dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano.

(3-00540)

[STEFANI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da informazioni di stampa si è appreso che il 13 giugno 2023 è stato firmato un accordo interistituzionale tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), volto a promuovere l'inserimento lavorativo delle persone in esecuzione di pena detentiva, anche in collaborazione con strutture pubbliche o private, al fine di dare concreta attuazione al mandato dell'articolo 27 della Costituzione;

le politiche precedenti volte all'adozione di provvedimenti "svuota carceri" non hanno portato benefici; il lavoro, invece, rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti e al conseguente abbattimento del rischio di recidiva, secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario;

i detenuti che partecipano ad attività di lavoro e formazione riducono intemperanze e disordini e il 98 per cento smette di delinquere,

si chiede di sapere quali siano gli obiettivi che il Ministro in indirizzo si prefigge di raggiungere con l'accordo ed in particolare quali siano le attività della cabina di regia istituita.

(3-00541)

[MALAN](#), [BERRINO](#), [SISLER](#), [RASTRELLI](#), [CAMPIONE](#), [RAPANI](#), [SALLEMI](#), [SILVESTRONI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, nei giorni scorsi, il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate hanno siglato, con l'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, una convenzione che consentirà agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell'amministrazione finanziaria, si chiede di sapere quali riflessi pratici scaturiranno in seguito a questo accordo stretto dal Ministro in indirizzo con il direttore dell'Agenzia delle entrate e quali vantaggi ne deriveranno.

(3-00542)

[TURCO](#), [TREVISI](#), [CROATTI](#), [DE ROSA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 22 novembre 2022 è stato indetto un corso concorso pubblico, per esami, per la copertura di 315 posti di personale non dirigenziale, area funzionale II, a tempo indeterminato, nei ruoli dell'amministrazione della difesa, per l'arsenale militare marittimo di Taranto;

i posti messi a concorso erano così ripartiti tra i vari profili: 7 per l'informatica, 64 unità per i sistemi elettrici ed elettromeccanici, 4 per la cartografia e grafica, 13 per il settore chimico-fisico, 15 per il nautico, 48 per l'elettronica, l'optoelettronica e le telecomunicazioni, 74 per le lavorazioni, 90 per la motoristica, la meccanica e le armi;

la procedura prevedeva lo svolgimento di una serie di prove e fasi in cui i candidati potevano accedere alla fase successiva solo se superata la fase precedente. In particolare il corso concorso si articolava in: una prova preselettiva comune ai profili professionali, una prova scritta distinta per profili, una fase successiva di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità psicofisica al profilo professionale; una fase di formazione, della durata complessiva di 4 mesi, distinta per i profili professionali; una prova pratica, per ciascuno dei profili; la valutazione dei titoli da effettuare dopo lo svolgimento della prova pratica;

le prove scritte del concorso si sono tenute il 14 e il 15 giugno 2023;

il concorso aprirebbe di fatto una nuova stagione di assunzioni per la città di Taranto, attanagliata da un tasso di disoccupazione che si attesta al 13,6 per cento e assetata di opportunità di lavoro;

considerato che:

per il superamento della prova preliminare del concorso bisognava raggiungere un voto pari o superiore a 21 trentesimi;

gli idonei alla prova scritta riuscirebbero a coprire solo il 50 per cento dei profili a concorso, ossia appena 160 unità nonostante i 5.200 partecipanti, ma il bando prevedeva 315 posti più una riserva del 20 per cento;

i *test* della prova scritta si sono rivelati eccessivamente tecnici e selettivi;

ritenuto, pertanto, che:

le peculiarità di alcune professioni così specifiche meritavano, quanto meno, la disponibilità per i candidati di una banca dati adeguata, oltre che alla formulazione delle prove secondo un livello di difficoltà commisurato, al fatto che il personale idoneo avrebbe avuto successivamente accesso a un corso di formazione della durata di 4 mesi con prova finale al termine;

appare chiaro che si è in presenza di una procedura concorsuale complessa e sproporzionata rispetto ai profili da reclutare;

tale situazione ha comportato un danno economico per lo Stato, che ha speso dei soldi per la procedura senza raggiungere l'obiettivo previsto dalla copertura dei fondi destinati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda confermare le risorse finanziarie del capitolo destinato a questo concorso;

se, con riferimento allo sbarramento della soglia minima di idoneità di 21 trentesimi, intenda attivarsi affinché sia riaperta la graduatoria ai primi esclusi sino alla copertura dei posti messi a bando, rinviando l'eventuale valutazione definitiva dei vincitori al termine del corso di formazione previsto prima dell'inserimento operativo;

se ritenga di ribandire il concorso per i posti mancanti, adottando criteri differenti di selezione, anche prevedendo eventualmente l'abbassamento della soglia minima del punteggio di idoneità.

(3-00543)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [NICITA](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [CASINI](#), [ZAMPA](#), [MANCA](#), [LORENZIN](#), [SENSI](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [ROJC](#), [DELRIO](#), [ALFIERI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nella rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i servizi consolari

svolgono un ruolo fondamentale. Infatti sono diversi i servizi che le ambasciate possono fornire a supporto e a sostegno dei cittadini italiani all'estero, tra i quali l'appoggio nei casi di incidenti, malattie, arresto o detenzione, fino al rilascio di documenti specifici e, chiaramente, l'aiuto durante le crisi più gravi, che troppo spesso ultimamente avvengono, come conflitti o catastrofi naturali; tali servizi vengono offerti anche dal consolato generale d'Italia a Toronto, che svolge azione di sostegno ad oltre 430.000 italiani. Il suo compito dovrebbe rappresentare un anello fondamentale dell'intensa catena del Ministero, visto che Toronto, motore economico del Canada, ha come caratteristica quella di essere una delle città più multiculturali del mondo, con circa il 36 per cento degli abitanti di origine non canadese. La terza più grande comunità è costituita proprio dagli italiani, che hanno dato un enorme contributo allo sviluppo di questa città. Si stima che le persone di origine italiana residenti a Toronto siano superiori alle 500.000 unità. Inoltre, essendo Toronto la capitale della provincia dell'Ontario, la sua circoscrizione territoriale è molto vasta. È infatti la seconda più grande circoscrizione consolare in Nord America e comprende la provincia del Manitoba, i territori del Nordovest e la stessa provincia dell'Ontario, eccezion fatta per la città di Ottawa e la regione dell'Outaouais, le contee di Carleton, Dundas, Glengarry, Grenville, Prescott, Russel e Stormont; tuttavia, nei mesi precedenti sono giunte numerose lamentele relative al malfunzionamento di alcuni servizi fondamentali, e spesso essenziali, per la comunità italiana residente a Toronto e che dovrebbero essere erogati dal consolato generale; servizi come rinnovo del passaporto, richiesta della cittadinanza, richiesta di iscrizione all'AIRE (anagrafe degli italiani all'estero) o un semplice appuntamento richiedono mesi e, in alcuni casi, persino anni; tale situazione comporta un cortocircuito nel meccanismo che alimenta il Ministero. Infatti molti italiani residenti all'estero si sentono abbandonati nella richiesta di attuazione anche dei più basilari diritti. Questo comporta anche un allontanamento dei cittadini dalle istituzioni italiane operanti sul territorio, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno intervenire, sia per capire che cosa vi sia alla base dei ritardi nell'attuazione delle richieste dei cittadini italiani residenti all'estero, sia per capire che cosa si possa fare per aumentare le prestazioni di un consolato strategico come quello di Toronto.

(4-00542)

[BASSO](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [MISIANI](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [ZAMBITO](#), [ROJC](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

le più recenti analisi sui dati di traffico e livelli saturazione della rete autostradale, in periodi e fasce orarie di maggior impatto, prima mattina e tardo pomeriggio, nei primi 5 mesi del 2023 mettono in evidenza preoccupanti criticità nei più grandi nodi della rete autostradale, con particolare riferimento ai tratti che interessano le città di Firenze, Bologna e Genova;

stando ai dati recentemente riportati da "Il Sole-24 ore", i volumi di traffico sulla rete autostradale hanno superato, in diverse tratte, i livelli pre pandemia, facendo registrare un incremento complessivo di circa l'1 per cento rispetto al 2019 con punte, in particolari periodi e fasce orarie, che superano il 7 per cento. Riguardo ai veicoli leggeri i volumi di traffico sembrano essere in linea con i livelli pre COVID, fermo restando che in alcune occasioni superano il 10 per cento; mentre, relativamente ai mezzi pesanti, i volumi ad inizio anno hanno fatto registrare un incremento di circa il 2 per cento con picchi che superano il 5 per cento;

in corrispondenza degli snodi di maggior rilievo per intensità di traffico, sono stati effettuati specifici rilievi durante le fasce orarie di punta a seguito dei quali è emerso che: a) nel tratto cittadino della A10 Genova-Savona si sono registrati tempi di percorrenza circa 10 volte superiori agli *standard* ordinari, con gravi criticità rilevate in circa 300 occasioni in cui i livelli di traffico sono risultati prossimi alla completa saturazione; b) nel tratto cittadino della A7 Genova-Serravalle i tempi di percorrenza sono stati tra le 5 e le 7 volte superiori rispetto ai livelli ordinari (con un massimo di 9 volte), raggiungendo la quasi saturazione in oltre 350 occasioni; c) analoghi risultati sono emersi con riferimento al tratto

della A14 in corrispondenza del nodo di Bologna, dove nelle ore di punta (prima mattina e tardo pomeriggio) i tempi di percorrenza oscillano tra le 4 e le 6 volte gli *standard* ordinari, facendo registrare in oltre 300 occasioni livelli vicini alla completa saturazione; d) situazione molto simile si è verificata, nel periodo di monitoraggio considerato, nel tratto cittadino della A11 Firenze-Pistoia dove i tempi di percorrenza sono stati maggiori di 8 volte rispetto ai canoni ordinari, e in oltre 200 occasioni si sono raggiunti livelli prossimi alla saturazione;

nel tratto della A10 Genova-Ventimiglia nel fine settimana tra il 2 e 4 giugno 2023 si sono registrati 24 chilometri di coda; nell'allacciamento A7-A12, nel tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla, a causa di alcuni lavori di ripristino e manutenzione si è creata una coda che ha raggiunto i 7 chilometri circa; altri punti di rilevante criticità sono rappresentati dai tratti urbani milanesi della A4 Torino-Venezia, in particolare tra Cormano e viale Certosa, a nord di Milano, zona nella quale la concessionaria dovrebbe aprire la quarta corsia dinamica entro la fine dell'estate; come critico è il tratto che interessa la A11 nella direttrice tra Firenze e Pistoia;

considerato che:

a fronte di queste notevoli criticità per la viabilità e la sicurezza stradale, il presidente della Regione Liguria, a seguito dei disagi e dei rischi per la sicurezza dovuti al traffico veicolare, in ragione dei lavori sulla A10, nel tratto Genova-Ventimiglia, che hanno causato, come ricordato, 24 chilometri di coda tra il 2 e il 4 giugno, ha convocato in via di urgenza i vertici della Autofiori, società concessionaria del tratto, la quale ha presentato, durante l'incontro, un piano straordinario di rimozione dei cantieri;

l'amministratore delegato di ASPI, nell'audizione alla Camera, nelle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) ha presentato un piano di investimenti da 21,5 miliardi di euro da realizzare entro il 2038, di cui 7 miliardi in manutenzioni e 14,5 in investimenti destinati al potenziamento dell'infrastruttura autostradale. Il piano dettaglia gli interventi prevedendo: a) per quanto riguarda la Liguria, 5,3 miliardi di euro in investimenti su nuove opere, tra cui la gronda, e 1,2 miliardi di manutenzioni; b) per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, 3 miliardi di euro in investimenti su nuove opere, tra cui la realizzazione di terze e quarte corsie e il passante di Bologna, e 800 milioni in manutenzione; c) per quanto riguarda la Toscana, 2,7 miliardi in investimenti su nuove opere e un miliardo in manutenzione; d) per quanto riguarda la Lombardia, 900 milioni di euro in investimenti su nuove opere e 900 milioni in manutenzione; e) per quanto riguarda il Veneto, 400 milioni di euro in investimenti su nuove opere e 400 milioni in manutenzione; f) per quanto riguarda le regioni Puglia, Lazio, Abruzzo, Campania e Marche, 2,1 miliardi di euro in investimenti su nuove opere e 2,5 miliardi in manutenzione;

a margine della 56a assemblea dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT), dello scorso 25 gennaio 2023, alla presenza, tra gli altri, del Ministro in indirizzo, l'amministratore delegato di ASPI, oltre a ribadire gli importi del piano, ha dichiarato che "numerose tratte della rete ASPI sono oggi ai limiti della propria capacità di trasporto e in assenza di potenziamenti per l'aumento della capacità sarebbero ancora più penalizzate";

in un documento dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dello scorso 21 ottobre 2022, dal titolo "Mobilità e logistica sostenibili - Analisi e indirizzi strategici per il futuro" viene evidenziato come la centralità del trasporto su gomma nel Paese è fortemente legata alla capillarità della rete stradale e autostradale e alla distribuzione sul territorio delle attività produttive: oltre l'80 per cento degli addetti alla manifattura in Italia è occupato in uno stabilimento che si trova a meno di 20 chilometri dal casello autostradale più vicino (quasi il 90 per cento per gli addetti alle attività di trasporti e logistica). Inoltre, il trasporto merci è definito "*hard to abate*": le analisi mostrano, infatti, che una quota significativa dei trasporti sulla rete autostradale nazionale avviene su distanze e tratte che non consentirebbero comunque di attivare iniziative di cambio modale adeguate. In ragione di ciò, si stima che la "cura del ferro", pur se importante e da realizzare con urgenza, non riuscirà a sottrarre oltre il 6 per cento del traffico e del trasporto stradale e autostradale;

le autostrade italiane contano 120 metri di ponti per chilometro, contro una media europea di 20 metri per chilometro e rappresentano le più utilizzate e le più trafficate, con un traffico medio di 40.000

veicoli al giorno, di cui un quarto sono mezzi pesanti, il che significa oltre 100.000 viaggiatori al giorno. A ciò si deve aggiungere che in Italia c'è la metà delle gallerie stradali presenti in Europa, e, dato allarmante, si verifica la metà delle frane censite a livello europeo;

le autostrade italiane svolgono un ruolo centrale per la mobilità delle persone e delle merci. Esse muovono il 73 per cento del traffico viaggiatori (bus compresi) e l'88 per cento di quello merci, rappresentando un asse portante nell'ambito della logistica e rivestendo un ruolo notevole in termini di apporto all'economia nazionale. Invero, come evidenziato dal documento del Ministero, il trasporto delle merci e la logistica costituiscono il sistema portante della produzione, dei consumi e delle esportazioni dell'Italia, e rappresentano uno dei settori economici più importanti del Paese, con circa 2,5 milioni di occupati nelle funzioni logistiche dell'economia di cui oltre il 40 per cento impiegati nella logistica come servizio che da sola genera un fatturato di circa 90 miliardi di euro, pari a circa il 5 per cento del PIL nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intenda adottare per ridurre i disagi di traffico nelle tratte autostradali evidenziate, considerato anche l'approssimarsi del periodo delle vacanze estive;

se e quali iniziative siano state avviate per monitorare lo stato di attuazione, da parte dei concessionari, degli interventi sulla rete autostradale, alla luce dell'importanza strategica che il settore riveste per l'economia nazionale, nonché necessari ed urgenti per garantire la mobilità delle persone e delle merci in sicurezza;

quale sia lo stato di avanzamento, per quanto riguarda il monitoraggio dinamico di ponti, viadotti e *tunnel* sulla rete stradale e autostradale nazionale, cui è destinata la somma complessiva di 450 milioni di euro, suddivisa in 6 annualità (2021-2026) e finanziata con fondi del piano nazionale complementare, relativo al trasferimento dei finanziamenti ai soggetti attuatori per le annualità 2022 e 2023.

(4-00543)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente(Affari esteri e difesa):

3-00543 del senatore Turco ed altri, su un corso concorso per l'arsenale militare di Taranto.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.